COMMITTENTE:

RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

PROGETTAZIONE:

ITALFERR
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

U.O. GEOLOGIA, GESTIONE TERRE E BONIFICHE

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA

VELOCIZZAZIONE DELLA LINEA ROMA – PESCARA

RADDOPPIO FERROVIARIO TRATTA PESCARA PORTA NUOVA – CHIETI

LOTTO 1 - TRATTA PESCARA PORTA NUOVA - PM SAN GIOVANNI TEATINO

SITI DI APPROVVIGIONAMENTO E SMALTIMENTO

Relazione Generale

SCALA: -

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
IA4S	01	D	69	RG	CA0000	002	A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	EMISSIONE ESECUTIVA	F. Massari	Luglio 2019	A.M. Esposito	Luglio 2019	T. Paoletti	Luglio 2019	D. Ludovici Luglio 2019

File: IA4S01D69RGCA0000002A.doc		n. Elab.: X

INDICE

1 PREMESSA 4

2 INQUADRAMENTO NORMATIVO 5

2.1 ATTIVITÀ ESTRATTIVA 5

2.2 SMALTIMENTO E RECUPERO RIFIUTI 6

2.2.1 Quadro normativo di riferimento: livello nazionale 6

2.2.2 Quadro delle principali disposizioni normative 7

2.2.3 Quadro normativo di riferimento: livello regionale 15

3 CENSIMENTO AREE ESTRATTIVE 16

3.1 FONTI CONOSCITIVE 16

3.2 QUADRO RIEPILOGATIVO 16

3.3 SITI DI APPROVVIGIONAMENTO 18

3.3.1 Cave Canem Srl 18

3.3.2 Co.stra.m. Srl 19

3.3.3 Addario Camillo Group Srl 20

3.3.4 C.C.C. Cave Carbonato Calcio S.r.l. 21

3.3.5 Tavo Calcestruzzi s.a.s. 22

3.3.6 Inerti Valfino Srl 23

4 SITI DI CONFERIMENTO DEI MATERIALI DI SCAVO E DEMOLIZIONE 24

4.1 FONTI CONOSCITIVE 24

4.2 IMPIANTI DI RECUPERO 25

4.2.1 Quadro riepilogativo 25

4.2.2 Impianti di recupero 26

4.2.3 A.M. Consorzio Sociale 26

4.2.4 Di Giampietro Loris 27

4.2.5 Imalai S.n.c. di Cocciante Tullio & Figli 28

4.3 DISCARICHE PER RIFIUTI INERTI / SPECIALI NON PERICOLOSI 29

4.3.1 Quadro riepilogativo 29

4.3.2 Quattro A S.r.l 30

4.3.3 Idea 4 S.r.l. 31

4.3.4 Seipa – CORTAC Srl 32

4.3.5 ECO Elpidiense Srl 33

4.3.6 Panone Srl 34

4.3.7 A.M. Consorzio Sociale 35

ALLEGATI

Allegato 1 – Autorizzazioni siti di approvvigionamento

Allegato 2 – Autorizzazioni siti di smaltimento (impianti di recupero e discariche)

1 PREMESSA

Il presente documento viene emesso nell'ambito della redazione del progetto "Velocizzazione della Linea Roma-Pescara – Raddoppio Pescara Porta Nuova – Chieti – Raddoppio Pescara Porta Nuova – PM San Giovanni Teatino (Lotto 1)", ed è finalizzato all'analisi della disponibilità sul territorio di siti di cava per l'approvvigionamento dei materiali necessari alla realizzazione delle opere e di siti per il conferimento dei materiali di risulta derivanti dalle lavorazioni in progetto che si prevede di gestire in qualità di rifiuti.

Le informazioni riportate scaturiscono da contatti sul territorio con le imprese di estrazione e lavorazione e/o recupero materiale di cava, nonché contatti con la Regione Abruzzo.

In particolare, vengono analizzati i seguenti argomenti:

- normativa nazionale e regionale sulle attività estrattive;
- cave disponibili per l'estrazione di materiali inerti;
- normativa nazionale e regionale sul trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti;
- siti disponibili per il conferimento dei materiali di risulta;
- autorizzazioni dei siti individuati per l'approvvigionamento e lo smaltimento dei materiali di risulta.

I dati sono stati raccolti al fine di appurare la possibilità di soddisfare le esigenze del progetto nell'ambito di un'area più estesa, individuando all'interno di quest'ultima gli impianti in grado di fornire materiali aventi caratteristiche e quantità simili a quelle richieste dal progetto stesso e i siti più vicini e facilmente raggiungibili per il conferimento dei materiali prodotti in corso di realizzazione.

Nel presente documento e nell'elaborato grafico correlato (cfr. IA4S01D69CACZ0000001A - Corografia individuazione siti di approvvigionamento e smaltimento) vengono forniti i dati necessari all'individuazione e localizzazione dei siti di cava attivi e degli impianti di smaltimento/trattamento/recupero selezionati.

Sarà onere dell'Appaltatore, propedeuticamente all'avvio dei lavori, verificare l'effettiva presenza e disponibilità sul territorio dei siti di seguito indicati, nonché di ulteriori impianti al fine di garantire per tutta la durata dell'intervento la gestione dell'approvvigionamento degli inerti e dei materiali di risulta in conformità con la normativa vigente e con l'avanzamento delle lavorazioni.

2 INQUADRAMENTO NORMATIVO

Nei paragrafi seguenti vengono analizzati gli aspetti normativi che regolano le attività estrattive, il recupero e lo smaltimento di rifiuti non pericolosi e pericolosi..

2.1 Attività estrattiva

Normativa nazionale

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, si riportano di seguito le principali norme che regolano le attività estrattive a livello nazionale:

- Regio Decreto n. 1443 del 29 luglio 1927 che distingue le attività estrattive di cava e di miniera in relazione alla tipologia di materiale estratto;
- Decreti del 1972 (n. 3 del 14 gennaio) e del 1977 (n. 616 del 24 luglio), in seguito ai quali le cave rientrano tra le materie di competenza delle regioni, che possono così emanare leggi autonome in materia, pur nel rispetto della normativa nazionale;
- D.P.R 24 luglio 1977, n. 616 "Attuazione della delega di cui all'art.1 della legge 22 luglio 1975, n. 382 (art. 62)", che ha attuato il trasferimento delle competenze in materia "cave e torbiere" dallo Stato alle Regioni.

La disciplina delle attività estrattive è regolata a livello nazionale dal Regio Decreto n. 1443 del 29 luglio 1927 che distingue le attività estrattive di cava e di miniera in relazione alla tipologia di materiale estratto:

Iª Categoria (materiali e sostanze di miniera):

a. minerali utilizzabili per l'estrazione dei metalli, metalloidi e loro composti;
b. grafite, combustibili solidi, liquidi e gassosi, rocce asfaltiche e bituminose;
c. fosfati sali alcalini e magnesiaci, allumite, miche feldspati, caolino e bentonite, terre da sbianca, argille per porcellana e terraglia forte, terre con grado di refrattarietà superiore ai 1630°C;
d. pietre preziose, granati, corindone, bauxite, leucite, magnesite, fluorina, minerali di bario e di stronzio, talco, asbesto, marna da cemento, pietre litografiche;
e. sostanze radioattive, acque minerali e termali, vapori e gas.

IIª Categoria (materiali di cava):

a. torbe;
b. materiali per costruzioni edilizie, stradali ed idrauliche;

c. terre coloranti, farine fossili, quarzo e sabbie silicee, pietre molari, pietre coti;
d. altri materiali industrialmente utilizzabili e non compresi nella prima categoria.

Le attività di ricerca e di coltivazione dei materiali di Ia categoria sono soggette al regime di concessione; i giacimenti in territorio nazionale appartengono al demanio statale (o regionale) e vengono dati in concessione ad imprese per lo sfruttamento del materiale. L'amministrazione statale preposta al rilascio delle concessioni è il Ministero per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato.

In seguito ai decreti del 1972 (n. 3 del 14 gennaio) e del 1977 (n. 616 del 24 luglio), le cave rientrano tra le materie di competenza delle regioni, che possono così emanare leggi autonome in materia, pur nel rispetto della normativa nazionale.

Per far fronte alla continua evoluzione della normativa ambientale, il Gruppo Ferrovie dello Stato, nel rispetto dei requisiti generali previsti dalla norma UNI EN ISO 14001, si è dotato di un presidio normativo, contenente i principali riferimenti a carattere nazionale e regionale, disponibile online all'indirizzo http://ambiente.italferr.it/presidionormativo .

2.2 Smaltimento e recupero rifiuti

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, si riportano di seguito le principali norme che regolano le attività di smaltimento e recupero dei rifiuti a livello nazionale.

2.2.1 Quadro normativo di riferimento: livello nazionale

- Deliberazione del 27 luglio 1984 "Disposizioni per la prima applicazione dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, concernente lo smaltimento dei rifiuti";
- D.M. del 5 febbraio 1998 e s.m.i. "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22";
- L. del 23 marzo 2001, n.93 "Disposizioni in campo ambientale (collegato ambientale) pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 4 aprile 2001 n. 79";
- D. Lgs del 13 gennaio 2003, n.36 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti";
- D.M. del 13 marzo 2003 "Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica";

- D.M. del 29 luglio 2004, n.248 “Disciplina delle attività di recupero, trattamento e smaltimento dei beni di amianto e prodotti contenenti amianto”;
- D. Lgs. 3 aprile 2006 n.152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”;
- D.M. 22 dicembre 2010 "Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante l'istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – Sistri";
- D. Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 "Recepimento della direttiva 2008/98/Ce - Modifiche alla Parte IV del D. Lgs. 152/2006";
- D.M. 27 settembre 2010 "Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005".
- Legge 24 marzo 2012, n. 28 “Conversione, con modificazioni, del D.L. 25 gennaio 2012, n. 2, recante Misure straordinarie e urgenti in materia di ambiente”;
- Legge 4 aprile 2012, n. 35 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo” (cd. “Semplificazioni”).
- Legge 9 agosto 2013, n. 98 “Conversione, con modificazioni, del Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69. Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”.
- DPR 13 giugno 2017, n. 120 “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164

2.2.2 Quadro delle principali disposizioni normative

Nel presente paragrafo è condotta una breve analisi delle principali disposizioni derivanti dal quadro normativo riportato in precedenza, relativamente ai seguenti temi:

- Gestione dei rifiuti e delle terre e rocce da scavo
- Classificazione delle discariche

Gestione dei rifiuti e delle terre e rocce da scavo

Come noto, la normativa in tema di rifiuti è stata modificata con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, la cui promulgazione ha favorito il riordino in un testo unico di varie disposizioni normative in campo ambientale.

La gestione dei rifiuti è disciplinata dalla parte IV, titolo I del D. Lgs.152/06 e smi, che fornisce i criteri generali per la riduzione della produzione e l'applicazione di tecniche che consentano di recuperare quanto più possibile nell'ottica di smaltire solo le frazioni residuali derivanti dal loro trattamento.

Nell'allegato D alla parte IV viene riportato l'elenco dei rifiuti con relativo codice a sei cifre (CER) ed i criteri di attribuzione del codice stesso. L'elenco dei rifiuti è suddiviso in 20 capitoli, differenziati in base al loro ambito di provenienza. Le tipologie, in ogni capitolo, sono individuate da tre coppie di cifre, di cui la prima individua l'attività che ha prodotto il rifiuto, la seconda il processo specifico all'interno della generica attività, la terza definisce la singola tipologia di rifiuto.

Nell'elenco dei rifiuti sono inoltre presenti alcune voci, definite voci specchio, delle quali una si riferisce al rifiuto pericoloso per la presenza o meno di sostanze pericolose e l'altra allo stesso rifiuto, non pericoloso.

La natura pericolosa del rifiuto viene stabilita valutando se le sostanze pericolose in esso contenute lo sono in concentrazioni uguali o maggiori ai limiti indicati nell'articolo 2 della Decisione 2000/532/CE, cioè mediante una verifica chimico-analitica dei contaminanti e non più della provenienza dei rifiuti.

Lo stesso D.Lgs. 152/06 fornisce anche indicazioni sul deposito temporaneo (art. 183, comma 1, lettera bb), ossia il raggruppamento di rifiuti effettuato nel luogo in cui essi sono prodotti prima dell'avvio alle operazioni di recupero o smaltimento.

Nello stesso riferimento normativo vengono definiti alcuni aspetti che rivestono un ruolo centrale nella gestione dei rifiuti e delle terre da scavo, quali per l'appunto i criteri di classificazione dei rifiuti (art. 184), le condizioni che debbono essere soddisfatte ai fini della qualifica come "sottoprodotto" (art. 184 bis così come modificato dall'art. 12 del DLgs 205/2010), l'obbligo di tenere registri di carico e scarico dei rifiuti (art. 190), le fattispecie che configurano l'esclusione dall'ambito di applicazione della parte Quarta del decreto in parola (art. 185, così come modificato dall'art. 13 del DLgs 205/2010), i criteri che disciplinano il trasporto (art. 193), le modalità per l'autorizzazione di impianti di trattamento, sia fissi che mobili (art. 208), e le procedure semplificate legate ad operazioni di recupero (artt. 214 e 216).

Il quadro qui sinteticamente ricapitolato ha avuto un'ulteriore modifica a seguito della emanazione del DPR 120/2017 che, come recita l'articolo 1, contiene «disposizioni di riordino e di semplificazione della disciplina inerente la gestione delle terre e rocce da scavo, con particolare riferimento:

a) alla gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti, ai sensi dell'articolo 184-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provenienti da cantieri di piccole dimensioni, di grandi dimensioni e di grandi dimensioni non assoggettati a VIA o a AIA, compresi quelli finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture;

b) alla disciplina del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti;

c) all'utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti;

d) alla gestione delle terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica»

Senza volersi addentrare in questa sede in un'approfondita disamina dei contenuti del decreto, originato da quanto disposto dal DL 133/2014 (c.d. "Sblocca Italia") e con il quale sono state peraltro abrogate le diverse norme nella materia di competenza del decreto stesso succedutesi nel tempo (DM 161/2012; art. 41, comma 2 e 41-bis del DL 69/2013 – c.d. "Decreto del fare" -, convertito, con modificazioni, dalla L 98/2013), le disposizioni che si ritiene presentino una maggiore rilevanza ai fini della configurazione normativa dei diversi modelli gestionali delle terre e rocce da scavo sono quelle di cui agli articoli 4 "Criteri per qualificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti", 5 ""Deposito intermedio", 9 "Piano di utilizzo", nonché 14. 15, 16 e 17. Riguardanti rispettivamente l'efficacia, l'aggiornamento, la proroga e la realizzazione di detto Piano, per quanto concerne il Titolo II "Terre e rocce da scavo che soddisfano la definizione di sottoprodotto"; all'art. 23 "Disciplina del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti", relativamente al successivo Titolo III "Disposizioni sulle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti"; infine, all'art. 24 "Utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce escluse dalla disciplina rifiuti", per quanto riguarda il Titolo IV "Terre e rocce da scavo escluse dall'ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti".

Nello specifico, per quanto attiene alle terre considerate quali sottoprodotti, i requisiti che secondo il citato articolo 4 debbono essere soddisfatti sono i seguenti:

a) «Sono generate durante la realizzazione di un'opera, di cui costituiscono parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale;

b) Il loro utilizzo è conforme alle disposizioni del piano di utilizzo di cui all'articolo 9 o della dichiarazione di cui all'articolo 21, e si realizza:

   1. nel corso dell'esecuzione della stessa opera nella quale è stato generato o di un'opera diversa, per la realizzazione di rinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari, recuperi ambientali oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali;

   2. in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava;

c) Sono idonee ad essere utilizzate direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

d) Soddisfano i requisiti di qualità ambientale espressamente previsti dal Capo II o dal Capo III o dal Capo IV del presente regolamento, per le modalità di utilizzo specifico di cui alla lettera b)»

Per quanto invece riguarda le terre e rocce da scavo escluse dal campo di applicazione dei rifiuti, ai sensi del comma 1 dell'art. 24, queste «devono essere conformi ai requisiti di cui all'articolo 185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e in particolare devono essere utilizzate nel sito di produzione».

Si evidenzia che, in ragione di quanto disposto dal comma 3 del medesimo articolo, «nel caso in cui la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività sottoposte a valutazione di impatto ambientale, la sussistenza delle condizioni e dei requisiti di cui all'articolo 185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è effettuata in via preliminare, in funzione del livello di progettazione e in fase di stesura dello studio di impatto ambientale (SIA), attraverso la presentazione di un "Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti" […]».

Classificazione delle discariche

L'articolo 182, comma 7, del D. Lgs. 152/06 stabilisce che lo smaltimento in discarica è disciplinato dal D. Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, che recepisce la Direttiva Europea 1999/31/CE (26/04/99) relativa alle discariche di rifiuti. I criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica sono invece definiti dal D.M. 27 settembre 2010, che ha abrogato il D.M. 3 agosto 2005.

Le discariche, in base all'attuale disciplina, sono classificate nelle seguenti tre categorie:

- Discarica per rifiuti inerti;
- Discarica per rifiuti non pericolosi;
- Discarica per rifiuti pericolosi.

Il D.M. 27/09/2010 stabilisce i criteri di ammissibilità dei rifiuti nelle suddette tipologie di impianti.

Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica

Il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 27 settembre 2010 definisce i criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica secondo i seguenti punti:

1. Al fine di determinare l'ammissibilità' dei rifiuti in ciascuna categoria di discarica, così come definite dall'art. 4 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, il produttore dei rifiuti è tenuto ad effettuare la caratterizzazione di base di ciascuna tipologia di rifiuti conferiti in discarica. Detta caratterizzazione deve essere effettuata prima del conferimento in discarica ovvero dopo l'ultimo trattamento effettuato.
2. La caratterizzazione di base determina le caratteristiche dei rifiuti attraverso la raccolta di tutte le informazioni necessarie per lo smaltimento finale in condizioni di sicurezza.
3. La caratterizzazione di base è effettuata in corrispondenza del primo conferimento e ripetuta ad ogni variazione significativa del processo che origina i rifiuti e, comunque, almeno una volta l'anno.
4. Se le caratteristiche di base di una tipologia di rifiuti, dimostrano che gli stessi soddisfano i criteri di ammissibilità per una categoria di discarica, tali rifiuti sono considerati ammissibili nella corrispondente categoria. La mancata conformità ai criteri comporta l'inammissibilità dei rifiuti a tale categoria.
5. Al produttore dei rifiuti, o, in caso di non determinabilità del produttore, al gestore degli stessi, spetta la responsabilità di garantire che le informazioni fornite per la caratterizzazione sono corrette.
6. Il gestore è tenuto a conservare i dati richiesti per un periodo di cinque anni.

L'articolo 5 del decreto fissa i criteri di ammissibilità dei rifiuti per i quali è consentito lo smaltimento in discarica per inerti. In particolare, dei rifiuti di interesse per l'appalto in oggetto sono smaltiti in discarica per rifiuti inerti senza preventiva caratterizzazione le tipologie identificate dai seguenti codici C.E.R.: 17.01.01 (cemento), 17.01.02 (mattoni), 17.01.03 (mattonelle e ceramiche), 17.01.07 (miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche), 17.02.02 (vetro), 17.05.04 (terre e rocce da scavo, esclusi i primi 30 cm di suolo, la torba e purché non provenienti da siti contaminati).

Inoltre, sono conferibili in discarica per rifiuti inerti i rifiuti che, a seguito della caratterizzazione di base di cui all'art. 2 dello stesso decreto, soddisfano i seguenti requisiti:

- sottoposti a test di cessione, presentano un eluato conforme alle concentrazioni fissate nella tabella 2 del citato D.M. 27/9/2010;
- non contengono contaminanti organici in concentrazioni superiori a quelle indicate nella tabella 3 del citato D.M. 27/9/2010.

Sono ammissibili in discariche per rifiuti non pericolosi, i rifiuti che hanno una concentrazione di sostanza secca non inferiore al 25% e che soddisfano i limiti di cui alla tabella 5 del citato D.M. 27/9/2010.

Qualora i rifiuti prodotti non risultino ammissibili in discarica per rifiuti non pericolosi, si procederà alla verifica di ammissibilità in discarica per rifiuti pericolosi qualora siano soddisfatti i limiti di cui alla tabella 6 del citato D.M. 27/9/2010.

Recupero di rifiuti

Il recupero di rifiuti è disciplinato dal D.M. 5 febbraio 1998, modificato dal D.M. 5 aprile 2006, n. 186.

L'Art. 1 definisce i principi generali:

> 1. Le attività, i procedimenti e i metodi di recupero di ciascuna delle tipologie di rifiuti individuati dal presente decreto non devono costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente, e in particolare non devono:
>
> a) creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
> b) causare inconvenienti da rumori e odori;
> c) danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse;
>
> 2. Negli allegati 1, 2 e 3 sono definite le norme tecniche generali che, ai fini del comma 1, individuano i tipi di rifiuto non pericolosi e fissano, per ciascun tipo di rifiuto e per ogni attività e metodo di recupero degli stessi, le condizioni specifiche in base alle quali l'esercizio di tali attività è sottoposto alle procedure semplificate di cui all'articolo 33, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche e integrazioni.
>
> 3. Le attività, i procedimenti e i metodi di recupero di ogni tipologia di rifiuto, disciplinati dal presente decreto, devono rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro; e in particolare:

a) le acque di scarico risultanti dalle attività di recupero dei rifiuti disciplinate dal presente decreto devono rispettare le prescrizioni e i valori limite previsti dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni;

b) le emissioni in atmosfera risultanti dalle attività di recupero disciplinate dal presente decreto devono, per quanto non previsto dal decreto medesimo, essere conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e successive modifiche e integrazioni.

4. Le procedure semplificate disciplinate dal presente decreto si applicano esclusivamente alle operazioni di recupero specificate ed ai rifiuti individuati dai rispettivi codici e descritti negli allegati.

L'Art. 3 è relativo alle attività di recupero di materia:

1. Le attività, i procedimenti e i metodi di riciclaggio e di recupero di materia individuati nell'allegato 1 devono garantire l'ottenimento di prodotti o di materie prime o di materie prime secondarie con caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate. In particolare, i prodotti, le materie prime e le materie prime secondarie ottenuti dal riciclaggio e dal recupero dei rifiuti individuati dal presente decreto non devono presentare caratteristiche di pericolo superiori a quelle dei prodotti e delle materie ottenuti dalla lavorazione di materie prime vergini.

2. I prodotti ottenuti dal recupero dei rifiuti individuati ai sensi del presente decreto e destinati a venire a contatto con alimenti per il consumo umano, devono inoltre rispettare i requisiti richiesti dal decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, e successive modifiche e integrazioni.

3. Restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime e le materie prime secondarie ottenuti dalle attività di recupero che non vengono destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione.

Gli artt.4 e 5 riguardano il recupero energetico e il recupero ambientale, mentre l'Art.6 contiene le disposizioni relative alla messa in riserva di rifiuti non pericolosi. Vengono in particolare disciplinate le quantità massime di tali rifiuti che possono essere messi in riserva presso l'impianto di produzione e presso impianti di recupero.

Gli artt. 8 e 9 definiscono le modalità di campionamento e analisi dei rifiuti.

L'Art. 8 definisce i criteri per il campionamento e l'analisi:

1. Il campionamento dei rifiuti, ai fini della loro caratterizzazione chimico fisica, è effettuato sul rifiuto tal quale, in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme Uni 10802, "Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi — Campionamento manuale e preparazione ed analisi degli eluati".

2. Le analisi sui campioni ottenuti ai sensi del comma 1, sono effettuate secondo metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale.

3. Il campionamento e le determinazioni analitiche del combustibile derivato dai rifiuti (Cdr) sono effettuate in conformità alla norma Uni 9903.

4. Il campionamento e le analisi sono effettuate a cura del titolare dell'impianto ove i rifiuti sono prodotti almeno in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e, successivamente, ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione.

5. Il titolare dell'impianto di recupero è tenuto a verificare la conformità del rifiuto conferito alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dal presente regolamento per la specifica attività svolta.

6. Il campionamento, l'analisi e la valutazione delle emissioni in atmosfera devono essere effettuate secondo quanto previsto dagli specifici decreti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e successive modifiche ed integrazioni.

L’Art. 9 definisce i criteri per il test di cessione:

1. Ai fini dell'effettuazione del test di cessione di cui all'allegato 3 al decreto, il campionamento dei rifiuti è effettuato in modo da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme Uni 10802, "Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi — Campionamento manuale e preparazione ed analisi degli eluati".

2. Il test di cessione sui campioni ottenuti ai sensi del comma 1, ai fini della caratterizzazione dell'eluato, è effettuato secondo i criteri e le modalità di cui all'allegato 3.

3. Il test di cessione è effettuato almeno ad ogni inizio di attività e, successivamente, ogni 12 mesi salvo diverse prescrizioni dell'autorità competente e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di recupero.

2.2.3 Quadro normativo di riferimento: livello regionale

- L. R. 19 dicembre 2007, n. 45 - Nuove per la gestione integrata dei rifiuti.
- L. R. 17 luglio 2007, n. 22 - Promozione dell'utilizzo dei rifiuti comportabili e degli ammendanti per la tutela della qualità dei suoli.
- L. R. 06 luglio 2006, n. 24 - Integrazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti approvato con L.R. 28.4.2000, n. 83
- L. R. 28 aprile 2000, n. 83 - Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l'approvazione del piano regionale dei rifiuti.

Per far fronte alla continua evoluzione della normativa ambientale, il Gruppo Ferrovie dello Stato, nel rispetto dei requisiti generali previsti dalla norma UNI EN ISO 14001, si è dotato di un presidio normativo, contenente i principali riferimenti a carattere nazionale e regionale, disponibile online all'indirizzo http://ambiente.italferr.it/presidionormativo .

3 CENSIMENTO AREE ESTRATTIVE

3.1 Fonti conoscitive

Nel presente elaborato si analizza la disponibilità sul territorio di siti di cava per l'approvvigionamento dei materiali inerti.

Si precisa che gli impianti di seguito riportati sono stati selezionati in ragione dell'adeguatezza dei materiali estratti alle caratteristiche richieste dal progetto, della distanza intercorrente con l'area di intervento, nonché della dotazione di titoli autorizzativi in termini di validità.

Sarà comunque onere dell'Appaltatore qualificare in fase di esecuzione gli impianti di approvvigionamento, verificandone disponibilità ed attività, integrando eventualmente l'elenco di cui sotto.

Per quanto concerne le fonti riguardanti le autorizzazioni per le attività estrattive sono stati consultati i siti istituzionali dei singoli comuni ma anche delle provincie e della Regione Abruzzo. In particolare, all'interno della sezione amministrazione aperta della Regione Abruzzo è presente un elenco consultabile delle autorizzazioni regionali (http://trasparenza.regione.abruzzo.it/search/node/cava).

3.2 Quadro riepilogativo

La seguente Tabella 3-1 riporta l'elenco delle cave attive individuate in prossimità delle aree di intervento. Sarà comunque cura dell'Appaltatore verificare gli estremi autorizzativi degli impianti di approvvigionamento da lui individuati nella successiva fase progettuale preventivamente alla realizzazione delle opere.

COD	SOCIETA'	LOCALITA' COMUNE PROVINCIA	LITOLOGIA	Det. Decreto	VOLUME AUTORIZZATO (mc)	SCADENZA AUTORIZZ.	DIST. (Km)
C1	Cave Canem Srl	Gravigliano – Comune di Teramo	ghiaia	Det. n. DPC023/5 del 02/02/2018		02/02/2028	70
C2	Co.stra.m. s.r.l.	Loc. Purgatorio, Sant'Omero (TE)	Terra	Det. Reg. DPC 023/14 del 16/02/2017		16/02/2022	80

C3	Addario Camillo Group Srl	Lettomanoppello (PE)	Rocce asfaltiche e bituminose	Det. N. DI3 / 104 del 13/11/2003		13/11/2023	36
C4	C.C.C. Cave Carbonato Calcio S.r.l.	Pretara	Calcare	Giunta Comunale n. 28 del 27/05/2016		n.d.	68
C5	Tavo Calcestruzzi s.a.s	Pallanera – Comune di Loreto Aprutino	Calcare	Determinazione 02.08.2017, n. DPC023/50		02/08/2022	28
C6	Inerti Valfino srl	Congiunti – Comune di Collecorvino (PE).	ghiaia	Determinazione N. DPC023/39 del 05.07.2018	97.500 mc	05/07/2022	18

Tabella 3-1: Siti di approvvigionamento inerti

3.3 Siti di approvvigionamento

3.3.1 Cave Canem Srl

La società Cave Canem Srl ha sede legale nel Comune di Teramo in Via G. Carducci n.46 e sita in località Gravigliano è autorizzata alla coltivazione in ampliamento della cava di ghiaia con la Determinazione n. DPC023/5 del 02/02/2018 con validità per dieci anni dalla data del provvedimento.

Di seguito si riportano una foto aerea ed uno schema riassuntivo dei dati relativi al sito in oggetto.



Figura 3-1: Cave Canem Srl, foto aerea

ID	Comune	Denominazione cava/società	Materiale estratto	Disponibilità (m³)	Scadenza autorizzazione
C1	Teramo	Cave Canem Srl	Ghiaia		02/02/2028

3.3.2 Co.stra.m. Srl

La Società Co.stra.m. Srl ha sede legale e operativa in Loc. Purgatorio, Sant'Omero (TE) S.P. n.8 del Salinello km 11. La socità è provvista dell'Autorizzazione Dirigenziale Regione Abruzzo n. DPC023/14 del 16/02/2017 con scadenza prevista per il 16/02/2022.

Di seguito si riportano una foto aerea ed uno schema riassuntivo dei dati relativi al sito in oggetto.



Figura 3-2: Co.stra.m. s.r.l., foto aerea

ID	Comune	Denominazione cava/società	Materiale estratto	Disponibilità (m³)	Scadenza autorizzazione
C2	Sant'Omero (TE)	Co.stra.m. s.r.l.	Terre		16/02/2022

3.3.3 Addario Camillo Group Srl

La società Addario Camillo Group Srl ha sede legale in Strada Provinciale per Scafa nel comune di Lettomanoppello e sede operativa nella "miniera comunale di Lettomanoppello in Provincia di Pescara. L'attività estrattiva di roccia asfaltica e bituminosa è autorizzata con Det. N. DI3 / 104 del 13/11/2003. La concessione scade il 13/11/2023.

Di seguito si riportano una foto aerea ed uno schema riassuntivo dei dati relativi al sito in oggetto.



Figura 3-3: Addario Camillo Group Srl, foto aerea

ID	Comune	Denominazione cava/società	Materiale estratto	Disponibilità (m^3)	Scadenza autorizzazione
C3	Lettomanoppello	Addario Camillo Group Srl	Roccia asfaltica e bituminosa		13/11/2023.

3.3.4 C.C.C. Cave Carbonato Calcio S.r.l.

La società C.C.C. Cave Carbonato Calcio S.r.l. ha sede operativa in località “Pretara per l’utilizzazione dei terreni comunali. L’attività estrattiva di roccia calcarea è autorizzata della Giunta Comunale con Det. n. 28 del 27/05/2016. Nonostante l’autorizzazione sia disponibile, non è presente al suo interno una data di scadenza.

Di seguito si riportano una foto aerea ed uno schema riassuntivo dei dati relativi al sito in oggetto.



Figura 3-4: C.C.C. Cave Carbonato Calcio S.r.l., foto aerea

ID	Comune	Denominazione cava/società	Materiale estratto	Disponibilità (m³)	Scadenza autorizzazione
C4	Petrara	C.C.C. Cave Carbonato Calcio S.r.l.	Calcare		n.d.

3.3.5 Tavo Calcestruzzi s.a.s.

La società Tavo Calcestruzzi s.a.s. ha sede operativa in località “Pallanera” – Comune di Loreto Aprutino (PE) e sede legale in Via Roma, 10 – Loreto Aprutino (PE) per la coltivazione della cava di calcare. La ditta è autorizzata con Determinazione 02.08.2017, n. DPC023/50 con scadenza a cinque anni dalla data dell’autorizzazione.

Di seguito si riportano una foto aerea ed uno schema riassuntivo dei dati relativi al sito in oggetto.



Figura 3-5: Tavo Calcestruzzi s.a.s, foto aerea

ID	Comune	Denominazione cava/società	Materiale estratto	Disponibilità (m³)	Scadenza autorizzazione
C5	“Pallanera” – Comune di Loreto Aprutino (PE)	Tavo Calcestruzzi s.a.s	Calcare		02/08/2022

3.3.6 Inerti Valfino Srl

La società Inerti Valfino Srl ha sede operativa in località "Congiunti" – Comune di Collecorvino (PE) e sede legale in C/da Madonna degli Angeli, 132 ELICE (PE) per la coltivazione della cava di ghiaia. La ditta è autorizzata con Determinazione n. DPC023/39 del 05.07.2018 con scadenza a quattro anni dalla data dell'autorizzazione.

Di seguito si riportano una foto aerea ed uno schema riassuntivo dei dati relativi al sito in oggetto.



Figura 3-6: Inerti Valfino Srl foto aerea

ID	Comune	Denominazione cava/società	Materiale estratto	Disponibilità (m^3)	Scadenza autorizzazione
C6	"Congiunti" – Comune di Collecorvino (PE)	Inerti Valfino Srl	ghiaia	97.500 mc	05/07/2022

4 SITI DI CONFERIMENTO DEI MATERIALI DI SCAVO E DEMOLIZIONE

4.1 Fonti conoscitive

Nel presente paragrafo si riportano le risultanze dell'attività delle ricerche effettuate al fine di individuare sia i siti necessari al conferimento dei materiali in regime di rifiuto ai sensi della Parte IV del D.Lgs. 152/2006.

Si precisa che tutti gli impianti di seguito riportati sono stati selezionati sulla base della distanza dall'intervento, nonché sulla verifica degli atti autorizzativi in termini di validità e nel caso degli impianti di smaltimento rifiuti, anche sulla conformità con i CER di interesse. In riferimento agli impianti di recupero si fa presente che l'elenco contiene sia impianti autorizzati in forma ordinaria (art. 208 del DLgs.152/2006 e s.m.i.), che in forma semplificata (art. 216 del DLgs.152/2006 e s.m.i.) e che anche essi sono stati selezionati sulla base della distanza dall'intervento, nonché sulla verifica degli atti autorizzativi in termini di validità e conformità con i CER di interesse.

Sarà comunque onere dell'Appaltatore qualificare in fase di esecuzione gli impianti verificandone disponibilità ed attività, integrando eventualmente l'elenco di cui sotto. L'appaltatore, si potrà avvalere dell'elenco in esame, avendo cura, in fase operativa, a seguito della classificazione/caratterizzazione dei rifiuti, in capo allo stesso, di verificare la disponibilità degli impianti citati.

Per quanto concerne le fonti riguardanti le autorizzazioni per le attività smaltimento e recupero sono stati consultati i siti istituzionali dei singoli comuni, delle provincie, della Regione Abruzzo e Regione Lazio ma anche le amministrazioni delle singole società di smaltimento.

4.2 Impianti di recupero

4.2.1 Quadro riepilogativo

La seguente tabella riporta l'elenco degli impianti di recupero individuati in prossimità delle aree di intervento.

Sarà comunque cura dell'Appaltatore verificare gli estremi autorizzativi di detti impianti, nella successiva fase progettuale preventivamente alla realizzazione delle opere.

Codice	Società	Comune	Località	C.E.R. Autorizzati	Scadenza Autorizzazione	Distanza (Km)
R1	A.M. Consorzio Sociale	Teramo	Via D.Ricciconti 24 (Atri)	170504 170508 170904	07/08/2022	35
R2	Di Giampietro Loris	Pescara	Zona industriale c.da Congiunti 66010 Collecorvino	170504 170302 170508 170904	29/09/2030	18
R3	Imalai S.n.c. di Cocciante Tullio & Figli	Pescara	Via Tamigi 65016 (Montesilvano)	170504 170302 170508 170904	10/09/2030	16

Tabella 4-1: Impianti di recupero

(1) Con specifico riferimento alle tipologie di rifiuti che si prevede di produrre nell'ambito delle lavorazioni. Tuttavia, ricordando che l'Appaltatore è il produttore dei rifiuti, spetta a lui la corretta scelta del codice CER solo dopo avere eseguito gli accertamenti previsti dalla vigente normativa ambientale.

4.2.2 Impianti di recupero

4.2.3 A.M. Consorzio Sociale

La società A.M. Consorzio Sociale ha sede legale nel comune di Pineto (TE) in Via G. Garibaldi 63 e sede operativa nel comune di Atri (TE) in Via D. Ricciconti 24. La società è coinvolta nell'attività di messa in riserva (R13), scambio di rifiuti (R12), recupero (R3), raggruppamento preliminare (D13) e deposito preliminare (D15) di rifiuti urbani, speciali non pericolosi e pericolosi.

L'attività di recupero e deposito è autorizzata con DET. N. DA21/11 del 07/08/2012 ed ha una durata di dieci anni.

Di seguito si riporta una foto aerea ed uno schema riassuntivo dei dati relativi al sito in oggetto.



Figura 4-1: Impianto A.M. Consorzio Sociale, foto aerea

CODICE	RAGIONE SOCIALE	COMUNE	C.E.R. AUTORIZZATI	ATIVITÀ PREVISTE	TIPOLOGIA D'IMPIANTO	POTENZIALITÀ ANNUA (t/a)	SCADENZA
R1	A.M. Consorzio Sociale	Teramo	170504 170508 170904*	R5-R12-R13	Recupero	-	07/08/2022

4.2.4 Di Giampietro Loris

Di Giampietro Loris ha sede legale a Cappelle sul Tavo (PE) in via Pascoli, 139. Presso l'impianto, sito in località c.da Congiunti, vengono svolte attività di recupero non pericolosi (inerti). La società è autorizzata con Determ. N. 1406 del 24.09.2015 ed ha una durata di quindici anni.

Si riporta una foto aerea ed uno schema riassuntivo dei dati relativi al sito in oggetto.



Figura 4-2: Impianto Di Giampietro Loris, foto aerea

CODICE	RAGIONE SOCIALE	COMUNE	C.E.R. AUTORIZZATI	ATIVITÀ PREVISTE	TIPOLOGIA D'IMPIANTO	POTENZIALITÀ ANNUA (t/a)	SCADENZA
R2	Di Giampietro Loris	Pescara	170504 170302 170508 170904	R5-R13	Recupero		29/09/2030

4.2.5 Imalai S.n.c. di Cocciante Tullio & Figli

La società ha sede legale a Pescara in via Michelangelo n.20 ed impianto a Montesilvano in via Tamigi. Le attività svolte riguardano il recupero di rifiuti (inerti) La società è autorizzata con Determ. N. 1309 del 2.09.2015 ed ha una durata di quindici anni.

Si riporta una foto aerea ed uno schema riassuntivo dei dati relativi al sito in oggetto.



Figura 4-3: Impianto Imalai S.n.c. di Cocciante Tullio & Figli*, foto aerea*

CODICE	RAGIONE SOCIALE	COMUNE	C.E.R. AUTORIZZATI	ATIVITÀ PREVISTE	TIPOLOGIA D'IMPIANTO	CAPACITÀ DI TRATTAMENTO	SCADENZA
R3	Imalai S.n.c. di Cocciante Tullio & Figli	Pescara	170504 170302 170508 170904	R5 - R13	Recupero	-	10/09/2030

4.3 Discariche per rifiuti inerti / speciali non pericolosi

4.3.1 Quadro riepilogativo

La seguente tabella riporta l'elenco delle **discariche per rifiuti inerti/speciali non pericolosi** individuati in prossimità delle aree di intervento.

Sarà comunque a cura dell'Appaltatore verificare gli estremi autorizzativi degli impianti di smaltimento da lui individuati nella successiva fase progettuale preventivamente alla realizzazione delle opere.

Tabella 4-2: Impianti di smaltimento

Codice	Società	Comune	Località	C.E.R. Autorizzati	Scadenza Autorizzazione	Disponibilità	Distanza (Km)
D1	Quattro A S.r.l	Roma	Muratella Alta	170508 170904	21/06/2020		203
D2	Idea 4 S.r.l.	Magliano romano (RM)	Monti della Grandine	170504 170508 170904	06/08/2023	800.000 mc	227
D3	Seipa S.r.l. - CORTAC SRL	Roma	Via Laurentina Km 11,200	170504	14/02/2021		215
D4	ECO Elpidiense Srl	Porto Sant'Elpidio (FM)	Castellano	170504 170904	30/01/2020	1000 Ton	110
D5	Panone SRL	Bariscano (AQ)	Località Forfona SS17 km 51500	170504 170302	07/07/2021		76
D6	A.M. Consorzio Sociale	Teramo	Via D.Ricciconti 24 (Atri)	170504 170508 170904	07/08/2022		35

4.3.2 Quattro A S.r.l

L'impresa di Quattro A S.r.l'opera da tanti anni nell'hinterland romano, offrendo un servizio di discarica rifiuti inerti. La sua sede legale è a Roma, in via Porta Medaglia 131 mentre la sede operativa è ubicata in loc. Quarto dei Radicelli – Municipio XII (RM).

La società è autorizzata dalla Regione Lazio con Det. n. C1424 del 21/06/2010 e ha una durata di dieci anni. La discarica per rifiuti inerti è realizzata all'interno di una depressione morfologica prodotta dalla coltivazione "a fossa" di una cava di materiali pozzolanacei.



Figura 4-4: Quattro A S.r.l*, foto aerea*

ODICE	RAGIONE SOCIALE	COMUNE	C.E.R. autorizzati	TIPOLOGIA D'IMPIANTO	VOLUME AUTORIZZATO	SCADENZA
D1	Quattro A S.r.l	Roma	170508 170904	Discarica per inerti		21/06/2020

4.3.3 Idea 4 S.r.l.

La ditta Idea 4 S.r.l. ha sede legale ed operativa nel comune di Magliano Romano (RM) località Monte della grandine. La discarica per rifiuti inerti è autorizzata con Det. n. A06398 del 06/08/2013 della Regione Lazio e ha una durata di dieci anni.

Si riporta una foto aerea ed uno schema riassuntivo dei dati relativi al sito in oggetto.



Figura 4-5: Idea 4 S.r.l.

CODICE	RAGIONE SOCIALE	COMUNE	C.E.R. autorizzati	TIPOLOGIA D'IMPIANTO	VOLUME AUTORIZZATO	SCADENZA
D2	Idea 4 S.r.l.	Magliano Romano (RM)	170504 170508 170904	Discarica per inerti	800.000 mc	06/08/2023

4.3.4 Seipa – CORTAC Srl

La ditta Seipa CORTAC S.r.l. ha sede legale ed operativa nel comune di Roma Via Laurentina Km 11,200. La discarica per rifiuti inerti è autorizzata con Det. n. 307 del 14/02/2011 della Regione Lazio e ha una durata di dieci anni.

Si riporta una foto aerea ed uno schema riassuntivo dei dati relativi al sito in oggetto.



Figura 4-6: Seipa CORTAC S.r.l.

CODICE	RAGIONE SOCIALE	COMUNE	C.E.R. autorizzati	TIPOLOGIA D'IMPIANTO	VOLUME AUTORIZZATO	SCADENZA
D3	Seipa S.r.l. - CORTAC SRL	Via Laurentina Km 11,200 (RM)	170504	Discarica per inerti		14/02/2021

~~4.3.6~~4.3.5 ECO Elpidiense Srl

La società ECO Elpidiense Srl ha sede impianto sito in località Castellano – Porto Sant' Elpidio. La ditta è autorizzata alla gestione dell'impianto discarica di rifiuti non pericolosi (D1), deposito preliminare (D15) e impianto di trattamento chimico – fisico (D9) con Registro generale n. 294 del 12/03/2013 e ha validità fino al 30/01/2020.

Si riporta una foto aerea ed uno schema riassuntivo dei dati relativi al sito in oggetto.



Figura 4-7: Discarica ECO Elpidiense Srl, foto aerea

CODICE	RAGIONE SOCIALE	COMUNE	C.E.R. autorizzati	TIPOLOGIA D'IMPIANTO	VOLUME AUTORIZZATO	SCADENZA
D4	ECO Elpidiense Srl	Porto Sant'Elpidio (FM)	170504 170904	Discarica non pericolosi	1000 Ton	30/01/2020

~~4.3.8~~4.3.6 Panone Srl

La ditta Panone Srl ha sede legale e operativa nel comune di Barisciano (AQ), Località Forfona SS17 km 51500. La ditta è autorizzata con provvedimento dirigenziale settore ambiente e urbanistica della Provincia dell'Aquila Aut. 01/2011 del 07/07/2011 dalla durata di dieci anni per lo stoccaggio di rifiuti speciali non pericolosi con operazioni di deposito preliminare (D15).

Si riporta una foto aerea ed uno schema riassuntivo dei dati relativi al sito in oggetto.



Figura 4-8: Impianto Panone Srl, foto aerea

CODICE	RAGIONE SOCIALE	COMUNE	C.E.R. autorizzati	TIPOLOGIA D'IMPIANTO	VOLUME AUTORIZZATO	SCADENZA
D5	Panone Srl	Barisciano (AQ)	170504 170302	Deposito preliminare D15 non pericolosi		07/07/2021

~~4.3.10~~4.3.7 A.M. Consorzio Sociale

La società A.M. Consorzio Sociale ha sede legale nel comune di Pineto (TE) in Via G. Garibaldi 63 e sede operativa nel comune di Atri (TE) in Via D. Ricciconti 24. La società è coinvolta nell'attività di messa in riserva (R13), scambio di rifiuti (R12), recupero (R3), raggruppamento preliminare (D13) e deposito preliminare (D15) di rifiuti urbani, speciali non pericolosi e pericolosi.

L'attività di recupero e deposito è autorizzata con DET. N. DA21/11 del 07/08/2012 ed ha una durata di dieci anni.

Di seguito si riporta una foto aerea ed uno schema riassuntivo dei dati relativi al sito in oggetto.



Figura 4-9: Impianto A.M. Consorzio Sociale, foto aerea

CODICE	RAGIONE SOCIALE	COMUNE	C.E.R. AUTORIZZATI	ATIVITÀ PREVISTE	TIPOLOGIA D'IMPIANTO	POTENZIALITÀ ANNUA (t/a)	SCADENZA
D6	A.M. Consorzio Sociale	Teramo	170504 170508 170904*	D13 - D15	Deposito preliminare	-	07/08/2022

Allegato 1

Autorizzazioni siti di approvvigionamento

Cave

REGIONE ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE n. DPC023/5 **DEL 2 febbraio 2018**

DIREZIONE **DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI**

SERVIZIO **RISORSE DEL TERRITORIO E ATTIVITA' ESTRATTIVE**

UFFICIO **Attività Estrazioni Solide**

Oggetto: Cava di ghiaia in località *"Gravigliano"* - Comune di Teramo
Ditta Cave Canem srl, con sede in via G. Carducci n.46, Teramo.
Autorizzazione ampliamento e subentro

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la Legge Regionale 26.7.1983 n. 54 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA l'istanza della ditta Inerti Ferretti srl del 20/8/2014, prot. RA/221635 per la coltivazione in ampliamento della cava in località "Gravigliano", individuata in catasto al foglio di mappa n. 50, particelle nn. 41, 87, 88, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 102, 103, 104, 1167, 1169, 77, 78, 81, 82, 83, 84, 89, 90, 91, 92, 93 e foglio di mappa n. 49 partt. nn. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 28, 114, del comune censuario di Teramo;

VISTA l'istanza del 27/11/2014 prot. n.RA/335032 di subentro alla ditta Inerti Ferretti srl, con la quale la ditta Cave Canem srl, con sede in via G. Carducci n.46, Teramo, chiede il rilascio in proprio favore dell'autorizzazione alla coltivazione in ampliamento della cava come su individuata;

CONSIDERATO che sussistono i vincoli Paesaggistico e Idrogeologico;

VISTO il Giudizio Favorevole del CCRVIA n. 2412 del 4/12/2014;

VISTA l'autorizzazione in merito al vincolo idrogeologico rilasciata con la Determinazione Dirigenziale Regionale n. DH41/976 del 18/12/2014;

VISTA l'Autorizzazione Paesaggistica rilasciata dal Comune di Teramo con la nota n.62678 del 2/10/2017;

PRESO ATTO del parere espresso dalla Conferenza dei Servizi riunitasi in data 30/03/2015, ai sensi dell'art. 14 della L.241/90 (di cui all'art.168 della L.R. 15/2004),;

VISTO il parere favorevole espresso dall'Amministrazione Comunale di Teramo con la nota n. 21389 del 5/5/2015;

VISTA l'istanza della ditta datata 4/8/2016 in merito alla suddivisione della coltivazione della cava in 5 lotti funzionali;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 24 del 26/1/2016 "Linee guida per migliorare ed uniformare le funzioni di vigilanza e controllo sulle attività di cava";

VISTA la Determina Dirigenziale n. DPC023/78 del 18/10/2016, con la quale la Ditta Cave Canem srl è stata obbligata verso il Comune di Teramo nei termini della Convenzione ad essa allegata e stipulata in data 19/10/2016 ai sensi dell'art. 13 bis della L.R. n. 54 del 26.07.1983 e s. m. e i., emanata per il potere sostitutivo disposto dalla su citata norma, applicato in seguito alla comunicazione, non riscontrata, rivolta al Comune con la nota n. RA/221317 del 1/9/2015, e successiva nota di avvio del procedimento n. RA/32293 del 7/9/2016;

VISTA la polizza fidejussoria n. 304962/DE stipulata in data 17/2/2017 con la Compagnia di Assicurazione CBL Insurance Europe DAC Ltd, a garanzia del ripristino ambientale per l'importo di € 285.214,00;

VISTA l'autocertificazione antimafia rilasciata dal rappresentante legale e dal socio della ditta Cave Canem srl ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 89 del D.Lgs 159/2011, acquisita in data 12/10/2017 con prot. RA/261241;

VISTA la suddivisione in lotti funzionali e Piano di monitoraggio contenuti nelle tavole RDL e DL, acquisite in data 31/10/2017, redatte ai sensi della DGR n.24/2016;

RITENUTO di poter esprimere parere favorevole sulla legittimità del presente atto;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono integralmente riportate, la ditta Cave Canem s.r.l. con sede legale in Teramo Via G. Carducci n.46, è autorizzata alla coltivazione in ampliamento della cava di ghiaia in località "Gravigliano" distinta in catasto al foglio di mappa n. 50, particelle nn. 41, 87, 88, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 102, 103, 104, 1167, 1169, 77, 78, 81, 82, 83, 84, 89, 90, 91, 92, 93 e foglio di mappa n. 49 partt. nn. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 28, 114, del comune censuario di Teramo, con l'obbligo di poter avviare la coltivazione del lotto successivo solo dopo il ripristino del lotto precedente, come individuato nelle tavole RDL e DL del progetto allegato ed alle seguenti norme e condizioni;

Articolo 1

Devono essere osservate le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n.204 del 23/01/1985 e le modalità indicate negli elaborati tecnici disegni allegati in formato digitale al presente provvedimento.

Articolo 2

La zona interessata dagli scavi deve essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti sui vertici dell'area assegnata.

Articolo 3

L'autorizzazione è valida per anni 10 (dieci) dalla data di notifica del provvedimento. Inoltre l'attività estrattiva deve essere intrapresa entro 90 giorni dalla stessa data e potranno essere concessi ulteriori 90 giorni per giustificati motivi.
Al Servizio Risorse del Territorio deve essere inviata la denuncia di inizio lavori, ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 128/59 nonché idonea documentazione attestante l'avvenuto rispetto dell'art. 4 del D.Lgs. 624/96.
La presente Determinazione si intende decaduta qualora non sia pervenuta la denuncia di esercizio di inizio lavori entro il termine massimo di 180 (centottanta) giorni.

Articolo 4

A garanzia dei lavori di ripristino ambientale è stata stipulata in data 17/2/2017, apposita polizza fidejussoria con la Compagnia di Assicurazione CBL Insurance Europe DAC Ltd per l'importo di € 285.214,00;

Articolo 5

Devono essere forniti al Pubblico Ufficiale preposto al servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l'ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite.

Articolo 6

La ditta deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge e alle seguenti prescrizioni:

1) Escludere dall'ampliamento della cava le aree boscate ai sensi dell'art.31 della L.R. n.3/2014, che, come da progetto, devono essere adeguatamente individuate con l'apposizione di picchetti di delimitazione,;
2) I profili di abbandono, da realizzare con materiale in posto, non devono superare i 30° sull'orizzontale;
3) Deve essere garantito il regolare deflusso delle acque di scorrimento superficiale ed il generale regime idrico in modo da non arrecare danni di cui all'art.1 del R.D. n. 3267/1923;
4) Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici idonei a garantire la stabilità dei terreni interessati dalle opere;

5) L'area sottoposta ad attività estrattiva deve essere adeguatamente picchettata e segnalata mediante apposizione di recinto e appositi avvisi, nonché dotata di idonea chiusura delle vie di accesso e con la posa in opera del cartello indicatore contenente tutti i riferimenti autorizzativi e di conduzione;
6) Il materiale terroso proveniente dalla preventiva scopertura del cappellaccio esistente deve essere accantonato e riutilizzato per la sistemazione dello strato superficiale finale;
7) Il ritombamento previsto deve avvenire nel rispetto degli indirizzi dettati dalle normative ambientali vigenti;
8) La polizza fidejussoria stipulata a garanzia del ripristino ambientale deve essere rivalutata con cadenza biennale secondo gli indici ISTAT consumo famiglie ed impiegati e sarà svincolata dal Servizio competente all'avvenuto collaudo del regolare ripristino dell'area di cava;
9) L'impianto presente nella cava deve essere dotato di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente compresa l'A.U.A.;
10) Tutte le pertinenze utilizzate per la coltivazione della cava dovranno essere rimosse prima del recupero ambientale definitivo;
11) L'esercizio cava deve avvenire in conformità al cronoprogramma dei lavori di coltivazione e ripristino ambientale, come indicato nelle tavole RDL e DL del progetto allegato al presente provvedimento;
12) La ditta verificherà annualmente e a proprie spese il rispetto del su citato cronoprogramma.
Le date di verifica devono essere comunicate al Comune ed alla Regione con almeno 15 giorni di preavviso e le risultanze devono essere asseverate dal tecnico esecutore ed essere altresì trasmesse agli stessi Enti.
Ogni variazione al cronoprogramma deve essere tempestivamente comunicata agli organi di vigilanza ;
13) La volumetria totale di materiale terroso, con l'esclusione del cappellaccio vegetale, è pari a 346.344 mc.

Articolo 7

La ditta ha l'obbligo di fornire annualmente, entro il mese di aprile dell'anno successivo, e comunque quando il Servizio Risorse del Territorio lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all'attività estrattiva;

Articolo 8

La quantità media di materiale utile estraibile annualmente è di circa mc. 40.925 e complessivamente mc. 409.250 (quattrocentonovemiladuecentocinquanta) per l'intera durata dell'attività.

Articolo 9

La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza dei Servizi, allegati e depositati agli atti d'Ufficio, mediante l'utilizzo di mezzi meccanici omologati ed in perfetto stato di efficienza, manutenzione e regolarmente autorizzati.
Al presente provvedimento sono allegati i seguenti elaborati di progetto:
a) Tavv. A, B, B1, C, C1, CR, RRA, RT, DL, RDL;
b) Sondaggi Stratigrafici;
c) Relazione Geologica;
d) Valutazione Previsionale di Impatto Acustico.

Articolo 10

La ditta è tenuta ad eseguire la sistemazione ambientale nel rispetto del progetto allegato al presente provvedimento e nei tempi ivi assegnati;

Articolo 11

La presente Determinazione deve essere pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificata all'esercente nei modi consentiti dalla legge e trasmessa ai seguenti enti:
1) Comando Provinciale dei Carabinieri Corpo Forestale dello Stato di Teramo;
2) Amministrazione Comunale di Teramo;

Articolo 12

Avverso il presente provvedimento è ammesso, nei termini e modi di Legge decorrenti dalla notificazione, ricorso al T.A.R. (L.1034/1971) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato (D.P.R. 1199/1971).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
D.ssa Iris Flacco
Firmato digitalmente

(--)

L'estensore
geom. Maurizio Cimini
firmato elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott. Dante Melchiorre
firmato digitalmente

ABRUZZO

Originale

GIUNTA REGIONALE

DETERMINA N. *DI 3 /* 103 DEL 13 NOV. 2003

DIREZIONE **ATTIVITA' PRODUTTIVE**

SERVIZIO **ATTIVITA' ESTRATTIVE E MINERARIE**

UFFICIO **CAVE E TORBIERE**

OGGETTO: Trasferimento della Concessione Mineraria per la coltivazione di roccia asfaltica e bituminosa denominata "Miniera Comunale di Lettomanoppello" nel territorio del Comune di Lettomanoppello (PE) alla ditta Addario Camillo.
Autorizzazione Subingresso.

IL DIRETTORE REGIONALE

VISTO l'art.23 punto f) della L.R. N.77/1999

Nel possesso dei requisiti previsti dagli articoli. 4 e 5 del D.P.R. 128/59 sulle norme di Polizia Mineraria;

VISTO il R.D. N.1443 del 29 Luglio 1927;

VISTO il Decreto Ministeriale 13 02 1939 con il quale veniva conferita al Comune di Lettomanoppello (PE) la Concessione Mineraria in perpetuo relativa ad un giacimento di roccia asfaltica e bituminosa, per un'estensione di Ha 728.03.40;

VISTA l'istanza in data 08.09.2000 della ditta ADDARIO CAMILLO con sede legale in via Provinciale per Scafa, Lettomanoppello (PE), con la quale è stato richiesto, a norma dell'art.27 del R.D. N.1443/27, il subingresso alla titolarità del Decreto sopra citato ed il relativo schema di convenzione allegato tra il Comune di Lettomanoppello (PE) e la ditta ADDARIO CAMILLO;

VISTA la delibera del Comune di Lettomanoppello (PE) N.24 del 11.02.02 nella quale si evidenzia una riduzione dell'area da Ha 728.03.40 a Ha 90 circa;

VISTA la nota del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato D.G.E.R.M. Uff.C8 in data 22.12.2000 Prot. N.7355 a firma del Direttore Generale con la quale si autorizzava il trasferimento di concessione alle condizioni stabilite nel provvedimento originario;

VISTA la nota dell'Agenzia del Demanio N.3718/02-2-4-3-17 in data 24.06.02, con la quale viene concessa una dilazione di pagamento in 5 anni per le pendenze regresse;

VISTO il verbale di consegna della pratica inerente la Concessione Mineraria "Miniera Comune di Lettomanoppello" dal Distretto Minerario di Roma al Servizio Attività Estrattive e Minerarie della Regione Abruzzo in data 08.03.2001, ai sensi del Dec. Leg.vo N.112 /98;

VISTA la relazione dell'Ufficio N°1415 del 10.07.03 sull'accertamento delle capacità tecnico-economiche della ditta Addario Camillo, ai sensi dell'art.15 del R.D. N°1443 del 29.07.1927, a completamento dei riscontri effettuati dal Distretto Minerario di Roma;

SENTITA la Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art.14 della L.241/90 riunita in data 29.09.03 che ha espresso parere favorevole;

VISTA la certificazione antimafia CEW/8647/2003/CPE0056, in base all'art. 7 della Legge N.55/90;

RITENUTO di poter esprimere parere favorevole sulla legittimità del presente atto;

DETERMINA
ai sensi dell'art.27 del R.D. N.1443 del 29.07.1927

1) *La Concessione Mineraria e relativi obblighi assunti dal Comune di Lettomanoppello(PE), conferito con Decreto Ministeriale 13.02.1939 per l'esercizio dell'attività estrattive nella Miniera relativa ad un giacimento di roccia asfaltica e bituminosa sull'estensione di Ha 728.03.40, in territorio di Lettomanoppello (PE), è trasferita alla ditta ADDARIO CAMILLO con sede legale in via Provinciale per Scafa, Lettomanoppello (PE);*
2) *In caso di revoca del Beneficio concesso dall'Agenzia del Demanio Filiale di Pescara, la ditta dovrà dare immediata comunicazione allo scrivente Servizio, nonché Inviare le rispettive copie delle rate di pagamento dei canoni dilazionati compresi gli interessi legali secondo lo schema dell'Agenzia del Demanio;*
3) *In riferimento a quanto riportato al comma 9 dell'accordo Stato-Regioni-Enti Locali del 01.02.2001, i nuovi canoni o pagamenti dei nuovi diritti proporzionali a partire dall'anno 2001 in poi saranno determinati in base alla Legge 23.12.94 N.724 e dovranno essere versati su apposito Conto Corrente intestato alla regione Abruzzo;*
4) *Prima della notifica del provvedimento di subingresso la ditta deve depositare presso il Servizio Attività Estrattive e Minerario, l'attestazione di pagamento della tassa dovuta per il trasferimento dei titoli minerari di cui alla L.221/90 art.12 comma 9;*
5) *Il presente Decreto dovrà essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge. Una copia sarà inviata all'Agenzia del Demanio Filiale di Pescara.*



Il Direttore
(Ing. Mario Pastore)

L'Estensore

geom. Raffaele Colantoni

Il Responsabile dell'Ufficio

Ing. Ezio Faieta

NOTIFICA

Io sottoscritto Geom. Raffaele Colantoni oggi 14 NOV. 2003

ho notificato il presente decreto al Sig. DE LUCA WALTER

qualificatosi per DIP. DELLA DITTA

e la cui identità ho verificato tramite conoscenza diretta o documento

..... n° ..... consegnandone copia nelle

sue mani.

Il Funzionario notificatore

Firma per ricevuta

ABRUZZO

originale

GIUNTA REGIONALE

DETERMINA N. *DI 3 /* 104 DEL 13 NOV. 2003

DIREZIONE **ATTIVITA' PRODUTTIVE**

SERVIZIO **ATTIVITA' ESTRATTIVE E MINERARIE**

UFFICIO **CAVE E TORBIERE**

OGGETTO: Ditta ADDARIO CAMILLO con sede legale in Strada Provinciale per Scafa Comune di Lettomanoppello (PE). Autorizzazione apertura Miniera di roccia asflaltica e bituminosa nel Comune di LETTOMANOPPELLO (PE)

IL DIRETTORE REGIONALE

VISTO l'art.23 punto f) della L.R. N.77/1999

VISTO il R.D. N.1443/27;

VISTO il D.P.R. N.382/94 recante il regolamento procedimentale per le Miniere;

VISTO il Decreto del Ministro Segretario di Stato per le Corporazioni del 13.02.1939, con il quale veniva concesso in perpetuo al Comune di Lettomanoppello (PE), la facoltà di coltivare il giacimento di roccia asfaltica e bituminosa sito in località denominata "Miniera Comunale di Lettomanoppello" provincia di Pescara, per una estensione di ha 728.03.40;

VISTA la richiesta del Comune di Lettomanoppello (PE) datata 08.09.2000, trasmessa al Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato di trasferimento della Concessione Mineraria denominata "Miniera Comunale di Lettomanoppello" a favore della ditta ADDARIO Camillo con sede legale in via Provinciale per Scafa, Lettomanoppello (PE);

VISTA la nota N.7355 del 22.12.2000 di risposta del Ministero suddetto che autorizza preventivamente il sopracitato trasferimento;

VISTO il D. L.vo N.112/98, con cui viene disciplinata la delega delle funzioni amministrative in materia mineraria dallo Stato alle Regioni;

VISTA la delibera di Giunta del Comune di Lettomanoppello N. 24 dell'11.02.2002 di riduzione a ha 90, escludendo pertanto la parte della concessione mineraria pari a ha 638.03.40, ricadente all'interno della perimetrazione del Parco Nazionale della Maiella;

VISTA la nota N.6377 in data 29.09.03 del Comune di Lettomanoppello (PE), nella quale si dichiara che l'area stralciata non è stata mai interessata da attività estrattiva negli ultimi 70 anni;

VISTA la richiesta N.6050 del 12.11.2001 del Comune di Lettomanoppello (PE) di trasferimento della concessione mineraria per roccia asfaltica bituminosa a favore della ditta ADDARIO Camillo con relativa documentazione tecnica dei lavori da svolgere;

CONSIDERATO che nella zona oggetto di scavo sussistono i vincoli idrogeologico e paesaggistico;

SENTITO ai sensi dell'art.4 della L.R. N.67/87 e art.2, secondo comma L.R.n°8/95, il rappresentante dell'Ispettorato Rip.le delle Foreste di Pescara, che ha espresso il proprio parere favorevole in seno alla Conferenza del 29.09.03;

VISTO l'avviso favorevole, ai sensi dell'art.4 della L.R. 67/87, N.12508/01 in data 19.02.02 della Direzione Territorio Urbanistica e Beni Ambientali;

VISTA la nota N.2620 del 15.04.03 della Direzione Territorio Urbanistica Beni Ambientali, sull'esito della Valutazione d'Impatto Ambientale ai sensi del D.P.R. 12.04.96;

SENTITA la Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art.14 della L.241/90 riunita in data 29.09.03 che ha espresso parere favorevole;

VISTA la certificazione antimafia CEW/8647/2003/CPE0056, in base all'art. 7 della Legge N.55/90;

RITENUTO di poter esprimere parere favorevole sulla legittimità del presente atto;

DETERMINA

Articolo 1

La concessione Mineraria denominata "Miniera Comunale di Lettomanoppello" è ridotta a ha 90 con l'esclusione della superficie di ha 638.03.40 ricadente all'interno del Parco Nazionale della Maiella che torna libera dal vincolo di destinazione mineraria, ai sensi del D.P.R. N.382/94.

Articolo 2

Nell'area mineraria di 90 ha, restano fermi ed invariati tutti gli obblighi, derivanti dal D.M. 06/06/84 e dalle leggi Statali e Regionali in materia mineraria, ivi compreso il pagamento del nuovo diritto proporzionale, che la ditta ADDARIO Camillo è tenuta a versare annualmente alla Regione Abruzzo a partire dall'anno 2001, con riferimento ai canoni regionali.

Articolo 3

Lo svincolo di destinazione del soprassuolo non costituisce di per se perdita delle caratteristiche geogiacimentologiche, essendo state l'esistenza e la coltivabilità del giacimento di roccia asfaltica e bituminosa, di interesse nazionale, riconosciute dallo Stato e dalla Regione Abruzzo, a norma del R.D. 1443/27.
Pertanto ogni opera di ente pubblico o privato, sulla superficie del suolo stralciata dall'area di concessione mineraria, dovrà essere sottoposta al preventivo parere del Servizio Attività Estrattive e Minerarie.

Articolo 4

La ditta ADDARIO Camillo con sede legale in Strada Provinciale per Scafa, Comune di Lettomanoppello (PE) è autorizzata, ai sensi del R.D. N.1443/27, alla coltivazione della miniera per l'estrazione di roccia asfaltica bituminosa denominata "Miniera Comunale Lettomanoppello" estesa su una superficie di 90 ettari.

Articolo 5

La ditta è obbligata all'osservanza delle norme contenute nel disciplinare, approvato con delibera della Giunta Regionale N.204 del 23.01.85, ed alle modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza, timbrati e firmati dal Responsabile dell'Ufficio Cave e Torbiere.

Articolo 6

La zona interessata dagli scavi dovrà essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti sui vertici dell'area interessata.

Articolo 7

L'autorizzazione è valida per anni 20 (venti) dalla data di notifica del provvedimento. Inoltre l'attività mineraria dovrà essere intrapresa a seguito della presentazione, al Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie di denuncia di inizio lavori, ai sensi dell'art.28 del D.P.R. n°128/59, e di idonea documentazione attestante l'avvenuto rispetto dell'art.4 del D.Lgs.624/96.

Articolo 8

L'obbligo del risanamento ambientale contemporaneo all'attività estrattiva e finale, dovrà inoltre essere garantito mediante deposito cauzionale di Istituto assicurativo o fidejussione bancaria per un importo della misura di Euro 289.216,00 (duecentottantanoveduecentosedicimila/00). La predetta garanzia dovrà essere presentata prima della denuncia di inizio lavori.

Articolo 9

La ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al servizio di Vigilanza e controllo, i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare i dati statistici e le indicazioni che venissero richiesti.

Articolo 10

La ditta ADDARIO Camillo, deve altresì attenersi alle disposizioni di legge ed alle seguenti prescrizioni:

1) *La larghezza del raccordo stradale all'interno della area di concessione mineraria che collega la strada comunale Valle Romana con la Strada Provinciale per Passo Lanciano, deve realizzarsi con le caratteristiche tecniche di una strada del tipo Provinciale;*
2) *Prima dell'inizio dei lavori, deve escludere il passaggio degli autocarri all'interno del centro abitato mediante la realizzazione di un percorso alternativo esterno, anche se provvisorio.*
3) *Il passaggio alla fase di coltivazione successiva deve avvenire previo collaudo da parte dell'Ufficio cave della fase precedente;*
4) *La durata della coltivazione e ripristino è valida per anni 20 con l'obbligo ogni 5 anni di rinnovare il nullaosta dei BB.AA;*
5) *L'importo della polizza fidejussoria sarà adeguato ogni 5 anni, da parte dell'Ufficio Cave.*

Articolo 11

La ditta ha l'obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all'attività estrattiva.

Articolo 12

Circa le modalità della sistemazione ambientale durante l'escavazione, la ditta è tenuta a rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile dell'Ufficio Cave e Torbiere, allegato "E", art.6 L.R.67/87.

Articolo 13

Il presente Decreto dovrà essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge.

DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE - PESCARA
Giunta Regionale L'Aquila

Il Direttore
(Ing. Mario Pastore)

L'Estensore

geom. Raffaele Colantoni

Il Responsabile dell'Ufficio

Ing. Ezio Faieta

NOTIFICA

Io sottoscritto Geom. Raffaele Colantoni oggi 14 NOV. 2003

ho notificato il presente decreto al Sig. DE LUCA WALTER

qualificatosi per DIP. DELLA DITTA

e la cui identità ho verificato tramite conoscenza diretta o documento

..... n° ..... consegnandone copia nelle

sue mani.

Il Funzionario notificatore

Firma per ricevuta

L' Estensore

(Arch. Nicolangelo ZIZZI)

Il Responsabile dell'Ufficio

(VACAT)

La presente Determinazione è stata pubblicata sul sito istituzionale della Giunta Regionale D'Abruzzo nella sezione della Amministrazione trasparente, "Sovvenzione, Contributi, Vantaggi economici" ai sensi dell'art. 27 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni).

Pescara 14.09.2016

Firma

REGIONE ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI
SERVIZIO RISORSE DEL TERRITORIO
UFFICIO ATTIVITA' ESTRATTIVE DPC/023
Via Passolanciano , 75 – 65124 PESCARA

DETERMINAZIONE N. **DPC023/38** DEL **13/09/2016**

DIPARTIMENTO **OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI**

SERVIZIO **RISORSE DEL TERRITORIO E ATTIVITA' ESTRATTIVE**

UFFICIO ATTIVITA' ESTRAZIONI SOLIDE

Oggetto: **Trasferimento concessione mineraria per la coltivazione di roccia asfaltica e bituminosa denominata "Miniera Comunale Lettomanoppello"**
Provvedimento regionale n.104 del 13/11/2003 a favore di Addario Camillo & Figli srl Istanza di Trasferimento del 02/12/2016 prot.Ra/303731 integrazione del 14/06/2016 Prot.RA/138835

IDENTIFICATIVI CATASTALI: COMUNE CENSUARIO DI LETTOMANOPPELLO (PE)
Foglio di mappa n.7 particelle **n. 18-28-356-538-115-389-101-314-394-112-113-114-540-544-542-99-103-104-340**
Foglio di mappa n.2 particelle **n. 545-566-567-569-572-573-576-577-590-592-594-596-598-599-602-603-619-669-804**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Nel possesso dei requisiti previsti dagli artt. 4 e 5 del DPR 128/59 sulle norme di polizia mineraria;

VISTA l'istanza del 02/12/2015 della ditta Addario Camillo e Figli Srl., con sede legale in via provinciale per Scafa 43 Lettomanoppello (PE) ., tendente ad ottenere la voltura a proprio favore, dela concessione mineraria per la coltivazione di roccia asfaltica e bituminosa denominata "Miniera Comunale Lettomanoppello autorizzata con Provvedimento regionale n.104 del 13/11/2003 a favore di Addario Camillo & Figli srl e ubicata nel comune di Lettomanoppello (PE)

VISTA la DICHIARAZIONE in merito alla sussistenza dell' IDONEITA' TECNICO-ECONOMICA ad effettuare attività mineraria (art.14 e 15 R.R. 1443/1927) prodotta in forma di autodichiarazione.

VISTO Visto il documento di sicurezza e salute coordinato sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto sotterranee. (art.9 del D.L.gs. 624/96 e Art.26 Comma 3 del D.Lgs 81/08) assieme al il certificato di iscrizione alla Camera di commercio di Pescara doc. n.: T.179910969 estratto dal registro Imprese in data 13/03/2015 Archivio Ufficiale delle CCIA ed al D.U.R.C. della Ditta individuale ADDARIO

CAMILLO prot. INAIL 2292399 del 29/01/2016 valido fino al 28/05/2016 dal quale si evince la regolarità contributiva.

VISTA l' iscrizione nella WHITE LIST della prefettura di Pescara del 26/05/2015 con scadenza 25/05/2016 delle ditte Addario Camillo Impresa Individuale e Addario Camillo e Figli s.r.l

VISTA L' Istanza di Variazione ragione sociale da "Addario Camillo e Figli "ad "Addario Camillo Group srl" acquisita in data 14/06/2016 (prot. RA /138895) nella quale viene precisato:

1-che in numero di codice fiscale, partita iva, iscrizione alla CCIAA di Pescara e i nominativi dell' amminstratore unico e dei due soci della nuova società, restano gli stessi della denominazione societaria precedente;
2-che l' aumento di capitale sociale è passato da 50.000,00 a 60.000,00
3-che vi è stato il conferimento della ditta individuale Addario Camillo, con tutti i beni costituenti il complesso aziendale della stessa, ivi compreso la concessione mineraria di roccia asfaltica e bituminosa denominata "miniera Comunale Lettomanoppello" nella società **"Addario Camillo Group srl."** con sede nel comune di Lettomanoppello (PE), via Prov.le per Scafa, 43

VISTO il verbale di assemblea di società a responsabilità limitata Repertorio n.33650 Raccolta n.11852 registrato a Pescara il 23/05/2016 al n. 5392 iscritto presso il registro delle imprese di Pescara il 17/05/2016 con prot.n.° 8400 del 11/05/2016 nel quale viene deliberata la variazione della denominazione sociale;

VISTA la visura della CCIAA di pescara doc. T.214650561 estratto dal registro delle imprese in data 10/06/2016

VISTO il Documento di sicurezza e Salute ed il Piano per la gestione delle emergenze del 30/05/2016 allegato all' istanza

VISTO l'ultimo comma dell'art. 5 della L.R. 14/9/1999 n.77 che attribuisce al Dirigente del Servizio la competenza della emanazione del provvedimento;

RITENUTO di poter esprimere parere favorevole sulla legittimità del presente atto;

DETERMINA

ai sensi dell'art.27 del R.D. 1443/27 il trasferimento della titolarità del Provvedimento regionale n.104 del 13/11/2003 di concessione mineraria per la coltivazione di roccia asfaltica e bituminosa denominata "Miniera Comunale Lettomanoppello" da **Addario Camillo & Figli srl** ad **Addario Camillo Group srl** con sede nel comune di Lettomanoppello (PE), in via Provinciale per Scafa, 43.

Restano fermi ed invariati tutti gli obblighi prevista dal Decreto Distrettuale del 25/7/1996.

Il Dirigente del Servizio

Dott. ssa Iris FLACCO

****

CO.STRA.M. s.r.l.

RINA

Prot. 66/17/rs.

Spett.le ***Italferr S.p.A.***
Direzione Tecnica
U.O. Geologia, Gestione terre e Bonifiche
Via V. G. Galati, 71
00155 ROMA

Alla c.a. ***Ing. Marco Sciarra***

OGGETTO: PD Piano di risanamento acustico nel Comune di Tortoreto. Autorizzazioni siti di approvvigionamento.

In riferimento alla vs. e-mail del 15/03/2017 si comunica che gli impianti a servizio delle cave attive sottoelencate di proprietà e la relativa sede aziendale sono situati a circa 11 km. dalla ferrovia e precisamente in Sant'Omero (TE), S.P. n.8 del Salinello km 11:

1) ***Cava di Ghiaia*** *in località "Battaglia" – Comune di Campli; Determinazione Regione Abruzzo n.DI8/01 del 11 Gennaio 2013; attuale scadenza 11 Gennaio 2019;*
2) ***Cava di Terra*** *in località "Purgatorio" – Comune di Sant'Omero; Determinazione Regione Abruzzo n.DPC023/14 del 16 Febbraio 2017; attuale scadenza 16 Febbraio 2022.*

Presso gli impianti aziendale siti presso la sede di S. Omero si producono conglomerati bituminosi e cemetizi, inerti ed inoltre è possibile smaltire rifiuti di demolizioni e di conglomerati.

Rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti, l'occasione è gradita per rivolgere i migliori saluti.

Distinti saluti.

CO.STRA. M.

Sant'Omero, 20/03/2017.

64027 Sant'Omero (Te) - S.P. n. 8 del Salinello km 11 - Tel. 0861 850133 - 0861 850165 - Fax 0861 850101
E-mail: info@costram.it - http: www.costram.it - Cod. Fisc. e P. IVA 00604100672 - Cap. Soc. € 3.000.000,00 i.v.

REGIONE
ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPC023/**39** DEL **05.07.2018**

DIPARTIMENTO OO.PP., GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI

SERVIZIO RISORSE DEL TERRITORIO E ATTIVITA' ESTRATTIVE

UFFICIO ATTIVITA' ESTRAZIONI SOLIDE

Oggetto: Cava di ghiaia in località *"Congiunti"* – Comune di Collecorvino (PE).
Ditta INERTI VALFINO srl con sede in C.da Madonna degli Angeli, 132, Elice (PE)
Autorizzazione apertura cava di ghiaia. (subentro ditta Effecci srl)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la Legge Regionale 26.07.1983 n. 54 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA l'istanza in data 11.02.2015, acquisita con protocollo N°45251 del 20.02.2015, della ditta Effecci srl con sede legale in F.ne Piane Castiglione M.R. (TE), tendente ad ottenere l'autorizzazione alla coltivazione della cava di ghiaia sita in località "Congiunti" del Comune di Collecorvino (PE) distinta in Catasto al foglio di mappa n. 6 particelle nn.22/p-102/p-234/p-393/p (volume netto pari a 97.500 mc.);

VISTA l'istanza in data 17.05.2017, acquisita con protocollo N°132272 del 17.05.2017, della ditta Inerti Valfino srl. con sede legale in C.da Madonna degli Angeli, 132 Elice (PE), ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 54/83 e smi, tendente ad ottenere l'intestazione del titolo minerario in proprio favore (subingresso ditta Effecci srl), per l'autorizzazione alla coltivazione della cava di ghiaia sita in località "Congiunti" del Comune di Collecorvino (PE), distinta in Catasto al foglio di mappa n. 6 particelle nn22/p-102/p-234/p-393/p (**volume netto pari a 97.500 mc.**);

VISTO il R.D. 29 luglio 1927, n.1443 sulla disciplina per la ricerca e la coltivazione delle miniere;

VISTI il D.P.R. 09 aprile 1959, n.128 ed il D.L.gs. 25 novembre 1996, n.624 sulle norme di polizia delle miniere e delle cave;

VISTA la Legge Regionale del 26 luglio 1983, n.54 e successive modifiche ed integrazioni sulla disciplina generale per la coltivazione delle cave e torbiere nella Regione Abruzzo;

CONSIDERATO che la zona è esclusa dal vincolo paesaggistico, in base al D.L.vo n.42/2004 e L.1497/39 ma è presente il vincolo idrogeologico, ai sensi del R.D. 30.12.1923 n.3267;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso, ai sensi dell'art.20 del D.L.gs. n.04/2008, dal Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale con Giudizio n. 2428 del 30.10.2014 e con nota Prot. n.1392/BN/VIA del 24.03.2014; della Direzione Affari della Presidenza Politiche Legislative e Comunitarie Programmazione Parchi Territorio Ambiente Energia;

VISTA la Determinazione Regionale del Servizio Territoriale per l'Agricoltura Abruzzo Est Ufficio Autorizzazioni licenze e verifica danni da fauna selvatica Penne (PE) n. DPD024/202 del 03.08.2017 con la quale si autorizza, ai soli fini del vincolo idrogeologico, la coltivazione dell'area di cava di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che l'istanza è stata esaminata dalla Conferenza dei Servizi per le Cave nella riunione del 13.12.2017 come risulta dal verbale conclusivo, in atti depositati presso gli Uffici del Servizio Risorse del Territorio;

VISTA la relazione istruttoria n. 47 del 05.12.2017 redatta dal responsabile della procedura dell'Ufficio Attività Estrattive;

PRESO ATTO della Convenzione stipulata in data 10.04.2018, ai sensi dell'art.13/bis della L.R. n.54/1983, tra la ditta Inerti Valfino srl con sede legale in C/da Madonna degli Angeli, 132 Elice (PE) e l'Amministrazione Comunale di Collecorvino (PE);

ATTESO che ricorre l'ipotesi di cui alla lett. c) dell'art.5 della L.R. n.67/1987 per quanto riguarda la competenza sull'emanazione del provvedimento da parte della Regione Abruzzo poiché la trasformazione industriale del materiale litoide estratto verrà interamente eseguito presso gli impianti di trattamento minerali della stessa Ditta ubicati sul territorio comunale di Elice (PE) e Città S.Angelo (PE);

VISTA la comunicazione antimafia trasmessa dalla ditta con nota del 18.06.2018 acquisita al ns. prot. n. 196861/18 del 19.06.2018 in merito alla inesistenza cause esclusione art.80 c. 1 e 2;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;

La ditta INERTI VALFINO srl (subentrata alla ditta Effecci srl), nel prosieguo semplicemente Ditta, con sede legale in C/da Madonna degli Angeli, 132 ELICE (PE), è autorizzata alla coltivazione della cava di ghiaia sita in località "Congiunti" del Comune di Collecorvino (PE) individuata in Catasto Terreni al foglio di mappa n. n. 6 particelle nn22/p-102/p-234/p-393/p (**volume netto pari a 97.500 mc**.), alle seguenti norme e condizioni e, secondo le planimetrie a corredo della documentazione presentata unitamente all'istanza:

Art. 1

La Ditta è obbligata ad osservare le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n.204 del 23.01.1985 e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza, timbrati e firmati dal Responsabile del Procedimento.

Art. 2

La zona interessata dagli scavi deve essere delimitata con termini ben infissi e visibili sul terreno e disposti ai vertici dell'area assegnata.

Art. 3

L'autorizzazione è valida per anni 4 (quattro) dalla data di notifica del presente provvedimento, mentre la denuncia di inizio lavori completa di idonea documentazione, attestante l'avvenuto rispetto dell'art.4 del D.L.gs. n. 624/1996, deve essere presentata al Servizio Risorse del Territorio entro 90 (novanta) giorni dalla predetta data. Per giustificati motivi possono essere concessi fino ad ulteriori 90 (novanta) giorni di proroga. Qualora, entro i termini suddetti, non pervenga al predetto Servizio la denuncia di esercizio, il presente provvedimento si intende decaduto.

Art.4

Il deposito cauzionale per un importo nella misura di Euro 160.000,00 (centosessantamila/00) è stato effettuato con atto fidejussorio n.1632.00.27.2799737561 della compagnia SACE Gruppo cdp

emessa a Pescara in data 14.05.2018, la quale potrà essere svincolata solo a seguito dell'accertamento finale da parte dell'Ufficio Attività Estrazioni Solide. Trascorso infruttuosamente il termine autorizzativo suddetto, si intende adottato, a termini dell'art.29 della L.R. n.54/1983 e s.m.i., l'intervento di ripristino ambientale dell'area sottoposta ad attività estrattiva secondo le previsioni progettuali assunte nel presente provvedimento e le relative prescrizioni imposte.

Art. 5

La ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al Servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l'avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di Polizia Mineraria.

Art. 6

Deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge in materia mineraria e alle seguenti prescrizioni:

1. *considerato che l'area è posta in prossimità del SIR Saline Alento, nel caso di rinvenimento di rifiuti o di altro materiale di origine antropica dovranno essere attivate le procedure di legge;*
2. *durante la fase di esercizio della cava dovrà essere predisposto un monitoraggio della falda con misure di livello idrico al fine di assicurare il rispetto di 2,00 mt di franco con frequenza trimestrale. Nei n. 3 piezometri realizzati dovranno essere effettuati un monitoraggio delle acque di falda dal punto di vista chimico con le analisi di tutte le sostanze riconducibili alle attività di cava con frequenza semestrale;*
3. *si dovranno adottare tutte le misure necessarie ad evitare la dispersione delle polveri in atmosfera durante le movimentazioni;*
4. *venga assicurato il deflusso delle acque meteoriche dei terreni posti a monte della cava;*
5. *il transito e trasporto dei materiali deve essere condotto esclusivamente mediante l'utilizzo della strada esistente che costeggia il fiume fino già utilizzata per la coltivazione della cava limitrofa;*
6. *gli scavi devono mantenersi ad una distanza di mt. 5,00 dall'asse della condotta irrigua con scarpate di rilascio laterali a 45° sull'orizzontale ed alle altre condizioni contenute nella nota del Consorzio di Bonifica Centro Prot. n. 4622 del 19.07.2017;*
7. *L'area in coltivazione deve essere condotta nel rispetto delle vigenti norme in materia mineraria, ambientale e di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, idoneamente recintata e munita di cancello di accesso a garanzia della pubblica incolumità, con cartello contenente i dati autorizzativi e di conduzione della cava;*
8. *La durata dell'attività di coltivazione e ripristino è fissata in **anni 4 (quattro)**;*
9. *A garanzia del ripristino ambientale deve essere stipulata, prima del rilascio del provvedimento autorizzativo, una polizza fidejussoria per l'importo di €160.000,00, in favore dell'Ente Beneficiario, mantenuta in vigore, e che potrà essere svincolata solo dopo l'accertamento del regolare ripristino dell'area di cava da parte degli organi competenti;*
10. *I lavori devono essere condotti in conformità al cronoprogramma di coltivazione e ripristino ambientale allegato all'istanza. La ditta verificherà annualmente, e a proprie spese, il rispetto del citato cronoprogramma e le date di verifica devono essere comunicate a questo Servizio ed al Comune con almeno 15 giorni di preavviso, le cui risultanze devono essere asseverate dal tecnico esecutore e trasmesse agli Enti citati.*
11. *La chiusura della cava deve essere attestata da idonea relazione, puntuale periziata e asseverata, a firma della ditta e direttore dei lavori.*

Art. 7

La ditta ha l'obbligo di fornire entro e non oltre la data del 30 Aprile di ogni anno, e comunque quando il Servizio Risorse del Territorio lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all'attività estrattiva dell'anno precedente.

Art. 8

La quantità di materiale inerte estraibile annualmente è di mc. 24.375 pari a complessivi mc. 97.500 per l'intera durata dell'attività.

Art. 9

La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza e depositati agli atti d'Ufficio, mediante l'utilizzo di mezzi meccanici omologati a norma di Legge.

Art. 10

Circa le modalità della sistemazione ambientale durante l'escavazione, la ditta deve rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile del Procedimento.

Art. 11

Il presente Provvedimento deve essere pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito istituzionale nella sezione dell'Amministrazione Trasparente, notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge e trasmesso:

a) Comando Provinciale dei Carabinieri Corpo Forestale dello Stato di Pescara;
b) all'Amministrazione Comunale di Collecorvino (PE);

Art. 12

Avverso il presente provvedimento è ammesso, nei termini e modi di Legge decorrenti dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge n.1034/1971) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. n.1199/1971).

L'Estensore
Geom. Raffaele COLANTONI
(Firmato elettronicamente)

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott. Dante MELCHIORRE
(Firmato elettronicamente)

Il Dirigente del Servizio
Dr.ssa Iris Flacco
(Firmato digitalmente)

DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI
SERVIZIO RISORSE DEL TERRITORIO E ATTIVITA' ESTRATTIVE

DETERMINAZIONE 02.08.2017, n. DPC023/50
L.R. n. 54/1983 e smi - Cava in località "Pallanera" – Comune di Loreto Aprutino (PE) Ditta Tavo Calcestruzzi s.a.s con sede legale in Via Roma, 10 – Loreto Aprutino (PE) Istanza di proroga del 28.01.2016 prot. n.RA/19698.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate

DI AUTORIZZARE

la Ditta Tavo Calcestruzzi s.a.s con sede legale in Via Roma, 10 – Loreto Aprutino (PE)), alla proroga di anni 5 (cinque) dei termini per la coltivazione della cava di calcare in località Pallanera" – Comune di Loreto Aprutino (PE) individuata in catasto al foglio n. 37 Particelle nn. 94p, 90p, 33p e foglio n.38 particelle nn. 17, 58, 21, 20p, 18p, 19p, 24, 25p, 27p, 60p., alle seguenti norme e condizioni:

1. **la coltivazione** della cava deve essere condotta nel rispetto delle vigenti norme in materia mineraria, ambientale e di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, l'area deve essere idoneamente recintata e munita di cancello di accesso a garanzia della pubblica incolumità, con cartello contenente i dati autorizzativi e di conduzione della cava.
2. **il ripristin**o ambientale, da ultimare nei termini concessi con la presente autorizzazione, dovrà essere dettagliatamente documentato e asseverato dal direttore dei Lavori nonché collaudato, a spese della ditta esercente, da un tecnico nominato da questo Servizio Regionale;
3. **lo svincolo** della polizza fidejussoria e la definitiva chiusura dell'attività potranno avvenire solo dopo il positivo esito del collaudo del ripristino ambientale;
4. **tutte le pertinenze** realizzate per la coltivazione della cava dovranno essere rimosse prima del recupero ambientale definitivo;
5. **la durata** della proroga dei termini per la conclusione dell'attività di coltivazione e ripristino della cava è fissata in anni 5 (cinque), fino al 27/2/2021;
6. **i lavori** devono essere condotti in conformità al cronoprogramma dei lavori di coltivazione e ripristino ambientale, contenuto nella "Relazione Tecnica e Cronoprogramma" datato settembre 2016 a firma del Geol. Oscar Moretti e allegata al presente provvedimento;
7. **la ditta** verificherà annualmente e a proprie spese il rispetto del su citato cronoprogramma.
8. **le date** di verifica devono essere comunicate al Comune ed alla Regione con almeno 15 giorni di preavviso e le risultanze devono essere asseverate dal tecnico esecutore ed essere altresì trasmesse agli stessi Enti;
9. **devono essere** adottate tutte le misure necessarie ad evitare la dispersione delle polveri ;
10. **in fase** di esercizio dovranno essere messi in atto gli accorgimenti tecnico-progettuali e le più efficaci misure di mitigazione al fine di:
    a. garantire la massima tutela di suolo, sottosuolo, acque superficiali, acque sotterranee mediante interventi di recupero e smaltimento a norma di legge di qualsiasi materiale inquinante sversato accidentalmente in superficie;
    b. minimizzare gli effetti ambientali indotti dal rumore e dalle vibrazioni, nel rispetto della normativa vigente, dotando i mezzi meccanici di dispositivi di attenuazione del rumore;
    c. minimizzare l'emissione di inquinanti in atmosfera mantenendo i mezzi meccanici in perfetta efficienza e adottando misure gestionali che obblighino i conducenti allo spegnimento dei mezzi durante il non utilizzo;
11. **di disporre** la pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, la notifica

all'esercente nei modi consentiti dalla legge nonché la trasmissione, per quanto di competenza, al Comune di Loreto Aprutino (PE) e al Corpo Forestale dello Stato di Pescara.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, nei termini e modi di legge decorrenti dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge n.1034/1971) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. n.1199/1971).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Iris Flacco

Segue Allegato

COMUNE DI LORETO APRUTINO
(PESCARA)

Ditta:
TAVO CALCESTRUZZI Srl

ISTANZA DI PROROGA DELL'AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DI UNA CAVA DI TERRA

IN LOCALITA' PALLANERA
(DI 3/15 del 30/01/2006)

ISTANZA DI PROROGA RELAZIONE TECNICA E CRONOPROGRAMMA

Relatore:
dott. Geol. O. Moretti

Firmato da:
MORETTI OSCAR
Motivo:
relazione tecnica cronoprog
ramma cava di terra
Luogo:
pallanera - loreto aprutino
Data: 02/11/2016 08:36:12

Pescara, Settembre 2016

SOMMARIO

1 PREMESSA

2 RIEPILOGO DELLE VOLUMETRIE DELLA CAVA

3 RELAZIONE TECNICA:
AVANZAMENTO LAVORI E STATO DI FATTO DEI LUOGHI

4 CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI RESIDUI

– ALLEGATI: tavole dello stato di fatto e progressione lavori

1 PREMESSA

Come da richiesta con nota RA/124824 del 31/05/2016, con la presente documentazione si illustra lo stato d'avanzamento dei lavori e la tempistica nel cronoprogramma indicato con le tavole 1-7 che individuano la progressione dei lavori per il completamento in proroga della cava in località Pallanera del Comune di Loreto Aprutino (PE).

La progressione dei lavori si intende dal Settembre 2016 – momento del rilievo dello stato dei luoghi - al Gennaio 2022 fissato come conclusione e chiusura della cava.

Dopo un inizio e una parziale coltivazione dei lotti 1 e 2 la cava ha di fatto rallentato molto i lavori in concomitanza con il crollo verticale della richiesta di forniture di questi terreni sia in conto terzi sia come terreni utili per il ripristino delle proprie cave.

2 RIEPILOGO DELLE VOLUMETRIE DELLA CAVA

Lotto (-)	Sup. netta (mq)	Volume tot. (mc)	Volume netto (mc)
I	13.640	90.024	58.515
II	11.912	107.208	69.685
III	10.164	121.968	79.279
IV	10.664	117.304	76.247
V	9.244	58.237	37.855
Totali	55.624	494.741	321.581

(fonte: relazione tecnica di progetto)

La cava in oggetto è suddivisa in 5 lotti operativi:

(fonte: relazione tecnica di progetto)

Il volume così calcolato va depurato ancora dello strato di terreno agrario che viene asportato, accantonato e conservato per essere riposizionato al termine dei lavori di scavo.

Considerando una copertura omogeneamente diffusa di 0,50 m su una superficie utile di cava di 89.000 mq, il terreno vegetale da asportare e conservare è (55.624 mq) x (0,5 m) = 27.812 mc.

Considerando le approssimazioni introdotte si adotteranno quindi le seguenti quantità per le successive verifiche economiche:

Scavo totale : 321.581 mc
Terreno vegetale: 27.812 mc
Scavo netto utile : 293.769 mc

3 RELAZIONE TECNICA: AVANZAMENTO LAVORI E STATO DI FATTO DEI LUOGHI

Lo stato di fatto dei luoghi è rappresentato nella prima figura della **tavola "1"** e poi nella documentazione fotografica allegata.

Approssimativamente lo scavo ha interessato complessivamente circa 1500-2000 mq come estensione, circa il 10% del lotto 1 e il 30% del lotto 2.

Da cui:

Volume totale scavato:

Lotto 1: 58.515mc *10% ≈ 6.000mc

Lotto 2: 69.685mc * 30% ≈ 21.000mc

Per complessivi ≈ 27.000 mc totali, di cui togliendo lo spessore del terreno vegetale pari a circa 2000 mq * 0,5 m ≈ 1.000 mc. Il volume netto diviene quindi circa 26.000 mc

-Residuano pertanto (arrotondando)

Scavo totale: (321.581 – 27.000) mc ≈ 295.000 mc;

Terreno vegetale: (27.812 – 1.000) mc ≈ 26.800 mc:

Scavo netto utile: (293.769 – 26.000) mc ≈ 270.000 mc

4 CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI RESIDUI

Tavola 1: indica lo stato di fatto dei luoghi al settembre 2016.

Anno 2016-2017 (tavola 2)

Il primo mese servirà per ripristinare l'efficienza del cantiere, predisposizione piazzole e ripristino pista. I mesi invernali prevedibilmente più piovosi i lavori rallenteranno per poi accelerare nella bella stagione.
In questo primo anno di proroga verranno completati gli sbancamenti del lotto 1 e si effettuerà lo sbancamento del lotto 1. Contestualmente nel lotto 1 si procede allo stendimento del terreno vegetale e alla restituzione all'uso agricolo.

Anno 2017-2018 (tavola 3)

Il secondo anno di attività efffettuerà lo sbancamento del lotto 3 e la risagomatura definitiva del lotto 2 con stendimeno dello strato di terreno vegetale e il ripristino dell'uso agricolo a meno della striscia di confine da utilizzare quale pista di servizio.

Anno 2018 – 2019 (tavola 4)

In questo terzo si realizza lo sbancamento del lotto 4 e si ripristina il precedente lotto 3 con il riporto dello strato di terreno vegetale ai lavori di lasciano liberi gli spazi vitali di manovra dei mezzi d'opera e degli autocarri in transito. Entro il settembre 2019 il lotto 3 sarà definitivamente restituito alla disponibilità della proprietà a meno della striscia di confine utilizzata come pista di servizio.

Anno 2019 – 2020 (tavola 5)

In questo quarto anno si realizza lo sbancamento del lotto 5 e si da inizio ai lavori di ripristino ambientale del lotto 4 lasciando liberi gli spazi vitali di manovra dei mezzi d'opera e degli autocarri in transito. Entro il settembre 2019 il lotto 2 sarà definitivamente restituito alla disponibilità della proprietà a meno della striscia di confine utilizzata come pista di servizio.

Anno 2020 – 2021 (tavola 6)

In questo quinto si esegue il ripristino ambientale del lotto 5. Entro il settembre 2021 il lotto 5 sarà definitivamente restituito alla disponibilità della proprietà in modo che entro il termine previsto del 29/01/2021 (che è il limite amministrativo previsto) possa definitivamente chiudersi la cava con il collaudo finale e la piena restituzione all'uso agricolo e alla disponibilità della proprietà.

PRESIDI IDROGEOLOGICI

La regimazione delle acque meteoriche, prevalentemente prevista per evitare sversamenti verso la sottostante strada comunale corrivando lungo la pista di accesso alla cava, sarà ottenuta impedendo mediante cunette temporanee in terra che cingono il cantiere aperto.

La cava in oggetto per propria natura litologico-granulometrica avrà continuità operativa solo nel periodo asciutto. Nelle parti denudate che esporranno terreni limo-sabbioso-argillosi, nei periodi piovosi, si formeranno piazzali non idonei alla movimentazione di mezzi d'opera o al transito con autocarri.

Verrà pertanto realizzata una cunetta in terra al coronamento in modo da limitare l'afflusso delle acque all'interno della parte operativa e si predisporrà un idoneo cordolo in corrispondenza del confine della cava in modo che il piazzale risulti sempre almeno 10-20 cm al di sotto del bordo e in tal modo impedendo il deflusso verso l'esterno delle acque meteoriche.

La pista di arroccamento avrà per tutto il tracciato una doppia pendenza, verso valle (pendenza principale) e verso il bordo (pendenza secondaria), in modo da guidare le acque meteoriche. Essa sarà inoltre mantenuta costantemente "ruvida" con scanalature diagonali ravvivate frequentemente per evitare un ruscellamento diretto da monte verso valle.

Alla base della pista, qualche metro prima dell'intersezione, con la strada comunale, un solco maggiore impedirà, alle residue acque meteoriche non altrimenti intercettate, di riversarsi sulla carreggiata. Periodicamente la ditta provvederà alla pulizia con irrorazione d'acqua della carreggiata al fine di evitare il permanere di polverulenze e terrosità.

ALLEGATI:

STATO DI FATTO DEI LUOGHI E PROGRESSIONE DEI LAVORI


STATO DI FATTO DEI LUOGHI SETTEMBRE 2017
Area sbancata
1-5 Lotti
Pista
Strada vicinale Caranchella
A
A'
B
B'
C
C'
D
D'
1
2
3
4
5
50
60
70
80

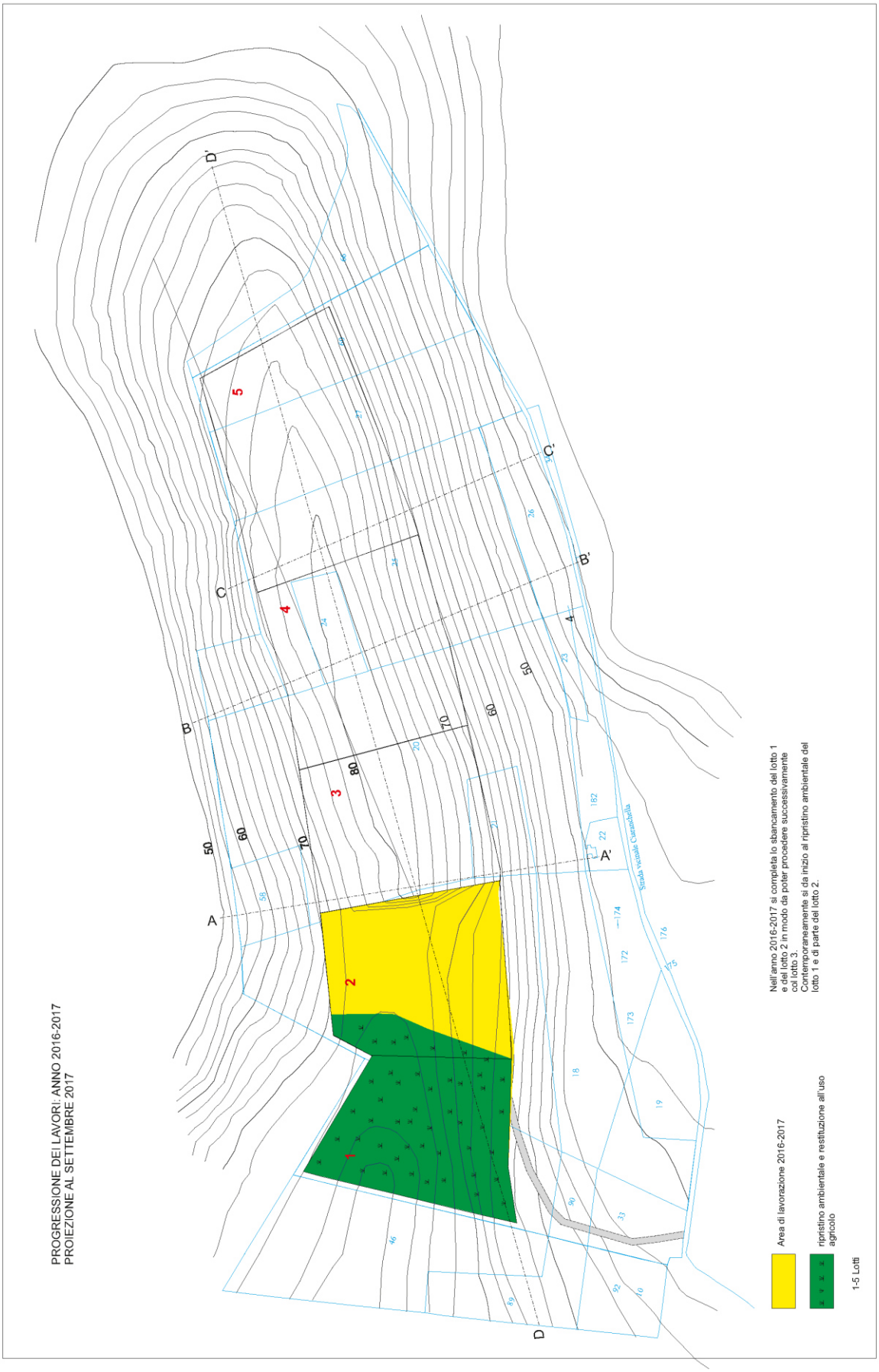
PROGRESSIONE DEI LAVORI: ANNO 2016-2017
PROIEZIONE AL SETTEMBRE 2017
A
A'
B
B'
C
C'
D
D'
1
2
3
4
5
Strada Vicinale Curatabella
Nell'anno 2016-2017 si completa lo sbancamento del lotto 1 e del lotto 2 in modo da poter procedere successivamente col lotto 3.
Contemporaneamente si da inizio al ripristino ambientale del lotto 1 e di parte del lotto 2.
Area di lavorazione 2016-2017
ripristino ambientale e restituzione all'uso agricolo
1-5 Lotti

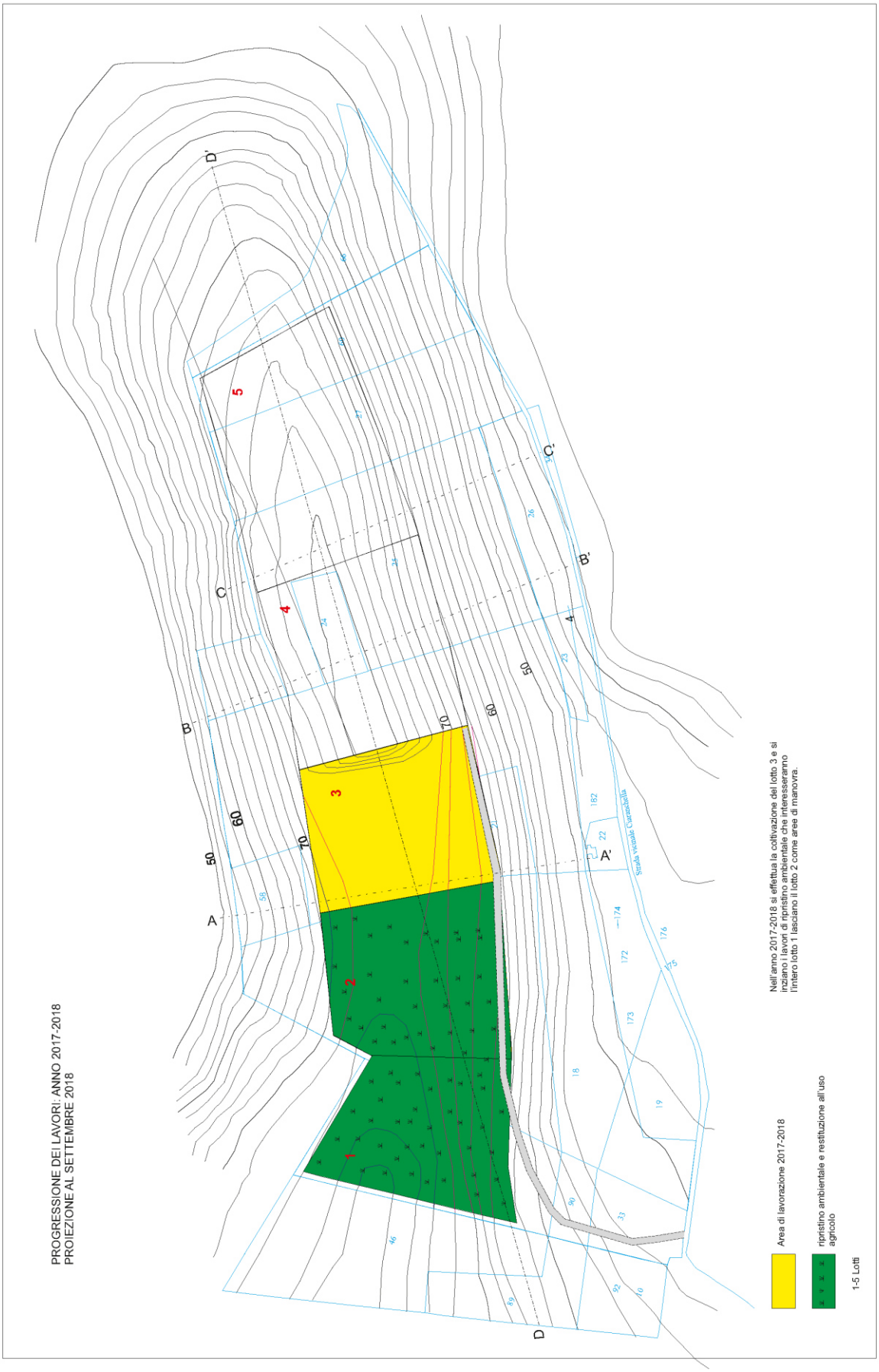
PROGRESSIONE DEI LAVORI: ANNO 2017-2018
PROIEZIONE AL SETTEMBRE 2018
Nell'anno 2017-2018 si effettua la coltivazione del lotto 3 e si inziano i lavori di ripristino ambientale che interesseranno l'intero lotto 1 lasciano il lotto 2 come aree di manovra.
Area di lavorazione 2017-2018
ripristino ambientale e restituzione all'uso agricolo
1-5 Lotti
A
A'
B
B'
C
C'
D
D'
1
2
3
4
5

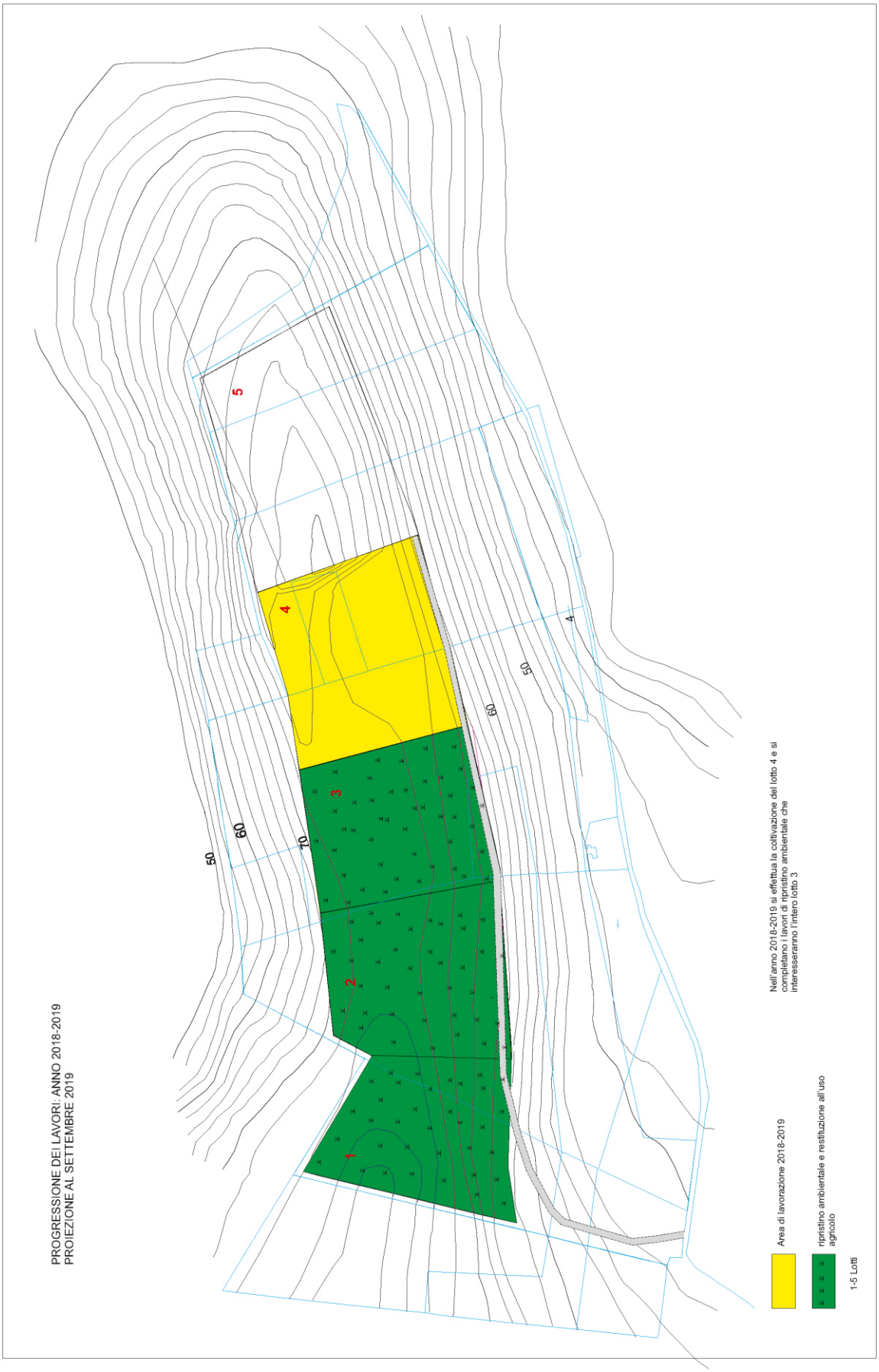
PROGRESSIONE DEI LAVORI: ANNO 2018-2019
PROIEZIONE AL SETTEMBRE 2019
1
2
3
4
5
50
60
70
Nell'anno 2018-2019 si effettua la coltivazione del lotto 4 e si completano i lavori di ripristino ambientale che interesseranno l'intero lotto 3
Area di lavorazione 2018-2019
ripristino ambientale e restituzione all'uso agricolo
1-5 Lotti

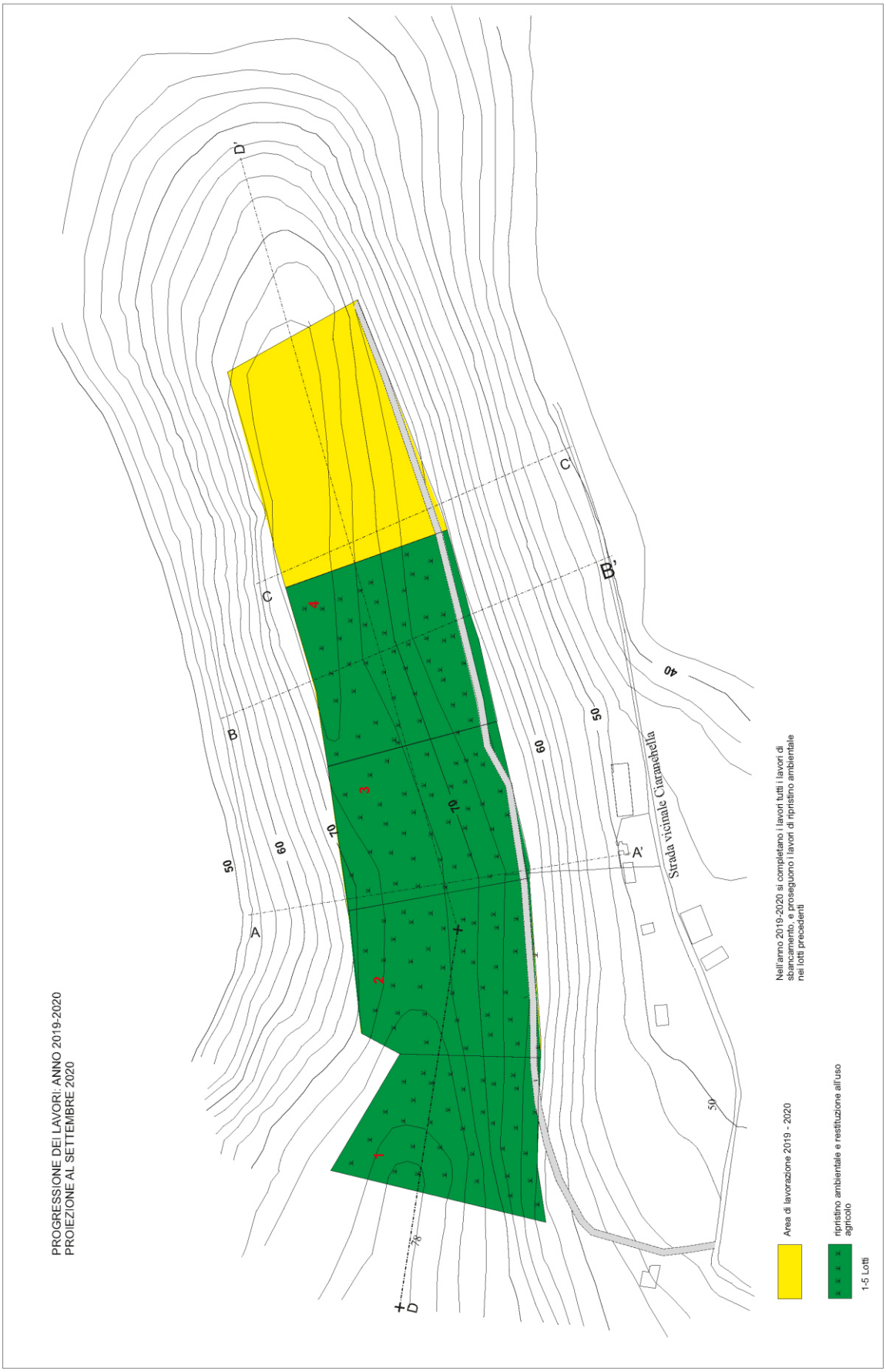
PROGRESSIONE DEI LAVORI: ANNO 2019-2020
PROIEZIONE AL SETTEMBRE 2020
Strada vicinale Ciaranchella
Nell'anno 2019-2020 si completano i lavori tutti i lavori di sbancamento, e proseguono i lavori di ripristino ambientale nei lotti precedenti
Area di lavorazione 2019 - 2020
ripristino ambientale e restituzione all'uso agricolo
1-5 Lotti

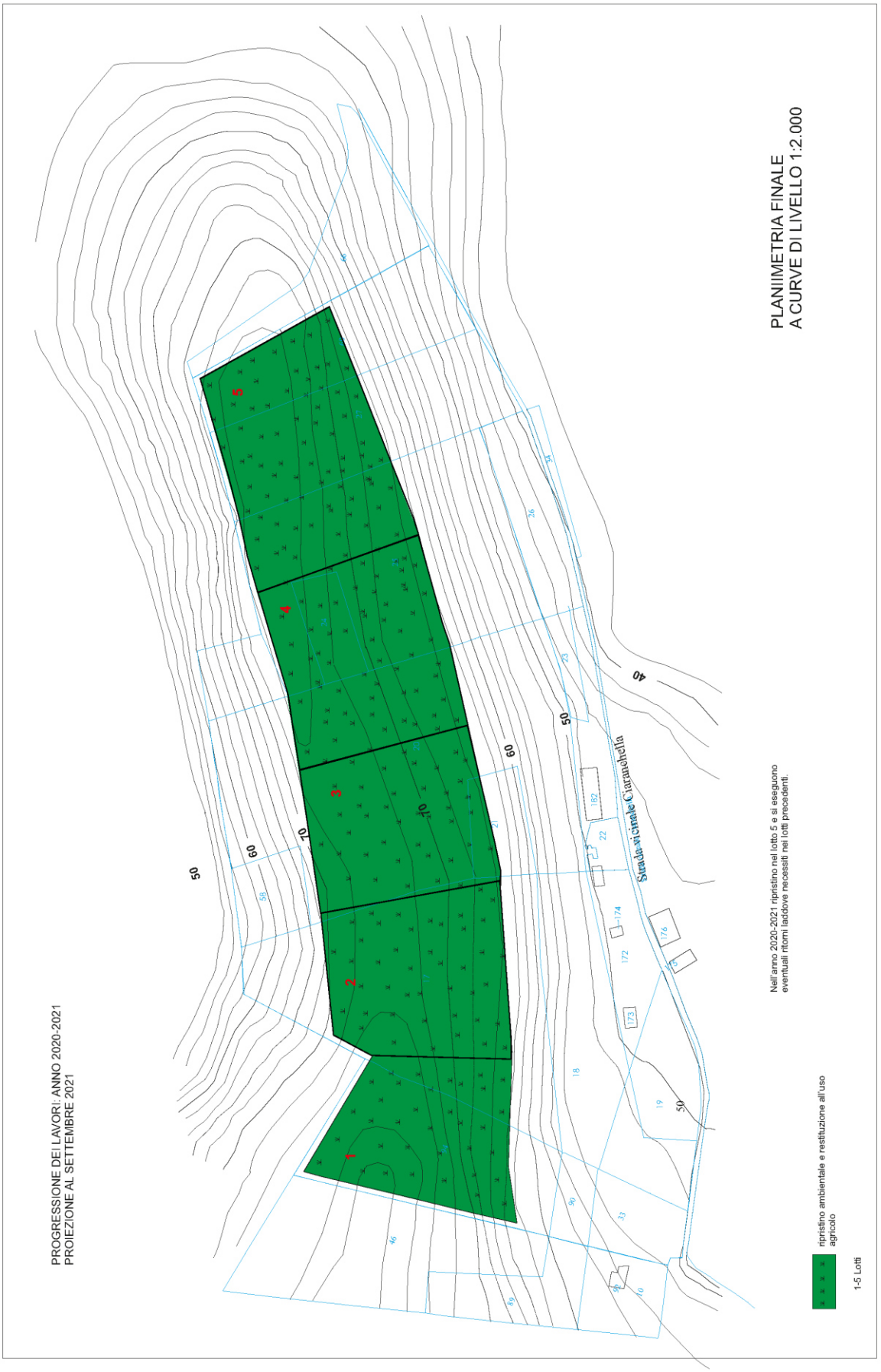
PLANIMETRIA FINALE
A CURVE DI LIVELLO 1:2.000
PROGRESSIONE DEI LAVORI: ANNO 2020-2021
PROIEZIONE AL SETTEMBRE 2021
Nell'anno 2020-2021 ripristino nel lotto 5 e si eseguono eventuali ritorni laddove necessiti nei lotti precedenti.
ripristino ambientale e restituzione all'uso agricolo
1-5 Lotti
Strada vicinale Ciaramelella
1
2
3
4
5
50
60
70
40

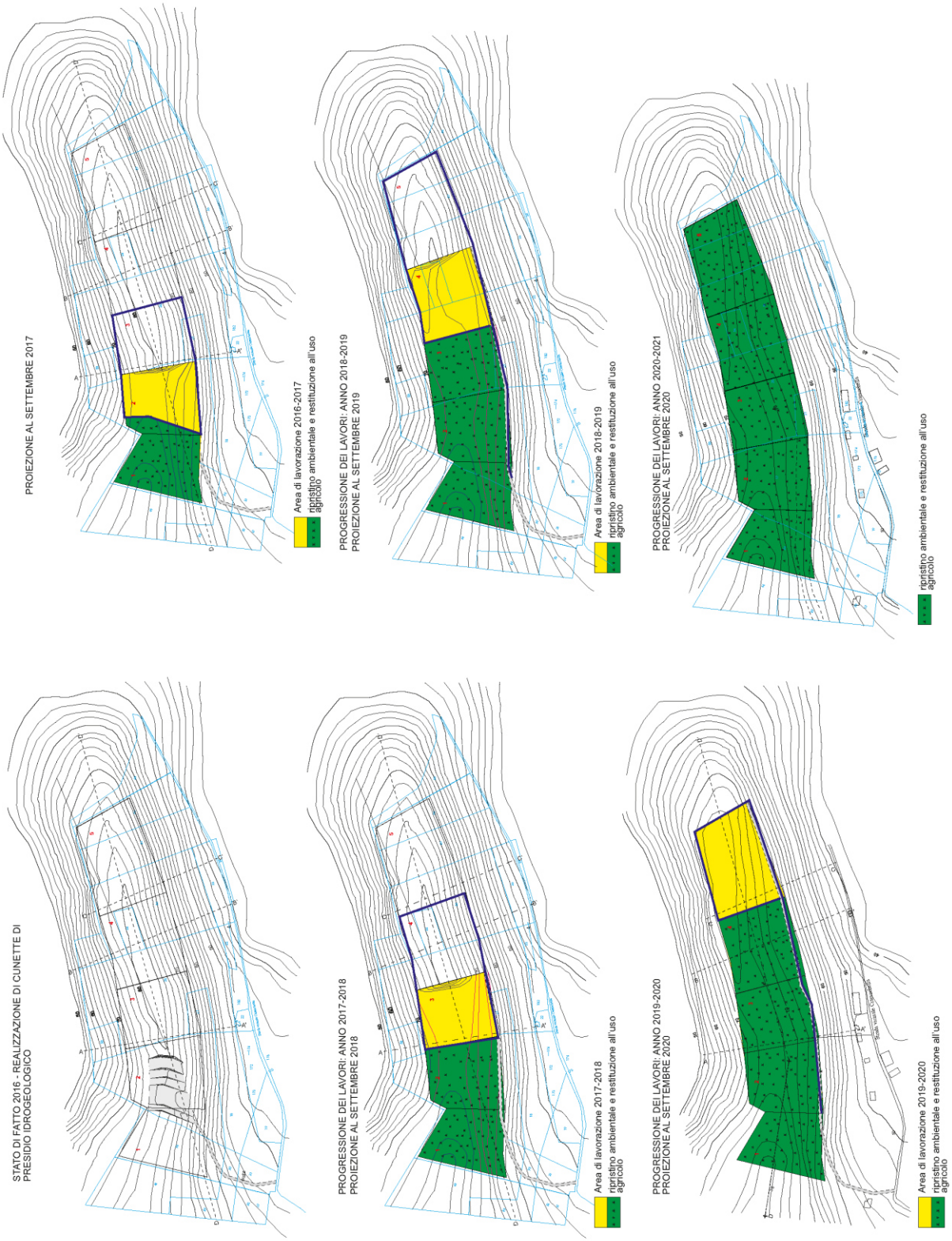
PROIEZIONE AL SETTEMBRE 2017
Area di lavorazione 2016-2017
ripristino ambientale e restituzione all'uso agricolo
PROGRESSIONE DEI LAVORI: ANNO 2018-2019
PROIEZIONE AL SETTEMBRE 2019
Area di lavorazione 2018-2019
ripristino ambientale e restituzione all'uso agricolo
PROGRESSIONE DEI LAVORI: ANNO 2020-2021
PROIEZIONE AL SETTEMBRE 2020
ripristino ambientale e restituzione all'uso agricolo
STATO DI FATTO 2016 - REALIZZAZIONE DI CUNETTE DI PRESIDIO IDROGEOLOGICO
PROGRESSIONE DEI LAVORI: ANNO 2017-2018
PROIEZIONE AL SETTEMBRE 2018
Area di lavorazione 2017-2018
ripristino ambientale e restituzione all'uso agricolo
PROGRESSIONE DEI LAVORI: ANNO 2019-2020
PROIEZIONE AL SETTEMBRE 2020
Area di lavorazione 2019-2020
ripristino ambientale e restituzione all'uso agricolo

PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA



La panoramica sottostante ripresa dallo spigolo Nord di incontro tra il lotto 1 e 2 evidenzia la sagomatura a gradoni dei lavori mirata a non alimentare erosione concentrata lungo un unico piano inclinato, la disposizione ad arco discendente verso i due estremi dello sbancamento consente il drenaggio delle acque superficiali



Nella foto a lato si può osservare il rilievo cupoliforme interessato dal progetto e le fasi di lavorazione in corso.
Si osservi la pista di accesso, e le scarpate temporanee
La ripresa è stata effettuata in dato 09 settembre 2016 e ne attesta l'avanzamento lavori



COMUNE DI GORIANO SICOLI
(AQ)

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N°. 28 DATA 27/05/2016 - OGGETTO: Concessione terre civiche località Pretara. per uso attività estrattiva e risanamento ambientale definitivo a favore della Ditta C.C.C. Cave Carbonato Calcio S.r.l. Determinazioni.

.

L'anno duemilasedici, il giorno ventisette, del mese di maggio, alle ore 12.00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Sigg.:

MARGANELLI RODOLFO	**PRESENTE**
MEROLLI PAOLO	**PRESENTE**
DE SANCTIS MASSIMILIANO	**PRESENTE**

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Presutti Cesidio.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato:

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che

1. con Determinazione Dirigenziale DH16/571/Usi Civici del 31 luglio 2002 e successiva proroga veniva autorizzato il mutamento di destinazione d'uso di terre demaniali civiche riportate in catasto del Comune di Goriano Sicoli al foglio 2 particelle n.ri 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 40 (parte) – 62 (parte) – 556 per la superficie di mq. 63.917 da concedere alla Ditta richiedente C.C.C. Cave Carbonato Calcio S.r.l. per la prosecuzione di attività estrattiva e risanamento finale dei luoghi;
2. con contratto Rep. 279 del 23 novembre 2005 veniva concessa alla Ditta C.C.C. Cave Carbonato Calcio S.r.l. l'utilizzazione dei terreni comunali in località "Pretara" riportati in catasto del Comune di Goriano Sicoli al foglio 2 particelle n.ri 7 – 8 – 10 – 40 (p) per la superficie di mq. 12.095 per la prosecuzione di attività estrattiva e risanamento ambientale dei luoghi siti in adiacenza del Comune di Castel di Ieri;
3. che la Ditta C.C.C. Cave Carbonato Calcio S.r.l. ha presentato istanza di ampliamento per la definitiva sistemazione dei luoghi utilizzati a cava di inerti in località "Pretara" ed il progetto allegato è stato approvato con parere favorevole espresso dalla Conferenza dei Servizi presso l'Ufficio Attività estrattive regionale del 21/03/2014 con alcune prescrizioni;
4. che la Ditta, ha stipulato con il Comune di Goriano Sicoli la convenzione

prevista all'art. 13 bis della L.R. 54/83 e ss.mm. ii. con scrittura privata in data 23/12/2015;

5. che per l'utilizzazione delle terre demaniali civiche interessate dal progetto approvato dalla più volte nominata Conferenza dei Servizi del 21/3/2014 si rende necessario provvedere alla stipula del contratto di concessione dei suddetti terreni;

Ritenuto di dover accogliere la richiesta di cui sopra dando mandato al Responsabile dell'Ufficio Tecnico per la sottoscrizione del nuovo contratto;

Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il parere favorevole espresso dal responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, ai sensi dell'art. 49, 1 comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

D E LIBERA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

Di dare mandato al Responsabile dell'Ufficio Tecnico per la sottoscrizione del nuovo contratto concessione di terre civiche in località "Pretara" per uso attività estrattiva e risanamento ambientale definitivo a favore della Ditta C.C.C. Cave Carbonato Calcio S.r.l.

Di dichiarare il presente deliberato, con separata votazione unanime e palese immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, 4° comma, decreto legislativo 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO COMUNALE — IL SINDACO

dott. Presutti Cesidio — Marganelli Rodolfo

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica – contabile ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO — IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Ing. Cifani Salvatore

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico(art. 32 , comma 1, della L . 18/06/2009 n. 69);

☐ è stata comunicata, con elenco n. prot 895 in data 01/06/2016 ai capigruppo consiliari (Art.125 T.U.E.L.);

Lì 01/06/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. PRESUTTI Cesidio

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della L . 18/06/2009 n. 69) ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 c. 3 del T.U. n. 267/2000);

Lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Allegato 2

Autorizzazioni siti di Smaltimento

(Impianti di Recupero e Discariche)

COPIA UFFICIO

CITTA' DI MONTESILVANO

Provincia di Pescara

Piazza Diaz n. 1 - C.A.P. 65016 - C.F. 00193460680 - Tel. 085/44811 - Fax 085/834408 - PEC protocollo@comunemontesilvano.legalmail.it

SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE TERRITORIALE

- SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE -

PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DEL PROCEDIMENTO UNICO

(Art. 7 del D.P.R. 160/2010 - D.P.R. 59/2013)

Prot. n. 013917 Montesilvano 1 MAR. 2018

IL DIRIGENTE

Vista

- l'istanza pervenuta via pec in **data 04.08.2017** con **prott. 44495-44698-44702-44709** presso questo SUAP, presentata dalla Ditta **IMALAI S.n.c.**, con sede legale a Pescara in via Michelangelo n. 22 p.i. 00062650684, intesa ad ottenere l'**Autorizzazione Unica Ambientale** relativa all'attività di *Produzione CLS - Recupero di rifiuti inerti - Commercializzazione inerti da cava* - presso l'impianto di produzione di calcestruzzo ed inerti sito a Montesilvano in via Tamigi, relativamente ai seguenti titoli:
  - *autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.;*
  - *comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della L. 26 ottobre 1995, n. 447;*
  - *comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.;*

  e proseguimento senza modifiche per il seguente titolo:
  - *autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.;*

Dato atto

- che gli estremi identificativi delle istanze sono i seguenti:

Impresa	IMALAI S.n.c.
P.IVA / C.F.	00062650684
Legale rappresentante	Cocciante Anacleto Romano c.f. CCCNLT37S20G482B residente in via Michelangelo n. 22 a Pescara
Sede Legale	Via Michelangelo n. 22, Pescara
Sede dello Stabilimento	Via Tamigi, Montesilvano
Dati catastali	Fg. 12 partt. 140 - 425
Gestore dello stabilimento	Cocciante Anacleto Romano
Attività	Produzione CLS - Recupero rifiuti inerti - Commercializzazione inerti da cava

Considerato

- che la domanda ha dato luogo all'avvio delle procedure in materia di autorizzazioni disciplinate dalla normativa introdotta a livello nazionale dal D.lgs. n. 152/06 e dal D.P.R. n. 59/13, consistenti nell'**avvio del procedimento** a cura di questo Sportello giusta nota del **18.08.2017 prot. 46409**;

Dato atto

- che il *Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria e SINA* della Regione Abruzzo, in qualità di Autorità Competente al rilascio dell'AUA, ha indetto apposita conferenza di servizi - giusta nota prot. 01.02.2018 - definita mediante Determinazione Dirigenziale n. **DPC025/37 del 1.02.2018**, acquisita presso questo Sportello in data 08.02.2018 prot. 8749, con la quale è stata rilasciata l'Autorizzazione Unica Ambientale relativa ai seguenti titoli abilitativi, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 152/2006 e nello specifico dell'art. 3 del D.P.R. 59/13:

  lettera a) *autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.lgs. n. 152/06, (ad esclusione delle acque domestiche);*

lettera c) *autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui II della Parte terza del D.lgs. n. 152/06;*
lettera e) *comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della L. n. 447/95;*
lettera g) *comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.lgs. n. 152/06;*

Attesa l'assenza di pronunce negative, per cui sussistono le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento, con la condizione che vengano rispettati i tempi, le modalità, le disposizioni e quant'altro riportato nel dispositivo di cui alla citata **Determinazione Dirigenziale n. DPC025/37 del 1.02.2018** allegata al presente provvedimento conclusivo;

Evidenziato che, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del DPR 160/2010, il provvedimento conclusivo del procedimento rilasciato dallo Sportello Unico è - ad ogni effetto - titolo unico per la l'autorizzazione richiesta;

Visto il D.Lgs. 152/06, il D.P.R. 59/13 e il D.P.R. 160/2010;

Tutto ciò premesso, a conclusione del procedimento e per tutto quanto considerato, così come motivato, assume il seguente

PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO

quale titolo unico, in base alla sopraindicata Determinazione dell'Amministrazione Competente, per l'**Autorizzazione Unica Ambientale** relativa all'attività di *Produzione CLS - Recupero rifiuti inerti - Commercializzazione inerti da cava* presso la sede operativa di produzione di calcestruzzo ed inerti sita a Montesilvano in via Tamigi che la Ditta **IMALAI S.n.c.** potrà svolgere presso la medesima struttura sita in via Tamigi, secondo quanto indicato nella **Determinazione Dirigenziale n. DPC025/37 del 1.02.2018** emessa dalla Regione Abruzzo *Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria e SINA*, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

La presente autorizzazione è subordinata al rispetto, da parte dell'Impresa, di tutte le condizioni e prescrizioni dettate nella Determinazione allegata al presente provvedimento, nonché delle ulteriori prescrizioni riportate negli allegati e nei pareri richiamati nella stessa come di seguito indicati:

All. 1 Parere tecnico dell'Arta - Distretto provinciale di Chieti,
All. 2 Determinazione Dirigenziale n. 5 del 9.01.2018 della Provincia di Pescara - Polizia Provinciale,
All. 3 Parere della Regione Abruzzo - Servizio Gestione e Qualità delle Acque,
All. 4 Quadro Riassuntivo delle Emissioni,

con l'avvertenza che il presente atto potrà essere privato di effetti nel caso in cui siano apportate modifiche non consentite o non previamente autorizzate nonché negli altri casi previste dalle vigenti disposizioni normative, per cui ogni eventuale modifica all'impianto approvato ed alle opere su tale base realizzate dovrà essere sottoposta a comunicazione o richiesta di autorizzazione qualora previsto dalla vigente normativa.
L'impresa destinataria del presente provvedimento unico è responsabile di ogni inosservanza delle norme di legge, dei regolamenti, delle prescrizioni stabilite dall'Autorità Competente e delle modalità esecutive fissate nel citato provvedimento dirigenziale n. DPC025/37 del 1.02.2018 e relativi allegati.
Il presente **provvedimento ha una durata di anni quindici** ed è rilasciato al soggetto richiedente mediante consegna diretta, parimenti, ne sarà data opportuna notizia alle amministrazioni interessate le quali sono tenute, ognuno per la parte di loro competenza, ad adempiere a tutte le attività successive e consequenziali all'atto emesso.

Contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della legge n. 241/90, gli interessati possono proporre entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data della notifica del presente atto, ricorso giurisdizionale al T.A.R. Abruzzo, o entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Al presente provvedimento è allegato il seguente atto che forma parte integrante e sostanziale:

- *Determinazione Dirigenziale n. DPC025/37 del 1.02.2018 e relativi allegati, emessa dalla Regione Abruzzo - Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria e SINA.*

Il Funzionario
Arch. Marco Brescia

COMUNE DI MONTESILVANO - Prov. di Pescara -

Il Dirigente
Arch. Valeriano Mergiotti

REGIONE ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPC025/ 37 DEL 01/02/2018

DIPARTIMENTO Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali

SERVIZIO Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA

OGGETTO: DPR 13 marzo 2013, n. 59 – AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE -

Impresa	IMALAI Snc
P.IVA/C.F.	00062650684
Sede legale e sede dello Stabilimento	Via Michelangelo, 22 PE / Via Tamigi Montesilvano (PE)
Gestore dello stabilimento	Cocciante Anacleto Romano
Attività	Produzione CLS – Recupero rifiuti inerti – Commercializzazione inerti da cava

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 - "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";

VISTO il D.P.R. n. 160 del 07/09/2010 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del Decreto Legge 25/06/2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 06/08/2008, n. 133);

VISTA la Legge 07 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. - "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. - "Norme in materia ambientale";

VISTA la Legge Regionale 22 novembre 2001, n. 60 e s.m.i. - "Regime autorizzatorio degli scarichi delle pubbliche fognature e delle acque reflue domestiche";

VISTA la Legge Regionale 29 luglio 2010, n. 31 e s.m.i. - "Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";

VISTA la Delibera di Giunta Regionale 04 agosto 2015, n. 668 – "D.Lgs. 3 aprile 2006,

n. 152 - Norme in materia ambientale- indirizzi in materia di applicazione della disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale agli scarichi idrici di acque reflue assimilate alle domestiche in pubblica fognatura";

VISTO il Piano di Tutela delle Acque approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 51/9 e 51/10 del 16/12/2015;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale 25 maggio 2007, n. 517 – "Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 – Parte V. Riordino e riorganizzazione della modulistica e delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni di fumi in atmosfera e criteri per l'adozione di autorizzazioni di carattere generale di cui all'art. 272 comma 2";

VISTO il vigente Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell'Aria;

VISTA la Legge Regionale 20 ottobre 2015, n. 32 – "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014";

VISTO
- Che la ditta **IMALAI Snc**, per lo stabilimento **Via Tamigi Montesilvano (PE)** ha presentato la domanda in AUA per il tramite del SUAP **(comune di Montesilvano PE)**;
- Che la ditta in parola ha richiesto l'AUA, per i seguenti titoli abilitativi (*art.3 del DPR 59/2013*):

lettera a) *autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, (ad esclusione delle acque domestiche);*

lettera c) *autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;*

lettera e) *comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;;*

lettera g) *comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;*

presentando la domanda in AUA per il tramite del SUAP (*Comune di Montesilvano*) per modifica sostanziale (*tra l'altro anche per l'incremento della potenzialità di impianto già esistente di recupero di rifiuti non pericolosi di natura inerte*), sempre per lo stesso stabilimento di Via Tamigi Montesilvano (PE)

VISTA la documentazione allegata all'istanza di AUA e quella trasmessa come integrazione agli atti dell'Ufficio;

RICHIAMATO per quanto non espressamente riportato nel presente provvedimento, il verbale della conferenza di servizi del **30/11/2017**;

PRESO ATTO
- dell'assenso ex art. 14 ter c. 7 della L. 241/1990 del Comune di **Montesilvano** che, pur essendo stato invitato a partecipare, è risultata assente e non ha espresso tramite il proprio rappresentante la volontà dell'amministrazione.

PRESO ATTO

- del Parere Favorevole dal rappresentante dell'**ARTA**, espresso in conferenza, nonché del parere favorevole fatto pervenire a questo ufficio il 07/12/2017 prot. 347200/17;
- del Parere Favorevole dal rappresentante dell'**ASL** espresso in Conferenza di Servizi;
- del Parere Favorevole dal rappresentante della **Provincia di Pescara** trasmesso con Determinana n.5 del 09/01/2018;
- che il rappresentante del **DPC 024** (*Regione Abruzzo*), ha rilasciato il Parere Favorevole con nota del 10/01/2018

PRESO ATTO pertanto di adottare, in endo-procenimento, l'AUA presentata dall'impresa in parola, facendo salvi gli eventuali diritti di terzi, disposizioni e direttive vigenti in materia, nonché le autorizzazioni, concessioni, nulla osta e/o altri provvedimenti comunque denominati di competenza di altri Enti e Organismi previsti, dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività dell'impresa e non ricompresi espressamente dal presente atto;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

VISTA la Legge Regionale 14 settembre 1999, n. 77 - "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" ed in particolare l'art. 5, comma 2, lettera a) che prevede l'adozione da parte dei Dirigenti dei Servizi degli atti e dei provvedimenti amministrativi compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;

a termini delle vigenti norme legislative e regolamentari

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

A. **di adottare** ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013, l'atto endo-procedimentale per l'**Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)**, da trasmettere al competente SUAP che provvederà al rilascio del titolo in conformità con quanto stabilito dall'art. 2 del D.P.R. 59/2013, per lo stabilimento della ditta **IMALAI Snc, Via Tamigi Montesilvano (PE),** relativamente ai seguenti titoli abilitativi:

- *autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, (ad esclusione delle acque domestiche);*
- *autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;*
- *comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;;*
- *comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;*

- Ai sensi dell'articolo 3 comma 6 del D.P.R. 59/2013, la presente autorizzazione ha una durata di 15 (quindici anni) che decorrono dalla data del rilascio del provvedimento all'impresa da parte del SUAP competente, essa deve essere conservata presso lo stabilimento, unitamente alla documentazione presentata a corredo dell'istanza (relazione

tecnica schemi impiantistici, planimetrie, ecc.) e delle eventuali integrazioni, a disposizioni degli Enti/Organismi preposti ai controlli.

B. **di specificare** che l'A.U.A. è subordinata all'osservanza della normativa di settore e delle prescrizioni tecnico – gestionali riportate:

- del Parere Favorevole dell'**ARTA** espresso in conferenza col la seguente prescrizione:
  - semestralmente, campionamento ed analisi del refluo scaricato, da trasmettere all'ARTA con allegato elenco delle manutenzioni ai sistemi di disoleazione effettuate nel periodo;
  - annualmente, campionamento ed analisi del limo contenuto nel lago, da trasmettere all'ARTA;
  - del parere fatto pervenire a questo ufficio il 07/12/2017 prot 347200/17 (**Allegato 1**), con le relative prescrizioni.

- del Parere Favorevole del rappresentante della **Provincia di Pescara** trasmesso con Determinana n. 5 del 09/01/2018 (**Allegato 2**) (*Recupero rifiuti in procedura semplificata)* con le relative prescrizioni;

- Del Parere Favorevole del rappresentante della Regione DPC024 Servizio Gestione e Qualità delle Acque, trasmesso con nota datata 10/01/2018 (**Allegato 3**) con le relative prescrizioni;

- Della prescizione del CCR-VIA (*come da verbale*), riferita alla campagna di misure fonometriche nell'ambito del collaudo acustico previsto dall'art.4 comma 7 della LR 23/2007, da realizzare entro 90gg dall'avvio dell'attività i cui risultati dovranno esseri trasmessi all'ARTA, al comune di Montesilvano e alla ASL di Pescara entro il tempo di 60gg dal collaudo stesso.

C. **di rispettare il QRE** datato 01/08/2017, che è parte integrale e sostanziale della presente autorizzazione (**Allegato 4**);

D. di attenersi a quanto descritto nella documentazione presentata per l'autorizzazione dell'AUA.

L'esercente deve fare riferimento anche alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.

- ✓ Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti a valle dei presidi depurativi installati, per consentire un corretto campionamento, al fine di accertarne l'efficienza;

- ✓ Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla Norma UNI EN e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche.

- ✓ Opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte dell'esercente dell'impianto così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.
  In ogni caso, qualora si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o di guasti accidentali, l'esercente dovrà provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro otto ore successive all'evento alla Autorrità Competente, al Comune, all'ARTA e ASL competenti per territorio.

Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.

- ✓ Lo stabilimento deve dotarsi di almeno un registro di autocontrolli e di un registro delle manutenzioni dei sistemi di abbattimento regolarmente vidimati e aggiornati e tenuti in stabilimento a disposizione degli Enti preposti al controllo

AVVERTE CHE

- La Regione Abruzzo, in qualità di autorità competente, ai sensi di quanto previsto all'art. 5, comma 5, del D.P.R. 59/2013, può comunque imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione stessa, prima della scadenza, ove ricorrano i casi previsti nel suddetto comma.
- L'impresa che intenda effettuare modifiche dell'attività e/o dell'impianto è tenuta a rispettare quanto previsto all'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
- La domanda di rinnovo dell'autorizzazione deve essere presentata al SUAP competente almeno 6 mesi prima della scadenza, secondo le modalità indicate all'art. 5 del D.P.R. 59/2013.
- Nel caso di modifica del Gestore dello stabilimento all'impresa è fatto obbligo di comunicare detta modifica.

DISPONE

la trasmissione del presente provvedimento endo-procedimentale, in modalità telematica, al competente SUAP che provvederà a rilasciare il titolo all'impresa e, contestualmente, a trasmetterlo ai destinatari di seguito elencati [tra cui sono ricompresi anche i soggetti di cui all'art. 2, c. 1, lett. c), del D.P.R. 59/2013 coinvolti nel procedimento]:

- Regione Abruzzo, - **DPC 025** Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA;
- Regione Abruzzo, - **DPC 024** Servizio Gestione Qualità delle Acque (PE)
- Provincia di **Pescara**
- Comune di **Montesilvano**;
- **ARTA** - Distretto Provinciale di Chieti,
- **ASL** di Pescara,

per l'esercizio delle loro rispettive funzioni e competenze.

INFORMA CHE

- Avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere o per via giurisdizionale al TAR della Regione Abruzzo, o per via straordinaria al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni, ai sensi di legge.
- Il rispetto di quanto prescritto nella presente AUA costituirà condizione necessaria per il successivo rinnovo della stessa.
- Eventuali autorizzazioni inerenti ai medesimi titoli abilitativi oggetto del presente atto cessano di essere validi al momento in cui la presente autorizzazione diventa vigente.

Estensore
Vinicio Buzzelli

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(dott. Enzo Franco De Vincentiis)
Firmato elettronicamente

IL DIRIGENTE
(dott.ssa Iris FLACCO)
Firmato digitalmente

Allegato 2

PROVINCIA DI PESCARA
POLIZIA PROVINCIALE

Oggetto:
Correzione formale determinazione n. 1149-2017 Imalai

IL COMANDANTE

Visti:
- la L. 241/1990 e s.m.i. (norme in materia di procedimento amministrativo);
- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.e i.
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il Regolamento di Organizzazione dell'Ente;
- il Decreto Presidenziale n. 13 del 10/04/2017 e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato assegnato al Dott. Giulio Honorati l'incarico di Comandante del Corpo di Polizia Provinciale;
- il Decreto del Presidente della Provincia di Pescara n.18 del 07/04/2017 di assegnazione funzioni in materia ambientale al Corpo di Polizia Provinciale;
- **Considerato che** con la determinazione n. 1149 del 27.12.2017 è stato modificato l'allegato alla Autorizzazione Unica Ambientale relativo al recupero di rifiuti in procedura semplificata di cui agli artt. 214-216 del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. dell'impresa IMALAI s.n.c. di Cocciante Tullio & Figli;
- **Preso atto** che nelle premesse della medesima determinazione n. 1149 sono stati riportati correttamente gli incrementi della potenzialità dell'impianto di recupero rifiuti inerti;
- **Ravvisato invece** che,sempre nello stesso atto, nel punto 3 " Tipologie, CER, operazioni di recupero e quantitativi oggetto dell'attività" con relativa scheda sono rimasti i quantitativi precedenti;
- **Ritenuto necessario** correggere formalmente il punto 3 sopra indicato e precisamente riportando ed evidenziando in corsivo gli esatti quantitativi, già indicati nelle premesse della determinazione n. 1149 :

3.Tipologie, CER, operazioni di recupero e quantitativi oggetto dell'attività

TIPOLOGIA (D.M. 05.02.1998 e sm – allegato 1 suballegato 1)		CER	OPERAZIONI RECUPERO (all. C alla parte IV del D.L.gs 152/06)	Quantitativi massimi			
				R13		Per tutte le operazioni di recupero escluse R1, R10 ed R13	
N°	Descrizione			Capacità max istantanea di stoccaggio (t)	Capacità totale annua (t)	Operazione di recupero	Potenzialità annua (t)
7.1	rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto	101311 170107 170101 170802 170102 170904 170103 200301	R13	300	*20.000*	R5	20.000

CITTA' DI MONTESILVANO - arrivo - Prot. 8749/PROT del 08/02/2018 - titolo VI - classe 26

TIPOLOGIA (D.M. 05.02.1998 e sm – allegato 1 suballegato 1)		CER	OPERAZIONI RECUPERO (all. C alla parte IV del D.L.gs 152/06)	Quantitativi massimi			
				R13		Per tutte le operazioni di recupero escluse R1, R10 ed R13	
N°	Descrizione			Capacità max istantanea di stoccaggio (t)	Capacità totale annua (t)	Operazione di recupero	Potenzialità annua (t)
7.6	conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo	170302	R13	300	*10.000*	R5	10.000
7.31 bis	Terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503*	170504	R13	300	*10.000*	R5	10.000
			Totali	900	*40.000*		40.000

Preso atto che ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i., non sussiste conflitto di interesse;
Enunciato che il presente provvedimento è soggetto agli adempimenti in materia di trasparenza previsti dall'art. 29 del D.lgs 50/2016, dall'art. 27 del D.Lgs 33/2013 e dall'art. 1,comma 32 della L.190/2012, che sono assolti tramite pubblicazione sul sito web della Provincia nella sezione "Amministrazione trasparente";

DETERMINA

- **Di correggere formalmente la determinazione n. 1149 del 27.12.2017 nel punto 3,** precisamente riportando ed evidenziando in corsivo gli esatti quantitativi già indicati nelle premesse della medesima determinazione n. 1149/2017 :

3.Tipologie, CER, operazioni di recupero e quantitativi oggetto dell'attività

TIPOLOGIA (D.M. 05.02.1998 e sm – allegato 1 suballegato 1)		CER	OPERAZIONI RECUPERO (all. C alla parte IV del D.L.gs 152/06)	Quantitativi massimi			
				R13		Per tutte le operazioni di recupero escluse R1, R10 ed R13	
N°	Descrizione			Capacità max istantanea di stoccaggio (t)	Capacità totale annua (t)	Operazione di recupero	Potenzialità annua (t)
7.1	rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto	101311 170107 170101 170802 170102 170904 170103 200301	R13	300	*20.000*	R5	20.000
7.6	conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo	170302	R13	300	*10.000*	R5	10.000
7.31 bis	Terre e rocce, diverse da quelle di cui alla	170504	R13	300	*10.000*	R5	10.000

CITTA' DI MONTESILVANO - arrivo - Prot. 8749/PROT del 08/02/2018 - titolo VI - classe 26

TIPOLOGIA (D.M. 05.02.1998 e sm – allegato 1 suballegato 1)		CER	OPERAZIONI RECUPERO (all. C alla parte IV del D.L.gs 152/06)	Quantitativi massimi			
				R13		Per tutte le operazioni di recupero escluse R1, R10 ed R13	
N°	Descrizione			Capacità max istantanea di stoccaggio (t)	Capacità totale annua (t)	Operazione di recupero	Potenzialità annua (t)
	voce 170503*						
			Totali	900	*40.000*		40.000

- **Di specificare** che la presente determinazione deve essere conservata unitamente alla Autorizzazione Unica Ambientale, costituendone parte integrante e sostanziale.
- **Di trasmettere** la presente determinazione alla Regione Abruzzo – DPC025 – Servizio Politica Energetica, Qualità dell'aria, SINA.

Contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla suddetta data di comunicazione. Per gli atti di cui non sia richiesta la comunicazione individuale, i termini, ai fini della notificazione del ricorso, decorrono dal giorno in cui sia scaduto il termine della loro pubblicazione.

Responsabile del procedimento: f.to Dott. HONORATI GIULIO

Pescara, 09/01/2018

Il Dirigente/Direttore di Servizio
f.to Dott. GIULIO HONORATI

CITTA' DI MONTESILVANO - arrivo - Prot. 3749/PROT del 08/02/2018 - titolo VI - classe 26

Dati di Sintesi Presentazione/i

BANCA APULIA
Bonifico Europeo Unico

Nome Flusso: **W00575488134581719000000031**
Conto ordinante: **IT78G0542415421000000131100-EUR-W2286**
Ragione Sociale: **IMALAI - INDUSTRIA MATERIALI LAVORA**
Canale: **W**
Tipologia: **Credit transfer**
Totale: **387,34 EUR**
Modalità pagam: **TRF - Disposizioni di Bonifico SEPA senza Esito a Ordinante**

Data/ora: **21.02.2019 15:53:24**
Codice SIA/CUC: **W2286/0130957A**
Stato: **Inoltrata**
Data esecuzione: **21.02.2019**
Num. Disp.: **1**

Importo	Beneficiario/Effettivo	N.Conto ben.	Finalità pag.	Identificativo End To End	Descrizione	Esito
387,34	PROVINCIA DI PESCARA	IT02E0760115400000010558658	GOVT - Pagamento a/da Pubblica Amministrazione	W2294402W2286155076037476 30.1607326	Diritti iscriz al RIP 085/PE Imalai snc sede Pescara Via Michelangelo 22 recupero rifiuti inerti Classe 3 P.I. e C.F. 00062650684 2019	-



CITTA' DI MONTESILVANO

Provincia di Pescara

SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

Piazza Diaz 1 C.A.P. 65016 P.I. 00193460680 Tel. 085/4481279 Fax 085/834573

PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DEL PROCEDIMENTO UNICO

(Art. 7 del D.P.R. 160/2010)

Prot. n. 043854 Montesilvano 10 SET. 2015

IL DIRIGENTE

Vista la domanda pervenuta in data 12.06.2014 presso questo SUAP, presentata dalla Ditta **IMALAI S.n.c. di Cocciante Tullio & Figli**, con sede legale a Pescara in via Michelangelo n. 20 p.i. 00062650684, intesa ad ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'attività di recupero di rifiuti (inerti) presso la sede operativa di produzione di calcestruzzo ed inerti vergini sita a Montesilvano in via Tamigi;

Considerato che la domanda ha dato luogo all'avvio delle procedure in materia di autorizzazioni disciplinate dalla normativa introdotta a livello nazionale dal D.Lgs. 152/06 e dal D.P.R. 59/13, al fine della formazione del provvedimento conclusivo del procedimento unico;

Dato atto che il *Servizio Tutela dell'Ambiente* della Provincia di Pescara, nella qualità di autorità competente al rilascio delle autorizzazioni agli scarichi, ha effettuato apposita Istruttoria tecnico-amministrativa conclusasi in data 01.09.2015 con valutazione favorevole in ordine al rilascio dell'AUA;

Tenuto conto che a seguito della suddetta istruttoria è stata emessa dalla Provincia di Pescara la **Determinazione Dirigenziale n. 1309 del 2.09.2015** con la quale, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 152/2006 e del D.P.R. 59/13, è stata rilasciata l'autorizzazione unica ambientale relativa ai seguenti titoli:

- *autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.lgs. n. 152/06;*
- *autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.lgs. n. 152/06;*
- *comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della L. 447/95;*
- *comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli artt. 215 e 216 del D.lgs. 152/06;*

Attesa l'assenza di pronunce negative, per cui sussistono le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento, con la condizione che vengano rispettati i tempi, le modalità, le disposizioni e quant'altro riportato nel dispositivo di cui alla citata Determinazione Dirigenziale n. 1309 del 2.09.2015 allegata al presente provvedimento conclusivo;

Evidenziato che, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del DPR 160/2010, il provvedimento conclusivo del procedimento rilasciato dallo Sportello Unico è - ad ogni effetto - titolo unico per la l'autorizzazione richiesta.

Protocollo
Determin
Fascicolo: 24
Allegato 1

Visto il D.Lgs. 152/06, il D.P.R. 59/13 e il D.P.R. 160/2010;

Tutto ciò premesso, a conclusione del procedimento e per tutto quanto considerato, cos come motivato, assume il seguente

PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO

quale titolo unico, in base alla sopraindicata determinazione dell'Amministrazion competente, per l'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'attività di recupero di rifiu (inerti) presso la sede operativa di produzione di calcestruzzo ed inerti vergini sita Montesilvano in via Tamigi che la Ditta **IMALAI S.n.c. di Cocciante Tullio & Figli** potr svolgere presso la medesima struttura sita in via Tamigi, secondo quanto indicato nell **Determinazione Dirigenziale n. 1309 del 2.09.2015** emessa dalla Provincia di Pescar Settore III - Ambiente, Trasporti, Informatica, Politiche Sociali e Controllo FSE/PIT - *Servizi Tutela dell'Ambiente*, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

La presente autorizzazione è subordinata al rispetto, da parte dell'Impresa, di tutte l condizioni e prescrizioni dettate nella Determinazione allegata al presente provvediment nonché delle ulteriori prescrizioni riportate negli allegati e nei pareri richiamati nella stess come di seguito indicati:

All. Scarichi idrici,
All. Emissioni in atmosfera,
All. Inquinamento acustico,
All. Recupero rifiuti,

Parere Arta di Chieti del 18.06.2015 e del 1.07.2015,
Parere AUSL di Pescara del 3.07.2015,

con l'avvertenza che il presente atto potrà essere privato di effetti nel caso in cui siar apportate modifiche non consentite o non previamente autorizzate nonché negli altri ca previste dalle vigenti disposizioni normative, per cui ogni eventuale modifica all'impiant approvato ed alle opere su tale base realizzate dovrà essere sottoposta a comunicazione richiesta di autorizzazione qualora previsto dalla vigente normativa.
L'impresa destinataria del presente provvedimento unico è responsabile di og inosservanza delle norme di legge, dei regolamenti, delle prescrizioni stabili dall'Amministrazione Provinciale e delle modalità esecutive fissate nel precita provvedimento dirigenziale n. 1309 del 2.09.2015.
Il presente provvedimento ha una durata di **anni quindici** ed è rilasciato al sogget richiedente mediante consegna diretta, parimenti, ne sarà data opportuna notizia al Amministrazioni interessate le quali sono tenute, ognuno per la parte di loro competenza, a adempiere a tutte le attività successive e consequenziali all'atto emesso.

Contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della legge n. 241/90, gli interess possono proporre entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data della notifica del presente atto, ricor giurisdizionale al T.A.R. Abruzzo, o entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Al presente provvedimento è allegato il seguente atto che forma parte integrante e sostanziale:

- *Determinazione Dirigenziale n. 1309 del 2.09.2015 e relativi allegati, emessa dalla Provincia di Pescara Settore III - Servizio Tutela dell'Ambiente.*

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Marco Brescia

CITTÀ DI MONTESILVANO - SERVIZIO URBANISTICA - Pescara

Il Dirigente
Arch. Valeriano Mergiotti

PROVINCIA DI PESCARA
SETTORE III - AMBIENTE, TRASPORTI, INFORMATICA, POLITICHE SOCIALI E CONTROLLO PIT
TUTELA DELL'AMBIENTE

Oggetto:
IMALAI snc di Cocciante Tullio & Figli. Comune di Montesilvano. Autorizzazione Unica Ambientale - A.U.A. (titoli abilitativi: scarico acque reflue industriali e meteoriche, emissioni in atmosfera (269), inquinamento acustico, recupero rifiuti). (Pos. 24/002 AUA).

N Pos. Archivio	**24/002 AUA**
Impresa	**IMALAI snc di Cocciante Tullio & Figli**
P.IVA	**00062650684**
Sede Legale	**Via Michelangelo, 22 – 65124 Pescara (PE)**
Sede Operativa	**Villa Carmine - Via Tamigi – 65016 Montesilvano (PE)**
Gestore dello stabilimento	**Cocciante Anacleto Romano**
Titoli abilitativi d'interesse	• *autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152,* • *autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152,* • *comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447,* • *comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.*

IL DIRIGENTE

Premesso che l'impresa **IMALAI snc di Cocciante Tullio & Figli**:
- utilizza la sede operativa sopra citata per svolgere attività di produzione di calcestruzzo ed inerti vergini ed intende svolgere attività recupero di rifiuti (inerti),

- dalle attività si generano:
  - scarico dell'effluente del trattamento di acque reflue industriali e meteoriche (i reflui dei servizi igienici vengono raccolti in vasca a tenuta e smaltiti come rifiuti, la relativa autorizzazione non rientra tra i titoli oggetto della presente autorizzazione),
  - emissioni in atmosfera,
  - impatto acustico,
- in data 12/06/2014 ha presentato al SUAP del Comune di Montesilvano l'istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (di seguito A.U.A.), ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013, per la suddetta sede operativa;

Dato atto che:
- il SUAP del Comune di Montesilvano ha trasmesso a questa Provincia la suddetta istanza, pervenuta al protocollo dell'Ente in data 03/07/2014 (ns. prot. 224234 del 14/07/2014),
- il Servizio Tutela dell'Ambiente della Provincia di Pescara, con nota prot. 227675 del 16/07/2014, ha comunicato l'avvio dell'endoprocedimento finalizzato all'adozione dell'A.U.A. per la suddetta sede,

Considerato che i titoli abilitativi che sono ricompresi nell'A.U.A. per i quali il Gestore, relativamente allo stabilimento in oggetto, ha fatto richiesta sono i seguenti:

- *autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152,*
- *autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152,*
- *comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447,*
- *comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;*

Viste:

- la L. 241/1990 (*norme in materia di procedimento amministrativo*),
- l'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001 (*indirizzo politico-amministrativo, funzioni e responsabilità*),
- l'art. 17 del D.Lgs. n. 165/2001 (*funzioni dei dirigenti*),
- l'art. 19 del D.Lgs. n. 267/2000 (*funzioni della Provincia*),
- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 (*funzioni e responsabilità della Dirigenza*),
- gli artt. 17 (*Responsabili di Servizio*) e 21 (*competenze dei Dirigenti di Settore*) del Regolamento di Organizzazione dell'Ente approvato con Deliberazione della Giunta Provinciale in data 11/09/2009, n. 174,
- il Decreto del Presidente della Provincia di Pescara n. 20 del 06/08/2014, con il quale è stato assegnato al sottoscritto l'incarico di Dirigente del Settore III – *Ambiente, Trasporti, Informatica, Politiche Sociali e Controllo Fse/Pit*,
- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 (*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*);
- il D.P.R. n. 160 del 07/09/2010 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del Decreto Legge 25/06/2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 06/08/2008, n. 133),
- il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni (*norme in materia ambientale*),
- la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 *(legge quadro sull'inquinamento acustico);*
- il D.M. Ambiente del 05/02/1998 (Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22),
- la documentazione agli atti inerente l'istanza;

Considerato che:

- ai fini del rilascio della presente A.U.A., questa Provincia ha indetto, con la citata nota prot. 227675 del 16/07/2014, apposita Conferenza di Servizi Istruttoria ai sensi degli artt. 14 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241, invitando il Comune di Montesilvano (PE), l'Azienda A.S.L., il Distretto Provinciale dell'A.R.T.A. Abruzzo di Chieti e l'impresa richiedente,
- la prima riunione della C.d.S. si è svolta in data 01/08/2015, in tale occasione all'impresa è stato richiesto di presentare la documentazione relativa a tutti i titoli autorizzativi e non solo, come prodotto, quella relativa all'attività di recupero rifiuti,

- l'impresa ha trasmesso le integrazioni richieste che sono pervenute al protocollo dell'Ente in data 28/10/2014 (prot. n° 335844),
- in data 25/11/2014 si è tenuta C.d.S. decisoria (convocata con nota prot. Provinciale n° 361516 del 13/11/2014) che si è chiusa in attesa di chiarimenti da parte del Comune che ha espresso parere NON favorevole in quanto l'attività di recupero rifiuti risulta in contrasto con quanto previsto dal *Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione* (la CdS aveva richiesto al comune di precisare se detto regolamento riguardasse anche i rifiuti della tipologia 7.6 - conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo),
- in data 12/02/2015 si è tenuta ulteriore sessione della C.d.S. decisoria (convocata con nota prot. Provinciale n° 33607 del 29/01/2015) che si è chiusa favorevolmente per quanto riguardava i titoli abilitativi richiesti escluso quello per l'attività di recupero di rifiuti in merito al quale, per l'espressione del proprio assenso, il Comune richiedeva di portare a compimento la pratica edilizia, avviata con D.I.A. prot. 13520 del 01/03/2013, ma non ancora portata a termine in quanto non era stata presentata la dichiarazione di fine lavori,
- l'impresa ha trasmesso:
  - in data 22/04/2015 - integrazione relativa alla documentazione di impatto acustico (prot. provinciale n° 138495),
  - in data 23/04/2015 - comunicazione relativa al completamento della pratica edilizia (prot. provinciale n° 139153),
  - in data 06/05/2015 - dichiarazione di esclusione da procedura di Valutazione di Assoggettabilità a V.I.A. (protocollo provinciale n° 151817),
- in data 18/06/2015 si è tenuta ulteriore sessione della C.d.S. decisoria (convocata con nota prot. Provinciale n° 188579 del 03/06/2015), alla quale seppur invitato risultava assente il Comune di Montesilvano, conclusasi con esito favorevole al rilascio dell'A.U.A.,
- in data 02/07/2015 il Comune di Montesilvano produceva il proprio parere prot. comunale 31952 (prot. provinciale 229773 del 02/07/2015), NON favorevole all'effettuazione dell' attività di recupero rifiuti per incompatibilità urbanistica,
- la Provincia ritenendo nullo, ai sensi di quanto previsto all'art. 14ter del D.Lgs. 152/06, il parere comunale in quanto espresso al di fuori della CdS, con nota prot. 257264 del 29/07/2015 ha richiesto al Comune di Montesilvano di valutare la necessità di convocare nuova CdS al fine di salvaguardare le prerogative procedimentali dell'impresa destinataria dell'atto,
- il Comune di Montesilvano con nota prot. comunale n. 37992 del 06/08/2015 (prot. provinciale n° 265227 del 06/08/2015) ha suggerito alla Provincia di convocare nuova CdS,
- con nota prot. provinciale n° 266178 del 07/08/2015, la Provincia ha indetto una nuova CdS,
- in sede di nuova CdS, in data 27/08/2015, il Comune di Montesilvano ha prodotto il proprio **parere favorevole** prot. comunale n° 41031 del 27/08/2015 (protocollo provinciale n° 283353 del 27/08/2015), mentre la Provincia, con dichiarazione a verbale, l'ARTA, con nota prot. 5921 del 12/08/2015 e la ASL, con nota prot. 19134/dp del 07/08/2015, hanno confermato i propri pareri favorevoli precedentemente espressi e di seguito dettagliati,
- la Conferenza di Servizi pertanto, in esito ai lavori, si è espressa favorevolmente in merito al rilascio dell'A.U.A.; a tal proposito si fa riferimento ai verbali della Conferenza di Servizi in data 18/06/2015 (prot. provinciale n. 215196 del 18/06/2015) e in data 27/08/2015 (prot. provinciale n. 283355 del 27/08/2015) ed ai seguenti pareri/considerazioni:

- parere favorevole della Provincia di Pescara, espresso nella CdS del 18/06/2015 (prot. 215196 del 21/06/2015), con riserva di dettare le prescrizione nell'atto di autorizzazione,
- parere favorevole, con prescrizioni, del Distretto Provinciale ARTA di Chieti n. 4444 del 18/06/2015 (prot. provPE n. 215634 del 18/06/2015) e parere favorevole, con prescrizioni n. 4787 del 01/07/2015 (prot. provinciale n. 228136 del 01/07/2015) (rettificato con nota ARTA prot. 4806 del 01/07/2015 – prot. provinciale n° 228363 del 01/07/2015),
- parere favorevole, con prescrizioni, del Dipartimento di Prevenzione dell'Az. USL di Pescara n. 15482/dp del 03/07/2015 (prot. provinciale n° 232379 del 06/07/2015),
- parere favorevole del Comune di Montesilvano prot. comunale n° 41031 del 27/08/2015 (prot. provinciale n° 283353 del 27/08/2015),

- l'impresa con nota del 31/08/2015 (prot. provinciale n° 286759 del 01/09/2015) ha inoltrato chiarimenti in merito ai quantitativi giornalieri oggetto dell'attività di recupero (< 10 t/giorno) ed ai quantitativi in stoccaggio istantaneo (1.000 t per la tipologia 7.1 e 1.000 t per la tipologia 7.6);

Preso atto che l'istruttoria tecnico amministrativa effettuata dal Servizio Tutela dell'Ambiente dell'Ente si è conclusa con una valutazione favorevole in ordine al rilascio dell'A.U.A., come da relazione prot. n. 286762 del 01/09/2015;

Atteso che la competenza all'adozione del presente atto spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 21 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente approvato con Deliberazione della Giunta Provinciale in data 11.09.2009, n. 174;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento, Antonello Colantoni, ed il sottoscritto, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i., non si trovano in conflitto di interesse;

DETERMINA

1. di **adottare**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** per lo stabilimento dell'impresa **IMALAI snc di Cocciante Tullio & Figli** sito in via **Tamigi** nel Comune di **Montesilvano** PE;

2. **di dare atto** che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 59/2013, è relativo ai seguenti titoli abilitativi:
   - *autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152,*
   - *autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152,*
   - *comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447,*
   - *comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;*

3. **di subordinare** la presente A.U.A. al rispetto delle prescrizioni del presente atto e quelle previste nelle vigenti normative di settore di cui agli allegati:
   All. *Scarichi idrici*,
   All. *Emissioni in atmosfera*,
   All. *Inquinamento acustico*,
   All. *Recupero di rifiuti*;
   nonché al rispetto delle prescrizioni contenute negli allegati pareri:



- del Distretto Provinciale ARTA di Chieti n. 4444 del 18/06/2015 (prot. provPE n. 215634 del 18/06/2015),
- del Distretto Provinciale ARTA di Chieti n. 4787 del 01/07/2015 (prot. provPE n. 228136 del 01/07/2015) (rettificato con nota ARTA prot. 4806 del 01/07/2015 – prot. provinciale n° 228363 del 01/07/2015),
- del Dipartimento di Prevenzione dell'Az. USL di Pescara n. 15482/dp del 03/07/2015 (prot. provinciale n° 232379 del 06/07/2015),

4. **di definire** la periodicità e le modalità per lo svolgimento delle attività di autocontrollo a cura dell'Impresa, secondo quanto definito per ciascuna matrice ambientale nel rispettivo allegato;

5. **di dare atto** che, in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto e nei relativi allegati si procederà ai sensi degli artt. 278 (per le emissioni in atmosfera) e 130 (per gli scarichi di acque reflue) del D.Lgs. 152/06 a seconda dei casi:
   I. alla diffida,
   II. alla diffida con contestuale sospensione dell'attività,
   III. alla revoca dell'autorizzazione.

AVVERTE CHE

- la presente autorizzazione:
  - ha una durata di **15** (quindici anni) che decorrono dalla data del rilascio del presente provvedimento all'impresa da parte del SUAP,
  - non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni, nulla osta e/o altri provvedimenti comunque denominati (in materia urbanistica, idraulica, sicurezza, igienico–sanitaria, ecc.), previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività dell'impresa e non sostituiti dal presente atto,
  - deve essere conservata presso lo stabilimento, unitamente alla documentazione presentata a corredo dell'istanza e delle relativa integrazioni, a disposizioni degli Enti preposti ai controlli;
- la domanda di rinnovo dell'A.U.A. dovrà essere presentata almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza al SUAP competente per territorio;
- il Gestore che intende effettuare una **modifica non sostanziale** dell'attività o dell'impianto ne dà comunicazione preventiva alla Provincia:
  - nel caso in cui la Provincia non si esprima entro sessanta giorni dalla comunicazione, il Gestore può procedere all'esecuzione della modifica. La Provincia provvede, ove necessario, ad aggiornare l'autorizzazione in atto e tale aggiornamento non incide sulla durata dell'autorizzazione,
  - nel caso in cui la Provincia ritenga che la modifica comunicata sia sostanziale, nei trenta giorni successivi alla comunicazione medesima, ordina al Gestore di presentare al SUAP competente un'istanza di rilascio dell'A.U.A.. La modifica non può essere eseguita sino al rilascio della nuova autorizzazione;
- il Gestore che intende effettuare una **modifica sostanziale** dell'attività o dell'impianto inoltra al SUAP un'istanza di rilascio dell'A.U.A.. La modifica non può essere eseguita sino al rilascio della nuova autorizzazione;
- in caso di variazione del regime societario l'Impresa subentrante dovrà richiedere la volturazione del presente provvedimento;
- nel caso di modifica del Gestore dello stabilimento (attuale Cocciante Anacleto Romano) all'impresa **è fatto obbligo di comunicare** detta modifica utilizzando l'apposita modulistica predisposta da questo Ente;

- in caso di cessazione dell'attività degli impianti autorizzati l'impresa, tramite il SUAP competente per territorio, deve comunicare alla Provincia, al Comune, alla ASL ed al Distretto Provinciale dell'ARTA Abruzzo la data prevista per l'eventuale smantellamento degli stessi;
- Il Gestore, affinché lo scarico non sia causa di allagamenti, impaludamenti, dissesti, frane, ecc., deve:
  - garantire che l'impianto sia sottoposto agli opportuni interventi manutentivi con la cadenza temporale necessaria,
  - procedere alla valutazione della compatibilità idrogeologica ed idraulica, dell'intervento proposto, richiedendo le eventuali necessarie autorizzazioni.

DISPONE

- che il presente provvedimento venga trasmesso, oltre che alla segreteria determinazioni dell'Ente, anche al SUAP del Comune di Montesilvano **che provvederà a rilasciare il titolo all'impresa** e a trasmetterlo ai destinatari di seguito elencati [tra cui sono ricompresi anche i soggetti di cui all'art. 2, c. 1, lett. c), del D.P.R. 59/2013 coinvolti nel procedimento]:
  - Provincia di Pescara - Servizio Tutela dell'Ambiente,
  - Comune di Montesilvano,
  - Servizio Qualità delle Acque della Regione Abruzzo,
  - Distretto Prov.le ARTA di Chieti,
  - Dipartimento di Prevenzione dell'Az. Usl di Pescara,

  per l'esercizio delle loro rispettive funzioni e competenze;
- che copia del titolo autorizzativo rilasciato da SUAP e copia della documentazione tecnica presentata a corredo dell'istanza di autorizzazione deve essere conservata nello stabilimento a disposizione degli Enti preposti al controllo.

INFORMA CHE

- **il rispetto di quanto prescritto nella presente A.U.A. e nei pareri eventualmente ad essa allegati, costituirà condizione necessaria per il successivo rinnovo della stessa;**
- **eventuali autorizzazioni inerenti i medesimi titoli abilitativi oggetto del presente atto cessano di essere validi al momento in cui questa A.U.A. diventa vigente;**

Contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla suddetta data di comunicazione. Per gli atti di cui non sia richiesta la comunicazione individuale, i termini, ai fini della notificazione del ricorso, decorrono dal giorno in cui sia scaduto il termine della loro pubblicazione.

pos. arch. AUA 24/002

Responsabile del procedimento: COLANTONI ANTONELLO

Pescara, 02/09/2015

Il Dirigente
Dott. PAOLO CAMPEA

CITTA' DI MONTESILVANO · Pescara ·

IMPIANTO PER IL RECUPERO DI RIFIUTI INERTI

A' DELL'IMPIANTO

ANNUO /anno	R13 ISTANT. tonn	R5 ANNUO tonn/anno
.000	300	20.000
.000	300	10.000
.000	300	10.000

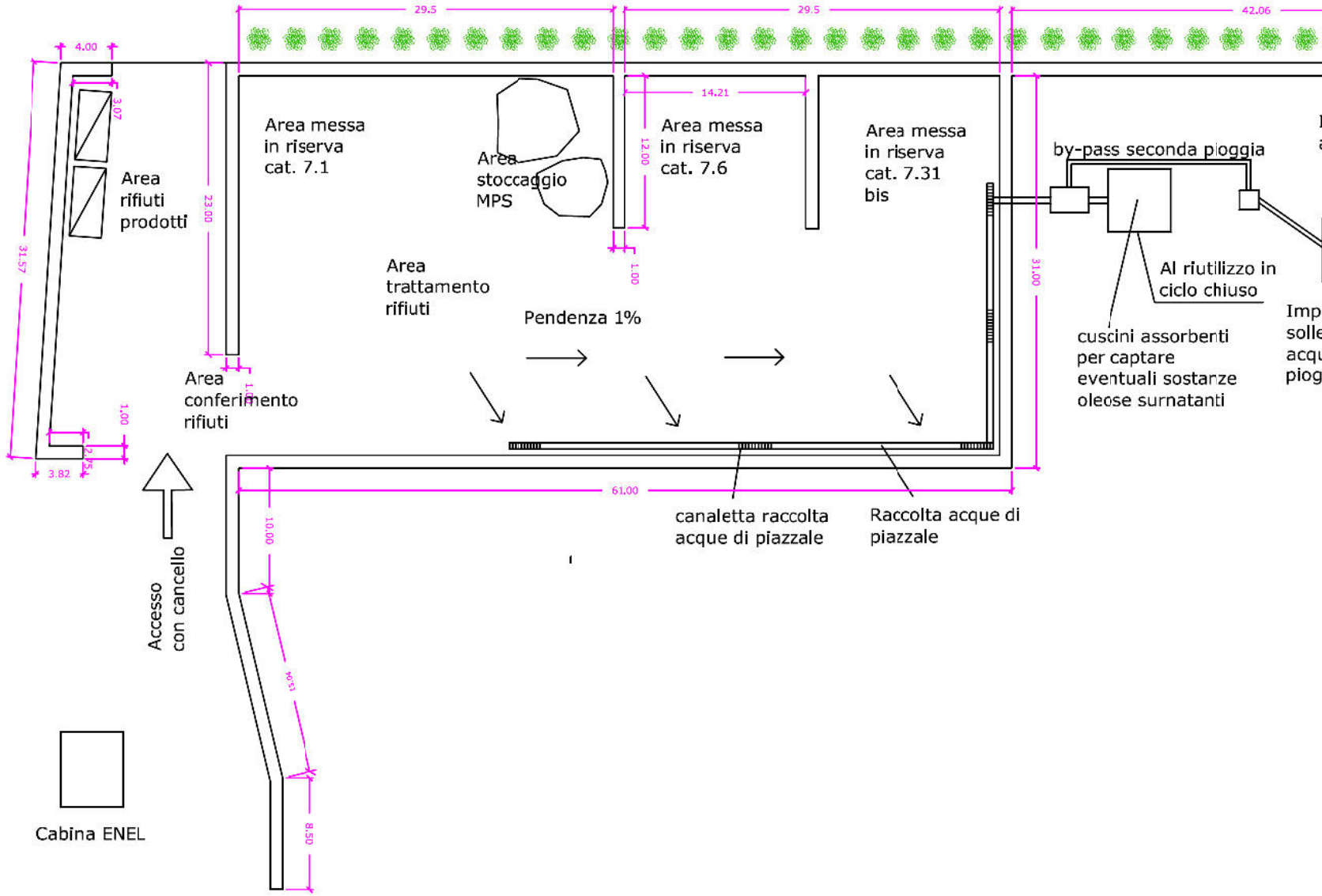

	DESCRIZIONE MODIFICA	SCALA
016	AGGIORNAMENTO	quotato

DELLI - IngegneriAmbiente
Spiga, 16 - 65124 - P.Iva 01765230683

	Tecnici
MIGI	G. Brandelli A. Brandelli
lanimetria impianto di recupero	

IMPIANTI PER INERTI E CALCESTRUZZO

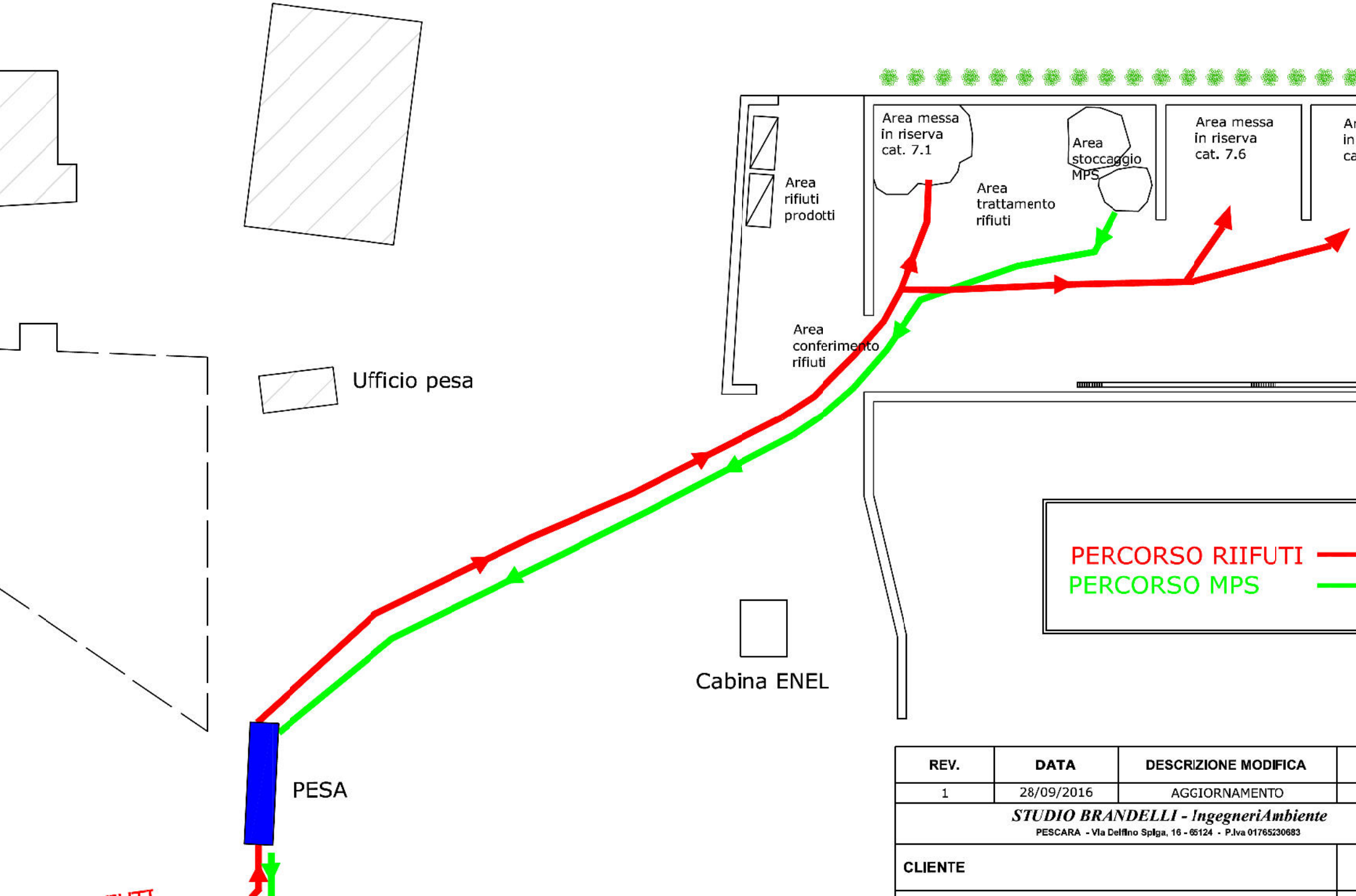

REV.	DATA	DESCRIZIONE MODIFICA
1	28/09/2016	AGGIORNAMENTO

STUDIO BRANDELLI - IngegneriAmbiente
PESCARA - Via Delfino Spiga, 16 - 65124 - P.Iva 01765230683

CLIENTE

A IMPIANTO DI ABBATTIMENTO POLVERI DIFFUSE



LEGENDA

- RETE IDRICA ESISTENTE
- RETE IDRICA PER L'ABBATTIMENTO POLVERI
- POZZETTO DI ISPEZIONE RETE IDRICA
- EROGATORE
- PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINTER + TAPPETO)

REV.	DATA
1	28/09/2016

STUDIO BRANDELLI -
PESCARA - Via Delfino Spiga, 16 - 65

CLIENTE

IMALAI snc

SITO

MONTESILVANO (PE) - VIA T

DESCRIZIONE

Verifica di Assoggettabilità a VIA -
impianto abbattimento polveri - ALL

Provincia dell'Aquila

Settore Ambiente e Urbanistica
Servizio Autorizzazioni Impianti Gestione





L'Aquila, lì 07.07.2011

Prot. n 01/2011

Oggetto: D.Lgs. del 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., L.R. del 19 dicembre 2007 n. 45 e s.m.i. –*Ditta Panone S.r.l. (p. iva 01792330662) con sede legale nel Comune di Barisciano (AQ) - S.S. 17 km 5,5 loc. Forfona - Rappresentante legale Sig. Pietro Panone (c.f.: PNNPTR58M01A345P).*
Autorizzazione alla modifica ed all'ampliamento di un impianto esistente per lo stoccaggio di rifiuti speciali non pericolosi con operazioni di deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13), realizzato con Autorizzazione Regionale Det. n. DN7/21 del 23.03.2006, nonché alla realizzazione ed esercizio di un impianto per l'attività di recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi.

IL DIRIGENTE

del Settore Ambiente e Urbanistica

Visti:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i.;
- la Legge Regionale 19 dicembre 2007, n. 45 *"Norme per la gestione integrata dei rifiuti"* e s.m.i.;
- il D.M. 5 febbraio 1998 *"Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22"* e s.m.i.
- la Delibera di Giunta Regionale 29 dicembre 2005, n. 1414 con la quale *"...sono state assegnate alle Province compiti, funzioni e risorse in materia di gestione di rifiuti per il rilascio di autorizzazioni alla realizzazione ed esercizio di impianti di smaltimento e/o recupero rifiuti urbani ed inerti..."*;
- la Delibera di Giunta Regionale 3 agosto 2007, n. 790 "*Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, nonché per la bonifica dei siti contaminati. Nuova disciplina e revoca della D.G.R. n. 132 del 22.02.2006*", come successivamente modificata ed integrata dalla Delibera di Giunta Regionale 31 dicembre 2009, n. 808 "*L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - art. 48. DGR n. 790 del 03.08.2007 avente per oggetto: "Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, nonché per la bonifica dei siti contaminati. Nuova disciplina e revoca della D.G.R. n. 132 del 22.02.2006"*;
- la Delibera di Giunta Regionale 29 novembre 2007, n. 1227 *"Requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni regionali per la realizzazione e l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti"*;

- la Delibera di Giunta Regionale 11 ottobre 2010, n. 778 *"Direttive regionali in materia di comunicazione dei dati riferiti al sistema impiantistico per la gestione dei rifiuti. Approvazione;*
- la Circolare n. 5205 del 15 luglio 2005 *"Indicazioni per l'operatività nel settore edile, stradale e ambientale, ai sensi del decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203";*
- la *D.G.R. n. 1227* del *29.11.2007, "Requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni regionali per la realizzazione e l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti";*

Rilevato che:

1. la Ditta Panone S.r.l. (p. iva e c.f. 01792330662), con sede legale nel Comune di Barisciano (AQ), S.S. 17 km 5,5 loc. Forfona, nella persona del Legale Rappresentante Sig. Pietro Panone (c.f. PNNPTR58M01A345P), ha presentato, ai sensi di quanto disposto dal Comma 1 dell'Art. 208 del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e dal Comma 1 dell'Art. 45 della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i., la domanda di autorizzazione unica, acquisita al prot. n. 47721 del 29.07.2010, per la modifica e l'ampliamento dell'impianto realizzato in forza dell'autorizzazione regionale DN7/21 del 23.03.2006, come integrata e volturata con il provvedimento provinciale n. 17880 del 26.03.2010, nonché per la realizzazione ed esercizio di un impianto per l'attività di recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi;
2. il progetto definitivo trasmesso dalla Ditta in allegato alla su richiamata istanza di autorizzazione è costituito dagli elaborati elencati negli allegati A e B, che costituiscono parte integrante della presente autorizzazione;
3. il su citato provvedimento regionale DN7/21 del 23.03.2006 ha autorizzato la Ditta alle seguenti attività:
   - realizzazione ed esercizio di un nuovo impianto per lo stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali non pericolosi con operazioni di deposito preliminare e messa in riserva da ubicarsi nel Comune di Barisciano in località Forfona, identificabile nel N.C.T. del Comune stesso al Foglio 44 – Particelle 663, 664, 666, 674, 675, 1080, per una superficie totale di mq 6.530 e con potenzialità di mc 8.000 annui per l'operazione di deposito preliminare e di mc 8.000 annui per l'operazione di messa in riserva, per i rifiuti identificati dai codici C.E.R. riportati nella tab.1;
   - realizzazione ed esercizio di una discarica per inerti da ubicarsi nel Comune di Barisciano in località Forfona, identificabile nel N.C.T. del Comune stesso al Foglio 44, Particelle 687, 688, 689, 947, 948, 1014, 1015, per una superficie totale di mq 5.500 e con una volumetria prevista di mc 35.000;
4. il provvedimento provinciale n. 17880 del 26.03.2010 ha volturato la titolarità dell'autorizzazione regionale n. DN7/21 del 23.03.2006 da "Panone Pietro, Via Aldo Moro s.n.c. 67021 Barisciano (AQ)" a "Panone S.r.l., S.S. 17 – km 51.500, loc. Macchie di Forfona 67021 Barisciano (AQ)" e ha disposto l'integrazione dell'elenco dei rifiuti limitatamente a quelli conferibili nella discarica per rifiuti inerti;

5. la citata richiesta di autorizzazione alla modifica ed all'ampliamento, acquisita al prot. 47721 del 29.07.2010, riguarda esclusivamente l'impianto di stoccaggio e lascia inalterata la parte relativa alla discarica per rifiuti inerti per la quale continua ad avere i suoi effetti l'autorizzazione regionale DN7/21 del 23.03.2006 come integrata e volturata con provvedimento provinciale n. 17880 del 26.03.2010;
6. in relazione all'impianto di stoccaggio la Ditta ha richiesto di:
   - ampliare la superficie dedicata all'impianto di stoccaggio occupando anche le Particelle 665, 676, 1025, 677, 1026, 678, 679, 681, 682, 680, 683, 693, 1109, 1111, 1113, 998 del Foglio 44 del N.C.T. del Comune di Barisciano con destinazione urbanistica "Zona E 2 – Agricola Normale", per una superficie totale di mq 10.419 (la proprietà dei terreni è dei signori Panone Pietro e Panone Valentino che, in quanto entrambi amministratori della ditta Panone S.r.l., hanno concesso in uso l'area alla ditta);
   - intervenire sulle particelle 1106 e 1107 (ex 663), 664, 666, 675, 1080, 674 del Foglio 44, per realizzare un capannone in struttura prefabbricata e per effettuare una diversa distribuzione impiantistica delle attività già autorizzate dal decreto DN7/21 del 23.03.2006;
   - esercitare all'interno di tale impianto anche *l'operazione di recupero* ***R5*** per i rifiuti riportati in tab. 1 con una potenzialità annua di **71.700** tonnellate;
   - estendere l'attività di *messa in riserva* ***R13*** secondo quanto riportato in tab.1;
   - estendere l'operazione di *deposito preliminare* ***D15*** secondo quanto riportato in tab. 1;
   - eliminare dall'autorizzazione n. DN7/21, i rifiuti identificati dai codici C.E.R. **10 11 13** e **20 02 02** sia per la *messa in riserva* di ***R13*** che per il *deposito preliminare* ***D15***;
   - aggiungere i rifiuti identificati dal codice C.E.R. **17 04 11** tra quelli provenienti dalla cernita e selezione del **17 09 04**;
   - fermo restando le capacità massime istantanee totali di stoccaggio pari a 252 tonnellate per D15 e a 907 tonnellate per R13, nonché i quantitativi massimi totali annui pari a 4.200 tonnellate per D15 e a 66.000 tonnellate per R13 come riportato in tab.1, la ditta richiede, qualora il quantitativo di rifiuti individuato da un singolo C.E.R.e/o destinato ad una singola tipologia di recupero dovesse superare la capacità massima istantanea prevista per quel rifiuto/tipologia, di poter occupare anche i cassoni e/o le piazzole dedicati ai rifiuti individuati da un C.E.R. diverso o destinati ad una diversa tipologia di recupero, previi gli opportuni adottamenti della segnaletica e della cartellonistica alla situazione temporaneamente verificatasi;
7. i quantitativi massimi di rifiuti che la ditta ha richiesto di inviare a recupero sono riportati in tabella 1 suddivisi per rifiuto e per attività di recupero (R5 e R13);
8. in relazione ai rifiuti identificati con il codice C.E.R. 17 09 04, la ditta ha richiesto di procedere mediante cernita e selezione per la scomposizione del suddetto nei rifiuti identificati dai codici C.E.R.: 17 02 01 (legno); 17 02 03 (plastica); 17 03 02 (miscele bituminose); 17 04 01 (rame, bronzo,

ottone); 17 04 02 (alluminio); 17 04 03 (piombo); 17 04 04 (zinco); 17 04 05 (ferro e acciaio); 17 04 06 (stagno); 17 04 07(metalli misti), 17 06 04 (materiali isolanti diversi da quelli di cui alla voce 17 06 01 e 17 06 03); 17 08 02 (materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01); **17 04 11** (cavi diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10) ;

9. in relazione ai rifiuti identificati dal C.E.R. 19 12 12 la ditta ha precisato che saranno unicamente rifiuti provenienti dal trattamento dei rifiuti da costruzione e demolizione;
10. in relazione ai rifiuti identificati dal C.E.R. 20 03 01 la ditta ha precisato che saranno unicamente rifiuti aventi le caratteristiche di cui al punto 7.1.2 dell'allegato 1, suballegato 1 al DM 05/02/98;
11. in relazione ai rifiuti da inviare all'operazione di R5 la ditta ha dichiarato di voler condurre le attività di recupero secondo le modalità operative previste dal DM 05/02/98 e s.m.i. per le tipologie di rifiuti di cui punti 7.1, 7.4, 7.6, 7.12 e 7.31 bis del sub allegato 1 all'allegato 1 del decreto stesso;
12. per i rifiuti individuati dai C.E.R. 10 13 11, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 08 02, 17 09 04, 20 03 01 rientranti nella tipologia 7.1 di cui al citato decreto, la ditta richiede di poter effettuare l'attività di recupero di cui al 7.1.3 punto a): messa in riserva di rifiuti inerti [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al DM 05/02/98 [R5]. Le materie prime per l'edilizia ottenute dovranno avere caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205. Qualora le materie prime ottenute dovessero essere destinate alle attività di recupero ambientale di cui all'allegato 1 del DM 05/02/1998 e s.m.i., oltre alla conformità al test di cessione di cui all'allegato 3 allo stesso decreto, queste dovranno avere caratteristiche conformi anche all'art. 5 dello stesso decreto oltre a quanto eventualmente prescritto dall'autorità competente nello specifico provvedimento di approvazione del progetto di recupero ambientale;
13. per i rifiuti individuati dal C.E.R. 10 12 08 rientranti nella tipologia 7.4, la ditta richiede di poter effettuare la messa in riserva di rifiuti inerti [R13] con frantumazione, macinazione, vagliatura, per sottoporre i rifiuti all'eventuale omogeneizzazione e integrazione con materia prima inerte nell'industria lapidea [R5], per la produzione di materia prima secondaria con caratteristiche conformi a quelle previste per le materie prime dell'industria lapidea dalla vigente normativa di settore. Qualora le materie prime ottenute dovessero essere destinate alle attività di recupero ambientale di cui all'allegato 1 del DM 05/02/1998 e s.m.i., oltre alla conformità al test di cessione di cui all'allegato 3 allo stesso decreto, dovranno avere caratteristiche conformi anche all'art. 5 dello stesso decreto oltre a quanto eventualmente prescritto dall'autorità competente nello specifico provvedimento di approvazione del progetto di recupero ambientale;
14. per i rifiuti individuati dal C.E.R. 17 03 02 rientranti nella tipologia 7.6, la ditta richiede di poter effettuare la produzione di materiale per costruzioni stradali e piazzali industriali mediante selezione

preventiva (macinazione, vagliatura, separazione delle frazioni indesiderate, eventuale miscelazione con materia inerte vergine) con eluato conforme al test di cessione secondo il metodo in allegato 3 al DM 05/02/98 e s.m.i. [R5], per la produzione di materiali per costruzioni nelle forme usualmente commercializzate con caratteristiche conformi a quelle previste dalla specifica normativa di settore;

15. per i rifiuti individuati dal C.E.R. 17 05 04 rientranti nella tipologia 7.31 bis, la ditta richiede di poter effettuare l'attività di recupero di cui al 7.31-bis.3 punto c) consistente nella formazione di rilevati e sottofondi stradali [R5]. In tal caso il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione secondo il metodo in allegato 3 al decreto DM 05/02/98 e s.m.i. e le materie prime utilizzate per la formazione dei rilevati e sottofondi stradali dovranno avere caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205;
16. per i rifiuti individuati dal C.E.R. 10 12 06 rientranti nella tipologia 7.12, la ditta richiede di poter effettuare l'attività di recupero consistente nella produzione di materiale e manufatti per l'edilizia, nelle forme usualmente commercializzate previa frantumazione dei manufatti e separazione della parte metallica [R5]. Il materiale e manufatti ottenuti dovranno avere caratteristiche conformi a quelle previste dalla vigente normativa di settore;
17. per effettuare gli accertamenti analitici e le verifiche di conformità previste dalla circolare ministeriale 5205/2005 per la classificazione dell'aggregato riciclato ottenuto dalle attività di recupero, questo dovrà essere stoccato in un lotto di dimensione massima pari a mc 2000; durante la caratterizzazione l'attività ordinaria di recupero dovrà proseguire su una piazzola separata dal suddetto lotto di caratterizzazione;
18. la caratterizzazione dovrà avvenire conformemente a quanto indicato nella Norma UNI EN 13242:2004, in particolare gli aggregati riciclati destinati alla realizzazione di rilevati, sottofondi, recuperi ambientali dovranno avere rispettivamente le caratteristiche di cui agli allegati C1, C2, C4 della Circolare Ministeriale n. 5205/2005;
19. le materie prime ottenute dalle attività di recupero, stoccate e caratterizzate verranno commercializzate entro un tempo di 3 anni, oltre il quale i prodotti invenduti saranno sottoposti al regime di rifiuti in conformità all'art. 3, co. 3 del D.M. 05/02/98 e s.m.i;
20. la ditta richiede di poter procedere alla realizzazione ed esercizio dell'impianto per lotti successivi secondo le fasi di seguito specificate:

    Fase 1 (durata anni 2): realizzazione e sistemazione di tutte le opere/impianti/servizi collegati alla nuova attività di recupero R5 ed alle modifiche da apportare alle attività R13 e D15 con esclusione della struttura prefabbricata del capannone;

    Fase 2: messa in esercizio di quanto realizzato durante la fase 1;

    Fase 3 (durata anni 4): realizzazione della struttura prefabbricata del capannone;

    Fase 4: messa in esercizio di quanto realizzato durante la fase 3;

Durante le fasi 1 e 2 verranno mantenuti in esercizio:

- la vagliatura esistente di materia prima con l'annessa area per cumuli del materiale;
- l'area di conferimento rifiuti esistente;
- il raggruppamento dei rifiuti per deposito preliminare e messa in riserva in cassoni scarrabili coibentati nell'area destinata alla realizzazione del capannone prefabbricato;
- la pesa esistente, l'area parcheggio autovetture;
- il box uffici accettazione esistente sarà spostato su una delle aree parcheggio autovetture esistenti in modo da permettere la realizzazione del nuovo edificio uffici accettazione;
- la recinzione e gli ingressi all'impianto esistente;
- le vasche esistenti di raccolta dell'acque meteoriche;

Durante la fase 3 verrà sospesa l'attività nel settore (D15) e (R13) nell'area destinata alla realizzazione del capannone, per essere ripresa nel nuovo edificio realizzato dopo aver ottenuto l'agibilità;

Rilevato che nell'ambito dell'istruttoria svolta sulla richiesta di autorizzazione avanzata dalla Ditta:

- il Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d'Impatto Ambientale della Regione Abruzzo ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 4/2008 ha espresso, con Giudizio n°1521 del 29.06.2010, parere favorevole all'esclusione del progetto dalla procedura V.I.A. con le seguenti prescrizioni:
  - che venga concessa al progettato polo pubblico di trattamento delle macerie del sisma Abruzzo di utilizzare l'attuale strada di accesso durante la fase di cantiere nonché di richiedere all'ANAS nell'ambito della procedura V.I.A. per l'adeguamento della strada statale 17 di prevedere idonee opere per l'accesso ai siti in questione;
- l'Azienda Sanitaria Locale n.1 Avezzano – Sulmona - L'Aquila – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica, con nota prot. 100375/10 del 18.11.2010, ha espresso, per quanto di specifica competenza, parere favorevole all'esercizio dell'attività in oggetto;
- il Corpo Forestale dello Stato, Comando Provinciale L'Aquila, con nota prot. 18993 del 14.12.2010, ha comunicato che la zona interessata dai lavori è esclusa dal vincolo idrogeologico di cui al R.D.L. 3267/23;

Preso atto che:

- con atto dirigenziale n. 52639 del 30.08.2010 è stata indetta la prescritta Conferenza dei Servizi di cui all'Art. 208 del D.Lgs. del 3 Aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e all'Art. 45 della L.R. del 19.12.2007 n. 45 e s.m.i.. Tale indizione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Amministrazione Provinciale dal 30.08.2010 al 13.09.2010, come risulta dalla documentazione agli atti;
- tale Conferenza è stata convocata:
  - con nota protocollo n. 53701 del 03.09.2010 per il giorno 13.09.2010 e le risultanze di tale seduta sono riportate nell'unito verbale (All. C), regolarmente trasmesso agli Enti invitati con nota prot. n. 55547 del 14.09.2010;

- con nota protocollo n. 76440 del 07.12.2010 per il giorno 16.12.2010 e le risultanze di tale seduta sono riportate nell'unito verbale (All. D), regolarmente trasmesso con nota 79122 del 22.12.2010;

Considerato che:

- durante la seduta della Conferenza dei Servizi del 13.09.2010 è stato preliminarmente evidenziato che *la Regione Abruzzo, con Delibera di Giunta del 29 dicembre 2005, n. 1414 e s.m.i., ha assegnato alle Province compiti, funzioni e risorse in materia di gestione di rifiuti per il rilascio di autorizzazioni alla realizzazione ed esercizio di alcune tipologie di impianti di smaltimento e/o recupero rifiuti urbani ed inerti, tra i quali, tuttavia, non figura quello relativo al trattamento degli inerti oggetto della presente richiesta. La competenza della Provincia a procedere al rilascio di tali autorizzazioni è già stabilita dalla L.R. 45/2007, art. 5, comma 3, lettera b) che prevede la delega alle Province delle autorizzazioni uniche dei nuovi impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti inerti, ai sensi degli articoli 208, 209 e 210 del D.Lgs. 152/2006. A tale attribuzione formale di funzioni, non è seguito, tuttavia, il passaggio sostanziale di mezzi e risorse per far fronte ai nuovi compiti, nell'ambito dell'intesa prevista al successivo comma 8 del citato articolo 5. Nel caso in questione, comunque, si ritiene possa procedersi con una intesa specifica con la Regione al fine di evitare il sovrapporsi di provvedimenti regionali e provinciali in un medesimo impianto con inevitabili ripercussioni negative a livello gestionale. Da colloqui intercorsi con il competente Ufficio Regionale si è avuto un assenso in merito all'adozione di tale procedura, tuttavia, con il presente verbale, si rimette formalmente alla Regione Abruzzo la questione, evidenziando che in caso di suo dissenso, si provvederà a trasferire tutto il procedimento alla stessa Regione*;
- i lavori della Conferenza sono stati chiusi in data 16.12.2010 con l'espressione del **parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione richiesta.** In tale seduta la Conferenza, inoltre, ha evidenziato *che l'autorizzazione da rilasciare è un provvedimento che comporta, ai sensi del Comma 6 dell'Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e del Comma 5 dell'Art. 45 della L.R. 45/07, variante allo strumento urbanistico e dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori stante l'interesse pubblico generale alla realizzazione dell'impianto a norma dell'Art. 178 del D.Lgs. 152/06 e la particolare situazione di necessità di potenziare il trattamento dei rifiuti inerti nella zona del comprensorio aquilano il cui patrimonio edilizio risulta pesantemente colpito dal sisma. Raccomanda, quindi, al Comune di Barisciano assente nella seduta odierna di esprimere il proprio parere a riguardo, fermo restando l'applicazione della vigente normativa in tema di procedimento amministrativo*;
- con nota del 21.12.2010, acquisita al protocollo 79644 del 27.12.2010, la Ditta ha trasmesso la documentazione richiesta dalla Conferenza dei Servizi nella seduta del 16.12.2010, fornendo le precisazioni richieste;
- con nota n. 34401 del 23.05.2011 si è provveduto a richiedere al Comune di Barisciano e al Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo copia dell'eventuale parere espresso in merito alle

problematiche evidenziate nelle su richiamate sedute della Conferenza dei Servizi;

Rilevato che il su richiamato verbale della Conferenza dei Servizi del 16.12.2010 è stato trasmesso agli assenti, come su evidenziato, con nota prot. n. 79122 del 22.12.2010 e che ad oggi non sono pervenute osservazioni in merito;

Richiamato l'art. 14 ter, comma 7 della L. 241/1990 e s.m.i. e considerato acquisito l'assenso delle Amministrazioni che all'esito dei lavori della Conferenza non hanno definitivamente espresso la propria volontà;

Vista la relazione istruttoria redatta dal Servizio Gestione Rifiuti di questo Settore, che si unisce alla presente (All. E);

Vista la dichiarazione sostitutiva di certificazioni effettuata dal Sig. Panone Pietro ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, per autocertificare il possesso dei requisiti soggettivi stabiliti con D.G.R. n. 1227 del 29.11.2007 per i richiedenti le autorizzazioni per la realizzazione e l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti;

Considerato che dall'esame della documentazione agli atti di questo Settore non risultano elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione richiesta,

DISPONE

1. **DI APPROVARE,** ai sensi dell'Art. 208 Comma 6 del D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 e s.m.i., il progetto, composto dagli elaborati elencati nell'**Allegato A, così come integrati da tutti gli altri documenti di cui all'Allegato B** al presente provvedimento, per la modifica e l'ampliamento di un impianto esistente per lo stoccaggio di rifiuti speciali non pericolosi con operazioni di deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13), realizzato con Autorizzazione Regionale Det. n. DN7/21 del 23.03.2006, come integrata e volturata con provvedimento provinciale n. 17880 del 26.03.2010, nonché per la realizzazione ed esercizio di un impianto per l'attività di recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi da ubicarsi su un'area ubicata nel comune di Barisciano (AQ) - S.S. 17 – km 51.500, loc. Forfona individuata catastalmente al Foglio numero 44, particelle numero 1106 e 1107 ex 663, 664, 666, 675, 1080, 674, 665, 676, 1025, 677, 1026, 678, 679, 681, 682, 680, 683, 693, 1109, 1111, 1113, 998 del N.C.T. del Comune di Barisciano (AQ), presentato dalla Società Panone S.r.l., S.S. 17 – km 51.500, loc. Forfona 67021 Barisciano (AQ) la cui rappresentanza legale è in capo a Panone Pietro, quest'ultimo indicato anche come responsabile dell'unità operativa;
2. **DI EVIDENZIARE** che l'approvazione di cui al punto precedente costituisce variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori, ai sensi del su richiamato Art. 208 Comma 6 del D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;

3. **DI AUTORIZZARE**, secondo il dispositivo dell'Art. 208 Comma 6 del D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 e s.m.i., la realizzazione e la gestione dell'impianto in conformità al progetto approvato e secondo le fasi di realizzazione riportate nel progetto stesso e riportate in premessa (punto 20);
4. **DI STABILIRE** che il presente provvedimento ***sostituisce*** l'autorizzazione regionale DN7/21 del 23.03.2006 come integrata e volturata con provvedimento provinciale n. 17880 del 26.03.2010 ***esclusivamente per la parte relativa all'impianto di stoccaggio*** e lascia inalterata la parte relativa alla discarica per rifiuti inerti per la quale la suddetta autorizzazione continuerà ad avere i suoi effetti;
5. **DI PRECISARE** che le attività autorizzate consistono nel deposito preliminare D15, messa in riserva R13 e riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche R5, per i rifiuti e per i quantitativi riportati nell'allegato prospetto (tab.1), che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
6. **DI PRECISARE** che fermo restando le capacità massime istantanee totali di stoccaggio e i quantitativi massimi totali annui riportati nell'allegato prospetto tab.1 rispettivamente per R13 e D15, qualora il quantitativo di rifiuti individuato da un singolo C.E.R. e/o destinato ad una singola tipologia di recupero dovesse superare la capacità massima istantanea prevista per quel rifiuto/tipologia, sarà possibile occupare anche i cassoni e/o le piazzole dedicati ai rifiuti individuati da un C.E.R. diverso e/o destinati ad una diversa tipologia di recupero, previi gli opportuni adottamenti della segnaletica e della cartellonistica alla situazione temporaneamente verificatasi;
7. **DI PRECISARE** che le operazioni di recupero R5 autorizzate sono quelle riportate in premessa (punti 11, 12, 13, 14, 15, 16);
8. **DI STABILIRE** che la durata della presente autorizzazione è pari ad un periodo di **10 anni** dalla data del presente provvedimento e la data di scadenza è fissata per il giorno 07.07.2021. Detto periodo risulta comprensivo sia della realizzazione che della gestione dell'impianto;
9. **DI PRECISARE**, altresì che l'approvazione di cui al punto 1) ricomprende anche le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera e quella allo scarico delle acque provenienti dal trattamento delle acque di prima pioggia e sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali;
10. **DI RAMMENTARE** che il progetto strutturale di tutte le opere civili e di tutti i manufatti/impianti/opere con funzione strutturale, deve essere depositato presso il Servizio Genio Civile Provinciale secondo le modalità di cui all'art. 2 della L.R. n. 138 del 17.12.1996, ai fini del rilascio dell'attestazione di avvenuto deposito di cui all'art. 4 della stessa legge regionale;
11. **DI EVIDENZIARE** che sono fatte salve eventuali ulteriori autorizzazioni, visti, pareri nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti ed Organismi, nonché altre disposizioni e direttive vigenti specifiche nella materia; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;
12. **DI PRESCRIVERE** alla ditta, ai sensi di quanto di sposto dalla D.G.R. 790 del 03.08.2007:

- la stipula di una polizza assicurativa della responsabilità civile d'inquinamento (R.C.I.), per tutto il periodo di costruzione dell'impianto, a copertura di danni ambientali, causati a terzi nella fase di costruzione dell'impianto, secondo quanto previsto dall'art. 3 dell'allegato A alla D.G.R. citata;
- la prestazione, al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto, di adeguate garanzie finanziarie, a favore della Amministrazione Provinciale dell'Aquila, secondo quanto previsto dall'allegato A alla suddetta D.G.R.;

13. **DI STABILIRE** che la messa in esercizio dell'impianto nelle singole fasi riportate in premessa (punto 20) è preceduto dall'invio allo scrivente Servizio della seguente documentazione:
    - documentazione attestante la prestazione delle garanzie finanziarie in conformità a quanto stabilito al punto precedente;
    - comunicazione del Direttore dei Lavori attestante l'ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato;
    - copia del certificato di collaudo delle strutture presenti.
14. **DI RAMMENTARE** che la presente autorizzazione è rinnovabile su apposita domanda da inoltrare alla Provincia dell'Aquila, Settore Ambiente e Urbanistica almeno centottanta giorni prima della data di scadenza del presente atto;
15. **DI FARE OBBLIGO CHE SI OTTEMPERI** alle seguenti prescrizioni riguardanti gli scarichi ed il trattamento delle acque:
    - a valle dell'impianto di fitodepurazione dovrà essere predisposto un sistema di gestione dei reflui tale da garantire la regolazione del livello all'interno del vassoio con l'obbligo di raccogliere, in un sistema a tenuta, i reflui che potranno essere immessi in testa al letto assorbente o smaltiti come rifiuto;
    - i limiti di cui alla tabella IV allegato 5 parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. dovranno essere garantiti all'uscita della vasca di prima pioggia e analizzati con cadenza semestrale mediante prelievo nel pozzetto di ispezione posizionato a monte delle vasche di raccolta. I certificati analitici di tali verifiche dovranno essere tenuti a disposizione presso l'impianto per le verifiche di legge;
16. **DI FARE OBBLIGO CHE SI OTTEMPERI** alle seguenti prescrizioni riguardanti le emissioni in atmosfera:
    - la ditta dovrà comunicare l'avvio degli impianti almeno quindici giorni prima della data stabilita per la messa in esercizio, all'Amministrazione Provinciale dell'Aquila, al Comune di L'Aquila, al Dipartimento Provinciale dell'Aquila dell'A.R.T.A. Abruzzo e al Dipartimento di Prevenzione Servizio di Igiene Epidemiologia Sanità Pubblica, A.S.L. di Avezzano Sulmona L'Aquila;
    - la ditta dovrà adeguarsi automaticamente a eventuali nuove prescrizioni di legge, qualora più restrittive, in merito alle emissioni in atmosfera;

- procedere in sede di messa in esercizio alla caratterizzazione del materiale conferito in conformità a quanto previsto nell'Allegato V alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006;
- dovrà essere installato un contatore volumetrico dedicato alla rilevazione dei consumi di acqua utilizzata per il contenimento delle emissioni diffuse. Le letture del contatore volumetrico dovranno essere effettuate e registrate con cadenza settimanale nel periodo estivo (maggio/ottobre) e quindicinale nel periodo invernale (novembre/aprile), e tenute a disposizione per verifica dell'organo di controllo;
- le operazioni di manutenzione e le eventuali sostituzioni dei sistemi di abbattimento delle emissioni inquinanti dovranno essere annotate su apposito Registro delle Manutenzioni, vidimato dal competente Settore di questa Amministrazione Provinciale;
- le operazioni di manutenzione degli impianti di umidificazione/abbattimento dovranno essere effettuate con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi; la frequenza di dette operazioni di manutenzione deve essere almeno semestrale;
- eventuali interruzioni del normale funzionamento dei sistemi di abbattimento dovranno essere comunicate entro le otto ore successive all'evento all'Amministrazione Provinciale dell'Aquila Settore Ambiente e Urbanistica, al Comune di L'Aquila, al Dipartimento Provinciale dell'Aquila dell'A.R.T.A. Abruzzo e al Dipartimento di Prevenzione Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica A.S.L. di Avezzano-Sulmona-L'Aquila; in tali casi l'attività devrà essere interrotta fino al ripristino delle normali condizioni di esercizio;
- la messa a regime dell'impianto dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla data di messa in esercizio;
- per la valutazione delle misure degli inquinanti negli scarichi in atmosfera si applica quanto stabilito dal Decreto Legislativo n. 152/06, Parte Quinta, allegato VI e s.m.i.;
- ai sensi del comma 6 dell'art 269 al Decreto Legislativo n. 152/06 e s.m.i. l'autorità competente per il controllo effettua il primo accertamento circa il rispetto dell'autorizzazione entro 6 mesi dalla data di messa a regime dell'impianto.

17. **DI FARE OBBLIGO CHE SI OTTEMPERI** alle seguenti prescrizioni:

a) rispetto totale e incondizionato di quanto previsto, per la specifica attività di recupero di cui al presente provvedimento, dal D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., dalla L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i., dal DM 05/02/98 e s.m.i. e dalle altre disposizioni vigenti comunque applicabili;

b) rispetto di quanto riportato negli allegati al presente provvedimento, imponendo l'osservanza delle prescrizioni/osservazioni in essi formulate che qui si intendono integralmente richiamate;

c) rispetto delle vigenti prescrizioni di legge in merito al controllo della tracciabilità dei rifiuti di cui all'art. 188 ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

d) trasmissione, con cadenza semestrale, presso il Settore Ambiente e Urbanistica della Provincia dell'Aquila e presso il Dipartimento Provinciale ARTA Abruzzo dell'Aquila, della

comunicazione di cui alla D.G.R. 11 ottobre 2010, n. 778, concernente le quantità di rifiuti movimentati all'interno dell'impianto, nonché la provenienza e la destinazione degli stessi;

e) i rifiuti dovranno essere recuperati e smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, come disposto al comma 4 dell'art. 177 del D.Lgs. del 03.04.2006 n. 152 e s.m.i.

f) mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari ad evitare possibili fenomeni di inquinamento e di degrado ambientale;

g) garantire il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitare ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumore e da odori;

h) dovranno essere utilizzati attrezzature e contenitori idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta gestione dell'attività, dovranno essere impedite la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste, i contenitori dovranno essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche e adeguate operazioni di lavaggio ed eventuale decontaminazione, le acque di lavaggio dovranno essere smaltite in conformità alla normativa vigente;

i) comunicare a questa Provincia ogni variazione rispetto a quanto acquisito nel procedimento istruttorio che ha dato luogo al presente provvedimento;

18. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica ove risultino accertate la pericolosità o la dannosità dell'attività esercitata.
Qualora, ai sensi del Comma 16 dell'Art. 45 della L.R. del 19.12.2007 n. 45 e s.m.i., a seguito di controlli successivi all'avviamento dell'impianto, lo stesso non risulti conforme alla presente autorizzazione, a seconda della gravità delle infrazioni, si procederà:
    - alla diffida, stabilendo un termine entro il quale dovranno essere eliminate le irregolarità;
    - alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato;
    - alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni ed in caso di reiterate violazioni;
19. **DI RICHIAMARE** la Società in oggetto a quanto stabilito nell'articolo 35 della L.R. 45/07;
20. **DI NOTIFICARE** il presente provvedimento in bollo alla Società Panone S.r.l., avente sede in S.S. 17 – km 51.500, loc. Forfona 67021 Barisciano (AQ);
21. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al Comune di Barisciano (AQ), alla Regione Abruzzo - Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia - Servizio Gestione Rifiuti – Pescara (PE), al Dipartimento Provinciale dell'ARTA Abruzzo - L'Aquila (AQ), alla ASL di Avezzano – Sulmona – L'Aquila, al Catasto dei rifiuti con sede i Roma presso l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) a sensi del co. 17bis all'art. 208 del DLgs. 152/96 e s.m.i.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE
(Ing. Francesco BONANNI)



tab. 1

C.E.R	Operazioni autorizzate Det. N DN7/21	Operazioni richieste con la presente istanza	Quantitativi max richiesti suddivisi per attività				
			Capacità max istantanea di stoccaggio (t)		Quantitativi massimi annui (t)		
			D15	R13	D15	R13	R 5
01 04 13	*D15, R13*	===	18	80	300	1.500	===
10 12 06	===	*R13, R5*	===	80	===	1.500	1.500
10 12 08	===	*R13, R5*	===	80	===	9.600	9.600
15 01 01	===	*R13*	===	18	===	300	===
15 01 07	*D15, R13*	===	18	18	300	300	===
17 02 02	*D15, R13*	===	18		300		
19 12 05	*D15, R13*	===	18		300		
20 01 02	*D15, R13*	===	18		300		
16 01 03	===	*R13*	===	18	===	300	===
10 13 11	===	*R13, R5*	===	345	===	41.400	41.400
17 01 01	*D15, R13*	*R5*	18		300		
17 01 02	*D15, R13*	*R5*	18		300		
17 01 03	*D15, R13*	*R5*	18		300		
17 01 07	*D15, R13*	*R5*	18		300		
17 08 02	===	*D15, R13, R5*	18		300		
17 09 04	*D15, R13*	*R5*	18		300		
20 03 01	===	*R13, R5*	===		===		
17 02 01	===	*R13*	===	18	===	300	===
17 02 03	===	*R13*	===	18	===	300	===
17 03 02	===	*R13, R5*	===	80	===	9.600	9.600
17 04 01	===	*R13*	===	18	===	300	===
17 04 02	===	*R13*	===		===		
17 04 07	===	*R13*	===		===		
17 04 05	===	*R13*	===	18	===	300	===
17 05 04	*D15, R13*	*R5*	18	80	300	300	9.600
17 06 04	===	*D15, R13*	18	18	300	300	===
19 12 12	===	*D15, R13*	18	18	300	300	===
Totali			252	907	4.200	66.600	71.700

ALLEGATO A

Progetto definitivo per la modifica e l'ampliamento di un impianto esistente realizzato con Autorizzazione Regionale Det. n. DN7/21 del 23.03.2006 nel Comune di Barisciano, S.S. 17 km 5,5 loc. Forfona, con realizzazione ed esercizio dell'attività di recupero R5 di rifiuti non pericolosi.

	Descrizione
	RELAZIONE DESCRITTIVA
	Relazione tecnica – Rapporto fotografico – Inquadramento territoriale – ambientale - paesaggistico
	RELAZIONI SPECIALISTICHE
	Relazione geologica, pedologica e idrogeologica
	Relazione tecnica per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera – Impianto con emissioni non convogliabili
	Relazione Tecnica impianti elettrici illuminazione esterna
	Calcolo illuminotecnico
	Relazione tecnica di valutazione previsionale dell'impatto acustico
	RILIEVI ED ELABORATI GRAFICI DI PROGETTO
Tav.1	Rilievo area impianto stato di fatto
Tav.2	Stato attuale e progetto di modifica e ampliamento
Tav. 3	Planimetria impianto con localizzazione codici CER
Tav. 4	Scema di flusso del ciclo lavorativo
Tav. 5	Architettonico Capannone
Tav. 6	Planimetria impianto – Schema scarichi
Tav. 7	Planimetria impianto – Sistemazione finale
	Impianto illuminazione esterna – Planimetria e sezione

ALLEGATO B

Elenco delle integrazioni presentate da PANONE S.r.l. nel corso della seduta della conferenza dei servizi del 13.09.2010:

- Integrazioni alla domanda di autorizzazione unica contenente:
- Scheda tecnica informativa;
- Tabella di sintesi dei nuovi codici CER;
- Scheda garanzie finanziarie;
- Modifica box uffici (relativo all'edificio già esistente nell'area pesa).

Elenco delle integrazioni presentate da PANONE S.r.l. a seguito della seduta della conferenza dei servizi del 13.09.2010:

- Integrazione alla Domanda di autorizzazione Unica;
- Relazione tecnica - Integrazioni;
- Documentazione integrativa per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di tipo diffuso derivanti dall'impianto di recupero e stoccaggio di rifiuti inerti e dall'attività di lavorazione del materiale di cava;
- Integrazioni gestione delle acque;
- Tav. I.1 - Integrazioni – Fasi si realizzazione impianto;
- Tav. I.2 Integrazioni – Planimetria definitiva – sezione;
- Tav. I.3 Integrazioni – Planimetria definitiva – schema impianto idrico – Scarichi;

Elenco delle integrazioni presentate da Panone s.r.l. a seguito della Conferenza dei servizi tenutasi in data 16.12.2010:

- Relazioni tecnica - Modifica alle integrazioni;
- Tav. I.3 bis -Modifiche alle Integrazioni – Planimetria definitiva – schema impianto idrico – Scarichi;
- Integrazioni richieste dalla Conferenza dei Servizi del 16.12.2010
    a. Tabella di sintesi dei nuovi codici C.E.R.;
    b. Tabella (Provenienza, Caratteristiche del rifiuto, Attività di recupero, Caratteristiche delle materie prime e/o prodotti ottenuti);
    c. Scheda Garanzie finanziarie;
    d. Tabella di sintesi dei codici C.E.R. in D15;
    e. Planimetria finale impainto con localizzazione codici C.E.R. a seguito integrazioni.

Elenco dei documenti contenenti pareri/osservazioni/prescrizioni da rispettare come prescrizioni dell'autorizzazione:

- Giudizio n°1521 del 29.06.2010 della Regione Abruzzo, Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d'Impatto Ambientale;

- nota protocollo n. 16835 del 27.08.2010 e nota prot. 17701 del 13.09.2010 della Direzione Regionale dei VV.F., del S.P. e della Difesa Civile;
- nota prot. 0100375/10 del 18.11.2010 della Azienda Sanitaria Locale n.1 Avezzano, Sulmona, L'Aquila – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica;
- nota prot. 18993 del 14.12.2010 del Corpo Forestale dello Stato, Comando Provinciale L'Aquila,
- verbale della Conferenza dei servizi, tenuta in data 13.09.2010;
- verbale della Conferenza dei servizi, tenuta in data 16.12.2010;
- nota del Servizio Rilevamento, Disciplina e Controllo delle Emissioni di questa Provincia;
- nota n. 54805 del 09.09.2010 del Servizio Rilevamento, Disciplina e Controllo Scarichi Acque Reflue di questa Provincia.

Provincia dell'Aquila

Settore Ambiente e Urbanistica
Servizio Autorizzazioni Impianti Gestione Rifiuti



L'Aquila, lì 25.09.2013

Prot. n 04/2013

Oggetto: D.Lgs. del 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., L.R. del 19 dicembre 2007 n. 45 e s.m.i. –***Ditta Panone S.r.l. (p. iva 01792330662) con sede legale nel Comune di Barisciano (AQ) - S.S. 17 km 5,5 loc. Forfona - Rappresentante legale Sig. Pietro Panone (c.f.: PNNPTR58M01A345P).***

Presa d'atto di variante non sostanziale all'autorizzazione prot. n. 01 del 07/07/2011 - *Autorizzazione alla modifica ed all'ampliamento di un impianto esistente per lo stoccaggio di rifiuti speciali non pericolosi con operazioni di deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13), realizzato con Autorizzazione Regionale Det. n. DN7/21 del 23.03.2006, nonché alla realizzazione ed esercizio di un impianto per l'attività di recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi.*

IL DIRIGENTE

del Settore Ambiente e Urbanistica

Visti:

- il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 *"Norme materia ambientale";*
- la Legge Regionale del 19 dicembre 2007 n. 45 *"Norme per la gestione integrata dei rifiuti";*
- la Deliberazione di Giunta Regionale n.1192 del 04.12.2008 L.R. 19.12.2007, n.45 commi 10, 11 e 12 *"Direttive in materia di varianti degli impianti di smaltimento e/o recupero dei rifiuti";*

Premesso che:

- questa Provincia, con provvedimento dirigenziale prot. n. 01 del 07.07.2011, ha autorizzato la ditta Panone S.r.l. (p. iva 01792330662), alla modifica ed all'ampliamento di un impianto esistente per lo stoccaggio di rifiuti speciali non pericolosi con operazioni di deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13), realizzato con Autorizzazione Regionale Det. n. DN7/21 del 23.03.2006, nonché alla realizzazione ed esercizio di un impianto per l'attività di recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi nel Comune di Barisciano (AQ) - S.S. 17 – km 51.500, loc. Forfona;

- questa Provincia, con provvedimento dirigenziale prot. n. 01.del 20.04.2012, ha preso atto della variante non sostanziale al progetto approvato con la citata autorizzazione prot. n. 01 del 07.07.2011;

Rilevato che:

- in data 06.03.2013, la ditta Panone S.r.l., con nota assunta agli atti di questa Provincia con prot. n. 15244 del 13.03.2013 ha comunicato le modifiche delle modalità di esercizio dell'impianto in relazione ai seguenti aspetti:

    - *aumento della dimensione massima dei lotti su cui effettuare gli accertamenti analitici e le verifiche di conformità previste dalla circolare ministeriale 5205/2005 per la classificazione dell'aggregato riciclato ottenuto dall'attività di recupero da 2000 mc a 3000 mc;*
    - *integrazione della produzione di aggregati riciclati a tutte le tipologie previste dalla Circolare Ministeriale n. 5205/2005 (A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6);*
    - *trasformazione dei lotti di materie prime secondarie certificati ai fini di ottenere materie prime secondarie di diversa tipologia secondo le richieste di mercato;*

- in data 19.03.2013 la scrivente Amministrazione ha richiesto all'Arta Abruzzo , con nota prot. n. 16347, il parere tecnico di cui al sub allegato 2.5 dell'allegato 1 alla DGR n. 1192 del 04.12.2008, in relazione alla comunicazione di variante avanzata dalla ditta Panone S.r.l.;

Preso atto che:

- l'Arta Abruzzo Distretto Provinciale dell'Aquila con note prot. n. 5274 del 06.08.2013 e prot. 5916 del 04.09.2013, rispettivamente ns prot. 53326 del 20.08.2013 e 57939 del 11.09.2013, ha trasmesso il parere tecnico di competenza ritenendo la variante in questione non sostanziale ai sensi della DGR n. 1192 del 04.12.2008 e dell'art. 45 comma 10 della L.R. 45/2007 e s.m.i.;

PRENDE ATTO

delle modifiche delle modalità di gestione dell'impianto autorizzato con provvedimento prot. n. 01 del 07/07/2011, comunicate dalla ditta Panone S.r.l. con nota del 06.03.2013 allegata al presente provvedimento e assunta agli atti di questa Provincia con prot. n. 15244 del 13.03.2013;

L'autorizzazione Prot. n. 01 del 07.07.2011 continua ad avere i suoi effetti per tutte le parti non espressamente modificate dal presente provvedimento e dal provvedimento prot. n. 01.del 20.04.2012.

Il presente provvedimento in bollo è notificato alla ditta Panone S.r.l., avente sede in S.S. 17 – km 51.500, loc. Forfona - Barisciano (AQ) e trasmesso al Comune di Barisciano (AQ), alla Regione Abruzzo - Servizio Gestione Rifiuti – Pescara (PE), al Dipartimento Provinciale dell'ARTA Abruzzo - L'Aquila (AQ), alla ASL di Avezzano – Sulmona – L'Aquila.

Il presente provvedimento viene pubblicato sull'Albo Pretorio della Provincia dell'Aquila.

Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE
(Ing. Francesco BONANNI)

Provincia dell'Aquila

Settore Ambiente e Urbanistica
Servizio Gestione Rifiuti e Tutela del Suolo



L'Aquila, lì 25 AGO. 2015

Prot. n. 01

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., L.R. 45/2007 e s.m.i. - Presa d'atto di variante non sostanziale all'autorizzazione prot. n. 01 del 07.07.2011 – Ditta Panone S.r.l. - Barisciano (AQ) relativamente a: 1) selezione componenti riusabili nei rifiuti; 2) processo di lavorazione dei rifiuti inerti con modifica dei quantitativi riportati nella tabella 1 del provvedimento di autorizzazione.

IL DIRIGENTE

del *Settore Ambiente e Urbanistica*

Visti:

- la Delibera di Giunta Regionale 29 dicembre 2005, n. 1414 con la quale *"...sono state assegnate alle Province compiti, funzioni e risorse in materia di gestione di rifiuti per il rilascio di autorizzazioni alla realizzazione ed esercizio di impianti di smaltimento e/o recupero rifiuti urbani ed inerti..."*;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"*, come successivamente modificato e integrato e, in particolare, la Parte IV, Titolo I, Capo IV;
- la Legge Regionale 19 dicembre 2007, n. 45 *"Norme per la gestione integrata dei rifiuti"*, come successivamente modificata e integrata, e richiamato nello specifico il Titolo VI, Capo I;
- la Delibera di Giunta Regionale 4 dicembre 2008, n. 1192 *"L.R. 19.12.2007, n. 45, commi 10, 11 e 12 "Direttive in materia di varianti degli impianti di smaltimento e/o recupero di rifiuti"* e s.m.i.;

Rilevato che questa Provincia:

- con provvedimento dirigenziale n. 01 del 07.07.2011 ha autorizzato la Ditta Panone S.r.l., con sede legale in S.S. 17 – km 51.500, loc. Macchie di Forfona, Barisciano (AQ) alla modifica e ampliamento di un impianto esistente per lo stoccaggio di rifiuti

Provincia dell'Aquila
Settore Ambiente e Urbanistica
Servizio Gestione Rifiuti e Tutela del Suolo

speciali non pericolosi con operazioni di deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13), realizzato con Autorizzazione Regionale Det. n. DN7/21 del 23.03.2006, nonché alla realizzazione ed esercizio di un impianto di recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi nel comune di Barisciano (AQ) , S.S. 17 – km 51.500, loc. Macchie di Forfona;

- con provvedimento dirigenziale n. 01 del 20.04.2012, ha preso atto della variante non sostanziale al progetto approvato con la su citata autorizzazione n. 01/2011;
- con provvedimento dirigenziale n. 04 del 25.09.2013, ha preso atto delle modifiche delle modalità di gestione dell'impianto come variante non sostanziale al medesimo progetto approvato con la su citata autorizzazione n. 01/2011;

Evidenziato che la Ditta Panone S.r.l., con nota del 20.03.2014, acquisita al prot. n. 19272 del 24.03.2014, ha comunicato a questa Provincia la variante non sostanziale per l'impianto autorizzato con il su richiamato provvedimento n. 01/2011 relativamente a:

1. selezione componenti riusabili nei rifiuti;
2. processo di lavorazione dei rifiuti inerti con modifica dei quantitativi riportati nella tabella 1 del provvedimento di autorizzazione;

Richiamata la nota prot. n. 21192 del 31.03.2014, con la quale questo Settore ha richiesto al Distretto Provinciale dell'Aquila dell'ARTA Abruzzo il parere tecnico in merito alla su citata comunicazione di variante della Ditta Panone S.r.l.;

Vista la nota prot. n. 3748 del 30.05.2014, acquisita al prot. n. 34009 del 30.05.2014, con la quale il Distretto Provinciale dell'Aquila dell'ARTA Abruzzo ha espresso il parere tecnico richiesto, evidenziando di ritenere che le modifiche di variante avanzate dalla Ditta si configurino come varianti non sostanziali al progetto autorizzato, e specificando che per quanto riguarda la selezione di pietre e mattoni presenti nei rifiuti in ingresso, che la ditta Panone Srl intende effettuare manualmente o tramite l'ausilio di apposite attrezzature, come indicato nella relazione tecnica presentata, gli stessi potranno essere riutilizzati in campo edilizio con la sola destinazione non strutturale;

Ritenuto che dall'esame della documentazione prodotta dalla Ditta Panone S.r.l. e di quella agli atti di questo Settore non risultano elementi ostativi alla presa d'atto delle modifiche progettuali comunicate dalla Ditta stessa come variante non sostanziale al progetto autorizzato con il su richiamato provvedimento n. 01/2011;

Provincia dell'Aquila
Settore Ambiente e Urbanistica
Servizio Gestione Rifiuti e Tutela del Suolo

Richiamato l'art. 45, comma 12 della L.R. 19 dicembre 2007, n. 45 e s.m.i., il quale in particolare dispone che *Le varianti non sostanziali sono soggette al solo rilascio della concessione o autorizzazione edilizia da parte del comune competente, se necessaria,*

DISPONE

1. **di prendere atto** della variante non sostanziale al progetto autorizzato con il su richiamato provvedimento n. 01 del 07.07.2011, costituita dalle modifiche progettuali comunicate dalla Ditta Panone S.r.l. con la su citata nota del 20.03.2014 con conseguente sostituzione della tabella 1 allegata a tale provvedimento con la nuova tabella trasmessa dalla Ditta;
2. **di confermare**, integralmente, le prescrizioni riportate nell'autorizzazione n. 01 del 07.07.2011;
3. **di fare salvi** eventuali autorizzazioni, visti, pareri, nulla – osta e prescrizioni di competenza di altri Enti o Organismi, nonché altre disposizioni e direttive vigenti specifiche in materia. Sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;
4. **di trasmettere** copia del presente provvedimento alla Ditta Panone S.r.l., alla Regione Abruzzo – Servizio Gestione Rifiuti, al Distretto Provinciale dell'Aquila dell'ARTA Abruzzo, all'ASL n. 1 Avezzano – Sulmona - L'Aquila ed al Comune di Barisciano (AQ).

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA

Il Dirigente
(Ing. Francesco Bonanni)

Unità Operativa: *Autorizzazioni Impianti Gestione dei Rifiuti*
Dott.ssa Maria Stagnini (0862 299671 - 348.4761906)

Smaltimento e recupero rifiuti CeD

Noleggio cassoni scarrabili

terra

Certificato n. EMS-3613/S

ACCREDIA

Amm: prAquila Aoo: prAquila

Protocollo nr.19272 del 24/03/2014 (ARRIVO)

(OP240)

All' **Amministrazione Provinciale dell'Aquila**
Sett. Ambiente e Urbanistica
Serv. Autorizz. Impianti Gest. Rifiuti
Via Saragat, Loc. Campo di Pile
67100 L'Aquila

Spett.le **ARTA ABRUZZO**
Dipartimento Provinciale di L'Aquila
Caselle di Bazzano, S.P. per Monticchio
67100 L'Aquila

L'Aquila, 20-3-14

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE L'AQUILA
21 MAR. 2014
CORRISPONDENZA IN ARRIVO

Oggetto: Variante non Sostanziale

Ditta PANONE s.r.l. – SS.17 km 51,5, loc. Forfora – 67021 Barisciano (AQ)

Autorizzazione in Procedura Ordinaria del 07/07/2011 prot. n.01/2011 rilasciata dalla Provincia dell'Aquila, Sett.Ambiente e Urb. - Serv. Autoriz. Imp. Gest.Rifiuti - di cui al D.Lgs 152/06 e s.m.i., art.208, e L.R. 45/07, art.45 per "Modifica e ampliamento dell'impianto esistente con la realizzazione ed esercizio dell'attività di recupero (R5) rifiuti speciali non pericolosi".

Il sottoscritto Panone Pietro nato a L'Aquila il 01/08/1958, residente a Barisciano (AQ) in via A. Moro n. 25, in qualità di legale rappresentate della ditta PANONE s.r.l. con sede legale in Barisciano (AQ) via S.S. n. 17 km 51,5 loc. Forfona, tel. 0862 89195, cod. fisc. 01792330662, iscritta alla C.C.I.I.A. dell'Aquila al n. 01792330662, titolare della autorizzazione unica di cui all'oggetto , viste le direttive in materia di varianti degli impianti di smaltimento e/o recupero di rifiuti allegate alla DGR n. 1192/2008

COMUNICA

A codesto ente, secondo quanto disposto dal p.to 2.5 delle richiamate Direttive, la variante non sostanziale relativa all'impianto di cui all'oggetto nei seguenti ambiti:

1. **Selezione componenti riusabili nei rifiuti**

L'autorizzazione di cui all'oggetto al punto 12 prevede, per i rifiuti inerti rientranti nella tipologia 7.1 del D.M 5 feb 98 e smi, le seguenti operazioni descritte nel medesimo D.M.:

"7.1.3 Attività di recupero: messa in riserva di rifiuti inerti [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazione inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al presente decreto (R5).

Tale modello di gestione del recupero dei rifiuti risulta evidentemente restrittivo, in quanto prevede la destinazione a macinazione anche di pietre e mattoni, che sarebbero invece riusabili nelle opere in muratura con funzioni non strutturali.

Nel mercato odierno, in cui il commercio del Materiale Inerte Riciclato presenta non poche difficoltà, la vendita a scopo ornamentale di pietre e mattoni recuperati dallo stoccaggio e sottratti al processo di macinazione rappresenta una efficace metodologia di recupero e rivalorizzazione di tali prodotti.
In un'ottica di corretto sfruttamento delle risorse e di ottimizzazione del processo di recupero/riciclo dei rifiuti inerti, ed avvalendosi delle prerogative dell'autorizzazione in procedura ordinaria di cui è in possesso, la ditta Panone s.r.l. intende dunque porre in atto, contestualmente alle normali operazioni di selezione e cernita delle impurità, una selezione di tali pietre e mattoni, da effettuarsi manualmente o con l'ausilio di idonee attrezzature.

I materiali recuperati saranno stoccati su un basamento impermeabilizzato, e vista la loro funzione non strutturale saranno sottoposti alla sola verifica di eco-compatibilità mediante test di cessione; le dimensioni dei lotti prodotti, in base alle nostre stime e agli spazi disponibili, saranno di 500 mc, che a seguito della verifica di cui sopra saranno stoccati all'interno dell'area già adibita allo stoccaggio degli altri prodotti riciclati.

A sostegno di questa metodica di gestione si consideri l'ipotesi in cui queste componenti riusabili non entrino nel regime dei rifiuti ma a seguito di un attenta operazione di decostruzione e selezione vengano immagazzinate per essere riutilizzate; nel nostro caso, le medesime componenti riusabili entrano nel regime dei rifiuti in quanto il produttore in quel momento decide di disfarsene, dunque l'esecuzione del test di cessione consente di rimuovere la qualifica di rifiuto.

Trattandosi di pietre e mattoni ornamentali, la loro destinazione d'uso sarà la realizzazione di opere in muratura non strutturale; in fase di vendita, nel Documento di Trasporto sarà specificata la funzione estetica ornamentale (pietre/mattoni ornamentali da riciclo), con allegato il test di cessione.

2. Processo di lavorazione dei rifiuti inerti

Secondo quanto prescritto dall'allegato C della circolare n. 5205 del 15 Luglio 2005, la composizione dell'aggregato riciclato è stabilita attraverso specifiche proporzioni tra le diverse tipologie di rifiuto sottoposte a lavorazione; il prodotto finale sarà dunque composto da percentuali definite di materiali litici, laterizi, conglomerati bituminosi, vetro e altri rifiuti minerali.

A tal proposito la Panone srl intende porre l'accento su alcune tipologie di rifiuto, per le quali le imposizioni generali e semplicistiche del D.M. del 5 febbraio 1998, non permettono una gestione personalizzata mirata al raggiungimento della massima sostenibilità.

Il decreto prevede, per le diverse tipologie di rifiuti, delle operazioni di recupero mediante fasi di lavorazione specifiche per l'ottenimento di lotti di prodotto fino ad un massimo di 3000 mc, o comunque con cadenza annuale.

Le scarse quantità di determinate tipologie di rifiuti in ingresso rendono insostenibili le spese di realizzazione di un lotto inferiore a 3000, causandone dunque lo smaltimento in discarica (D1); sarebbe invece possibile destinare tali C.E.R. all'attività di recupero. La tabella seguente riepiloga i C.E.R. già inclusi nell'autorizzazione dell'impianto in procedura ordinaria della Panone s.r.l., per i quali, si intende apportare modifiche finalizzate a mettere in atto il processo di recupero descritto più avanti (cfr. tabelle 2.1 e 2.2 in allegato).

C.E.R.	***Descrizione***
01.04.13	Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01.04.07
10.12.08	Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione
10.12.06	Stampi di scarto
17.03.02	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17.03.01
17.05.04	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03

Il processo di lavorazione prevede la messa in riserva dei rifiuti conferiti all'impianto in box dedicati, secondo i seguenti gruppi individuati dall''allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente UL/2005/5205 del 15 Luglio 2005.

- **I gruppo**: *materiali litici di qualunque provenienza, pietrisco tolto d'opera, calcestruzzi, laterizi, refrattari, prodotti ceramici, malte idrauliche ed aeree, intonaci, scorie spente e loppe di fonderia di metalli ferrosi*

Appartengono a questo gruppo i C.E.R. indicati nella tipologia 7.1 del D.M. 5 febbraio 98, ovvero i C.E.R. 10.13.11 – 17.01.01 – 17.01.02 - 17.01.03 - 17.01.07 - 17.09.04 - 20.03.01.

Al I gruppo intendiamo aggiungere inoltre i C.E.R. 01.04.13, 10.12.08 e 10.12.06 in base alle seguenti considerazioni:

- C.E.R. 01.04.13

Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01.04.07

In linea con quanto previsto dalla Circolare 5205 tale C.E.R. è da considerarsi materiale litico, e si differenzia dalla suddetta tipologia per la sola origine, trattandosi di scarti di produzione e non di costruzione e demolizione: ad esempio, i rifiuti prodotti dall'attività di un marmista (C.E.R 01.04.13) sono evidentemente equiparabili ai rifiuti provenienti dalla demolizione di una scala in marmo, ad eccezione della provenienza; il rifiuto sarà dunque stoccato unitamente ai rifiuti della ex tipologia 7.1 ovvero nel box relativo al I gruppo.

La tabella inclusa nell'autorizzazione prot. 01/2011 del 07/07/2011 (vedi allegato) non prevede per il C.E.R. 01.04.13 l'operazione di recupero R5; al fine di destinare anche detto tale rifiuto a recupero si rende dunque necessario un adeguamento della predetta tabella: la capacità massima istantanea di stoccaggio (R13) per questo C.E.R., pari a 80 ton, andrà a sommarsi a quella relativa alla ex tipologia 7.1 (I gruppo), mentre i quantitativi massimi annui (R13) sono da considerarsi già inclusi nell'ammontare complessivo di detta tipologia. I quantitativi massimi annui per l'operazione R5, finora non previsti, sono anch'essi da considerarsi inclusi nell'ammontare complessivo della suddetta tipologia.

Tali adeguamenti non comportano la modifica della polizza fideiussoria, in quanto le modifiche apportano non intaccano i quantitativi rilevanti ai fini del calcolo della stessa (la capacità max istantanea di stoccaggio R13 e i quantitativi massimi annui R5 restano invariati).

- C.E.R. 10.12.08

Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico

Trattandosi di scarti di ceramica il C.E.R. 10.12.08, pur avendo una diversa origine, è assimilabile per composizione alla descrizione (*prodotti ceramici*) prevista dalla circolare 5205 caratterizzante il I gruppo. Pertanto anche per tale rifiuto è previsto lo stoccaggio nel box destinato al I gruppo.

La tabella dell'autorizzazione prot. 01/2011 del 07/07/2011 viene adeguata attraverso l'accorpamento della capacità massima istantanea di stoccaggio (R13) pari a 80 ton, a quella relativa alla ex tipologia 7.1, e l'accorpamento dei quantitativi massimi annui (R13 e R5) pari a 9600 ton ai corrispondenti quantitativi della ex tipologia 7.1.

Anche questi adeguamenti non comportano la modifica della polizza fideiussoria, non intaccando i totali rilevanti ai fini del calcolo della stessa.

- **C.E.R. 10.12.06**

Stampi di scarto

Per questo C.E.R. valgono le medesime considerazioni sulla composizione già effettuate per il precedente C.E.R. 10.12.08 , e pertanto anche tale rifiuto sarà stoccato nel box riservato al I gruppo..

L'adeguamento della tabella dell'autorizzazione prot. 01/2011 del 07/07/2011 avviene attraverso l'accorpamento della capacità massima istantanea di stoccaggio (R13) pari a 80 ton, a quella relativa alla ex tipologia 7.1, e l'accorpamento dei quantitativi massimi annui (R13 e R5) pari a 1500 ton ai corrispondenti quantitativi della ex tipologia 7.1.

Tali adeguamenti non comportano la modifica della polizza fideiussoria, non intaccando i totali rilevanti ai fini del calcolo della stessa.

- **II gruppo**: *conglomerati bituminosi*

Appartiene al II gruppo il C.E.R. 17.03.02 (Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17.03.01), per il quale la Circolare n. 5205 prevede l'utilizzo in percentuali prestabilite nella composizione della miscelazione da avviare a lavorazione.

- **III gruppo**: *altri rifiuti minerali dei quali sia ammesso il recupero nel corpo stradale ai sensi della legislazione vigente*

Il III gruppo include il C.E.R. 17.05.04 (Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03), il cui utilizzo nella composizione della miscelazione per la lavorazione avverrà nel rispetto delle percentuali prestabilite dalla Circolare 5205.

A causa di un errore di progettazione, la tabella dell'autorizzazione prot. 01/2011 del 07/07/2011 indica un quantitativo massimo annuale in stoccaggio R13 di appena 300 ton, a fronte di un quantitativo massimo annuale di recupero R5 di 9600 ton; è evidente che la quantità stoccata in R13 deve essere almeno uguale a quella lavorata in R5, pertanto la tabella in questione è stata adeguatamente modificata (vedi allegato) al fine di risolvere l'incongruenza; la modifica non produce alcun effetto sulla polizza fideiussoria, non alterando i totali rilevanti ai fini del calcolo della stessa.

Tenuto conto delle scarse quantità di tali C.E.R. in ingresso all'impianto, Panone srl intende procedere ad uno stoccaggio separato in apposite aree (come peraltro già previsto nella propria autorizzazione prot. 01/2011 del 07/07/2011), per utilizzarli in seguito nella composizione della miscela da sottoporre a lavorazione, sempre nel rispetto delle percentuali prescritte nella Circolare n. 5205.

A fronte di quanto appena esposto, Panone srl intende adottare per i rifiuti elencati la procedura di lavorazione già prevista nell'autorizzazione prot. 01/2011 del 07/07/2011 al punto 12.

Nello specifico:

1. Per ognuno dei C.E.R. in questione in ingresso all'impianto, a seguito delle normali operazioni di pesatura, accertamenti documentali (caratterizzazione di base e/o analisi) e accettazione del carico, si procede separatamente allo stoccaggio dei diversi gruppi in aree apposite, munite di cartellonistica che ne specificano i C.E.R. da stoccare;
2. All'atto della lavorazione, si procede alle operazioni previste (punto 12 ovvero ex tipologia 7.1) prelevando dai rispettivi cumuli quantità prestabilite di rifiuti, garantendo una miscelazione in linea con le percentuali previste dall'allegato C della circolare n. 5205.

Il modello descritto è un approccio volto ad integrare ed ottimizzare i processi prescritti dal D.M. del 05 Febbraio 1998; resta comunque in vigore la possibilità di valersi delle prerogative espresse dal medesimo decreto, qualora le quantità dei rifiuti in ingresso per ciascun gruppo risultino eccessive ai fini dell'ottenimento delle percentuali previste dall'allegato C della circolare n. 5205.

Barisciano, 20/03/2014

PANONE S.r.l.
l'amministratore
Panone Dietro

C.E.R	Operazioni autorizzate Det. N DN7/21	Operazioni richieste con la presente istanza	Quantitativi max richiesti suddivisi per attività				
			Capacità max istantanea di stoccaggio (t)		Quantitativi massimi annui (t)		
			D15	R13	D15	R13	R 5
01 04 13	*D15, R13*	===	18	80	300	1.500	===
10 12 06	===	*R13, R5*	===	80	===	1.500	1.500
10 12 08	===	*R13, R5*	===	80	===	9.600	9.600
15 01 01	===	*R13*	===	18	===	300	===
15 01 07	*D15, R13*	===	18	18	300	300	===
17 02 02	*D15, R13*	===	18		300		
19 12 05	*D15, R13*	===	18		300		
20 01 02	*D15, R13*	===	18		300		
16 01 03	===	*R13*	===	18	===	300	===
10 13 11	===	*R13, R5*	===	345	===	41.400	41.400
17 01 01	*D15, R13*	*R5*	18		300		
17 01 02	*D15, R13*	*R5*	18		300		
17 01 03	*D15, R13*	*R5*	18		300		
17 01 07	*D15, R13*	*R5*	18		300		
17 08 02	===	*D15, R13, R5*	18		300		
17 09 04	*D15, R13*	*R5*	18		300		
20 03 01	===	*R13, R5*	===		===		
17 02 01	===	*R13*	===	18	===	300	===
17 02 03	===	*R13*	===	18	===	300	===
17 03 02	===	*R13, R5*	===	80	===	9.600	9.600
17 04 01	===	*R13*	===	18	===	300	===
17 04 02	===	*R13*	===		===		
17 04 07	===	*R13*	===		===		
17 04 05	===	*R13*	===	18	===	300	===
17 05 04	*D15, R13*	*R5*	18	80	300	300	9.600
17 06 04	===	*D15, R13*	18	18	300	300	===
19 12 12	===	*D15, R13*	18	18	300	300	===
Totali			252	907	4.200	66.600	71.700

Tab. 2.1 Tabella autorizzata prot. 01/2011 del 07/07/2011

C.E.R.	Operazioni autorizzate Det. DN7/21	Operazioni autorizzate prot. 01/2011	Quantitativi max suddivisi per attività				
			Capacità max istantanea di stoccaggio (t)		Quantitativi massimi annui (t)		
			D15	R13	D15	R13	R5
15 01 01	= = =	R13	= = =	18	= = =	300	= = =
15 01 07	D15, R13	= = =	18	18	300	300	= = =
17 02 02	D15, R13	= = =	18		300		
19 12 05	D15, R13	= = =	18		300		
20 01 02	D15, R13	= = =	18		300		
16 01 03	= = =	R13	= = =	18	= = =	300	= = =
01 04 13	D15, R13	= = =	18	345+ 80 + 80 = 585	300	41.400+ 9.600 + 1500= 52.500	41.400+ 9.600 + 1500= 52.500
10 12 08	= = =	R13, R5	= = =		= = =		
10 12 06	= = =	R13, R5	= = =				
10 13 11	= = =	R13, R5	= = =		= = =		
17 01 01	D15, R13	R5	18		300		
17 01 02	D15, R13	R5	18		300		
17 01 03	D15, R13	R5	18		300		
17 01 07	D15, R13	R5	18		300		
17 08 02	= = =	D15, R13, R5	18		300		
17 09 04	D15, R13	R5	18		300		
20 03 01	= = =	R13, R5	= = =		= = =		
17 02 01	= = =	R13	= = =	18	= = =	300	= = =
17 02 03	= = =	R13	= = =	18	= = =	300	= = =
17 03 02	= = =	R13, R5	= = =	80	= = =	9.600	9.600
17 04 01	= = =	R13	= = =	18	= = =	300	= = =
17 04 02	= = =	R13	= = =		= = =		
17 04 07	= = =	R13	= = =		= = =		
17 04 05	= = =	R13	= = =	18	= = =	300	= = =
17 05 04	D15, R13	R5	18	80	300	9.600	9.600
17 06 04	= = =	D15, R13	18	18	300	300	= = =
19 12 12	= = =	D15, R13	18	18	300	300	= = =
Totali			252	907	4200	74.400	71.700

Tab. 2.2 Tabella modificata in base alla presente variante non sostanziale

Allegato 1.1

Associazione dei Comuni del Comprensorio Pescarese
Comune Capofila: Comune di CUGNOLI
SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE
Responsabile del Procedimento: Dott. Candeloro Forestieri

Prot. n. 3700
Raccomandata a.r.

Pescara, 29 settembre 2015

Spett.le **DI GIAMPIETRO LORIS**
via Mare Adriatico n. 85
65010 CAPPELLE SUL TAVO (PE)

e p. c. Spett.le **PROVINCIA DI PESCARA**
Settore IV Ambiente
Piazza Italia 30
65121 PESCARA

e p. c. Spett.le **A.R.T.A.**
Via Spezioli n. 52
66100 CHIETI

e p. c. Spett.le **ACA**
Azienda Consortile Acquedottistica
Via Maestri del Lavoro, 81
65121 PESCARA

e p. c. **All'Azienda U.S.L.**
Dipartimento di Prevenzione e Protezione
Ufficio Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica
Sportello Unico per le Attività Produttive
Via Paolini n. 45/47
65100 PESCARA

Spett.le **Sig. Sindaco**
del Comune di Collecorvino
65010 COLLECORVINO (PE)

OGGETTO:	*Ditta richiedente:* **DI GIAMPIETRO LORIS**
Intervento:	**Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale** ai sensi e per gli effetti del D. P. R. 13 marzo 2013 n. 59 nel Comune di Collecorvino (Pe). **Pratica SUAP n. 394/2015. Avvio Procedimento.** **Rup Interno : PETRILLI BIAGIO PIERO**

Con riferimento alla pratica indicata in oggetto, con la presente si trasmette quanto segue:

1. *Provincia di Pescara, Settore IV Ambiente, determinazione n. **1406** del **24.09.2015**, pervenuta in data **28.09.2015** prot. n. **3694**.*

La mancata segnalazione in ordine al regolare ricevimento di tutti gli allegati sopra elencati da effettuarsi al sottoscritto Responsabile **entro giorni cinque** dal ricevimento della presente, ne implicherà la tacita attestazione.

Si comunica che il responsabile interno del procedimento è PETRILLI BIAGIO PIERO.

Distinti saluti.

Il Responsabile Interno del Procedimento
PETRILLI BIAGIO PIERO

Via Passolanciano n.75- 65124 PESCARA - Tel. 085.20.58.829 - Fax 085 20 58.829
http:// www.suap.comuni.pe.it - email:protocollo@pec.suap.comuni.pe.it



ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DEL COMPRENSORIO PESCARESE
28 SET 2015
3694
S.U.A.P.

PROVINCIA DI PESCARA
AMBIENTE, TRASPORTI, INFORMATICA, POLITICHE SOCIALI E CONTROLLO PIT
TUTELA DELL'AMBIENTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Oggetto:
DI GIAMPIETRO LORIS. Comune di Collecorvino. Autorizzazione Unica Ambientale - A.U.A. [Titoli abilitativi: scarico acque reflue industriali e meteoriche (in fognatura), emissioni in atmosfera (269), inquinamento acustico, recupero rifiuti]. (Pos. 15/005 AUA).

N Pos. Archivio	**15/005 AUA**
Impresa	**Di Giampietro Loris**
CCF	**DGMLRS78L23A488M**
Sede Legale	**Via Pascoli, 139 – 65010 Cappelle sul Tavo (PE)**
Sede Operativa	**Zona Industriale c.da Congiunti – 65010 Collecorvino (PE)**
Gestore dello stabilimento	**Di Giampietro Loris**
Titoli abilitativi d'interesse	• *autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152,* • *autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152,* • *comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447,* • *comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.*

IL DIRIGENTE

Premesso che l'impresa **Di Giampietro Loris**:
- intende utilizzare la sede operativa di Z.I. c.da Congiunti per svolgervi attività di recupero di rifiuti non pericolosi (inerti) in procedura semplificata,
- dalle attività si generano:
  - scarico (in pubblica fognatura) dell'effluente del trattamento di acque reflue industriali (acque utilizzate per umidificare i materiali polverulenti, lavaggio ruote mezzi, ecc.) e meteoriche,
  - emissioni in atmosfera,
  - impatto acustico,
- ha presentato al SUAP dell'Associazione dei Comuni del Comprensorio Pescarese l'istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (di seguito A.U.A.), ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013, per la suddetta sede operativa;

Dato atto che:
- il SUAP dell'Associazione dei Comuni del Comprensorio Pescarese ha trasmesso a questa Provincia la suddetta istanza, pervenuta al protocollo dell'Ente in data 09/06/2015 (ns. prot. n. 197037, 197047 e 197064 del 09/06/2015),
- ulteriore documentazione relativa all'istanza è pervenuta al protocollo dell'Ente ed è stata protocollata al n. 231179 in data 03/07/2015, detta documentazione conteneva, tra l'altro, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa all'esclusione dalla procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A.,
- in data 03/07/2015 questo Servizio, con nota prot. 231255 ha trasmesso al Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazione Ambientale della Regione Abruzzo la

documentazione presentata dall'impresa relativa all'esclusione dalla procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A.,

- Il Servizio Tutela dell'Ambiente della Provincia di Pescara, con nota prot. n. 234904 del 08/07/2015, ha comunicato l'avvio dell'endoprocedimento finalizzato all'adozione dell'A.U.A. per la suddetta sede operativa,

Considerato che i titoli abilitativi che sono ricompresi nell'A.U.A. per i quali il Gestore, relativamente allo stabilimento in oggetto, ha fatto richiesta sono i seguenti:

- *autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152,*
- *autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152,*
- *comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447,*
- *comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;*

Viste:

- la L. 241/1990 (*norme in materia di procedimento amministrativo*),
- l'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001 (*indirizzo politico-amministrativo, funzioni e responsabilità*),
- l'art. 17 del D.Lgs. n. 165/2001 (*funzioni dei dirigenti*),
- l'art. 19 del D.Lgs. n. 267/2000 (*funzioni della Provincia*),
- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 (*funzioni e responsabilità della Dirigenza*),
- gli artt. 17 (*Responsabili di Servizio*) e 21 (*competenze dei Dirigenti di Settore*) del Regolamento di Organizzazione dell'Ente approvato con Deliberazione della Giunta Provinciale in data 11/09/2009, n. 174,
- il Decreto del Presidente della Provincia di Pescara n. 20 del 06/08/2014, con il quale è stato assegnato al sottoscritto l'Incarico di Dirigente del Settore III – *Ambiente, Trasporti, Informatica, Politiche Sociali e Controllo Fse/Pit*,
- la Determinazione n. 1324 del 08/09/2015 con la quale il suddetto Dirigente del Settore III – *Ambiente, Trasporti, Informatica, Politiche Sociali e Controllo Fse/Pit* dell'Ente ha assegnato ad Antonello Colantoni l'incarico di Responsabile del *Servizio Tutela dell'Ambiente e Sicurezza sul Lavoro*,
- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 (*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*);
- il D.P.R. n. 160 del 07/09/2010 (*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del Decreto Legge 25/06/2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 06/08/2008, n. 133*),
- il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni (*norme in materia ambientale*),
- la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 (*legge quadro sull'inquinamento acustico*);
- il D.M. Ambiente del 05/02/1998 (*Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22*),
- la documentazione agli atti inerente l'istanza;

Considerato che:

- ai fini del rilascio della presente A.U.A., questa Provincia ha indetto, con la citata nota prot. 234904 del 08/07/2015, apposita Conferenza di Servizi Istruttoria ai sensi degli artt. 14 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241, invitando il Comune di Collecorvino (PE), l'Azienda A.S.L., il Distretto Provinciale dell'A.R.T.A. Abruzzo di Chieti, l'ACA SpA e l'impresa

richiedente,

- la prima riunione della C.d.S. si è svolta in data 28/07/2015, in tale occasione all'impresa è stato richiesto di presentare documentazione integrativa (verbale Cds Prot. provinciale n. 256399 del 28/07/2015),
- l'impresa ha trasmesso le integrazioni richieste che sono pervenute al protocollo dell'Ente in data 07/08/20145 (prot. n. 266143),
- in data 28/08/2015 si è tenuta C.d.S. decisoria (convocata con nota prot. Provinciale n° 266237 del 07/08/2015),
- la Conferenza di Servizi, in esito ai lavori, si è espressa favorevolmente in merito al rilascio dell'A.U.A.; a tal proposito si fa riferimento al verbale della Conferenza di Servizi in data 28/08/2015 (prot. provinciale n. 284143 del 28/08/2015) ed ai seguenti pareri/considerazioni/autorizzazioni:
  - parere favorevole, con riserva di dettare le prescrizione nell'atto di autorizzazione, della Provincia di Pescara espresso nella CdS del 28/08/2015,
  - parere favorevole, con prescrizioni, del Distretto Provinciale ARTA di Chieti n. 6674 del 18/09/2015 (prot. provPE n. 310719 del 18/09/2015),
  - parere favorevole del Comune di Collecorvino, espresso nella CdS del 28/08/2015, con obbligo per l'impresa di ottenere l'agibilità dell'impianto prima dell'avvio dell'attività di recupero rifiuti,
  - considerato acquisito l'assenso, ai sensi del comma 7, art. 14 ter, L. 241/90 e s.m.i., dell'Az. USL di Pescara,
  - autorizzazione allo scarico in fognatura n. 50/13 rilasciata da ACA SpA con prot. 12642/15 del 03/08/2015 (prot. provinciale 268342 del 10/08/2015);
- il Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazione Ambientale della Regione Abruzzo nulla ha eccepito in merito alla dichiarazione relativa all'esclusione dalla procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A.;

Preso atto che l'istruttoria tecnico amministrativa effettuata dal Servizio Tutela dell'Ambiente dell'Ente si è conclusa con una valutazione favorevole in ordine al rilascio dell'A.U.A., come da relazione prot. n. 314915 del 23/09/2015;

Atteso che la competenza all'adozione del presente atto spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 21 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente approvato con Deliberazione della Giunta Provinciale in data 11.09.2009, n. 174;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento, Antonello Colantoni, ed il sottoscritto, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i., non si trovano in conflitto di interesse;

DETERMINA

1. **di adottare**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** per lo stabilimento dell'Impresa **Di Giampietro Loris** sito in **c.da Conglunti** nel Comune di **Collecorvino** PE;

2. **di dare atto** che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 59/2013, è relativo ai seguenti titoli abilitativi:
   - *autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152,*
   - *autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152,*
   - *comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447,*
   - *comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;*

3. **di subordinare** la presente A.U.A. al rispetto delle prescrizioni del presente atto e quelle previste nelle vigenti normative di settore di cui agli allegati:
   All. *Scarichi idrici,*
   All. *Emissioni in atmosfera,*
   All. *Inquinamento acustico.*

All. *Recupero di rifiuti;*

nonché al rispetto delle prescrizioni:

- contenute nell'allegato parere del Distretto Provinciale ARTA di Chieti n. 6674 del 18/09/2015 (prot. provPE n. 310719 del 18/09/2015),
- dettate dal Comune di Collecorvino in sede di CdS ovvero: **obbligo per l'impresa di ottenere l'agibilità dell'impianto prima dell'avvio dell'attività di recupero rifiuti,**
- contenute nell' autorizzazione allo scarico in fognatura n. 50/13 rilasciata da ACA SpA con prot. 12642/15 del 03/08/2015 (prot. provinciale 268342 del 10/08/2015);

4. **di definire** la periodicità e le modalità per lo svolgimento delle attività di autocontrollo a cura dell'impresa, secondo quanto definito per ciascuna matrice ambientale nel rispettivo allegato;
5. **di dare atto** che, in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto e nei relativi allegati si procederà ai sensi degli artt. 278 (per le emissioni in atmosfera) e 130 (per gli scarichi di acque reflue) del D.Lgs. 152/06 a seconda dei casi:
   I. alla diffida,
   II. alla diffida con contestuale sospensione dell'attività,
   III. alla revoca dell'autorizzazione.

AVVERTE CHE

- la presente autorizzazione:
  - ha una durata di **15** (quindici anni) che decorrono dalla data del rilascio del presente provvedimento all'impresa da parte del SUAP,
  - non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni, nulla osta e/o altri provvedimenti comunque denominati (in materia urbanistica, idraulica, sicurezza, igienico–sanitaria, ecc.), previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività dell'impresa e non sostituiti dal presente atto,
  - deve essere conservata presso lo stabilimento, unitamente alla documentazione presentata a corredo dell'istanza e delle relativa integrazioni, a disposizioni degli Enti preposti ai controlli;
- la domanda di rinnovo dell'A.U.A. dovrà essere presentata almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza al SUAP competente per territorio;
- il Gestore che intende effettuare una **modifica non sostanziale** dell'attività o dell'impianto ne dà comunicazione preventiva alla Provincia:
  - nel caso in cui la Provincia non si esprima entro sessanta giorni dalla comunicazione, il Gestore può procedere all'esecuzione della modifica. La Provincia provvede, ove necessario, ad aggiornare l'autorizzazione in atto e tale aggiornamento non incide sulla durata dell'autorizzazione,
  - nel caso in cui la Provincia ritenga che la modifica comunicata sia sostanziale, nei trenta giorni successivi alla comunicazione medesima, ordina al Gestore di presentare al SUAP competente un'istanza di rilascio dell'A.U.A.. La modifica non può essere eseguita sino al rilascio della nuova autorizzazione;
- il Gestore che intende effettuare una **modifica sostanziale** dell'attività o dell'impianto inoltra al SUAP un'istanza di rilascio dell'A.U.A.. La modifica non può essere eseguita sino al rilascio della nuova autorizzazione;
- in caso di variazione del regime societario l'Impresa subentrante dovrà richiedere la volturazione del presente provvedimento;
- nel caso di modifica del Gestore dello stabilimento (attuale **Di Giampietro Loris**) all'impresa **è fatto obbligo di comunicare** detta modifica utilizzando l'apposita modulistica predisposta da questo Ente;
- in caso di cessazione dell'attività degli impianti autorizzati l'impresa, tramite il SUAP competente per territorio, deve comunicare alla Provincia, al Comune, alla ASL ed al Distretto Provinciale dell'ARTA Abruzzo la data prevista per l'eventuale smantellamento degli stessi;
- il Gestore, affinché lo scarico non sia causa di allagamenti, impaludamenti, dissesti, frane, ecc., deve:

- garantire che l'impianto sia sottoposto agli opportuni interventi manutentivi con la cadenza temporale necessaria,
- procedere alla valutazione della compatibilità idrogeologica ed idraulica, dell'intervento proposto, richiedendo le eventuali necessarie autorizzazioni.

DISPONE

- che il presente provvedimento venga trasmesso, oltre che alla segreteria determinazioni dell'Ente, anche al SUAP dell'Associazione dei Comuni del Comprensorio Pescarese **che provvederà a rilasciare il titolo all'impresa** e a trasmetterlo ai destinatari di seguito elencati [tra cui sono ricompresi anche i soggetti di cui all'art. 2, c. 1, lett. c), del D.P.R. 59/2013 coinvolti nel procedimento]:
  - Provincia di Pescara - Servizio Tutela dell'Ambiente,
  - Comune di Collecorvino,
  - Distretto Prov.le ARTA di Chieti,
  - Dipartimento di Prevenzione dell'Az. Usl di Pescara,
  - ACA SpA,

  per l'esercizio delle loro rispettive funzioni e competenze;
- che copia del titolo autorizzativo rilasciato da SUAP e copia della documentazione tecnica presentata a corredo dell'istanza di autorizzazione deve essere conservata nello stabilimento a disposizione degli Enti preposti al controllo.

INFORMA CHE

- **il rispetto di quanto prescritto nella presente A.U.A. e nei pareri eventualmente ad essa allegati, costituirà condizione necessaria per il successivo rinnovo della stessa;**
- **eventuali autorizzazioni inerenti i medesimi titoli abilitativi oggetto del presente atto cessano di essere validi al momento in cui questa A.U.A. diventa vigente;**

Contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla suddetta data di comunicazione. Per gli atti di cui non sia richiesta la comunicazione individuale, i termini, ai fini della notificazione del ricorso, decorrono dal giorno in cui sia scaduto il termine della loro pubblicazione. pos. arch. AUA 15/005

Responsabile del procedimento: COLANTONI ANTONELLO

Pescara, 24/09/2015

Il Dirigente
Dott. PAOLO CAMPEA

Protocollo Numero E-2015-0268342 Del 10/08/2015
Fascicolo: 15/005 AUA - Di Giampetro Loris

PROVINCIA DI PESCARA
SETTORE III - AMBIENTE, TRASPORTI, INFORMATICA, POLITICHE SO

Azienda Consortile Acquedottistica S.r.l.

RINNOVO AUTORIZZAZIONE SCARICO INDUSTRIALE IN PUBBLICA FOGNATURA
D. L.vo 152/06 e s. m. e I.

Aut. n. 50/13

Prot. 12642/15

Spett.le Ditta Di Giampietro Loris
Movimento Terra – Lavori Edili Stradali
Via pascoli n. 139

65010 Cappelle sul Tavo (PE)

Oggetto: Richiesta di rinnovo autorizzazione per scarico industriale in pubblica fognatura - Comune di Collecorvino - C.da Conglunti (PE) -.

IL DIRETTORE TECNICO

Premesso che questa Azienda Acquedottistica gestisce le reti idriche e fognanti del Comune di Collecorvino (PE);

Vista la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura inoltrata in data 31/07/15 Prot. 12317 dal Sig. Di Giampietro Loris in qualità di Titolare della Ditta Di Giampietro Loris - Movimento Terra Edili Stradali - con sede a Cappelle sul Tavo (PE), titolare di un impianto di recupero e stoccaggio di materiali inerti, ubicato nel Comune di Collecorvino C.da Conglunti -;

Visto il D.L.vo 03/04/2006 n. 152;
Vista la Legge Regionale n. 31/2010;
Visto che la ditta effettuerà la bagnatura / lavaggio delle ruote dei mezzi che andranno a scaricare i materiali inerti e le acque di 1° pioggia e che verranno trattate preliminarmente in un apposito impianto;
Vista la dichiarazione che non sono state apportate modifiche all'impianto già autorizzato;
Considerato che lo scarico finale avviene presso il "depuratore di Congiunti ".

RINNOVA

la **Ditta Di Giampietro Loris** a scaricare nella fognatura di C.da Conglunti a Collecorvino (PE), i reflui provenienti dall'impianto di recupero e stoccaggio materiali inerti nel rispetto dei seguenti punti:

1. il pozzetto d'ispezione e campionamento dovrà essere sempre accessibile all'organo tecnico di controllo;
2. lo scarico dovrà rispettare il limiti della tabella 3 Allegato 5 D.L.vo 152/06;
3. lo scarico non può essere diluito con acque prelevate esclusivamente allo scopo;

A.C.A. S.p.A. In House Providing - Ente Pubblico Economico
Via Maestri del Lavoro d'Italia n. 81 – 65126 Pescara
Tel. 085/41781 – Fax 085/4166113 – P. IVA 01318460668 – C.F. 01015370686 – C.C.I.A.A. di Pescara n. 55010/97

All. *Scarichi idrici*

Protocollo Numero E-2015-0266342 Del 10/08/2015
Fascicolo: 15/005 AUA - Di Giampietro Loris

PROVINCIA DI PESCARA
SETTORE III - AMBIENTE, TRASPORTI, INFORMATICA, POLITICHE SO

4. La manutenzione dell'intera condotta di allaccio fino alla fognatura comunale rimane a totale carico del concessionario compreso il pozzetto d'innesto alla fognatura comunale;

5. La presente autorizzazione fa salvo ogni diritto di terzi e non esonera la Ditta concessionaria da imposte e tasse presenti e future che l'Azienda Comprensoriale Acquedottistica Spa. intende applicare in relazione ai lavori autorizzati;

6. Nei casi in cui tra la fognatura privata e quella pubblica c'è poca differenza di quota del piano di scorrimento, per evitare il rifluisso delle acque, l'utente dovrà dotare l'impianto di scarico di apposita valvola di ritegno;

7. La presente autorizzazione è riferita all'attuale dimensionamento e caratteristiche dell'insediamento produttivo.

8. La Ditta concessionaria dovrà fornire le analisi dei reflui entro 60 giorni dall'entrata in funzione dell'impianto di trattamento delle acque, trascorso tale termine l'autorizzazione si intenderà revocata;

La durata della presente è legata alla validità dell' AUA, in conformità del D.P.R. 59/2013 ed è subordinata al rispetto dei parametri imposti dal Regolamento delle Fognature e dovrà essere esibita in caso di richiesta da parte di Enti preposti a controlli e successive verifiche;

Sono fatti salvi eventuali diritti di terzi, nonché le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri Enti ed Organismi e le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia, pertanto la Ditta dovrà dotarsi di ogni eventuale autorizzazione concorrente a qualsiasi altro fine.

Pescara li 03/09/15

Il Responsabile del Servizio
Ing. Lucia BERGIA

Il Direttore Tecnico
Ing. Lorenzo LIVELLO

AZIENDA COMPRENSORIALE ACQUEDOTTISTICA SPA - partenza - Prot. 12642/PROT del 06/08/2015 - file 1

All. *Emissioni in Atmosfera*

1.1 Scheda riassuntiva

Codice Provinciale	15/005 AUA
Titolarità	Di Giampietro Loris
Attività produttiva dell'impresa	Recupero rifiuti non pericolosi (inerti)
Carattere dell'insediamento produttivo	Permanente
Comune ove insiste l'impianto	Collecorvino
Località ove insiste l'impianto	Z.I. C.da Conglunti
Dati catastali (foglio e particelle ove insistono l'impianto)	Foglio 8 part.lle 2094, 2098, 2099
Coordinate Geografiche dell'Impianto	Lat. (N) 42° 28' 03' Long (E) 14° 05' 02"
Presenza emissioni diffuse	SI (originate dal trattamento, stoccaggio e movimentazione di rifiuti e materie prime seconde prodotte)
Provenienza emissioni significative	• Solo emissioni diffuse
Impianti di abbattimento	• Umidificatori
Art. di riferimento del D.Lgs. 152/06	269

1.2 Normativa di riferimento

- Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 (TUA), parte V, e s.m.i., norme in materia ambientale, che regolamenta le competenze per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.
- Delibera n. 436/'06 con la quale la Regione Abruzzo ha trasferito alle Province le competenze relative alle autorizzazioni ai sensi dell'ex D.P.R. 203/88 ed ex D.M. 44/04, ora D.Lgs 152/06 parte V e s.m.i. e con la quale ha stabilito che le pratiche presentate prima del 24/05/2006, data di pubblicazione sul B.U.R.A. ordinario n. 31, restano di competenza della Regione,
- D.G.P. n. 257 del 19/10/2006 con la quale la Provincia di Pescara ha preso atto della D.G.R. 436/06 ed ha affidato all'Ufficio dell'U.O. Ambiente di questo Servizio, l'espletamento delle funzioni tecnico-amministrative attinenti la funzione trasferita dalla Regione Abruzzo relativa al rilascio delle autorizzazioni di cui all'ex D.P.R. 203/'88 ora D. Lgs 152/2006 parte V e s.m.i. ed alle altre attività connesse in materia di inquinamento atmosferico,
- "Regolamento Provinciale per l'esercizio delle funzioni amministrative relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, per nuovi stabilimenti, modifiche sostanziali, trasferimenti o rinnovi, ai sensi della parte V, titolo I del D.Lgs. 152/'06 e s.m.i.", approvato dal Consiglio Provinciale della Provincia di Pescara con delibera n. 18 del 29/02/2012,

1.3 Precedenti autorizzazioni in materia di emissioni possedute

Autorizzazione della Provincia di Pescara rilasciata con determinazione n° **1772** del **18/07/2013**.

1.4 Caratteristiche e tipologia delle emissioni

L'impresa intende svolgere attività di recupero rifiuti, dette attività danno origine ad emissioni diffuse (movimentazione e trattamento rifiuti, cumuli).

1.5 Quadro riassuntivo delle emissioni (datato e firmato)
Solo emissioni diffuse.

1.6 Prescrizioni
L'impresa **Di Giampetro Loris** nella persona del proprio Legale Rappresentante, nel seguito denominato Gestore, ai sensi dell'art. 268, c. 1, lett. n), del D.Lgs. 152/06, è autorizzata alle emissioni in atmosfera (diffuse) provenienti dall'insediamento produttivo ubicato in c.da Congiunti di Collecorvino ed è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

Art. 1 – Caratteristiche impiantistiche
Lo stabilimento da cui provengono le emissioni oggetto della presente autorizzazione, deve essere conforme:
- a quanto descritto nella documentazione e negli elaborati presentati a corredo dell'istanza di autorizzazione alle emissioni conservati agli atti di questo Servizio e del Distretto Provinciale di Chieti dell'ARTA,
- alle prescrizioni contenute nel presente atto,
- in generale a quanto stabilito nell'intero corpus normativo vigente (in particolare D.L.gs. 152/06, D.P.R. 59/2013 e D.G.R. 517/07).

Qualunque variazione apportata per qualsiasi motivo in fase di realizzazione dello stabilimento o successivamente, oppure qualunque difformità da norme e regolamenti nazionali e regionali vigenti in qualunque momento riscontrata, comporterà l'invalidazione del presente atto.

Art. 2 – Ulteriori prescrizioni
A fini della tutela della qualità dell'aria, devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a contenere le emissioni diffuse e/o molestie olfattive prodotte nel corso dell'intero ciclo produttivo, in linea con migliori tecnologie disponibili a costi sostenibili.
Copia della presente e copia della documentazione tecnica presentata a corredo dell'istanza di autorizzazione, deve essere conservata nello stabilimento a disposizione degli Enti/Organismi preposti al controllo.

Allegato n.3

All. *Inquinamento Acustico*

Codice Provinciale identificativo	15/005 AUA
Impresa	Di Giampietro Loris
Attività produttiva dell'impresa	Recupero rifiuti non pericolosi (inerti)
Documentazione agli atti	Valutazione di impatto acustico datata 15/03/2015 (prot. provinciale n° 180818 del 18/06/2013)

1.1 Normativa di riferimento

- Legge n. 447 del 26/10/1995 - "Legge Quadro sull'inquinamento acustico",
- Determinazione Giunta Regione Abruzzo n. 770/P del 14/11/2011 - "Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico". Approvazioni criteri e disposizioni generali,
- Legge Regionale n. 23 del 17/07/2007 - "Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico",
- D.Lgs. 19/08/2005 n. 194 (G.U. n. 222 del 23/09/2005) - "Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale",
- Circ. Min. Ambiente 06/09/2004 (G.U. n. 217 del 15/09/2004) - "Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilità dei valori limite differenziali",
- Legge 09/12/1998 n. 426 (G.U. n. 291 del 14/12/1998) - "Nuovi interventi in campo ambientale",
- D.M. 16/03/1998 (G.U. n. 76 del 01/04/1998) - "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico",
- D.P.C.M. 14/11/1997 (G.U. n. 280 del 01/12/1997) - "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore",
- D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227 (*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*).

1.2 Prescrizioni

- Entro sei mesi dall'avvio dell'attività l'impresa dovrà procedere alla misurazione dell'impatto acustico prodotto e dovrà trasmettere i risultati delle misurazioni ad ARTA, Az. USL, Comune e Provincia;
- Deve essere assicurato nel tempo il rispetto dei valori di immissione/emissione di rumore, diurni e notturni, indicati nella documentazione agli atti.

All. *Recupero Rifiuti in procedura semplificata*

1. Scheda Riassuntiva

Impresa	DI GIAMPIETRO LORIS
C.F.	DGMLRS78L23A488M
Sede Operativa	Z.I. c.da Congiunti – 65010 Collecorvino (PE)
Firmatario della comunicazione	Di Giampetro Loris
Rifiuti	NON pericolosi
Recupero	Materia
Comunicazione	Avvio attività di recupero
Tipologie e CER rifiuto oggetto dell'attività di recupero	• 7.1 – 101311, 170101, 170102, 170103, 170107, 170802, 170904, 200301 • 7.2 – 010399, 010408, 010410, 010413 • 7.6 – 170302, 200301 • 7.11 – 170508 • 7.31 bis – 170504 • 12.3 – 010410, 010413 • 12.4 – 010410, 010403 • 12.5 – 010413 • 12.9 - 101103
Classe attività	5^ (Superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate)
Entità garanzie finanziarie	€ 249.340,00
Quantitativo giornaliero di rifiuti recuperati:	**< 10 tonnellate**
N° Iscrizione al R.I.P.	**086/R.N.P. PE**

2. Normativa di Riferimento

- D.Lgs. 152/06;
- D.M. 5 febbraio 1998 e s.m. e i.;
- D.M. n. 350 del 21/07/98;
- la L.R. 45/07;
- la D.G.R. n. 790 del 03.08.2007, pubblicata sul BURA Speciale Ambiente n. 71 del 05.09.2007, che detta la disciplina delle garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e/o recupero, nonché dei siti contaminati;
- D.G.R. n. 465/08, con la quale la Regione Abruzzo competente, ai sensi dell'art 196 del D.Lgs. 152/06, alla specificazione dei contenuti della relazione da allegare alla comunicazione di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/06, ha abrogato la precedente DGR 1844/98 ed approvato le nuove direttive e la relativa modulistica di riferimento.

3. Tipologie, CER, operazioni di recupero e quantitativi oggetto dell'attività

TIPOLOGIA (D.M. 05.02.1998 e sm – allegato 1 suballegato 1)		CER		OPERAZIONI RECUPERO (all. C alla parte IV del D.Lgs 152/06)	Quantitativi massimi			
					R13		Per tutte le operazioni di recupero escluse R1, R10 ed R13	
N°	Descrizione				Capacità max istantanea di stoccaggio (t)	Capacità totale annua (t)	Operazione di recupero	Potenzialità annua (t)
7.1	rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, compresa le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto	101311 170101 170102 170103	170107 170802 170904 200301	R13-R5	1.250	2.000	R5	2.000
7.2	rifiuti di rocce da cave autorizzate	010399 010408	010410 010413	R13-R5	90	90	R5	90
7.6	conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo	170302	200301	R13-R5	270	450	R5	450
7.11	pietrisco tolto d'opera	170508		R13-R5	25	25	R5	25
7.31 bis	terre e rocce di scavo	170504		R13-R5	360	360	R5	360
12.3	fanghi e polveri da segagione e lavorazione pietre, marmi e ardesie	010410	010413	R13-R5	125	125	R5	125
12.4	fanghi e polveri da segagione, molatura e lavorazione granito	010410	010413	R13-R5	50	50	R5	50
12.5	marmoresine	010413		R13-R5	50	50	R5	50
12.9	fango secco di natura sabbiosa	101103		R13-R5	50	50	R5	50
				Totali	2.270	3.200		3.200

4. Prescrizioni

- Secondo quanto previsto dal D.M. n. 350 del 21/07/98, per poter effettuare l'attività di recupero è necessario provvedere al pagamento annuale dei diritti d'iscrizione in favore della Provincia di Pescara (l'ammontare è funzione della classe di appartenenza) entro il 30 aprile di ciascun anno, in mancanza l'iscrizione si considera sospesa;
- Prima di avviare l'attività di recupero è necessario presentare idonea garanzia finanziaria, ai sensi della D.G.R. n. 790 del 03.08.2007, la cui accettazione, ai sensi dell'art. 48 della LR 45/07, costituisce condizione per l'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto; l'eventuale attività di recupero effettuata in mancanza di polizza fideiussoria e/o prima dell'accettazione della stessa è da intendersi esercitata in mancanza di titolo autorizzatorio. L'importo della garanzia finanziaria per l'impianto in parola è pari a **€ 249.340,00**. La durata della garanzia finanziaria per l'esercizio delle operazioni di recupero, secondo quanto previsto all'art. 6, comma 1, lett. a), dell'allegato A alla D.G.R. Abruzzo n° 790 del 03.08.2007, deve essere pari a quella dell'autorizzazione maggiorata di due anni. Tale garanzia può essere prestata secondo **piani annuali o quinquennali** rinnovabili in modo da garantire la copertura per il predetto periodo;
- Caratteristiche impiantistiche:
  L'impianto di recupero rifiuti oggetto della presente autorizzazione, già attivato in quanto si tratta di attività in essere, deve essere conforme:

- a quanto descritto nella documentazione e negli elaborati presentati a corredo dell'istanza di autorizzazione allo scarico conservati agli atti di questo Servizio, del Comune di Collecorvino e del Distretto Provinciale di Pescara dell'ARTA,
- alle prescrizioni contenute nel presente atto,
- in generale a quanto stabilito nell'intero corpus normativo vigente.

Qualunque variazione apportata per qualsiasi motivo in fase di realizzazione dell'impianto o successivamente, oppure qualunque difformità da norme e regolamenti nazionali e regionali vigenti, in qualunque momento riscontrata, comporterà l'invalidazione del presente atto.

artaabruzzo
agenzia regionale per la tutela dell'ambiente
Distretto Provinciale di Chieti

ARTA ABRUZZO - DIST. CHIETI
Anno 2015 | Titolo I | Classe 01 | PARTENZA
Prot.n. 6674 del 18/09/2015

Prot. N° / del
Rif. Vs. N° U-2015-066237 del 07.08.2015
(Prot. prec. N° 5841 del 07.08.2015).

Alla **PROVINCIA di PESCARA**
Servizio di Tutela dell'Ambiente
Via Passolanciano, 75
65124 PESCARA
ambiente@pec.provincia.pescara.it

E, p.c.

Alla **AZIENDA SANITARIA LOCALE di PESCARA**
Dipartimento di Prevenzione – Ufficio Igiene e Sanità Pubblica
Via Paolini, 47
65124 PESCARA
aslpescara@postecert.it

Al **COMUNE di COLLECORVINO**
Via Tito Acerbo, 5
65010 COLLECORVINO (PE)
protocollo.collecorvino@raccomandata.eu

Spett.le Ditta "**DI GIAMPIETRO LORIS**"
Via Pascoli, 139
65010 CAPPELLE SUL TAVO (PE)

OGGETTO: Istanza per il rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 3 Marzo 2013 n. 59 – Ditta "**DI GIAMPIETRO LORIS**" – Stabilimento sito in C.da Congiunti nel Comune di Collecorvino (PE).
Trasmissione del PARERE TECNICO.

Si trasmette, in allegato alla presente, il PARERE TECNICO di competenza dell'Agenzia.

Distinti Saluti.

Il Direttore del Distretto
Dott.ssa MANCINELLI Giovanna

DIPARTIMENTO PROVINCIALE A.R.T.A. CHIETI

A.R.T.A. ABRUZZO - DIPARTIMENTO DI CHIETI - partenza - Prot. 6674/PROT del 18/09/2015 - titolo I - classe 01

Distretto Provinciale di Chieti – Via Spezioli, 52 – 66100 Chieti
Tel.: 0871/42321 Fax: 0871/406257 E- mail: dist.chieti@artaabruzzo.it
Cod. Fisc. 91059790682 – P. I.V.A. 01509980695

Certificato N° 250977

A.R.T.A. ABRUZZO - DIPARTIMENTO DI CHIETI - partenza - Prot. 6674/PROT del 18/09/2015 - titolo I - classe 01

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

OGGETTO: Ditta "**DI GIAMPIETRO LORIS**".
Stabilimento sito in C.da Congiunti nel Comune di Collecorvino (PE).
Istanza per il rilascio di **Autorizzazione Unica Ambientale** ai sensi del D.P.R. 3 marzo 2013, n. 59 per i seguenti titoli abilitativi:

1. **Autorizzazione per Scarichi di Acque Reflue** di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. **Autorizzazione per Emissioni in Atmosfera** per gli Stabilimenti di cui all'Art. 269 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3. **Comunicazione** o nulla osta di cui all'art. 8, comma 4 o comma 6, della legge 26 ottobre **1995, n. 447**.
4. **Comunicazione in Materia di Rifiuti** di cui agli Articoli 215 e 216 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

PREMESSO che lo Stabilimento in oggetto ha già ottenuto le seguenti Autorizzazioni:

- Autorizzazione alle Emissioni in Atmosfera con Determina Provinciale n. 2013-1772 del 18.07.2013.
- Autorizzazione allo Scarico ACA n. 74/13 del 06.06.2013.
- Provvedimento Autorizzativo Unico n. 68 del 14.10.2013 rilasciato dal SUAP dell'Associazione dei Comuni del Comprensorio Pescarese.

RICHIAMATI i:

- Verbale della CdS del 28.07.2015.
- Verbali della CdS del 28.08.2015.

ESAMINATA la:

- Documentazione Tecnica prodotta dalla Ditta (Ns. Prot. n. 4275 del 12.06.2015);
- Relazione integrativa datata 05.08.2015,
  dalle quale si evince che:
  - ✓ Il sito, presso il quale la Ditta intende realizzare un Impianto per il Recupero di Rifiuti inerti non pericolosi, è ubicato all'interno del comparto industriale localizzato nel territorio del Comune di Collecorvino tra la Località Congiunti e il corso del Fiume Tavo.
  - ✓ L'area nella disponibilità della Ditta, insiste sulle Particelle catastali nn. 2094, 2098, 2099 del Foglio n. 8 del Comune di Collecorvino.

GEOREFERENZAZIONE	
LATITUDINE	42° 28' 03'' N
LONGITUDINE	14° 05' 02'' E
ALTITUDINE	c.a. 43 m s.l.m.

  - ✓ Il sito è compreso all'interno della Zona a destinazione urbanistica D2 – Zona Industriale di Espansione.

A.R.T.A. ABRUZZO - DIPARTIMENTO DI CHIETI - pantanza - Prot. 6674/PROT del 18/09/2015 - Determina 2015-0001406 del 24/09/2015
Allegato n.5

Anno 2015 Protocollo PROT Numero 4275
Data 12/06/2015

Allegato A1.1

Scheda sinottica informativa – Recupero di materia per i rifiuti non pericolosi DI GIAMPIETRO LORIS – Impianto di Collecorvino (PE)

(la presente è stata compilata per ogni tipologia di rifiuto in duplice copia)

Art. 3, D.M. 05/02/98 e s.m.i. (allegato 1 – suballegato 1)

Tipologia	Codici CER	Provenienza del rifiuto	Caratteristiche del rifiuto	Attività di recupero	Caratteristiche materie prime e/o prodotti ottenuti, o successive operazioni di recupero	Quantità massimi Suddivisi per attività di recupero secondo l'allegato C del DM 186/06			
						R13		Per tutte le operazioni di recupero escluse R1, R10 e R13	
						Capacità max istantanea di stoccaggio (t)	Capacità totale annua (t)	Operazione Recupero	Potenzialità annua (t)
7.1	170101 170102 170103 170802 170107 170904 200301 101311	attività di demolizione, frantumazione e costruzione; selezione da RSU e/o RAU; manutenzione ord. attività di produzione di beni e manufatti in calcestruzzo	materiale misto, laterizio e ceramica contaminato anche con presenza di frazioni metalliche, legno, plastica, carta e isolanti esclusi amianto	a) messa in riserva di rifiuti inerti (R13) per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni incompatibili per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria ristretta e selezionata, con divieto del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al presente decreto (R5); d) utilizzo per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali previo trattamento di cui al punto a) di recupero e subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo di cui all'allegato 3 al presente decreto (R5);	materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205.	1.250	2.000	R5	2.000

Collecorvino, li 25/05/2015

Firma

Scheda n.1 di 9

DIPARTIMENTO PROVINCIALE CHIETI

EVIDENZIATI i seguenti prospetti per l'Attività di Recupero Rifiuti in procedura semplificata.

A.R.T.A. ABRUZZO - DIPARTIMENTO DI CHIETI - partenza - Prot. 6674/PROT del 18/09/2015 -

ZB11 PROT 4275
Data 12/06/2015

Scheda sinottica informativa – Recupero di materie per i rifiuti non pericolosi DI GIAMPIETRO LORIS – Impianto di Colledorvino (PE) **Allegato A1.1**

(la presente è stata compilata per ogni tipologia di rifiuto in duplice copia)

Art. 3, D.M. 05/02/98 e s.m.i. (allegato 1 – sub-allegato 1)

Tipologia	Codici CER	Provenienza del rifiuto	Caratteristiche del rifiuto	Attività di recupero	Caratteristiche materie prime e/o prodotti ottenuti, a successiva operazione di recupero	Quantitativi massimi Suddivisi per attività di recupero secondo l'allegato 4 del Dlvo 152/06			
						R13		Per tutte le operazioni di recupero escluse R1, R10 e R13	
						Capacità max istantanea di stoccaggio (t)	Capacità totale annua (t)	Operazione Recupero	Potenzialità annua (t)
7.2	010410 010399 010408 010413	attività di lavorazione dei materiali lapidei.	materiale inerte in pezzatura e forma varia, comprese le polveri.	d) ove necessario frantumazione, macinazione, vagliatura, eventuale omogeneizzazione e integrazione con materie prime inerti, anche nell'industria laterizi (R5); f) utilizzo per realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali previo eventuale trattamento di cui al punto d) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) (R5);		90	90	R5	90

Colledorvino, li 12/06/2015

Firma

Scheda n 2 di 9

DIPARTIMENTO PROVINCIALE CHIETI

A.R.T.A. ABRUZZO - DIPARTIMENTO DI CHIETI - partenza - Prot. 6674/PROT del 18/09/2016 -

Anno 2015 Sezione PROT Numero 4275
Data 12/06/2015

Scheda sinottica informativa – Recupero di materie per i rifiuti non pericolosi DI GIAMPIETRO LORIS – Impianto di Collecorvino (PE) **Allegato A1.1**

(La presente è stata compilata per ogni tipologia di rifiuto in duplice copia)

Art. 3, D.M. 05/02/98 e s.m.i. (allegato 1 – suballegato 1)

Tipologia	Codici CER	Provenienza del rifiuto	Caratteristiche del rifiuto	Attività di recupero	Caratteristiche materie prime e/o prodotti ottenuti, e successiva operazione di recupero	Quantitativi massimi Suddivisi per attività di recupero secondo l'allegato 4 del DM 186/06			
						R13		Per tutte le operazioni di recupero escluse R1, R10 e R13	
						Capacità max istantanea di stoccaggio (t)	Capacità totale annua (t)	Operazione Recupero	Potenzialità annua (t)
7.6	170302 200301	attività di scarifica del manto stradale mediante fresatura a freddo; campi di tiro al volo	rifiuto solido costituito da bitume ed inerti.	b) realizzazione di elevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al D.M. 186/06) [R5]; c) produzione di materiale per costruzioni stradali e piazzali industriali mediante selezione preventiva (macinazione, vagliatura, separazione delle frazioni indesiderate, eventuale miscelazione con materie inerte vergine) con aiuto conforme al test di cessione secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto [R5].	b) materiali per costruzioni nelle forme usualmente commercializzate.	270	450	R5	450

Collecorvino, lì 13/05/2015

Firma Dott. Di Giampietro Loris

Scheda n.3 di 9

DIPARTIMENTO PROV.LE CHIETI

A.R.T.A. ABRUZZO - DIPARTIMENTO DI CHIETI - partenza - Prot. 6674/PROT del 18/08/2015 -

Anno 2015 Protocollo PROT Numero 4275
Data 12/06/2015

*Scheda sinottica informativa – **Recupero di materia per i rifiuti non pericolosi*** DI GIAMPIETRO LORIS – Impianto di Colleorvino (PE) **Allegato A1.1**

(La presente è stata compilata per ogni tipologia di rifiuto in duplice copia)

Art. 3, D.M. 05/02/98 e s.m.i. (allegato 1 – suballegato 1)

Tipologia	Codici CER	Provenienza del rifiuto	Caratteristiche del rifiuto	Attività di recupero	Caratteristiche materie prime e/o prodotti ottenuti, o successive operazioni di recupero	Quantitativi massimi Suddivisi per attività di recupero secondo l'allegato C del D.Lgs 152/06			
						R13		Per tutte le operazioni di recupero escluse R1, R10 e R13	
						Capacità max istantanea di stoccaggio (t)	Capacità totale annua (t)	Operazione Recupero	Potenzialità annua (t)
7.11	170504 170107	manutenzione delle strutture ferroviarie	pietrisco tolto d'opera costituito da roccia silicea e calcarea per circa il 70%, con sabbia e argilla per circa il 30%.	c) frantumazione, macinazione ed omogeneizzazione e integrazione con materie prime merte nell'industria lapidea (R5); di formazione di rilevati, sottofondi stradali e piazzali industriali il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al D.M. 186/06) (R5);	–	25	25	R5	25

Colleorvino, li 12/06/2015

Firma [illegible]

Scheda n.4 di 9

A.R.T.A. ABRUZZO - DIPARTIMENTO DI CHIETI - partenza - Prot. 6674/PROT del 18/09/2015 -

Anno 2015 Numero PROT 4275
Data 12/06/2015

Scheda sinottica informativa – Recupero di materia per i rifiuti non pericolosi DI GIAMPIETRO LORIS – Impianto di Collecorvino (PE) **Allegato All.2**

(La presente è stata compilata per ogni tipologia di rifiuto in duplice copia)

Art. 3, D.M. 05/02/98 e s.m.i. (allegato 1 – suballegato 1)

Tipologia	Codici CER	Provenienza del rifiuto	Caratteristiche del rifiuto	Attività di recupero	Caratteristiche materie prime e/o prodotti ottenuti, e successive operazioni di recupero	Quantitativi massimi Suddivisi per attività di recupero secondo l'allegato 4 del D.M 186/06			
						R13		Per tutte le operazioni di recupero escluse: R1, R10 e R13	
						Capacità istantanea di stoccaggio (t)	Capacità totale annua (t)	Operazione Recupero	Potenzialità annua (t)
7.31-bis	170504	attività di scavo	materiale misto vario costituito da terra con presenza di ciottoli, sabbia, ghiaia, trovanti, anche di origine antropica	c) formazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sull'eluato tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) (R5)	-	360	360	R5	360

Collecorvino, li 13/05/2015

Firma [illegible]



Scheda n.5 di 9

A.R.T.A. ABRUZZO - DIPARTIMENTO DI CHIETI - partenza - Prot. 6674/PROT del 18/09/2015 -

2015 PROT 4275
Data 12/06/2015

*Scheda sinottica informativa – **Recupero di materia per i rifiuti non pericolosi*** DI GIAMPIETRO LORIS – Impianto di Colleconvino (PE)

Allegato A1.1

(La presente è stata compilata per ogni tipologia di rifiuto in duplice copia)

Art. 3, D.M. 05/02/98 e s.m.i. (allegato 1 – suballegato 1)

Tipologia	Codici CER	Provenienza del rifiuto	Caratteristiche del rifiuto	Attività di recupero	Caratteristiche materie prime e/o prodotti ottenuti, o successiva operazione di recupero	Quantitativi massimi Suddivisi per attività di recupero secondo l'allegato B del Dlgs 186/06			
						R13		Per tutte le operazioni di recupero escluse R1, R10 e R13	
						Capacità max istantanea di stoccaggio (t)	Capacità totale annua (t)	Operazione Recupero	Potenzialità annua (t)
12.3	010410 010413	Lavorazione materiali lapidei di natura calcarea	Inerti contenenti oltre l'85% di carbonato di calcio sul secco	a) realizzazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) (R5)	-	125	125	R5	125

Colleconvino, li 12/06/2015

Firma



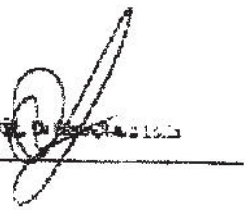

Scheda n.6 di 9

A.R.T.A. ABRUZZO - DIPARTIMENTO DI CHIETI - partenza - Prot. 6674/PROT del 18/09/2015 -

2015 PROT 6278
del 12/06/2015

*Scheda sinottica informativa – **Recupero di materia per i rifiuti non pericolosi*** DI GIAMPIETRO LORIS – Impianto di Collecorvino (PE) **Allegato A1.1**

(La presente è stata compilata per ogni tipologia di rifiuto in duplice copia)

Art. 3, D.M. 05/02/98 e s.m.i. (Allegato 1 – Suballegato 1)

Tipologia	Codici CER	Provenienza dei rifiuti	Caratteristiche dei rifiuti	Attività di recupero	Caratteristiche materie prime e/o prodotti ottenuti, e successive operazione di recupero	Quantitativi massimi Suddivisi per attività di recupero secondo l'allegato C del DM 186/06			
						R13		Per tutte le operazioni di recupero escluse R1, R10 e R13	
						Capacità max istantanea di stoccaggio (t)	Capacità totale annua (t)	Operazione Recupero	Potenzialità annua (t)
12.4	010410 010413	lavorazione materiali lapidei di natura silicea	fanghi filtropressati palabili contenenti oltre il 50% di silicati.	a) realizzazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo di allegato 3 al presente decreto) R5		50	50	R5	50

Collecorvino, il 12/06/2015

Firma

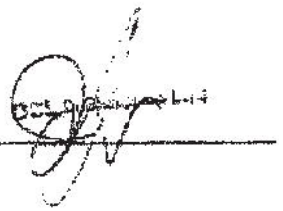

Scheda n.7 di 9



2015 PROT 4275
Data 12/06/2015

Schedo sinattica informativa – Recupero di materia per i rifiuti non pericolosi DI GIAMPIETRO LORIS – Impianto di Collecorvino (PE) Allegato A1.1

(La presente è stata compilata per ogni tipologia di rifiuto in duplice copia)

Art. 3, D.M. 05/02/98 e s.m.i. (allegato 1 – suballegato 1)

Tipologia	Codici CER	Provenienza del rifiuto	Caratteristiche del rifiuto	Attività di recupero	Caratteristiche materie prime e/o prodotti ottenuti, o successive operazione di recupero	Quantitativi massimi suddivisi per attività di recupero secondo l'allegato 4 del DM 186/06			
						R13		Per tutte le operazioni di recupero escluse R1, R10 e R13	
						Capacità max istantanea di stoccaggio (t)	Capacità totale annua (t)	Operazione Recupero	Potenzialità annua (t)
125	010413	Industria della lavorazione degli agglomerati e di altri materiali lapidei trattati	Ianghi e rottami lapidei a base di CaCO3 con presenza di sfrene <50 ppm sul tritato	b) formazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) (R5)	-	50	50	R5	50

Collecorvino, lì 13/05/2015

Firma

DIPARTIMENTO PROVLE CHIETI

Scheda n.8 di 9

A.R.T.A. ABRUZZO - DIPARTIMENTO DI CHIETI - partenza - Prot. 6674/PROT del 18/09/2015 -

Determina 2015-0001406 del 24/09/2015

Allegato n.5

ANNO 2015 NUMERO PROT 4275
DATA 12/06/2015

Allegato A1.1

Scheda sintetica informativa – Recupero di materia per i rifiuti non pericolosi DI GIAMPIETRO LORIS – Impianto di Collecorvino (PE)

(La presente è stata compilata per ogni tipologia di rifiuto in duplice copia)

Art. 3, D.M. 05/02/98 e s.m.i. (Allegato 1 – sub-allegato 1)

Tipologia	Codici CER	Provenienza del rifiuto	Caratteristiche del rifiuto	Attività di recupero	Caratteristiche materie prime e/o prodotti ottenuti, e successiva operazione di recupero	Quantitativi massimi Suddivisi per attività di recupero secondo l'allegato C del DM 186/06			
						R13		Per tutte le operazioni di recupero escluse R1, R10 e R13	
						Capacità max istantanea di stoccaggio (t)	Capacità totale annua (t)	Operazione Recupero	Potenzialità annua (t)
12.9	101203	molatura del vetro	solido polverulento di colore grigio con umidità pari al 50%, contenente piombo < 60 ppm e rame totale < 400 ppm sul secco.	b) formazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato all'esecuzione dei test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) (R5).	--	50	50	R5	50

Collecorvino, li 12/06/2015

Firma



Scheda n.5 di 9

Tip. (rif. D.M. 05.02.98 e s.m.i.)	Codici C.E.R.	Descrizione	Operazioni recupero	R13		R5	
				Impianto Di Giampietro Lorio (Pomezia)	Limiti DM186/06 (t/anno)	Impianto Di Giampietro Lorio (Pomezia)	Limiti DM186/06 (t/anno)
7.1	101311 170101 170102 170103 170107 170802 170904 200301	Materiale inerte, laterizio e ceramica cotta con presenza di frazioni metalliche, legni, plastica, carta	a) R13-R5 c) R13-R5	1250	87.360	2.000	Lett. a 120.000 Lett. c 120.000
7.2	010398 010408 010410 010413	Rifiuti di rocce da cave autorizzate	d) R13-R5 f) R13-R5	90	10.000	90	Lett. d 92.000 Lett. f 1.000
7.6	170302 200301	Conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo	b) R13-R5 c) R13-R5	270	97.870	450	Lett. b 85.000 Lett. c 97.870
7.11	170508	Pietrisco tolto d'opera	c) R13-R5 d) R13-R5	25	12.820	25	Lett. c 5.000 Lett. d 5.000
7.31-bis	170504	Terre e rocce di scavo	c) R13-R5	360	47.760	360	Lett. c 150.000
12.3	010410 010413	Fanghi e polveri da segagione e lavorazione pietre, marmi e ardesie	a) R13-R5	125	15.000	125	Lett. e 15.000
12.4	010410 010413	Fanghi e polveri da segagione, molatura e lavorazione granito	a) R13-R5	50	8.000	50	Lett. e 66.150
12.5	010413	Marmoresine	b) R13-R5	50	1.210	50	Rif.lett. a 25.000
12.9	101103	Fango secco di natura sabbiosa	b) R13-R5	50	2.500	50	Rif.lett. a 20.000

A.R.T.A. ABRUZZO - DIPARTIMENTO DI CHIETI - partenza - Prot. 6674/PROT del 18/09/2015 - titolo I - classe 01

DIPARTIMENTO PROV.LE CHIETI

A.R.T.A. ABRUZZO - DIPARTIMENTO DI CHIETI - partenza - Prot. 6674/PROT del 18/09/2015 - titolo I - classe 01

2015 PROT 4275
Data 12/06/2015

SCHEMA DI FLUSSO DELLE FASI RELATIVE ALL'ATTIVITA' DI RECUPERO

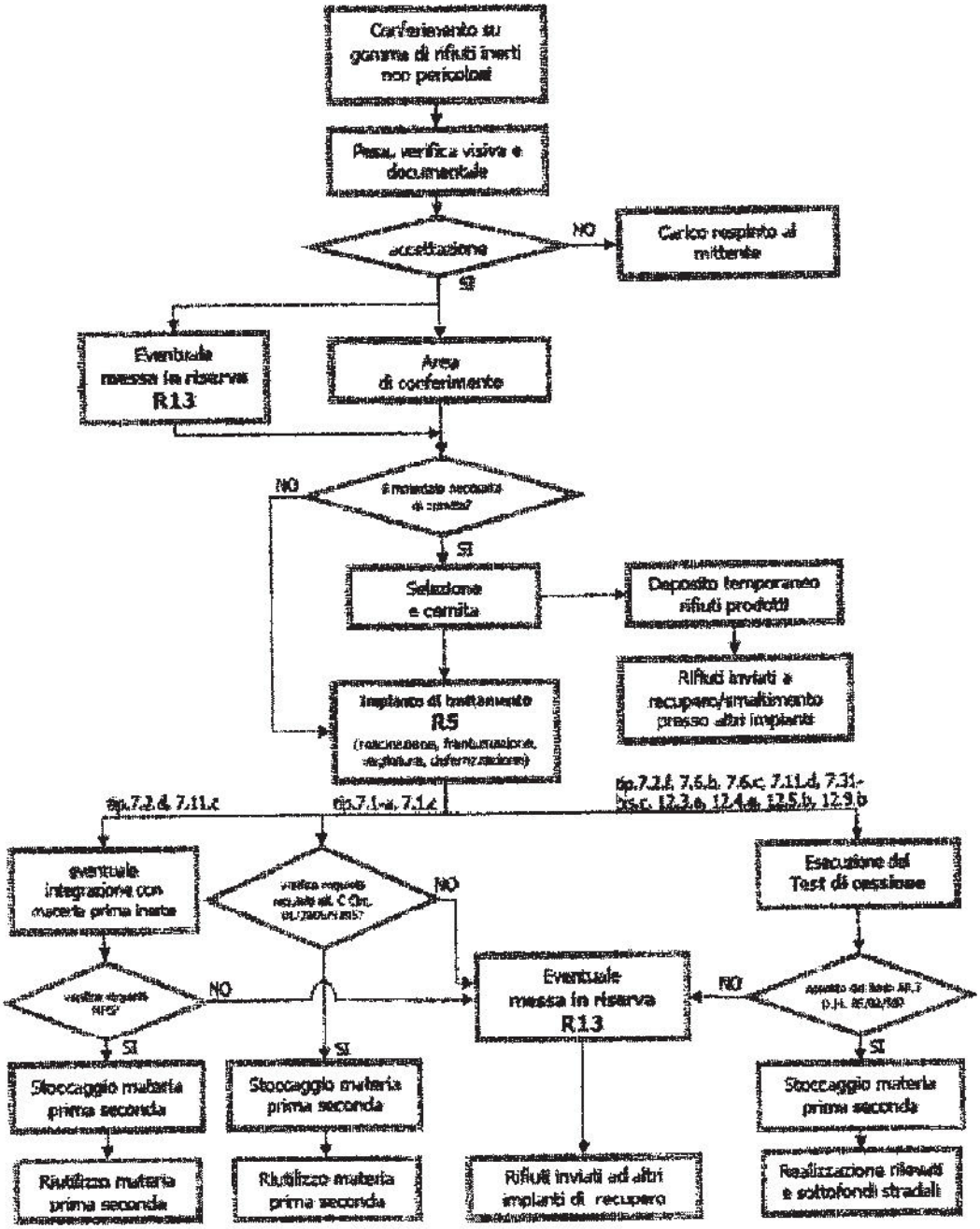

A.R.T.A. ABRUZZO - DIPARTIMENTO DI CHIETI - partenza - Prot. 6874/PROT del 18/09/2015 - titolo I - classe 01

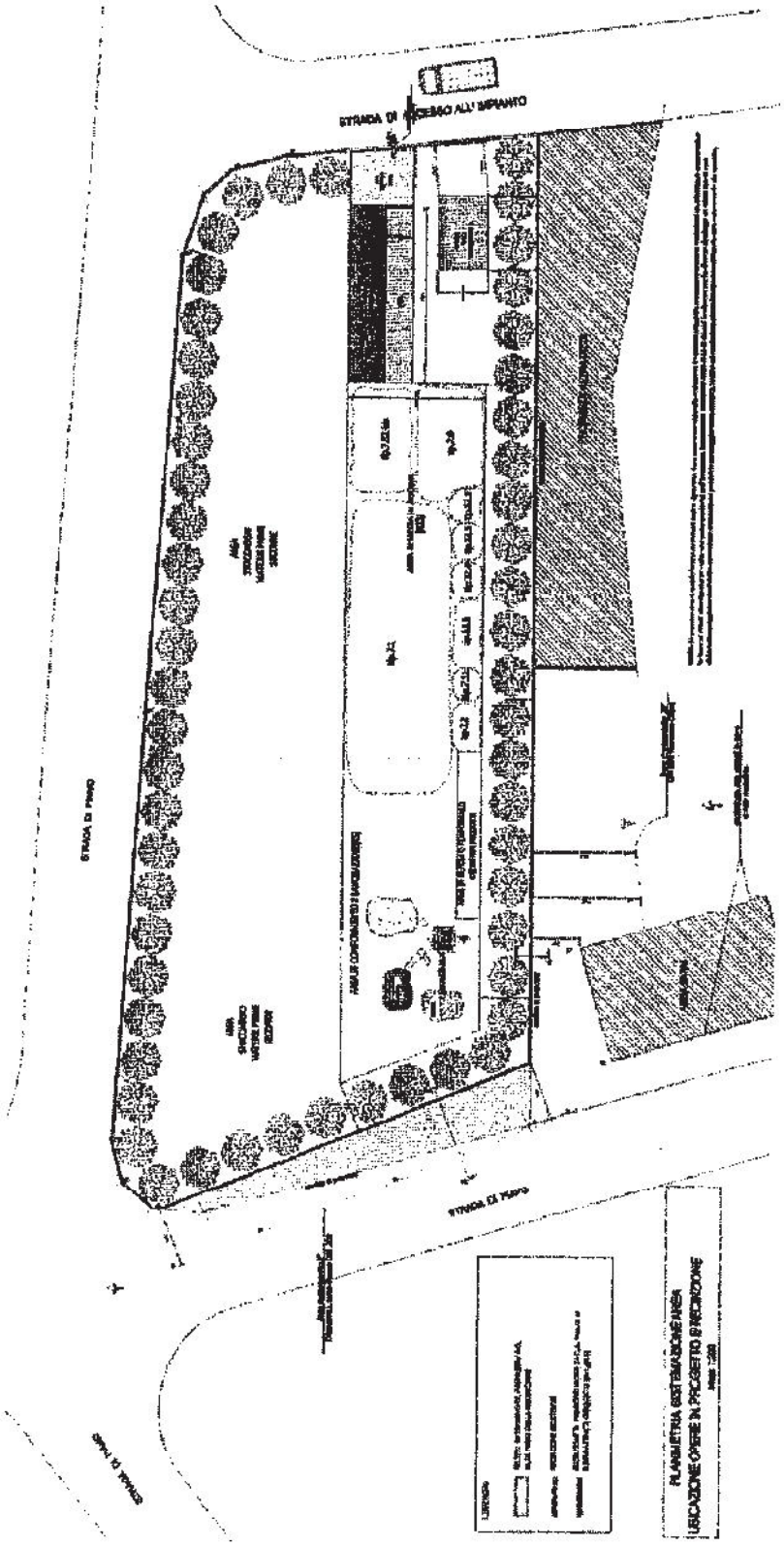



A.R.T.A. ABRUZZO - DIPARTIMENTO DI CHIETI - partenza - Prot. 6674/PROT del 18/09/2015 - titolo I - classe 01

RILEVATA la seguente Planimetria "Reti Idriche, Scarichi ed Abbattimento Polveri".

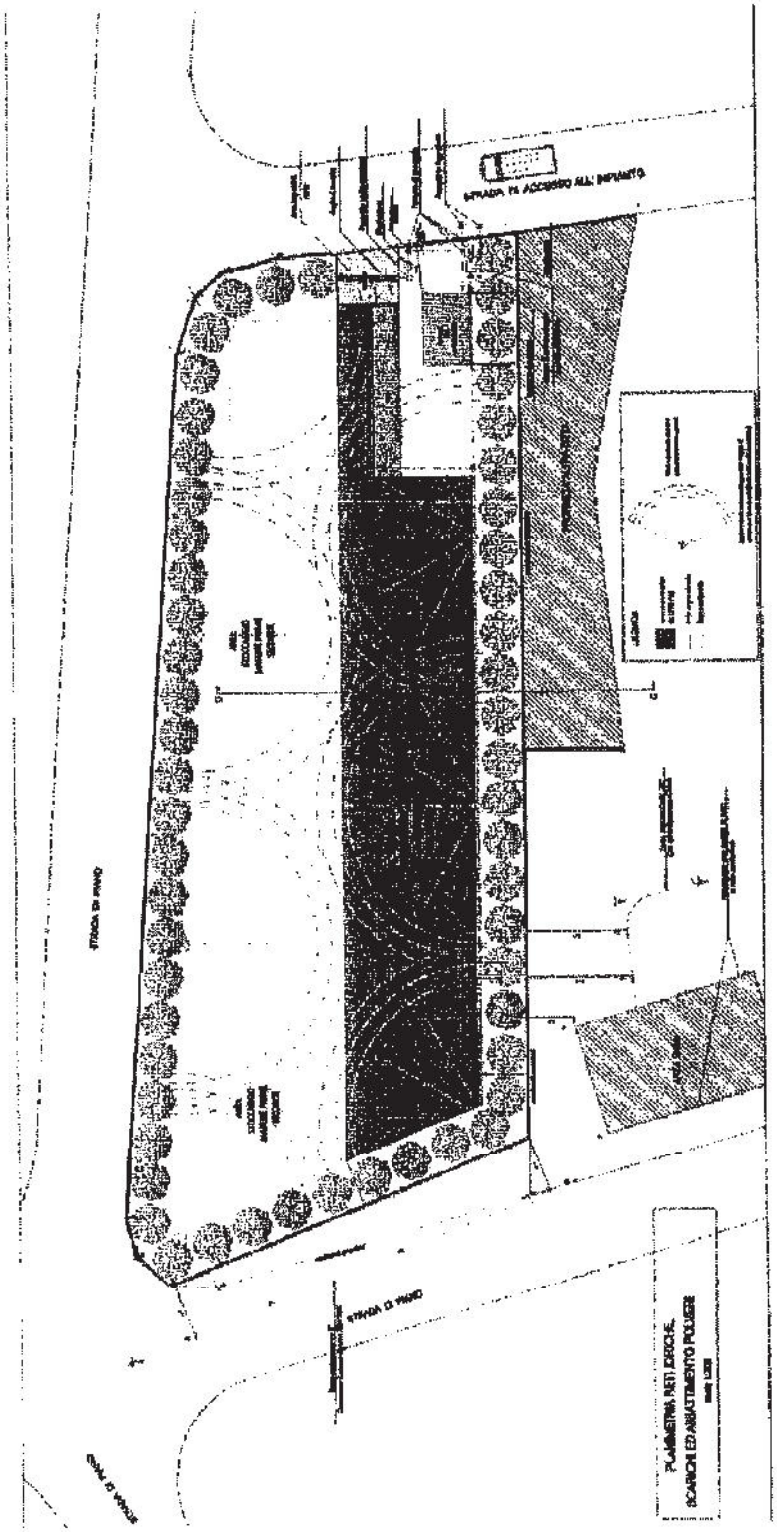

A.R.T.A. ABRUZZO - DIPARTIMENTO DI CHIETI - partenza - Prot. 6674/PROT del 18/09/2015 - titolo I - classe 01

Si ritiene di poter esprimere, per quanto di competenza e con riferimento ai Documenti ed Elaborati progettuali depositi ai Ns. atti,

PARERE TECNICO FAVOREVOLE

al rilascio dell' Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 3 marzo 2013, n. 59, alla Ditta "**DI GIAMPIETRO LORIS**" per le Attività di Recupero di Rifiuti inerti non pericolosi da svolgere nello Stabilimento sito in C.da Congiunti nel Comune di Collecorvino (PE),

a condizione che

- Siano rispettati gli Elaborati Tecnici, planimetrie di riferimento e procedure operative e gestionali descritti nella Documentazione tecnica trasmessa e perfezionata nell'ambito del procedimento per il rilascio dell'A.U.A., purché non in contrasto con quanto di seguito prescritto.

- Sia garantito, a qualsiasi ora, l'accesso agli Impianti da parte degli Enti di Controllo, senza l'obbligo di approvazione preventiva da parte della Direzione e sia reso fattibile qualunque prelievo si voglia effettuare; sia, inoltre, possibile reperire, in qualsiasi momento un Responsabile Tecnico.

- Il gestore conservi, per tutta la durata dell'Autorizzazione, nella sede in cui sono localizzati gli Impianti, a disposizione dell'Autorità competente per il controllo, copia della documentazione trasmessa all'autorità competente per aderire all' A.U.A., copia dei certificati analitici e le ulteriori registrazioni richieste.

- La Ditta adotti tutti gli accorgimenti atti ad evitare che qualsiasi situazione prevedibile, possa influire, anche temporaneamente, sulla qualità degli scarichi idrici, delle emissioni in atmosfera, del recupero dei rifiuti e del rumore.

- Nell'esercizio dell'Attività, la Ditta, parimenti, adotti ogni possibile accorgimento a tutela dell'ambiente, operando nel rispetto delle vigenti normative in materia ambientale.

In particolare si vincola la Ditta all'osservanza delle seguenti prescrizioni.

PRESCRIZIONI GESTIONALI PER LE ACQUE REFLUE

- Si rimanda alle prescrizioni autorizzative dell'ACA per lo scarico in pubblica fognatura.

PRESCRIZIONI GESTIONALI PER LE EMISSIONI IN ATMOSFERA

- La presente Valutazione Tecnica lascia impregiudicata l'osservanza, da parte della Ditta, delle prescrizioni, condizioni e limiti dettati, in tematica ambientale, dal Provvedimento

A.R.T.A. ABRUZZO - DIPARTIMENTO DI CHIETI - partenza - Prot. 8674/PROT del 18/09/2015 - titolo I - classe 01

Autorizzativo in essere per le Emissioni in Atmosfera (Determinazione della Provincia di Pescara n. U-2013-0001772 del 18.07.2013).

PRESCRIZIONI GESTIONALI PER LE ATTIVITA' DI RECUPERO DEI RIFIUTI

- **Si obbliga la Ditta, relativamente all'Attività di Recupero e Trattamento dei Rifiuti, al totale rispetto delle norme cogenti (D.M. 05.02.1998 così come modificato dal D.M. 05.04.2006 n. 186) per la procedura semplificata.**

In particolare e nello specifico :

- I Rifiuti conferibili all'Impianto dovranno essere esclusivamente quelli riportati nelle Tabelle precedenti, nel rispetto delle capacità di stoccaggio nelle stesse precisate.
- Le attività, i procedimenti e i metodi di recupero di ciascuna delle tipologie di rifiuti ammessi all'Impianto, non dovranno costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente, e in particolare non dovranno:
  - ✓ creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
  - ✓ causare inconvenienti da rumori e odori;
  - ✓ danneggiare il paesaggio.
- Ai fini della Tutela della Qualità dell'Aria, la movimentazione dei mezzi in entrata ed in uscita dall'Insediamento Produttivo, non dovrà creare intralcio alla viabilità della zona.
- Il gestore dell'Impianto, in qualunque momento di marcia dell'Impianto, dovrà essere in grado di precisare e dare evidenza documentale dei Rifiuti accettati, della loro provenienza e dei quantitativi trattati.
- Prima della ricezione dei rifiuti all'Impianto, la Ditta dovrà verificare l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea documentazione, costituita, se necessario, anche da certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti citati; qualora la verifica di accettabilità verrà effettuata anche mediante analisi, la stessa dovrà essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuamente da un ciclo tecnologico ben definito, in tal caso la verifica dovrà essere almeno annuale.
- I rifiuti conferiti all'Impianto dovranno essere depositati direttamente nelle rispettive aree e/o settori prestabiliti per il loro stoccaggio.
- Gli unici Trattamenti consentiti presso l'Impianto da realizzare dovranno essere le Operazione di Recupero R13 "*messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei until da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)*" ed R5 " *Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche*".
- I rifiuti conferiti all'Impianto e sottoposti alle operazioni R5 ed R13, dovranno essere destinati al recupero; gli scarti non più riutilizzabili, dovranno essere conferiti ad idonei Impianti di smaltimento.
- L'Impianto dovrà essere gestito in maniera ordinata e razionale: l'organizzazione degli spazi all'interno del sito dovrà consentire facilità di passaggio e di intervento.

A.R.T.A. ABRUZZO - DIPARTIMENTO DI CHIETI - partenza - Prot. 6874/PROT del 18/09/2015 - titolo I - classe 01

- La Ditta dovrà effettuare la pulizia giornaliera del piazzale e delle aree in genere.
- Dovranno essere mantenute in efficienza le impermeabilizzazioni della pavimentazione di tutte le aree interessate dal deposito e dalla movimentazione dei rifiuti.
- I canali di raccolta delle acque di dilavamento del piazzale dovranno risultare costantemente pulite, in modo da garantire il regolare deflusso delle acque.
- Le aree di stoccaggio dovranno essere chiaramente identificate e munite dell'Elenco Europeo dei Rifiuti, di cartellonistica, ben visibile per dimensione e collocazione, indicante i codici CER e lo stato fisico dei rifiuti stoccati.
- Gli accessi a tutte le aree di stoccaggio dovranno essere mantenuti sgomberi, in modo tale che la movimentazione dei rifiuti non renda necessaria lo spostamento di altri rifiuti che bloccano le vie di accesso.
- Dovrà essere data immediata comunicazione agli Organi competenti, allegando copia della documentazione di trasporto, la mancata accettazione di singole partite di rifiuti, anche parziali, specificandone i motivi ed indicando nome o ragione sociale del produttore o detentore e del trasportatore, nonché le eventuali destinazioni alle quali i rifiuti stessi sono inviati, qualora queste ultime risultassero diverse dal produttore o detentore.
- Eventuali rifiuti conferiti in Impianto che, successivamente all'accettazione, siano identificati come non conformi, dovranno essere stoccati separatamente apponendo, in posizione visibile, un'etichetta o altro segnale ben riconoscibile, su cui dovranno essere indicati il codice del rifiuto, la dicitura: "rifiuto non conforme" e la motivazione della non conformità.
- A riguardo la Ditta dovrà dotarsi, anche se non previsto dal Progetto presentato, di un'area di stoccaggio dedicata ad eventuali parti del carico di rifiuti non conformi (anche rifiuti pericolosi), rinvenute nel corso delle operazioni di selezione e cernita.
  Tale area "emergenze", dovrà essere adibita esclusivamente alla gestione in sicurezza di detti rifiuti, risultati presenti in maniera accidentale e non verificabile all'atto del prelievo dei rifiuti per il trasporto in Impianto.
- Il rifiuto non conforme dovrà essere messo in carico utilizzando il CER più appropriato ed il produttore (cliente) informato dell'accaduto.
- Dovrà essere tempestivamente comunicata all'Autorità competente e alla scrivente Agenzia, ogni anomalia o incidente che dovesse verificarsi presso l'Impianto.
- Tutti i rifiuti che si produrranno nell'insediamento, dovranno essere strettamente legati alla tipologia di attività produttiva in essere e gestiti, sia dal punto di vista tecnico che amministrativo, nel rispetto di quanto stabilito dalle normative vigenti in materia.
- Dovrà essere conservata ed esibita a richiesta degli Enti di Controllo la "documentazione di pesatura" relativa ai Rifiuti in ingresso all'Impianto.

PRESCRIZIONI GESTIONALI PER L'IMPATTO ACUSTICO

- La Ditta deve assicurare, nel tempo, il mantenimento dei valori di immissione assoluto e differenziale entro i limiti di legge previsti per l'ambiente esterno ed abitativo.

L'occasione è gradita per porgere
Distinti Saluti.

Il Collaboratore Tecnico
Ing. GIANSANTE Anna

Il Dirigente Chimico
Dott.ssa MANCINELLI Giovanna

A.R.T.A. ABRUZZO - DIPARTIMENTO DI CHIETI - partenza - Prot. 6674/PROT del 18/09/2015 - titolo I - classe 01

PROVINCIA DI FERMO

SETTORE
Ambiente e Trasporti



Registro Generale n. 294 del 12-03-2013
Registro Settore n. 115 del 12-03-2013

COPIA DI DETERMINAZIONE

Oggetto: Impresa ECO ELPIDIENSE S.r.l. - D.Lgs. n. 152/2006 - Rinnovo Autorizzazione Integrata Ambientale (Decreto n. 9/VVA_8 del 30/1/2007 e ss.mm.ii.) - Impianto di gestione rifiuti situato in località Castellano - Porto Sant'Elpidio.

IL DIRIGENTE

VISTA la domanda di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (di cui al Decreto della Regione Marche n. 9/VVA_8 del 30/1/2007 e ss.mm.ii.) presentata dall'impresa ECO ELPIDIENSE S.r.l. in data 29/7/2011, assunta al prot. n. 31550 in pari data, per la proseguire la gestione di un impianto di gestione di rifiuti situato in località Castellano – Porto Sant'Elpidio;

RICHIAMATE le seguenti autorizzazioni inerenti l'impianto in oggetto:

- Decreto del dirigente della posizione di funzione Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali della Regione Marche **n. 9/VAA_08** del **30/1/2007** recante *"L.R. 07/04 artt. 9 e 11; D.Lgs. 59/05 - Ditta: Eco Elpidiense S.r.l., Porto S. Elpidio (AP): impianto in loc. Castellano. Giudizio positivo di compatibilità ambientale e rilascio Autorizzazione Integrata Ambientale"*;
- Decreto del dirigente della posizione di funzione Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali della Regione Marche **n. 63/VAA_08** del **28/6/2007** recante *"L.R. 7/2004, D.Lgs. 59/2005. - Ditta: Eco Elpidiense S.r.l., Porto S. Elpidio (AP): impianto in loc. Castellano. Decreto n. 9/VAA_08 del 30/01/07, dichiarazione di non sostanzialità e modifiche al decreto"*;
- Determinazione del dirigente del Settore Tutela Ambientale della Provincia di Ascoli Piceno **n. 6860/GEN** del **30/11/2007** recante *"D.Lgs n. 152/06 - D. Lgs n.36/03. Individuazione area di conferimento dei rifiuti stabilizzati derivanti dalla bonifica dell'area ex FIM presso la discarica per rifiuti non pericolosi sita in località Castellano nel comune di Porto S.Elpidio"*;
- Determinazione del Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Fermo **n. 439/GEN – 38/SET** del **4/5/2010** recante *"Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale dell'impianto situato in località Castellano - Porto Sant'Elpidio"*:
  - *integrazione dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) presso il suddetto impianto limitatamente all'introduzione del codice CER 200133* (batterie e accumulatori di cui alle voci 160601, 160602 e 160603 nonché, batterie ed accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie);*

- *integrazione dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di deposito preliminare (D15) presso il suddetto impianto, limitatamente all'introduzione del codice CER 170802 (materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801);*
- *integrazione dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di deposito (D1) in discarica per rifiuti non pericolosi, presso il suddetto impianto, limitatamente all'introduzione del codice CER 040106 (fanghi, prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo).*

- Determinazione del Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Fermo n. **1129/GEN – 81/SET** del **5/10/2010** recante "Determinazione quantitativo massimo dei rifiuti speciali non pericolosi da abbancare nella discarica per rifiuti non pericolosi ubicata in località Castellano - Porto Sant'Elpidio - Anno 2010";
- Determinazione del Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Fermo n. **1133/GEN – 83/SET** del **6/10/2010** recante *"D.lgs. n. 59/2005 - D.lgs. n. 152/06 - D.lgs. n. 36/03 - D.M 3/8/2005. "Richiesta sottocategoria per rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. c), del D.M. 3 agosto 2005"*;
- Determinazione del Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Fermo n. **1535/GEN – 101/SET** del **16/12/2010** recante *"D.Lgs. n. 152/2006 - Modifica non sostanziale Autorizzazione Integrata Ambientale dell'impianto situato in località Castellano - Porto Sant'Elpidio":*
  - *modifica dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di deposito preliminare (D15) presso il suddetto impianto, limitatamente allo stralcio dall'elenco dei rifiuti ammissibili;*
  - *la modifica dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) presso il suddetto impianto limitatamente allo stralcio dall'elenco dei rifiuti ammissibili;*
  - *integrazione dell'autorizzazione all'esercizio con l'introduzione delle operazioni di trasferenza di rifiuti non pericolosi, presso il suddetto impianto, con le modalità e nel rispetto delle indicazioni riportate negli elaborati tecnici approvati con il presente atto, limitatamente alle seguenti tipologie di rifiuti: CER 150101 – carta (da raccolta differenziata) per la quantità massima in stoccaggio di 30 metri cubi; CER 150102 – plastica (da raccolta differenziata) per la quantità massima in stoccaggio di 30 metri cubi; CER 150106 – multimateriale (da raccolta differenziata) per la quantità massima in stoccaggio di 30 metri cubi;*
  - *modifica dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di deposito preliminare (D15) consentendo lo spostamento e conseguente riposizionamento all'interno dell'area di stoccaggio;*
  - *modifica dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) consentendo lo spostamento e conseguente riposizionamento all'interno dell'area di stoccaggio.*
- Determinazione dirigenziale n. **1095/GEN – 49/SET** del **3/8/2011** recante *"D.Lgs. n. 152/2006 - Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale dell'impianto di gestione rifiuti situato in località Castellano - Porto Sant'Elpidio"* con la quale vengono specificate alcune modifiche non sostanziali, preventivamente autorizzate dagli enti competenti, con lo scopo di migliorare e ottimizzare il lavoro di gestione delle varie attività esercitate, consistenti in:
  a) *prosecuzione paratia già realizzata a protezione dell'impianto di biogas;*
  b) *realizzazione collettore fognario a servizio della discarica;*
  c) *distributore carburante a servizio mezzi aziendali e relativa cisterna di stoccaggio;*
  d) *ampliamento palazzina uffici e posizionamento container per servizi;*
  e) *riposizionamento serbatoio GPL;*
  f) *modifica collettore di adduzione del percolato all'impianto chimico-fisico.*
- Determinazione dirigenziale n. **1248/GEN – 60/SET** del **19/9/2011** recante *"Determinazione quantitativo massimo dei rifiuti speciali non pericolosi da abbancare nella discarica per rifiuti non pericolosi ubicata in località Castellano - Porto Sant'Elpidio - Anno 2011".*
- Determinazione dirigenziale n. **1416/GEN – 75/SET** del **20/10/2011** – recante *"Determinazione quantitativo massimo dei rifiuti speciali non pericolosi da abbancare nella discarica per rifiuti non pericolosi ubicata in località Castellano - Porto Sant'Elpidio - Anno 2011 – INTEGRAZIONE".*
- Autorizzazione n. 8/60 del 28/4/2011 rilasciata dal TENNACOLA S.p.A. per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura.

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determinazione dirigenziale, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare la presente determinazione;

CONSIDERATO che il presente atto è di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica o sospensione per evitare danni a persone e a beni pubblici e privati ed in tutti gli altri casi in cui ciò si renda necessario nel pubblico interesse anche per cause non imputabili al titolare dell'autorizzazione e di subordinarlo, in ogni caso, alle altre norme regolamentari, anche regionali, più restrittive che dovessero intervenire in materia;

DETERMINA

1. Di **rinnovare**, ai sensi dell'art. 29-octies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'**Autorizzazione Integrata Ambientale** (AIA), rilasciata dal Dirigente della Regione Marche con Decreto n. 9/VVA_8 del 30/1/2007, e successive modifiche ed integrazioni richiamate in premessa, alla **ECO ELPIDIENSE S.r.l.** per l'esercizio dell'impianto esistente situato in località Castellano nel comune di Porto S. Elpidio (FM) come di seguito specificato:

   a) **discarica (D1) per rifiuti non pericolosi** *(impianto rientrante nelle attività di cui all'allegato VIII, punto 5.4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)*, così classificata ai sensi dell'articolo 4, comma b), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 *"Attuazione della direttiva 1999/31/Ce relativa alle discariche di rifiuti"*, nei limiti volumetrici ancora disponibili come indicato negli elaborati (Tavole 3.3.1, 3.2.1, 3.2.2 e 3.3) allegati alla nota datata 26/9/2011, pervenuta il 28/9/2011 assunta al prot. n. 38855 in pari data, e nel rispetto delle prescrizioni contenute negli allegati A) e B) al presente atto;

   b) **impianto di trattamento (D9) chimico-fisico** di rifiuti speciali non pericolosi *(impianto rientrante nelle attività di cui all'allegato VIII, punto 5.3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)*, per la gestione del percolato da discarica, nel rispetto, in particolare, delle prescrizioni riportate al punto B.2.6, dell'allegato "B" al presente atto.

2. Di **rinnovare**, altresì, l'autorizzazione delle seguenti operazioni di recupero e/o smaltimento rifiuti:
   a) **deposito preliminare (D15)** per conto terzi, di rifiuti speciali non pericolosi e di rifiuti urbani, nel rispetto, in particolare, delle prescrizioni riportate al punto B.2.7, dell'allegato "B" al presente atto;
   b) **messa in riserva (R13)** di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (**RAEE**) , nel rispetto, in particolare, delle prescrizioni riportate al punto B.2.7, dell'allegato "B" al presente atto;
   c) **messa in riserva (R13)** di rifiuti speciali non pericolosi, nel rispetto, in particolare, delle prescrizioni riportate al punto B.2.7 al punto B.2.2, dell'allegato "B" al presente atto;
   d) **operazioni di trasferenza** di rifiuti non pericolosi, con le modalità e nel rispetto, in particolare, delle indicazioni riportate negli elaborati tecnici richiamati al punto B.2.8, dell'allegato "B" al presente atto, limitatamente alle tipologie di rifiuti ivi riportate.

3. Di **confermare**, inoltre, l'autorizzazione già rilasciata con Determinazione del Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Fermo n. **1133/GEN – 83/SET** del **6/10/2010** recante *"D.lgs. n. 59/2005 - D.lgs. n. 152/06 - D.lgs. n. 36/03 - D.M 3/8/2005. "Richiesta sottocategoria*

per rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. c), del D.M. 3 agosto 2005", relativamente:

a) alla **classificazione in sottocategoria** della discarica per rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti inorganici, con recupero di energia, di cui all'articolo 7, comma 1, lett. c), del decreto ministeriale 27 settembre 2010, della porzione di discarica denominata porzione B negli elaborati progettuali, nel rispetto delle prescrizioni di cui al punto B.2.9 dell'allegato "B" al presente atto;

b) all'**ammissione in deroga**, ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 27 settembre 2010, ai valori limite fissati dall'articolo 6 dello stesso decreto, nell'area di discarica classificata sottocategoria con il presente atto, di valori più elevati limitatamente ai parametri ed ai rifiuti di cui alla tabella riportata al punto B.2.9, dell'allegato "B" al presente atto, nel rispetto delle prescrizioni ivi riportate;

c) al mantenimento dello **smaltimento** dei rifiuti non pericolosi – elencati nella tabella riportata al punto B.2.14, dell'allegato "B" al presente atto - che abbiano una concentrazione di sostanza secca non inferiore al 20%, ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 27 settembre 2010, in deroga al valore fissato dall'articolo 6, comma 3, del medesimo decreto, nell'area di discarica classificata in sottocategoria nel rispetto delle prescrizioni di cui al punto B.2.9, dell'allegato "B" al presente atto.

4. Di **prendere atto** che con determinazione dirigenziale n. 6860/GEN del 30/11/2007 della Provincia di Ascoli Piceno, è stata individuata nell'ambito del perimetro, dei profili e dei volumi già autorizzati della discarica, un'area della superficie di circa mq 5.600 dove poter collocare i rifiuti provenienti dalle operazioni di bonifica dell'insediamento industriale denominato ex FIM di Porto Sant'Elpidio, nel rispetto delle prescrizioni indicate al punto B.2.10, dell'allegato "B" alla presente autorizzazione.

5. Di **autorizzare**, infine, lo scarico delle acque reflue industriali provenienti dall'impianto di trattamento (D9) chimico-fisico di rifiuti speciali di cui al precedente punto 1. lett. b), nella pubblica fognatura recapitante all'impianto di depurazione di Porto Sant'Elpidio, avente una capacità di progetto di 48.000 ab/eq, nel rispetto delle prescrizioni di cui al punto B.2.6, dell'allegato "B" al presente atto.

6. Di **stabilire** che il soggetto autorizzato ha l'obbligo del rispetto delle prescrizioni, dei valori limite, frequenza dei controlli e metodiche analitiche di controllo riportate nell'allegato "A" e nell'allegato "B", che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

7. Di **stabilire**, inoltre, che il gestore dell'impianto debba provvedere all'effettuazione dei seguenti adempimenti:

a) comunicazione di inizio e fine attività:

- il gestore dell'impianto, entro 30 giorni dall'effettuazione di ciascun intervento di adeguamento dell'impianto, comunica all'Autorità Competente la data di conclusione dei lavori, l'elenco dettagliato delle modifiche apportate e la data in cui è prevista l'entrata in esercizio della parte modificata;
- la medesima comunicazione deve essere effettuata non oltre 30 giorni dopo l'adeguamento complessivo dell'impianto;

b) verifica dell'adeguamento:

- in seguito alla realizzazione degli interventi di adeguamento, il gestore effettua i controlli previsti all'Allegato B, con le modalità e nei termini ivi prescritti, dando preventiva comunicazione delle date di effettuazione degli stessi all'Autorità Competente ed al Comune di Porto S. Elpidio;

c) *gestione dell'impianto:*
- il gestore dovrà rispettare gli adempimenti previsti nel Piano di Monitoraggio e Controllo;
- in qualsiasi caso non si devono provocare fenomeni di inquinamento tali da peggiorare l'attuale situazione ambientale e i sistemi di contenimento delle emissioni devono essere mantenuti in continua efficienza;
- la formazione di cattivi odori deve essere ridotta e contenuta il più possibile;

d) *fasi critiche della gestione dell' impianto:*
- sono esclusi dall'obbligo del rispetto dei valori limite fissati nell'Allegato B i periodi di funzionamento durante le fasi critiche di avvio e di arresto dell'impianto, qualora previste; contestualmente alla comunicazione di avvenuto adeguamento complessivo dell'impianto o, in qualsiasi caso, il gestore comunica i parametri che determinano l'inizio e la fine delle fasi critiche, i valori di emissione attesi in tali fasi, tenuto conto delle cautele volte al massimo contenimento delle emissioni, e le modalità di gestione delle fasi stesse;

e) *altre prescrizioni generali relative ai controlli:*
- il gestore dell'impianto deve fornire all'autorità ispettiva l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo di campioni, la raccolta di informazioni e qualsiasi altra operazione inerente al controllo del rispetto delle prescrizioni imposte;
- il gestore è in ogni caso obbligato a realizzare tutte le opere che consentano l'esecuzione di ispezioni e campionamenti degli effluenti gassosi e liquidi, nonché prelievi di materiali vari da magazzini, depositi e stoccaggi di rifiuti;

f) *inquinamento del suolo alla cessazione dell'attività:*
all'atto della cessazione definitiva dell'attività, ove ne ricorrano i presupposti, il sito su cui insiste l'impianto deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio.

8. Di **dare atto** che, ai sensi dell'art. 29-nonies del D. Lgs. 152/06, il gestore è tenuto a comunicare all'Autorità Competente le modifiche progettate all'impianto corredate dalla necessaria documentazione ai fini della valutazione per l'eventuale aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale e/o delle relative prescrizioni. Il gestore, inoltre, è tenuto a comunicare l'eventuale variazione di titolarità nella gestione dell'impianto, secondo i modi ed i termini di cui dell'art. 29-nonies, comma 4, D. Lgs. 152/06.

9. Di **mettere a disposizione** per la consultazione da parte del pubblico, ai sensi dell' art. 29-quater, comma 13, del D. Lgs. 152/06, copia del presente atto, dei precedenti e dei successivi eventuali aggiornamenti presso gli uffici del Settore Ambiente e Trasporti di questa Provincia, in Viale Trento, 113 – Fermo.

10. Di **rappresentare,** ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. 241/90, che contro il presente atto può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, oppure ricorso in opposizione con gli stessi termini. Si ricorda, infine, che può essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

11. **Di trasmettere** copia conforme in bollo del presente atto all'impresa ECO ELPIDIENSE S.r.l. ed in copia conforme al Comune di Porto Sant'Elpidio, all'ARPAM Servizio Impiantistica Regionale, all'ARPAM Dipartimento provinciale di Fermo, all'ASUR di Fermo, alla Polizia

Provinciale di Fermo; l'originale del presente atto è depositato agli atti presso la segreteria generale di questa Provincia.

12. Di **pubblicare** gli estremi della presente determinazione nel sito web della Provincia di Fermo.

AVVERTE

che **l'efficacia dell'Autorizzazione Integrata Ambientale è condizionata alla presentazione o aggiornamento**, entro 60 giorni dal ritiro della presente autorizzazione, da parte del soggetto autorizzato, pena la decadenza della stessa autorizzazione, **delle seguenti garanzie finanziarie**, rispettivamente da prestare, **a favore della Provincia di Fermo**, per ciascuna delle operazioni di recupero o smaltimento autorizzate con il presente atto:

- **per l'esercizio delle operazioni di smaltimento in discarica per rifiuti non pericolosi (D1)** il soggetto autorizzato deve prestare le seguenti **garanzie finanziarie** determinate ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 994 del 21/7/2008 per la copertura delle eventuali spese per la bonifica ed il ripristino, nonché per i danni derivanti all'ambiente in dipendenza dell'attività di smaltimento svolta.
  Gli importi di tali delle garanzie finanziarie per la gestione operativa e per la gestione successiva alla chiusura sono determinati come segue:
  a) **€. 2.971.195,00 per la gestione operativa della discarica comprese le procedure di chiusura,** ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del D.Lgs. n. 36/03, che deve essere trattenuta fino a formale svincolo dell'autorità competente e comunque, per almeno due anni dalla data della comunicazione di cui all'articolo 12 del D.Lgs. n. 36/2003;
  b) **€. 5.291.843,00 per la gestione successiva alla chiusura della discarica**, che deve essere trattenuta fino a formale svincolo dell'autorità competente e comunque per almeno trenta anni dalla data della comunicazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 36/03;

- **per l'esercizio dell'impianto di trattamento (D9) chimico-fisico di rifiuti speciali non pericolosi D9** il soggetto autorizzato deve prestare la **garanzia finanziaria**, determinata ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. n. 515 del 16/4/2012, pubblicata sul B.U.R. delle Marche n. 43 del 27 aprile 2012 (rettificata con D.G.R. n. 583 del 2/5/2012), con la quale sono state approvate le nuove modalità di prestazione ed entità delle garanzie finanziarie, per un importo di **€. 75.000,00** *(settantacinquemila)*;

- **per l'esercizio delle operazioni di:**
  - **deposito preliminare (D15)** per conto terzi, di rifiuti speciali non pericolosi e di rifiuti urbani;
  - **messa in riserva (R13)** di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (**RAEE**);
  - **messa in riserva (R13)** di rifiuti speciali non pericolosi e urbani da raccolta differenziata;
  - **operazioni di trasferenza** di rifiuti non pericolosi;

  il soggetto autorizzato deve prestare la **garanzia finanziaria**, determinata ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. n. 515 del 16/4/2012, pubblicata sul B.U.R. delle Marche n. 43 del 27 aprile 2012 (rettificata con D.G.R. n. 583 del 2/5/2012), con la quale sono state approvate le nuove modalità di prestazione ed entità delle garanzie finanziarie, per un importo complessivo di **€. 76.060,00** *(settantaseimilasessanta)*;

RAMMENTA

- La presente autorizzazione di rinnovo, ai sensi dell'art. 29-octies, comma 2, del D.Lgs. 152/06, ha validità pari ad **8** anni decorrenti dalla data di scadenza della precedente autorizzazione (30/1/2012), e quindi, avrà scadenza il 30 gennaio 2020.

- Ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06, il gestore, per l'ulteriore rinnovo dell'AIA, dovrà presentare all'Autorità competente, sei mesi prima della data di scadenza della presente autorizzazione, apposita domanda in bollo corredata dalla relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'art. 29-ter, comma 1, del D. Lgs. 152/06. L'Autorizzazione Integrata Ambientale è comunque soggetta a riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'art. 29-octies, comma 4, del citato decreto.

INFORMA

- Il soggetto autorizzato dovrà rispettare le norme previste dalle leggi vigenti sotto l'aspetto igienico-sanitario e di sicurezza degli ambienti di lavoro.

- E' vietata qualsiasi forma di sub-appalto delle attività autorizzate con il presente atto.

- La violazione delle prescrizioni della presente autorizzazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 29-quattuordecies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché l'adozione, da parte dell'Autorità competente, dei provvedimenti, previa diffida, di sospensione o di revoca dell'autorizzazione previsti dall'articolo 29-decies, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

- Sono fatte salve le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri Enti e/o organismi, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari comunque applicabili in riferimento alle attività autorizzate con il presente atto.

Il Responsabile del procedimento
F.to LUIGI FRANCESCO MONTANINI

Il Dirigente del Settore
F.to Dott. ROBERTO FAUSTI

Il presente atto viene pubblicato in elenco

Per copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo

Il Dirigente del Settore
Dott. ROBERTO FAUSTI


AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
FERMO

INDICE

ALLEGATO A

A.1 Prescrizioni relative al "Quadro di riferimento progettuale"

A.2 Prescrizioni relative al "Quadro di Riferimento Ambientale"

A.3 Prescrizioni aggiuntive relative al "Quadro di riferimento progettuale"

ALLEGATO B

B.1 Adeguamento alle migliori tecniche disponibili

B.2 Valori limite, frequenza e prescrizioni per la gestione e il controllo

B.2.1 *Prescrizioni relative alla costruzione della vasca di abbancamento dei rifiuti in discarica (D1)*
B.2.2 *Prescrizioni relative alla gestione della discarica (D1)*
B.2.3 *Prescrizioni relative alla chiusura ed al ripristino della discarica (D1)*
B.2.4 *Prescrizioni relative alla gestione post- operativa della discarica (D1)*
B.2.5 *Prescrizioni relative alla gestione dei sistemi di captazione e valorizzazione energetica del biogas.*
B.2.6 *Prescrizioni in materia di scarichi, di gestione e pretrattamento rifiuti nell'impianto di trattamento chimico-fisico D9*
B.2.7 *Prescrizioni relative all'esercizio delle operazioni di deposito preliminare D15 e di messa in riserva R13*
B.2.8 *Prescrizioni relative all'esercizio delle operazioni di trasferenza dei rifiuti non pericolosi:*
B.2.9 *Prescrizioni relative all'esercizio della porzione di* ***discarica classificata come sottocategoria*** *per rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti inorganici, con recupero di energia, di cui all'articolo 7, comma 1, lett. c), del decreto ministeriale 27 settembre 2010, già autorizzata con Determinazione del Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Fermo n. 1133/GEN – 83/SET del 6/10/2010:*
B.2.10 *Prescrizioni relative alla realizzazione e gestione dell'area di abbancamento dei rifiuti speciali provenienti dall'insediamento industriale denominato ex FIM di Porto Sant'Elpidio*
B.2.11 *Prescrizioni in materia di inquinamento acustico*
B.2.12 *Prescrizioni in materia di emissioni al suolo*
B.2.13 *Prescrizioni relative ai disturbi e rischi*
B.2.14 *Prescrizioni relative alla protezione fisica degli impianti*
B.2.15 *Prescrizioni relative alla dotazione di attrezzature di protezione, formazione ed addestramento del personale*
B.2.16 *Prescrizioni generali relative al monitoraggio*
B.2.17 *Prescrizioni di carattere generale*

B.3 Controlli a carico degli Enti

B.4 Elenco delle autorizzazioni ambientali sostituite

ALLEGATO C

Documento istruttorio



ALLEGATO A

A.1 Prescrizioni relative al "Quadro di riferimento progettuale"

Il progetto concernente gli interventi di abbancamento è conforme ai requisiti costruttivi e gestionali richiesti dall'Allegato I, pgf. da 2.1 a 2.10 del D.Lgs. n. 36/2003 eccetto che per l'aspetto riguardante la copertura superficiale finale e per il rivestimento al fondo delle scarpate, comunque ritenute entrambe conformi per equivalenza a quanto richiesto dal medesimo decreto.

1. Il gestore dovrà dare comunicazione all'Autorità Competente ed al Comune della data di inizio e di fine delle singole fasi di approntamento delle vasche di abbancamento della discarica.
2. Il materiale di scavo dovrà essere prioritariamente utilizzato per attività di risistemazione ambientale dell'area, per la copertura giornaliera dei rifiuti ed eventualmente per la realizzazione degli interventi con terre armate consolidamenti a monte della nuova vasca indicati in progetto; il conferimento del materiale in altro sito dovrà essere comunicato all'Autorità Competente; il terreno proveniente dagli sbancamenti che verrà utilizzato per le operazioni di cui sopra, dovrà essere depositato nell'area indicata nelle planimetrie presentate in sede di domanda; il rilevato dovrà essere stabile e garantire il rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 152/2006.
3. La viabilità interna, anche in fase di cantiere, dovrà essere adeguatamente segnalata, in modo da evitare il rischio di incidenti degli automezzi in transito.
4. Il gestore deve presentare all'Autorità Competente un piano di massima relativo al destino dei manufatti interni all'area di discarica, al momento della sua futura dismissione e comunque prima della scadenza dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

A.2 Prescrizioni relative al "Quadro di Riferimento Ambientale"

5. Le acque eventualmente emunte durante la fase di cantiere non dovranno provocare un eccessivo aumento della torbidità del corpo recettore. Si impone il rispetto del limite di 80 mg/l per i solidi sospesi. Nel caso in cui esse venissero in contatto con parti meccaniche contaminate da oli deve anche essere rispettato il limite di 5 mg/l per gli idrocarburi totali.
6. Il gestore dovrà comunicare alla Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Marche, con congruo anticipo, la data di inizio lavori che comportano movimentazione di terra, nonché attenersi al rispetto delle norme di tutela che in caso di ritrovamenti archeologici impongono la sospensione dei lavori e la contestuale comunicazione alla Soprintendenza stessa.
7. In caso di emergenze ambientali derivanti da danneggiamenti accidentali dovuti a cause straordinarie, non prevedibili o da errori umani nella gestione del processo,i lavoratori, opportunamente istruiti, metteranno in atto immediatamente le procedure e le misure di sicurezza del caso per evitare o contenere il danno, previo allertamento delle autorità competenti.
8. In ogni caso si prescrive di adottare tutte le tecniche necessarie alla riduzione di odori e aerosol.
9. In relazione al progetto di ripristino finale dell'area, in considerazione delle condizioni meteoclimatiche, di dovrà provvedere all'irrigazione dell'area da effettuarsi nei periodi di maggior siccità, almeno per i primi tre anni dall'azione di ripristino; si prescrive inoltre il rimpiazzo delle fallanze arboree utilizzando specie arboree autoctone, e lo sfalcio e/o decespugliamento periodico della vegetazione.

A.3 Prescrizioni aggiuntive relative al "Quadro di riferimento progettuale"

10. L'impresa dovrà presentare **entro 45 giorni** dal ricevimento della presenta autorizzazione una planimetria generale dell'impianto riportante tutte le aree dove vengono esercitate le operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti e tutte le modifiche autorizzate e/ recepite con il presente atto.
11. L'impresa dovrà realizzare **entro 60 giorni** dal ricevimento della presenta autorizzazione, un altro pozzo per la determinazione del "bianco" relativo all'acquifero posto alla quota mt. 70 s.l.m. e di un pozzo posto a valle della discarica, secondo le indicazioni dell'ARPAM Dipartimento provinciale di Fermo.
12. Si approva la realizzazione di una "vasca di equalizzazione" nell'ambito del sistema di trattamento del percolato, descritta nell'analisi di rischio, nella quale non deve mai verificarsi una "fase di stallo". Tale opera si inserisce nell'ottica di miglioramento dell'impianto, garantendo un apporto quantitativo costante presso l'impianto D8 di Via Mazzini, migliorandone l'efficentamento depurativo. La nuova

vasca di equalizzazione del percolato, che dovrà garantire un flusso quali-quantitativamente più costante, è da considerarsi come parte integrante del processo di depurazione dell'impianto chimico-fisico D9 situato presso la discarica.. Essa verrà posizionata a monte della sezione di scarico del depuratore per consentire un più efficace controllo prima dell'immissione nella pubblica fognatura, e sarà realizzata interrata e coperta al fine di mitigare eventuali impatti della stessa.

13. A tale riguardo, l'impresa è tenuta a presentare **entro 45 giorni** dal ricevimento della presenta autorizzazione i necessari elaborati grafici e tecnici della stessa, allegando un quadro con l'indicazione dei tempi di realizzazione della vasca, in coerenza con lo spirito informatore della procedura di A.I.A. che propone l'introduzione progressiva di elementi migliorativi dello stato dell'ambiente con l'attuazione delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione.



ALLEGATO B

B.1 Adeguamento alle migliori tecniche disponibili

Il gestore è tenuto ad adeguare l'impianto in conformità alle migliori tecniche disponibili (BAT). A tale riguardo, è tenuto a comunicare annualmente all'Autorità competente lo stato di applicazione delle BAT evidenziando quelle attuate e quelle non applicabili.

B.2 Valori limite, frequenza e prescrizioni per la gestione e il controllo

B.2.1 *Prescrizioni relative alla costruzione della vasca di abbancamento dei rifiuti in discarica (D1)*

1. Relativamente alle fasi di approntamento delle singole vasche di abbancamento, deve essere garantito che la permeabilità dello strato di argilla compattata (spessore 1 m) sia inferiore a 1 x 10-9 m/s, sottoponendola a collaudo mediante test in situ condotti in almeno tre punti sul fondo della vasca, da effettuarsi con permeametro Boutwell o equivalente e con verifica di laboratori su almeno 3 campioni rappresentativi prelevati in sito.
2. Riguardo il piezometro realizzato a nord ovest della vecchia discarica, fra il setto impermeabile e il fosso Castellano, in prossimità della confluenza del fosso Castellano, l'impresa, qualora non abbia provveduto nel frattempo, deve impegnarsi, **entro 45 giorni** dal ricevimento della presente, a ripristinare le condizioni di sicurezza del piezometro come rilevato dall'ARPAM –Servizio Impiantistica Regionale con la nota prot. n. 33109 del 11/8/2011.
3. Il gestore dovrà effettuare rilievi topografici semestrali al fine di verificare l'andamento del profilo topografico del corpo rifiuti esistente su almeno due sezioni significative anche per monitorare eventuali fenomeni di instabilità.
4. Il sistema di raccolta del percolato deve essere realizzato e gestito in modo da minimizzare il battente idraulico di percolato sul fondo della discarica al minimo compatibile con i sistemi di sollevamento e di estrazione, da prevenire intasamenti ed occlusioni per tutto il periodo di funzionamento previsto, da resistere all'attacco chimico dell'ambiente della discarica e da sopportare i carichi previsti (punto 1.3 D. Lgs. 36/2003).
5. Deve essere mantenuta in perfetto stato di efficienza la centralina meteoclimatica per la misura e registrazione in continuo dei dati meteoclimatici richiesti al successivo paragrafo H.

B.2.2 *Prescrizioni relative alla gestione della discarica (D1)*

6. Nell'impianto di **discarica per rifiuti non pericolosi (D1)**, possono essere ammessi i seguenti rifiuti:

Codice CER	Descrizione
02 02 01	Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02 02 04	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 03 01	fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti
02 03 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 03 05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 04 03	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 05 02	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 06 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 07 01	Rifiuti prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima
02 07 04	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 07 05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
03 01 05	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallaggi diversi da quelli di cui alla voce 030104

Codice CER	Descrizione
04 01 07	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
04 01 08	Cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo
04 01 09	Rifiuti dalle operazioni di confezionamento e finitura
04 02 09	Rifiuti da materiali compositi (fibre imregnate, elastomeri, plastomeri)
04 02 20	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19
04 02 22	Rifiuti da fibre tessili lavorate
07 02 12	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11
07 02 13	Rifiuti plastici
07 06 12	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11
12 01 01	Limatura e trucioli di materiali ferrosi
12 01 02	polveri e particolato di materiali ferrosi
12 01 03	limatura e trucioli di materiali non ferrosi
12 01 04	polveri e particolato di materiali non ferrosi
12 01 05	Limatura e trucioli di materiali plastici
12 01 15	Fanghi dalla lavorazione, diversi di quelli di cui alla voce 12 01 14
12 01 17	materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16
16 01 03	pneumatici fuori uso
16 01 18	metalli non ferrosi
16 01 19	Plastica
16 01 20	Vetro
16 02 14	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 e 16 02 13
16 02 16	Componenti rimossi da appatecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15
16 03 04	Rifiuti inorganici diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03
16 03 06	Rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05
17 02 03	Plastica
17 05 04	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
17 05 06	fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui 17 05 05
17 08 02	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
19 02 06	Fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05
19 03 05	Rifiuti stabilizzati diversi di quelli di cui alla voce 19 03 04
19 03 07	Rifiuti solidificati diversi di quelli di cui alla voce 19 03 04
19 05 01	Parte dei rifiuti urbani e simili non compostata
19 05 03	Compost fuori specifica
19 08 01	Vaglio
19 08 02	rifiuti di dissabbiamento (filtrazioni acque)
19 08 05	fanghi di trattamento delle acque reflue urbane
19 08 12	Fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui lla voce 19 08 11
19 08 14	Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla cove 19 08 13
19 09 01	Rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari
19 09 02	fanghi prodotti dai processi chiarificazione delle acque
19 09 04	carbone attivo esaurito

Codice CER	Descrizione
19 09 05	Resine a scambio ionico sature o esaurite
19 09 06	Soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211
19 13 02	Rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01
19 13 04	Fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03
19 13 06	Fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05
20 02 01	rifiuti biodegradabili
20 02 03	Altri rifiuti non biodegradabili
20 03 01	rifiuti urbani non differenziati
20 03 02	Rifiuti di mercati
20 03 03	residui di pulizia delle strade
20 03 04	Fanghi delle fosse settiche
20 03 06	rifiuti della pulizia delle fognature
20 03 07	Rifiuti ingombranti

7. Nella discarica, fatte salve le deroghe previste al successivo punto **B.2.9**, numero 55, è ammesso il deposito definitivo dei rifiuti nel rispetto dell'art. 6, comma 1 del decreto ministeriale 27 settembre 2010 e delle disposizioni contenute, in particolare, negli articoli 6, 7 e 11 del D.Lgs. n. 36/03, secondo la programmazione prevista dal Piano Regionale ed dal Provinciale per la Gestione dei Rifiuti.
8. Al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di smaltimento di rifiuti urbani prodotti nell'ambito assegnato deve essere garantito annualmente per ogni impianto di discarica il 75% in peso dei RU sul totale dei rifiuti abbancati, come previsto al punto 4.1 del Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti ed all'art. 8 delle NTA. Variazioni a tale percentuale possono essere previste di anno in anno, ai sensi del comma 3 dell'art. 8 delle suddette NTA previo assenso della Provincia.
9. A seguito della procedura di ammissione di cui all'art. 11 del D.Lgs. 36/2003, qualora si rilevino difformità o incongruenze, il gestore provvederà a redigere un verbale di contestazione ed irregolarità e si avvarrà della facoltà di respingere il carico, dandone comunicazione all'Autorità Competente entro 48 ore dal verificarsi del fatto.
10. E' vietato:
    10.1. bruciare i rifiuti deposti in discarica;
    10.2. accendere fuochi;
    10.3. la cernita manuale dei rifiuti;
    10.4. fumare.
11. I rifiuti vanno deposti in strati compattati e sistemati in modo da garantire un'adeguata pendenza per il deflusso dell'acque piovana e comunque da evitare, lungo il fronte di avanzamento, pendenze superiori al 30%; la compattazione deve essere seguita da un'idonea azione di livellamento in modo da evitare la formazione di buchi o solchi dove l'acque possa ristagnare.
12. E' sconsigliato lo scarico dei rifiuti qualora le velocità del vento siano tali da compromettere il deposito dei rifiuti o provocare il sollevamento dei rifiuti e/o di polveri dal corpo della discarica.
13. Le strade interne all'area di discarica e le piste provvisorie dovranno essere inumidite per evitare la produzione ed il sollevamento di polveri durante il trasporto dei rifiuti; i mezzi in uscita dalla discarica devono essere adeguatamente ripuliti al fine di evitare l'imbrattamento delle strade.
14. Qualora le tecniche precedentemente esposte si rivelassero insufficienti ai fini del controllo di insetti, larve, roditori ed altri animali, è posto l'obbligo di effettuare adeguate operazioni di disinfestazione e derattizzazione; tali operazioni non devono comunque inibire o ritardare il ciclo di mineralizzazione della sostanza organica contenuta nei rifiuti (punto 2.10 D. Lgs. 36/2003).

15. Le acque provenienti dalla piazzola di lavaggio degli automezzi utilizzati, devono essere provviste di idoneo sistema di raccolta per poi essere trattate nell'impianto di depurazione dedicato, ubicato all'interno del sito. Solo in caso di malfunzionamento dello stesso tali acque potranno essere inviate all'impianto di trattamento chimico-fisico interno al sito.
16. Il gestore deve garantire il controllo e la manutenzione di tutte le apparecchiature preposte alla gestione e post gestione di tutto l'impianto ed al monitoraggio (in continuo e non) dei parametri di processo; in particolare:
    16.1. i sistemi di drenaggio e captazione del percolato devono essere mantenuti in perfetta efficienza ed in esercizio durante la fase di gestione operativa della discarica e dopo la chiusura della stessa, fino a quando viene rilevata la formazione di percolazioni e comunque per un periodo non inferiore a 30 anni;
    16.2. il gestore deve mantenere la regolare e costante manutenzione delle canalizzazioni provvisorie di smaltimento delle acque piovane, provvedendo anche al ripristino di eventuali avvallamenti e ristagni d'acque che si potrebbero creare a seguito dell'assestamento del corpo rifiuti;
    16.3. il gestore deve provvedere alla manutenzione delle attrezzature degli impianti e dei mezzi meccanici, al periodico rinnovo ed alla sostituzione dei materiali soggetti ad usura; le attrezzature ed i mezzi meccanici devono essere mantenuti in perfetta efficienza, utilizzati in modo corretto e sottoposti a periodiche operazioni di lavaggio e disinfezione. La tipologia di interventi e la data in cui gli stessi vengono effettuati deve essere annotata su apposito registro cartaceo;
17. Il gestore è tenuto a presentare con frequenza annuale un aggiornamento del piano economico-finanziario a seguito di eventuali variazioni intervenute su prezzi di conferimento, costi di gestione/adeguamento/chiusura della discarica, nuove prescrizioni imposte da normative o disposizioni vigenti, nuove perizie da varianti.

***B.2.3** Prescrizioni relative alla chiusura ed al ripristino della discarica (D1)*

18. I lavori per il ripristino ambientale dell'area devono avere inizio dopo 3 anni dalla chiusura dell'impianto e completarsi entro il quinto anno.
19. La ricostituzione della copertura vegetale deve essere eseguita secondo le seguenti procedure:
    19.1. la copertura finale deve comunque rispondere ai criteri indicati al punto 2.4.3 dell'Allegato 1 al D.Lgs. 36/03 ovvero deve essere conforme per equivalenza secondo quanto descritto nel progetto allegato alla domanda e riportato nel presente rapporto istruttorio; essa deve essere iniziata dopo due anni dalla chiusura della nuova vasca e deve essere completata entro il terzo anno, salvo verifica di assestamento dei rifiuti;
    19.2. la ricostituzione dello strato edafico (minimo di 30 cm di spessore) deve avvenire primariamente con l'utilizzo di suolo accantonato precedentemente o, in assenza, con terra vegetale dalle caratteristiche chimico-fisiche controllate ed analoghe a quelle del sito d'intervento;
    19.3. per il miglioramento della fertilità deve essere utilizzato in via preferenziale compost di qualità come ammendante;
    19.4. sullo strato edafico si deve procedere nella realizzazione di un inerbimento anche temporaneo, con specie erbacee autoctone annuali e perenni pioniere allo scopo di una rapida stabilizzazione della massa movimentata e per favorire processi di rivitalizzazione (ricolonizzazione microbiologica) del suolo;
    19.5. nella piantumazione per la ricostituzione della copertura vegetale si deve procedere in maniera progressiva, utilizzando prioritariamente specie arboree ed arbustive autoctone o tipiche dell'area da ricostituire ed adatte alle caratteristiche fisico-chimiche del suolo;
    19.6. durante la piantumazione e successivamente all'intervento di ripristino devono essere utilizzate le migliori tecniche di coltivazione per garantire l'attecchimento della vegetazione; in particolare è necessario garantire la manutenzione e, qualora ricorra la necessità, si devono adottare sistemi di irrigazione fissa o mobile che assicurino le più favorevoli condizioni per lo sviluppo della copertura vegetale;
    19.7. il materiale utilizzato per la copertura definitiva o provvisoria della discarica deve essere conforme ai valori di concentrazione limite accettabili (nel suolo) dei metalli, riferiti alla colonna A della tabella 1 dell'Allegato V del titolo V, allegati alla parte Quarta D.Lgs 152/2006, di seguito riportata:

Parametri	Valori limite	Unità di misura
Arsenico (As)	20 (*)	mg/kg
Cadmio (Cd)	2 (*)	mg/kg
Cromo totale	150 (*)	mg/kg
Cromo esavalente (Cr^{VI})	2 (*)	mg/kg
Mercurio (Hg)	1 (*)	mg/kg
Nichel (Ni)	120 (*)	mg/kg
Piombo (Pb)	100 (*)	mg/kg
Rame (Cu)	120 (*)	mg/kg
Zinco (Zn)	150 (*)	mg/kg

(*) riferiti a sostanza secca

19.8. nel terreno di copertura definitiva o provvisoria della discarica devono essere assenti salmonella e semi infestanti ed inoltre il valore del pH deve essere compreso tra 6÷8,5.

B.2.4 *Prescrizioni relative alla gestione post- operativa della discarica (D1)*

20. Entro **60 giorni** dall'inizio della fase post-operativa, il gestore della discarica deve individuare e comunicare all'Autorità Competente le azioni finalizzate a garantire che anche in tale fase il processo evolutivo della discarica - nei suoi vari aspetti - prosegua sotto controllo in modo da condurre in sicurezza la discarica alla fase ultima nella quale l'impatto dell'impianto sull'ambiente risulterà drasticamente ridotto. Nel rispetto di quanto contenuto nel Piano di gestione post-operativa devono, pertanto, essere individuate in particolare le operazioni relative alla manutenzione per mantenere in buona efficienza:
    20.1. la recinzione ed i cancelli di accesso;
    20.2. la rete di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche;
    20.3. la viabilità interna ed esterna;
    20.4. il sistema di drenaggio del percolato;
    20.5. la rete di captazione, adduzione, riutilizzo e combustione del biogas;
    20.6. il sistema di impermeabilizzazione sommitale;
    20.7. la copertura vegetale, procedendo ad annaffiature, periodici sfalci e sostituzione delle essenze morte;
    20.8. i pozzi e la relativa attrezzatura di campionamento delle acque sotterranee;
    20.9. le modalità e la frequenza di asportazione del percolato, garantendo comunque il mantenimento dello stesso al livello minimo possibile.
21. Dovrà essere verificata nella fase di post-esercizio la buona riuscita dell'impianto di vegetazione; in caso di insuccesso dell'intervento dovranno essere prese misure di ripristino opportune da definirsi con l'Autorità Competente.
22. Le tubazioni di trasporto del biogas devono essere messe in opera al di sopra dello strato di copertura provvisoria; successivamente alla copertura finale, tali tubazioni potranno essere interrate con pendenze adatte a garantire lo scarico della condensa al temine dell'assestamento residuo del corpo rifiuti.

B.2.5 *Prescrizioni relative alla gestione dei sistemi di captazione e valorizzazione energetica del biogas.*

23. Con formale scrittura sottoscritta , il 31 luglio 2012, fra le due imprese interessate – la Eco Elpidiense S.r.l. (gestore e proprietario discarica) e la Eco Energia S.r.l. (gestore impianto di valorizzazione energetica del biogas estratto dalla discarica) – sono state disciplinate le reciproche incombenze. Nello specifico, viene stabilito che resta in capo all'impresa Eco Elpidiense S.r.l. la responsabilità tecnica, gestionale e penale dei dispositivi di **captazione del biogas e del funzionamento della torcia**; mentre,

all'impresa Eco Energia S.r.l. – già autorizzata a gestire l'impianto di recupero (R1) con procedura semplificata ai sensi dell'art. 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - viene affidata la responsabilità tecnica, gestionale e penale dell'impianto di valorizzazione energetica e delle sottostazioni del biogas;

24. Con successivo atto, l'attività di recupero del biogas è stata volturata dall'impresa Eco Energia S.r.l. all'impresa SMART ENERGY S.r.l. (C.F./P.I.: 02132760444) di cui la Provincia di Fermo ha preso atto con nota prot. n. 44346 del 30/11/2012, confermando a questa impresa tutte le incombenze già in capo all'impresa Eco Energia S.r.l.;
25. i dispositivi di captazione, di misura e di combustione del biogas devono essere mantenuti in perfetta efficienza ed esercizio sia in fase di gestione operativa della discarica, provvedendo anche all'eventuale sostituzione dei sistemi di captazione deformati a causa del naturale assestamento dei rifiuti, sia dopo la chiusura della stessa per tutto il tempo durante il quale viene rilevata formazione di biogas, e comunque per un periodo non inferiore a 30 anni; la disconnessione degli impianti o di parti funzionali di questi o il loro arresto definitivo dovranno comunicati all'Autorità Competente motivandoli e con 6 mesi di anticipo, che deciderà sull'approvazione di tali intenzioni.
26. Nel caso in cui il gestore accerti la rottura delle apparecchiature preposte alla gestione e post gestione dell'impianto, compresa la torcia di emergenza, che possano comportare inquinamento delle matrici ambientali oppure qualora si verifichino sversamenti o emissioni accidentali di sostanze pericolose:
    26.1. informa, anche via fax, entro 24 ore dal fatto l'Autorità Competente, il Comune di Porto S.Elpidio e l'ARPAM, ed adotta le misure d'urgenza necessarie al ripristino della conformità;
    26.2. deve garantire procedure volte a contenere al massimo le immissioni nell'ambiente, svolgendo le procedure previste dalla normativa vigente in materia di inquinamento e sospendendo l'esercizio dell'attività fino al ripristino delle normali condizioni di esercizio qualora la violazione possa causare un pericolo immediato per la salute umana.

B.2.6 *Prescrizioni in materia di scarichi, di gestione e pretrattamento rifiuti nell'impianto di trattamento chimico-fisico D9*

27. La ditta è autorizzata all'attività di **trattamento chimico-fisico (D9) di rifiuti liquidi speciali non pericolosi**, nei limiti della capacità dell'impianto (che ha una potenzialità massima di 20 mc/ora x 24 h) provvedendo prioritariamente al trattamento del percolato prodotto in situ, nel rispetto delle indicazioni contenute nella seguente tabella:

Codice CER	Descrizione	Quantità
190703	Percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 190702	120 m^3/g

*Tale limite di trattamento giornaliero sarà di **240 metri cubi** (pari alla potenzialità massima dell'impianto) dopo che il gestore del servizio idrico integrato avrà comunicato all'Autorità Competente l'avvenuto completamento dei lavori di ampliamento in corso presso l'impianto di depurazione D8 situato in via Mazzini – Porto Sant'Elpidio, e la messa a regime dello stesso.*

28. Nell'impianto di trattamento chimico-fisico del percolato devono in ogni caso essere soddisfatte - in via prioritaria - le esigenze di smaltimento dei rifiuti prodotti nel sito di discarica e di seguito quelli provenienti dalle discariche site nel territorio della Regione Marche. Volumi residui possono essere messi a disposizione per il percolato proveniente da altre regioni, secondo le quantità di cui al precedente punto 27.
29. Le acque finali ottenute dal processo di trattamento e le acque di lavaggio dei mezzi e dei cassonetti non possono essere scariche in corpi idrici recettori ma solo in impianti autorizzati ed idonei al trattamento degli inquinanti contenuti.
30. L'impianto di trattamento chimico fisico scarica i reflui nella pubblica fognatura e recapita presso l'impianto D8 di Via Mazzini; i rifiuti devono essere trattati in modo da non compromettere la capacità depurativa dell'impianto di depurazione cui sono destinati, garantendo prioritariamente la corretta depurazione dei reflui della pubblica fognatura e la qualità delle acque del corpo idrico recettore.
31. Nella fase di ossidazione del percolato non può essere impiegato l'ipoclorito di sodio, né altre sostanze che contengano cloro.

32. Nelle operazioni di trattamento, e in tutte le altre operazioni funzionali all'ordinario esercizio della attività autorizzata:
    32.1. devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare emissioni di odori molesti e spargimento di liquami, ed in ogni caso in modo da evitare problemi di natura igienico-sanitaria e ambientale conseguenti allo sviluppo di incontrollate reazioni chimiche.
    32.2. è vietato trattare il percolato e le acque provenienti dal drenaggio del setto posto a valle della discarica nell'impianto di trattamento acque di lavaggio;
    32.3. le eventuali acque di sottotelo contaminate devono essere trattate nell'impianto di depurazione del percolato.
33. Deve essere mantenuto un archivio documenti sui preparati chimici utilizzati, che devono essere scelti con l'applicazione del principio di sostituzione dei prodotti più pericolosi con analoghi preparati a minore pericolosità.
34. Relativamente al percolato prodotto in discarica, ai rifiuti liquidi in ingresso e in uscita dall'impianto di trattamento chimico fisico (D9) sono previsti i sotto indicati controlli e valori limite:

	Parametro	**Metodo di analisi**	**Frequenza**	**Valore limite in uscita dal trattametno**
Percolato prodotto in discarica e in ingresso e uscita dall'impianto di trattamento	Quantità (Volume)		**mensile**	**(1)**
	pH	ISRA CNR 1994 Q100 2080	**Trimestrale**	**(1)**
	Conducibilità elettrica a 20°C			**(1)**
	Cloruri			4000 mg/l
	Fluoruri		**Trimestrale**	12 mg/l
	Ammoniaca			**(2)**
	BOD_5			**(2)**
	COD	ISRA CNR 1994 Q100 5110		**(2)**
	Solidi sospesi totali			**(1)**
	Solidi disciolti totali			**(1)**
	Ferro			4 mg/l
	Cadmio			0,02 mg/l
	Piombo	Spettrometria AA		0,2 mg/l
	Manganese			4 mg/l
	Zinco	ISRA CNR 1994 Q100 3230		1 mg/l
	Magnesio			**(4)**
	Potassio			**(4)**
	Cromo totale	ISRA CNR 1994 Q100 3080		2 mg/l
	Cromo VI			0,2 mg/l
	Cianuri totali (come CN)			1 mg/l
	Fosforo totale			**(1)**
	Solventi organici aromatici			0,2 mg/l
	Solventi organici alogenati			**(4)**
	Nichel	Spettrometria AA		2 mg/l
	mercurio			0,005 mg/l
	Fenoli			1 mg/l

	Parametro	Metodo di analisi	Frequenza	Valore limite in uscita dal trattametno
	Rame	ISRA CNR 1994 Q100 3170A		0,4 mg/l
	Oli minerali			**(1)**
Analisi solo in uscita	Alluminio		annuale	2 mg/l
	Arsenico		trimestrale	0,5 mg/l
	Bario		annuale	**(4)**
	Boro		annuale	4 mg/l
	Stagno		annuale	**(4)**
	Solfuri come H_2S		annuale	2 mg/l
	Solfiti come SO_3		annuale	2 mg/l
	Solfati come SO_4		**trimestrale**	1000 mg/l
	Selenio		annuale	0,03 mg/l
	Grassi e oli animali e vegetali		annuale	40 mg/l
	Idrocarburi totali		trimestrale	10 mg/l
	Aldeidi		annuale	2 mg/l
	Tensioattivi totali		Mensile **(3)**	4 mg/l
	Solventi clorurati *(è richiesta la speciazione per il monitoraggio dei parametri di cui al punto 4 della tabella 1/A di cui al punto A.2.6 dell'Allegato 1 degli allegati alla parte terza del D.Lgs 152/06)*		trimestrali	1 mg/l
	Solventi organici azotati (compresi PCB e PCT)		trimestrale	0,2 mg/l
	Pesticidi totali (esclusi i fosforati)		trimestrale	0,05 mg/l
	Pesticidi fosforati		trimestrale	0,1 mg/l
	Test di tossicità		trimestrale	

(1) Si applicano i limiti di cui al D.Lgs.152/2006 Allegati alla parte terza- allegato 5 punto 4, in materia di valori limiti di emissione di cui alla tabella 3 relativi allo scarico in rete fognaria.

(2) Per i parametri COD, BOD5, Ammoniaca e Azoto per i quali si prescrive la compatibilità coi sistemi di trattamento a cui viene successivamente inviato il percolato alla luce del fatto che il carico organico residuo di trattamento nel recapito finale di Via Mazzini è stimato in 3.400 ab/e.

(3) Rimane mensile la frequenza dei prelievi per il parametro "tensioattivi totali" almeno per un anno salvo l'accertamento di ulteriori riscontri di non conformità

(4) Effettuare il monitoraggio con la frequenza prevista in tabella, senza riferimento ai limiti tabellari.

35. **Entro 30 giorni** dalla data di ricezione del presente provvedimento il gestore dell'impianto invia all'autorità competente un documento in cui siano indicati i metodi analitici che saranno utilizzati per la determinazione quantitativa dei parametri indicati dalle tabella di cui ai punti precedenti e ivi non indicati. Le metodiche per la determinazione quantitativa dei parametri indicati nella tabella di cui alla

prescrizione 35) sono quelle indicate dal Decreto n. 8/VAA del 26/1/2012 della Regione Marche (previa conferma dell'applicabilità delle stesse alla gestione dei rifiuti).

36. Ai reflui in uscita, trattati nell'impianto di depurazione delle "acque di lavaggio" dei mezzi, recapitanti nella pubblica fognatura, si applicano, anche per i parametri di cui alla tabella 5 allegato 5 - alla parte terza - i limiti tabellari di cui alla tabella 3 allegato 5 - alla parte terza - D.Lgs.152/2006 relativi allo scarico in pubblica fognatura.
37. Mantenere in esercizio presso l'impianto di trattamento chimico-fisico, due misuratori di portata, l'uno posizionato lungo la linea di adduzione congiungente il laghetto di raccolta del percolato all'impianto, e l'altro in uscita prima dell'innesto nella pubblica fognatura;
38. Il gestore deve mantenere a disposizione un campionatore automatico all'uscita dell'impianto di depurazione, al fine di consentire l'attuazione di controlli sistematici.

***B.2.7** Prescrizioni relative all'esercizio delle operazioni di deposito preliminare D15 e di messa in riserva R13*

39. La ditta è autorizzata a proseguire l'attività di **deposito preliminare (D15)** per conto terzi, di rifiuti speciali non pericolosi e di rifiuti urbani da raccolta differenziata, secondo i parametri indicati nella seguente tabella:

Codice CER	Descrizione	Quantità max stoccabile istantaneamente metri cubi
08 01 12	Pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11	2
08 01 16	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15	2
08 01 20	Sospensioni acquose, diverse di quelle di cui alla voce 08 01 19	2
12 01 99	Rifiuti non specificati altrimenti (polveri di carteggiatura)	5
15 01 02 15 01 04 19 10 02 19 12 03	Imballaggi in plastica Imballaggi metallici Rifiuti di metalli non ferrosi Metalli non ferrosi	100
16 01 03	Pneumatici fuori uso	60
16 05 05	Gas in contenitori a pressione, diversi di quelli di cui Alla voce 16 05 05	6
15 02 03	Assorbenti , materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	6
17 08 02	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801	30 (1)
20 01 32	Medicinali diversi di quelli di cui alla voce 16 05 04	6
15 01 10	Plastica (contenitori etichettati con T e/o F)	5
15 01 10	metallo (contenitori etichettati con T e/o F)	

(1) i rifiuti devono essere stoccati nel container in ferro, munito di coperchio azionato con pistone idraulica della capacità di trenta metri cubi e, all'occorrenza, sarà movimentato con autocarro autorizzato dotato di attrezzatura scarrabile.

40. La ditta è autorizzata a proseguire l'attività di **messa in riserva (R13)** di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), presso l'area indicata nell'elaborato "Tav. 1_bis - Planimetria generale" allegato alla nota dell'impresa datata 26/9/2011, pervenuta il 28/9/2011 assunta al prot. n. 38855 in pari data, secondo i parametri indicati nella seguente tabella:

Codice CER	Descrizione	Quantità max stoccabile istantaneamente metri cubi
20 01 21	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (lampade pubblica illuminazione, lampade e tubi al neon di provenienza domestica, etc)	1
20 01 36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35 (apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 o HFC (lavatrici, lavastoviglie, apparecchi per la cottura, stufe elettriche, forni, macchine per cucire))	30

41. Le operazioni di messa in riserva dei RAEE dovranno inoltre essere effettuate nel rispetto delle disposizioni tecniche e gestionali contenute nel decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, con specifico rimando alle norme tecniche, relative alle modalità di gestione e criteri per lo stoccaggio dei RAEE, di cui all'allegato 3 del medesimo decreto;

42. La ditta è autorizzata a proseguire l'attività di **messa in riserva (R13)** di rifiuti urbani e speciali pericolosi e non pericolosi, presso l'area indicata nell'elaborato "Tav. 1_bis - Planimetria generale" allegato alla nota dell'impresa datata 26/9/2011, pervenuta il 28/9/2011 assunta al prot. n. 38855 in pari data, secondo parametri indicati nella seguente tabella:

Codice CER	Descrizione	Quantità max stoccabile istantaneamente metri cubi
20.01 02 17 02 02 19 12 05	Vetro (lastre da raccolta differenziata) vetro Vetro	30
20 01 25	Oli e grassi commestibili(non trovo l'autorizzazione vigente)	1
15 01 07	Imballaggi in vetro (contenitori da raccolta differenziata)	160
20 01 34	Batterie e accumulatori diversi di quelli di cui alla voce 20 01 33 (pile esauste)	6
20 01 34	Batterie e accumulatori diversi di quelli di cui alla voce 20 01 33 (batterie)	6
20 01 40 17 04 05 12 01 01 15 01 04	Metallo (materiali ferrosi ingombranti da raccolta differenziata) Ferro e acciaio Limatura e trucioli di materiali ferrosi Imballaggi metallici	30
20 02 01	Rifiuti biodegradabili	**15**
20 01 33*	batterie e accumulatori di cui alle voci 160601, 160602 e 160603 nonché, batterie ed accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	6

43. i rifiuti devono essere stoccati in appositi contenitori dalle caratteristiche idonee a resistere ad eventuali attacchi degli acidi fuoriusciti dalle batterie e dagli accumulatori;
44. il conferimento di pile ed accumulatori esausti deve essere effettuato adottando i criteri che ne garantiscano la protezione durante le operazioni di carico e scarico;
45. nei settori adibiti allo stoccaggio non possono essere effettuate operazioni di disassemblaggio;

46. le aree per il conferimento e stoccaggio dei rifiuti in argomento devono essere contrassegnate da tabelle, ben visibili per dimensione e collocazione, indicanti le norme di comportamento per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute e per l'ambiente e riportanti i codici CER, lo stato fisico e la pericolosità dei rifiuti stoccati nel rispetto delle norme vigenti ed in particolare delle disposizioni di cui alla Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27/7/1984;
47. i contenitori delle batterie devono essere disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione, l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati;
48. deve essere predisposto un deposito per le sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali e per la neutralizzazione di soluzioni acide ed alcaline fuoriusciti dagli accumulatori;
49. la movimentazione delle batterie deve avvenire esclusivamente su area pavimentata con materiali resistenti a sostanze chimicamente aggressive e protetta dalle intemperie.

***B.2.8** Prescrizioni relative all'esercizio delle operazioni di trasferenza dei rifiuti non pericolosi:*

50. L'esercizio delle operazioni di trasferenza dei rifiuti non pericolosi è autorizzato presso l'area indicata negli elaborati "Tav. 1 - Planimetria generale" e "Tav. 3 – Planimetria aree di intervento (stato modificato)" allegati alla nota dell'impresa datata 16/1/2012, pervenuta in pari data ed assunta al prot. n. 1973 del 17/1/2012 in pari data, limitatamente alle seguenti tipologie di rifiuti:

Codice CER	Descrizione	Quantità max stoccabile istantaneamente metri cubi
150101	imballaggi in carta e cartone (da raccolta differenziata)	30
150102	imballaggi in plastica (da raccolta differenziata)	30
150106	imballaggi in materiali misti (da raccolta differenziata)	30
200303	residua della pulizia delle strade (Porto Sant'Elpidio)	25
200303	residua della pulizia delle strade (Sant'Elpidio a Mare)	25
200108	rifiuti biodegradabili di cucina e mense *(Frazione organica da raccolta differenziata del Comuni di M. Urano)*	30
200108	rifiuti biodegradabili di cucina e mense *(Frazione organica da raccolta differenziata del Comune di Porto S. Elpidio)*	30
200108	rifiuti biodegradabili di cucina e mense *(Frazione organica da raccolta differenziata del Comune di Sant'Elpidio a Mare)*	30

51. Il container per lo stoccaggio del rifiuto identificato dal codice CER 150101 "imballaggi in carta e cartone" proveniente dalla raccolta differenziata (di cui al precedente punto 50), dovrà essere provvisto di un idoneo sistema di copertura per evitare che il rifiuto sia esposto agli agenti atmosferici;
52. Le operazioni di trasferenza devono essere esercitate nel rispetto delle modalità e delle indicazioni riportate nella relazione tecnica già approvata con Determinazione del Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Fermo n. 1535/GEN – 101/SET del 16/12/2010, e nella relazione tecnica allegata alla nota dell'impresa datata 16/1/2012, pervenuta in pari data ed assunta al prot. n. 1973 del 17/1/2012 in pari data; nello specifico i rifiuti stoccati nelle aree "trasferenza" devono essere conferiti in discarica o all'impianto di recupero entro 48 ore dal momento del deposito nei container rispettivamente indicati nella planimetria sopra richiamata.

***B.2.9** Prescrizioni relative all'esercizio della porzione di discarica classificata come sottocategoria per rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti inorganici, con recupero di energia, di cui all'articolo 7, comma 1, lett. c), del decreto ministeriale 27 settembre 2010, già autorizzata con Determinazione del Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Fermo n. 1133/GEN - 83/SET del 6/10/2010:*

53. al fine di determinare l'esatto perimetro dell'area (denominata porzione B) della **discarica classificata come sottocategoria** ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lett. c), del decreto ministeriale 27 settembre

2010, sono da considerare come parte integrante del presente provvedimento, gli elaborati allegati alla suddetta determinazione di seguito elencati:

Elaborato	Descrizione	Prot. N./data pervenuto
Tav. 1	Planimetria generale;	16 del 29/6/2009
Tav. 2	Planimetria interventi di progetto autorizzati;	16 del 29/6/2009
Tav. 3	Sezione schematica	16 del 29/6/2009
Tav. 2.1	Planimetria interventi autorizzati (indicazione direzione di flusso della falda)	20403 del 16/7/2010
Tav. 2.3	Planimetria particolari vasca raccolta percolato	20403 del 16/7/2010

54. intensificare il monitoraggio prescritto dall'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Regione Marche con Decreto del dirigente della posizione di funzione Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali n. 9/VAA_08 del 30/1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, con prelievi ed analisi mensili relativamente ai parametri derogati su tutti i piezometri e sul pozzo lavaggio (vecchio) individuato dall'impresa come ulteriore controllo. Per il parametro DOC, non avendo corrispondenza nelle tabelle di riferimento per le acque sotterranee, si propone di monitorare il COD. Il valore limite, inteso come valore di "allarme", dovrà essere indicato dall'impresa sulla base dei monitoraggi effettuati e/o sulle risultanze del bianco idrochimico;
55. l'ammissione in deroga ai valori limite di valori più elevati è limitata ai parametri ed ai rifiuti di cui alla seguente tabella:

Parametro	Valore in deroga	Codici CER
DOC	da 80 a **3000 mg/l**	040108; 040109; 040209; 040220; 190206; 190801; 190802; 190805; 191212.
Cr tot. (cromo totale)	da 1 a **2 mg/l**	040108; 040109; 040209; 160306; 170504; 190206; 191212.
Cu (rame)	da 5 a **10 mg/l**	030105; 120101; 120103; 190206.
Ni (nichel)	da 1 a **2 mg/l**	030105; 120101; 120103; 190206.
Zn (zinco)	da 5 a **10 mg/l**	030105; 120101; 120103; 190206.
I rifiuti di cui ai codici CER 190801 e 191212 possono essere smaltiti senza caratterizzazione analitica in base a quanto disposto ed alle condizioni indicate dalla Deliberazione della Regione Marche n. 1111 del 12/7/2010.		

56. i controlli analitici previsti dalla norma vigente per il gestore della discarica per i rifiuti in ingresso relativamente al parametro DOC nell'eluato dovranno essere riferiti alla norma UNI EN 1484;
57. intensificare il monitoraggio relativo alla qualità dell'aria, da semestrale a trimestrale, per il parametro "composti volatili". Il valore limite, inteso come valore di "allarme" dovrà essere definito dall'impresa sulla base dei monitoraggi effettuati.
58. il valore limite della concentrazione della sostanza secca, nei parametri elencati nella tabella sopra riportata al numero 55, che abbiano una concentrazione di sostanza secca non inferiore al 20%, - di cui al punto 4, lett. C) della presente determinazione - sarà soggetto a revisione annuale tenuto conto dell'evoluzione tecnologica impiantistica relativa alla fase di trattamento, mediante riduzione e disidratazione, dei fanghi da depurazione. A tal fine, l'impresa è tenuta a presentare, entro il termine di un anno dalla data del presente atto, apposita comunicazione con cui documentare la necessità del mantenimento del valore limite autorizzato in deroga ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 27 settembre 2010.

B.2.10 *Prescrizioni relative alla realizzazione e gestione dell'area di abbancamento dei rifiuti speciali provenienti dall'insediamento industriale denominato ex FIM di Porto Sant'Elpidio*

59. I rifiuti stabilizzati provengono dalle **operazioni di bonifica dell'insediamento ex FIM di Porto S.Elpidio**, indicati nella tabella sottostante:

Codice CER	Descrizione rifiuti	Quantità totale da smaltire (metri cubi)
190305	rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 190304	**37.100,00**

60. Nell'ammissione dei suddetti rifiuti in discarica devono essere rispettate le procedure di cui all'articolo 11 del D.lgs.n. 36/03 al fine di verificarne la conformità ai criteri previsti dal D.M. 3 agosto 2005;

61. L'area individuata corrisponde alla porzione della discarica di rifiuti non pericolosi indicata negli elaborati allegati alla comunicazione dell'impresa datata 23/7/2007 (assunta al prot.n. 9969/S1E del 31/7/2007) approvati con determinazione dirigenziale n. 6860/GEN del 30/11/2007 della Provincia di Ascoli Piceno, di seguito elencati:
    - *Elaborato B bis - Relazione tecnica;*
    - *Tavola B7 bis – planimetria generale;*
    - *Tavola B8 bis - planimetria esecutiva interventi di progetto;*
    - *Tavola B9 bis – planimetria sistemazione finale;*
    - *Tavola B10.1 bis - sezioni esecutive 1-1 2-2 D–D*
62. L'esercizio di tale area è subordinata alla realizzazione di alcuni interventi di sistemazione come indicati negli elaborati tecnici suddetti, finalizzati ad isolare i rifiuti stabilizzati provenienti dall'ex FIM da quelli biodegradabili già abbancati.

B.2.11 *Prescrizioni in materia di inquinamento acustico*

63. Una campagna di valutazione d'impatto acustico deve essere ripetuta in occasione di modifiche sostanziali all'impianto o di interventi che possono influire sulle emissioni sonore e comunque prima della richiesta di rinnovo della presente autorizzazione;
64. Le valutazioni di impatto acustico devono essere redatte conformemente a quanto riportato all'allegato C della DGRM n. 770 del 06/07/2004.

B.2.12 *Prescrizioni in materia di emissioni al suolo*

65. La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti e delle materie prime deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi idrici ricettori superficiali e/o profondi:
    - 65.1. i contenitori fissi o mobili utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti e delle materie prime devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico - fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità degli stessi;
    - 65.2. i recipienti mobili devono essere provvisti di accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento, nonché di mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;
    - 65.3. i contenitori dedicati allo stoccaggio delle materie prime classificate pericolose e dei rifiuti devono essere posti su pavimento impermeabilizzato e dotati di idonei sistemi di contenimento;
    - 65.4. i depositi devono essere accuratamente impermeabilizzati, isolati e confinati dal suolo (anche in condizioni di pioggia o contatto con acqua).

B.2.13 *Prescrizioni relative ai disturbi e rischi*

66. L'adozione di appropriati trattamenti di disinfezione, nonché le relative prescrizioni di funzionamento devono essere concordate con l'ASUR ed il Comune di Porto S. Elpidio, nonché ogni problema conseguente al verificarsi di eventuali situazioni patologiche, connesse con il conferimento di rifiuti, risultanti alla verifica di accettazione contaminati o patogeni, deve essere immediatamente comunicato all'ASUR territorialmente competente e all' ARPAM;
67. Il gestore deve adottare misure idonee a ridurre al minimo i disturbi ed i rischi provenienti dalla discarica nel rispetto di quanto indicato al punto 2.6, allegato 1, del D.Lgs. 36/2003;
68. Il gestore deve rapportare giornalmente le eventuali protezioni perimetrali, predisposte per il contenimento della dispersione eolica dei rifiuti, al livello del piano di conferimento, adottando adeguate forme di protezione passiva, in modo tale da trattenere i materiali leggeri evitando che escano fuori dal perimetro della discarica.

B.2.14 *Prescrizioni relative alla protezione fisica degli impianti*

69. Il sistema di controllo e di accesso agli impianti deve prevedere un programma di misure volte ad impedire lo scarico illegale (punto 2.8 D. Lgs. 36/2003);
70. Il sito di discarica deve essere individuato a mezzo di idonea segnaletica; all'ingresso della discarica deve essere affisso un cartello con le seguenti indicazioni: nome e categoria dell'impianto, nome del proprietario e/o gestore, orario di esercizio, recapito telefonico per contatti e per emergenze, dati relativi all'autorizzazione, Autorità Competente per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e per il controllo dell'impianto (punto 2.8 D. Lgs. 36/2003).

B.2.15 *Prescrizioni relative alla dotazione di attrezzature di protezione, formazione ed addestramento del personale*

71. La discarica deve essere dotata, direttamente o tramite apposita convenzione, di laboratori autorizzati per le specifiche determinazioni previste per la gestione dell'impianto;
72. La gestione della discarica deve essere affidata a persona competente a gestire il sito ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/03;
73. In ogni caso il personale impiagato nei vari impianti di gestione dei rifiuti deve utilizzare idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) in funzione del rischio valutato;
74. Il personale al quale vengono affidati gli interventi di emergenza deve essere preliminarmente istruito ed informato sulle tecniche di intervento di emergenza ed aver partecipato ad uno specifico programma di addestramento all'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI).

B.2.16 *Prescrizioni generali relative al monitoraggio*

75. Sono stabilite le prescrizioni relative agli autonomi controlli che il gestore deve effettuare durante la fase gestione sulle matrici ambientali riportate nella seguente tabella:

Matrici	Parametri da monitorare	Metodo	Frequenza
acque sotterranee	Livello della falda		**mensile**
	pH	ISRA CNR 1994 Q100 2080	**trimestrale**
	Temperatura		
	Ossidabilità Kübel		
	Conducibilità elettrica a 20°C		
	Solfati		
	Cloruri		
	Fluoruri		
	Azoto ammoniacale		
	Azoto nitrico		
	Azoto nitroso		
	BOD_5		
	TOC		
	COD	ISRA CNR 1994 Q100 5110	
	Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)		
	Arsenico		
	Cadmio		
	Rame	ISRA CNR 1994 Q100 3170A	
	Ferro		
	Nichel	Spettrometria AA	

Matrici	Parametri da monitorare	Metodo	Frequenza
	Piombo	Spettrometria AA	
	Manganese		
	Zinco	ISRA CNR 1994 Q100 3230	
	Magnesio		
	Potassio		
	Pesticidi		
	Cromo	ISRA CNR 1994 Q100 3080	
	Mercurio		
	Cromo VI		**trimestrale**
	Cianuri		
	Fenoli		
	Solventi organici aromatici		**annuale**
	Solventi organici clorurati		
	Composti organoalogenati (compreso cloruro di vinile)		
	Solventi organici azotati		
acque superficiali	pH	ISRA CNR 1994 Q100 2080	**mensile**
	Temperatura		
	Conducibilità elettrica a 20°C		
	Fosforo totale		
	Azoto ammoniacale		
	Azoto nitrico		
	Azoto nitroso		
	BOD_5		
	COD	ISRA CNR 1994 Q100 5110	
	Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)		**trimestrale**
	Cadmio		
	Rame	ISRA CNR 1994 Q100 3170A	
	Piombo	Spettrometria AA	
	Nichel	Spettrometria AA	
	Manganese		
	Solfati		
	Zinco	ISRA CNR 1994 Q100 3230	
	Cromo	ISRA CNR 1994 Q100 3080	
	Cromo VI		
	Mercurio		
	Fenoli		
	Solventi organici clorurati		
Biogas	Portata		**mensile**
	Temperatura		
	CH_4		

Matrici	Parametri da monitorare	Metodo	Frequenza
	CO_2		
	O_2		
Dati meteoclimatici	Temperatura		**in continuo**
	Direzione e velocità del vento		
	Umidità atmosferica		
	Precipitazioni		
	Evaporazione		
Rifiuti	rifiuti **urbani** in entrata	Analisi merceologica	**semestrale**
	Rifiuti in uscita, tra cui quelli in uscita dagli impianti di depurazione	Caratterizzazione analitica o visiva, codici CER, quantità	**semestrale**
	Percolato e acque di lavaggio trattate	**Vedi voce percolato**	

76. nel caso di combustione del biogas in torcia i limiti da rispettare, in accordo con il D.lgs 36/03, sono quelli stabiliti dalla Direttiva comunitaria 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994 e successive integrazioni. Tali limiti dovranno essere verificati solo nel caso che l'attivazione della torcia si protragga per un periodo maggiore di 10 giorni. In tal caso i risultati del controllo dovranno essere allegati al piano di monitoraggio;
77. Il monitoraggio della voce "emissioni gassose e qualità dell'aria" deve essere effettuato in punti significativi a valle e monte della discarica, secondo la direzione predominante del vento; in particolare nella zona a monte (lato sud) deve essere condotta una campagna di caratterizzazione lungo il perimetro recintato del sito con almeno tre punti di misurazione;
78. Con frequenza semestrale devono essere effettuate rilevazioni topografiche sull'intera area di discarica al fine di determinare la morfologia della discarica, il comportamento di assestamento, la volumetria occupata dai rifiuti e quella ancora disponibile per il deposito degli stessi;
79. A monte dell'impianto di valorizzazione energetica dovrà essere previsto uno o più misuratori in continuo di portata, di metano e di ossigeno. La torcia dovrà essere dotata di un conta ore di funzionamento. I dati delle registrazioni dei suddetti parametri (ore di funzionamento, portata, quantità di biogas estratto dal corpo della discarica, quantità di biogas avviato a recupero energetico, composizione del biogas avviato a recupero energetico (almeno la percentuale di ossigeno e metano) dovranno essere comunicati semestralmente all'Autorità competente ed all'ARPAM;
80. Per le acque meteoriche e di ruscellamento devono essere previsti controlli in occasione di eventi meteorici di eccezionale entità; i controlli devono essere eseguiti sia a valle che a monte della discarica;
81. I controlli sulle acque sotterranee devono essere condotti in tutti i piezometri (esistenti e nuovi), quelli sulle acque superficiali nei punti attualmente in uso e comunque a valle e monte del Fosse Castellano rispetto alla discarica;
82. Quando presenti le acque di sottotelo vanno analizzate secondo i parametri indicati nella precedente tabella alla voce percolato; qualora l'emissione fosse continua la frequenza dei monitoraggi sarà trimestrale;
83. Fatte salve le disposizioni di cui al D.Lgs. 152/06 in materia di contaminazione delle acque sotterranee, i risultati delle campagne effettuate sulle acque sotterranee devono essere elaborati, individuando il trend con determinazione dei valori minimi/medi/massimi di concentrazione dei parametri monitorati. In considerazione delle caratteristiche chimico-fisiche delle acque sotterranee presenti nel sito "Castellano" riscontrate nei primi 6 mesi dell'anno 2012, deve essere verificato il trend dei seguenti analiti: COD, Nichel, Arsenico, Piombo, Cromo tot e Ammoniaca. La "soglia di allarme" è rappresentata dal valore mediato fra la media individuata nel trend dell'anno precedente ed il limite massimo prescritto dalle norme vigenti relativamente a ciascun analito. Qualora si riscontrino valori superiori a tale "soglia di allarme" l'impresa deve dare comunicazione alla Provincia quale "Autorità Competente" ed all'ARPAM ed avviare apposita indagine per determinare le cause di tale superamento. Gli esisti di detta indagine dovranno essere, tempestivamente, trasmessi alla Provincia ed all'ARPAM;

84. Monitoraggi in materia di emissioni al suolo: il gestore prende provvedimenti affinché sia verificato:

Descrizione	Tipo di controllo	Frequenza	Modalità di registrazione
Stato della pavimentazione	Visivo per escludere buche o ostacoli	Mensile	Registrazione su supporto cartaceo
Stato delle vasche e delle tubazioni che trasportano liquidi	Visivo per escludere perdite o sgocciolamenti	Mensile	Registrazione su supporto cartaceo
Modalità di stoccaggio delle materie prime e rifiuti	Visivo per scongiurare contaminazioni di suolo e sottosuolo	Mensile	Registrazione su supporto cartaceo

85. Le azioni e i controlli eseguiti in fase di monitoraggio, anche le ispezioni visive effettuate, devono essere codificate e trascritte in ordine temporale nel Registro di Monitoraggio, contenente i dati e i documenti oggetto d'annotazione;
86. Ulteriori prescrizioni relative ai controlli da effettuare durante la fase di post-gestione saranno indicate in fase di rinnovo della presente autorizzazioni e comunque dovranno essere conformi a quanto indicato dal D.Lgs.36/2003;
87. **Entro il 30 aprile** di ogni anno, il gestore deve trasmettere alla Autorità Competente, su supporto digitale o cartaceo, i seguenti dati riferiti alla gestione dell'anno precedente:
    87.1. quantità e tipologia dei rifiuti depositati (suddivisi per codice CER) e loro andamento stagionale;
    87.2. prezzi di conferimento (ed eventuali variazioni del piano economico finanziario);
    87.3. volume occupato dai rifiuti a fine anno e capacità residua nominale della discarica;
    87.4. volume complementare futuro a seguito della riduzione dei volumi e dell'assestamento;
    87.5. rilievo topografico plano-altimetrico e aspetto fisico della superficie;
    87.6. rilievo topografico plano-altimetrico e aspetto fisico della zona adibita al deposito di terreno;
    87.7. stima della quantità di terreno utilizzato per la copertura;
    87.8. andamento dei flussi e del volume di percolato e le relative procedure di trattamento smaltimento;
    87.9. quantità e composizione del biogas prodotto ed estratto e relative procedure di trattamento e smaltimento;
    87.10. i dati relativi ai controlli di cui ai precedenti punti, effettuati nel corso dell'anno precedente;
    87.11. una sintesi dei risultati del piano di monitoraggio e controllo raccolti nell'anno solare precedente, corredati dai certificati analitici firmati da un tecnico abilitato, ed una relazione che evidenzi la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui il piano di monitoraggio è parte integrante.
88. **Entro il 31 dicembre** di ogni anno, il gestore dell'impianto invia all'Autorità competente, al Comune di Porto Sant'Elpidio e all'ARPAM, un calendario dei controlli programmati all'impianto relativamente all'anno solare successivo. Eventuali variazioni a tale calendario dovranno essere comunicate tempestivamente agli stessi enti;
89. Tutte le attrezzature utilizzate per il monitoraggio delle matrici ambientali devono rimanere attive all'interno della discarica per tutta la durata del periodo di monitoraggio; il gestore dovrà predisporre un accesso permanente e sicuro a tutti i punti di verifica, campionamento e monitoraggio presenti nella presente autorizzazione;
90. Il gestore si impegna a conservare su idoneo supporto cartaceo tutti i risultati dei dati del monitoraggio e dei controlli effettuati per un periodo non inferiore a 5 anni;
91. Dopo due anni di controlli a partire dalla data di rilascio del presente atto autorizzatorio:
    91.1. per le emissioni diffuse sarà fatto un aggiornamento delle prescrizioni;
    91.2. i parametri da monitorare trimestralmente, quali acque superficiali e percolato, saranno rivisti dall'Autorità Competente dietro presentazione di relativa relazione.

***B.2.17** Prescrizioni di carattere generale*

92. La ditta deve osservare la classificazione dei rifiuti autorizzati con il presente provvedimento e che possono essere trattati presso l'impianto. Ogni variazione o integrazione dell'elenco dei suddetti rifiuti deve essere preventivamente autorizzata dall'Autorità Competente;
93. Il conferimento dei rifiuti all'impianto e le procedure di accettazione dei rifiuti conferiti (controllo del formulario di identificazione, nel caso in cui il conferimento avvenga con FIR, ispezione visiva dei rifiuti, eventuali prelievi di campioni e relative modalità di campionamento ed analisi) devono essere conformi alle modalità descritte nel piano di gestione;
94. L'azienda è tenuta a comunicare, all'Autorità Competente, ogni variazione ostativa alla prosecuzione dell'attività e le eventuali variazioni intervenute nello strumento urbanistico;
95. In caso di cessazione delle attività di trattamento rifiuti liquidi conto terzi presso l'impianto chimico-fisico e delle attività di deposito preliminare (D15), messa in sicurezza (R13) e messa in riserva (R13), i lavori per la bonifica delle aree ad essi adibite dovranno concludersi entro il termine di tre mesi dalla data di cessazione di tali attività e dovranno essere smantellati e demoliti tutti i manufatti a queste connessi (muretti, piazzali, parti metalliche..) ed avviati a recupero e/o smaltimento i materiali residui.

B.3 Controlli a carico degli Enti

Tipologia di attività	Ente competente	Componente ambientale interessata	Frequenza	Totale interventi nel periodo di validità del piano	Tariffa
Verifica delle condizioni e delle prescrizioni (art. 9 commi 2 e 3 – D.Lgs.36/03)	Provincia	-	1 prima dell'inizio degli abbancamenti nella nuova vasca	1	-
Monitoraggio adeguamenti alle BAT e visita in esercizio	Provincia e ARPAM	Tutte le componenti ambientali	Annuale	5	-
Campagna di valutazione impatto acustico	ARPAM	Componente rumore	In occasione di modifiche	-	-
Campionamento reflui in uscita dall'impianto chimico - fisico	ARPAM	Campionamenti inquinanti tab. 2 punto O	Biennale	2	-
Conformità all'autorizzazione dei rifiuti liquidi conferiti	ARPAM	Campionamento dei rifiuti liquidi in ingresso	Annuale	5	-
Campionamento aria (qualità dell'aria)	ARPAM	Atmosfera	Quinquennale	1	-

B.4 Elenco delle autorizzazioni ambientali sostituite

La presente Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce, ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le autorizzazioni che, nel rispetto del comma 12 del medesimo articolo, vengono di seguito indicate:

1. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (Titolo I alla Parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
2. Autorizzazione allo scarico [provvedimento n. 8/60 del 28/4/2011 rilasciato dal TENNACOLA S.p.A.] - (Capo II Titolo IV Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
3. Autorizzazione unica per i nuovi impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti (Art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);



ALLEGATO C

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

RIFERIMENTI NORMATIVI

- **Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265** *"Testo unico delle leggi sanitarie";*
- **D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36** *"Attuazione della direttiva 1999/31/Ce relativa alle discariche di rifiuti";*
- **D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152** *"Norme in materia ambientale"* e successive modifiche ed integrazioni;
- **L.R. 12 ottobre 2009, n. 24** *"Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati";*
- **D.G.R. n. 1547 del 5 ottobre 2009** *"Adeguamento ed integrazione delle tariffe ai sensi dell'art. 9, comma 4 del decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24 aprile 2008 – modalità anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59";*
- **Piano regionale di Gestione dei rifiuti** approvato dal Consiglio Regionale nella seduta del 15 dicembre 1999;
- **Piano Provinciale di Gestione dei rifiuti** approvato definitivamente con deliberazione del Consiglio Provinciale di Ascoli Piceno n. 208 del 17/12/2002 (pubblicato sul supplemento n. 14 al B.U.R.M. n. 44 del 15/5/2003);
- **Piano Provinciale di Gestione dei rifiuti: aggiornamento Piano di gestione dei rifiuti urbani** – Programma di gestione dei rifiuti speciali approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale di Ascoli Piceno n. 76 del 19/5/2005 (pubblicato sul B.U.R.M. n. 7 del 13/1/2006).

PROCEDIMENTO

Procedura di rinnovo di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29-octies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la gestione di un impianto di discarica (D1) per rifiuti speciali non pericolosi ai sensi del D.Lgs. n. 36/2003; di un impianto di trattamento chimico-fisico (D9) del percolato, di un impianto di stoccaggio rifiuti (R13 e D15). L'esercizio dell'impianto di recupero (R1) del biogas della discarica verrà autorizzato, con procedura semplificata di cui all'articolo 216 dello stesso decreto, ad altro soggetto.

L'impianto è munito di registrazione EMAS e ISO 14001. Unitamente alla domanda di rinnovo dell'A.I.A., è stata richiesta la modifica di alcune prescrizioni contenute nell'autorizzazione vigente.
E' costituito da una discarica per rifiuti non pericolosi, un depuratore chimico fisico del percolato, un impianto di captazione e valorizzazione energetica del biogas, un centro di messa in riserva, un deposito preliminare ed un centro di trasferenza di rifiuti non pericolosi.
L'evoluzione storica dell'impianto parte da quando nel 1989 la discarica venne messa in sicurezza con la realizzazione di un progetto di adeguamento approvato dalla Regione Marche, sino al rilascio dell'A.I.A. avvenuto nel 2007. Successivamente, con atti separati, è stata approvata l'individuazione di un'area da adibire al conferimento dei rifiuti stabilizzati non pericolosi derivanti dalla bonifica dell'area ex FIM di Porto Sant'Elpidio e, quindi, la classificazione in sottocategoria della restante porzione di discarica ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. c) del D.M. 3 agosto 2005 (sostituito dal DM 27 settembre 2010). Con nota datata 28/6/2011 (assunta al prot. n. 26961 del 30/6/2011), l'impresa in oggetto comunicava che dal 29 giugno 2011 iniziava, presso la discarica di rifiuti non pericolosi, il conferimento dei rifiuti provenienti dalle operazioni di bonifica in corso presso l'impianto ex FIM di Porto Sant'Elpidio.

Viale Trento, n. 113 - 63900 Fermo (FM) - Tel. 0734/2321 - Fax 0734/232239
CF: 90038780442 – PI: 02004530446
urp@provincia.fm.it PEC:provincia.fermo@emarche.it

Il presente procedimento di rinnovo di A.I.A. rinnova e /o sostituisce le seguenti autorizzazioni:

- Decreto del dirigente della posizione di funzione Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali della Regione Marche **n. 9/VAA_08** del **30/1/2007** recante *"L.R. 07/04 artt. 9 e 11; D.Lgs. 59/05 - Ditta: Eco Elpidiense S.r.l., Porto S. Elpidio (AP): impianto in loc. Castellano. Giudizio positivo di compatibilità ambientale e rilascio Autorizzazione Integrata Ambientale"*;
- Decreto del dirigente della posizione di funzione Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali della Regione Marche **n. 63/VAA_08** del **28/6/2007** recante *"L.R. 7/2004, D.Lgs. 59/2005. - Ditta: Eco Elpidiense S.r.l., Porto S. Elpidio (AP): impianto in loc. Castellano. Decreto n. 9/VAA_08 del 30/01/07, dichiarazione di non sostanzialità e modifiche al decreto"*;
- Determinazione del dirigente del Settore Tutela Ambientale della Provincia di Ascoli Piceno **n. 6860/GEN** del **30/11/2007** recante *"D.Lgs n. 152/06 - D. Lgs n.36/03. Individuazione area di conferimento dei rifiuti stabilizzati derivanti dalla bonifica dell'area ex FIM presso la discarica per rifiuti non pericolosi sita in località Castellano nel comune di Porto S.Elpidio"*;
- Determinazione del Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Fermo **n. 439/GEN – 38/SET** del **4/5/2010** recante *"Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale dell'impianto situato in località Castellano - Porto Sant'Elpidio"*:
  - *integrazione dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) presso il suddetto impianto limitatamente all'introduzione del codice CER 200133* (batterie e accumulatori di cui alle voci 160601, 160602 e 160603 nonché, batterie ed accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie);*
  - *integrazione dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di deposito preliminare (D15) presso il suddetto impianto, limitatamente all'introduzione del codice CER 170802 (materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801);*
  - *integrazione dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di deposito (D1) in discarica per rifiuti non pericolosi, presso il suddetto impianto, limitatamente all'introduzione del codice CER 040106 (fanghi, prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo).*
- Determinazione del Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Fermo n. **1129/GEN – 81/SET** del **5/10/2010** recante "Determinazione quantitativo massimo dei rifiuti speciali non pericolosi da abbancare nella discarica per rifiuti non pericolosi ubicata in località Castellano - Porto Sant'Elpidio - Anno 2010";
- Determinazione del Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Fermo n. **1133/GEN – 83/SET** del **6/10/2010** recante *"D.lgs. n. 59/2005 - D.lgs. n. 152/06 - D.lgs. n. 36/03 - D.M 3/8/2005. "Richiesta sottocategoria per rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. c), del D.M. 3 agosto 2005"*;
- Determinazione del Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Fermo n. **1535/GEN – 101/SET** del **16/12/2010** recante *"D.Lgs. n. 152/2006 - Modifica non sostanziale Autorizzazione Integrata Ambientale dell'impianto situato in località Castellano - Porto Sant'Elpidio"*:
  - *modifica dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di deposito preliminare (D15) presso il suddetto impianto, limitatamente allo stralcio dall'elenco dei rifiuti ammissibili;*
  - *la modifica dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) presso il suddetto impianto limitatamente allo stralcio dall'elenco dei rifiuti ammissibili;*
  - *integrazione dell'autorizzazione all'esercizio con l'introduzione delle operazioni di trasferenza di rifiuti non pericolosi, presso il suddetto impianto, con le modalità e nel rispetto delle indicazioni riportate negli elaborati tecnici approvati con il presente atto, limitatamente alle seguenti tipologie di rifiuti: CER 150101 – carta (da raccolta differenziata) per la quantità massima in stoccaggio di 30 metri cubi; CER 150102 – plastica (da raccolta differenziata) per la quantità massima in stoccaggio di 30 metri cubi; CER 150106 – multimateriale (da raccolta differenziata) per la quantità massima in stoccaggio di 30 metri cubi;*
  - *modifica dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di deposito preliminare (D15) consentendo lo spostamento e conseguente riposizionamento all'interno dell'area di stoccaggio;*
  - *modifica dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) consentendo lo spostamento e conseguente riposizionamento all'interno dell'area di stoccaggio.*

Viale Trento, n. 113 - 63900 Fermo (FM) - Tel. 0734/2321 - Fax 0734/232239
CF: 90038780442 – PI: 02004530446
urp@provincia.fm.it PEC:provincia.fermo@emarche.it

- Determinazione dirigenziale n. **1095/GEN – 49/SET** del **3/8/2011** recante *"D.Lgs. n. 152/2006 - Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale dell'impianto di gestione rifiuti situato in località Castellano - Porto Sant'Elpidio"* con la quale vengono specificate alcune modifiche non sostanziali, preventivamente autorizzate dagli enti competenti, con lo scopo di migliorare e ottimizzare il lavoro di gestione delle varie attività esercitate, consistenti in:
  a) *prosecuzione paratia già realizzata a protezione dell'impianto di biogas;*
  b) *realizzazione collettore fognario a servizio della discarica;*
  c) *distributore carburante a servizio mezzi aziendali e relativa cisterna di stoccaggio;*
  d) *ampliamento palazzina uffici e posizionamento container per servizi;*
  e) *riposizionamento serbatoio GPL;*
  f) *modifica collettore di adduzione del percolato all'impianto chimico-fisico.*
- Determinazione dirigenziale n. **1248/GEN – 60/SET** del **19/9/2011** recante *"Determinazione quantitativo massimo dei rifiuti speciali non pericolosi da abbancare nella discarica per rifiuti non pericolosi ubicata in località Castellano - Porto Sant'Elpidio - Anno 2011"*.
- Determinazione dirigenziale n. **1416/GEN – 75/SET** del **20/10/2011** – recante *"Determinazione quantitativo massimo dei rifiuti speciali non pericolosi da abbancare nella discarica per rifiuti non pericolosi ubicata in località Castellano - Porto Sant'Elpidio - Anno 2011 – INTEGRAZIONE"*.
- **Autorizzazione n. 8/60 del 28/4/2011** rilasciata dal TENNACOLA S.p.A. per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura.

Nel corso dell'iter del presente procedimento di rinnovo A.I.A., l'impresa ECO ELPIDIENSE S.r.l ha fatto pervenire le ulteriori seguenti istanze:

1. richiesta di modifica non sostanziale dell'A.I.A. con nota del **16/1/2012**, assunta al prot. n. 1973 del 17/1/2012, relativamente allo stoccaggio dei rifiuti organici e di quelli provenienti dallo spezzamento presso l'area già autorizzata come stazione di trasferenza. Al riguardo sono allegati i seguenti elaborati:
   a. Elab. A – Relazione;
   b. Tav. 1 – Planimetria generale;
   c. Tav. 2 – Planimetria aree di intervento (stato attuale);
   d. Tav. 3 - Planimetria aree di intervento (stato modificato).
2. comunicazione ai sensi del punto 3 della Determina dirigenziale n. 83 del 6/10/201 (Reg. Gen. n. 1133/GEN) circa la necessità di mantenimento dei limiti autorizzati in deroga ai sensi dell'ex art. 10 del decreto ministeriale 3 agosto 2005 (sostituito dal D.M. 27/9/2010), allegando la seguente documentazione:
   a. Relazione tecnica.

SCHEDA INFORMATIVA

Denominazione	**Discarica Castellano**
Richiedente	**ECO ELPIDIENSE S.r.l.**
Rappresentante legale	**Mauro De Angelis**
Località	**Località Castellano . Str. Prov.le Corvese, 40**
Comune	**Porto Sant'Elpidio**
Provincia	**Fermo**

Viale Trento, n. 113 - 63900 Fermo (FM) - Tel. 0734/2321 - Fax 0734/232239
CF: 90038780442 – PI: 02004530446
urp@provincia.fm.it PEC:provincia.fermo@emarche.it

Estremi catastali	**Foglio n. 9 di Porto Sant'Elpidio - particelle n. 1,2,3,4,5,11,12,64,67,68,69,71,72,73.**
Codice attività A.I.A.	• **5.3 dell'allegato VIII del D.Lgs. n. 152/2006** • **5.4 dell'allegato VIII del D.Lgs. n. 152/2006**
Tipologia attività	• **Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi D9, con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno;** • **Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti.**
Classificazione	• **Impianto di trattamento chimico-fisisco D9 del percolato;** • **Discarica per rifiuti non pericolosi.**
Capacità produttiva massima	• **Impianto di trattamento D9:** - **Potenzialità massima: 175.200 metri cubi anno (20 mc/h x 24 ore x 365 g.);** - **Potenzialità effettiva attuale: 43.800 metri cubi anno (20 mc/h x 6 ore x 365 g.) = 120 metri cubi giorno.** • **Operazione di smaltimento D1: capacità residua di 125.700 metri cubi stimati al 31/8/2011 (di cui circa 35.000 metri cubi relativi alla porzione di discarica destinata ai rifiuti stabilizzati provenienti dall'insediamento industriale ex FIM di Porto Sant'Elpidio).**
Durata discarica	**4 anni circa**
Superficie interessata	**Area complessiva corpo discarica: mq. 98.000;** **Vasche impermeabilizzate: mq. 56.000**
Coordinate Gauss - Boaga	**x 2415710 ; E; y 4789520 N**

ISTRUTTORIA

Con nota datata 28/7/2011, pervenuta il 29 luglio 2011 (assunta al prot. n,. 31550, l'impresa **ECO ELPIDIENSE S.r.l.** presentava a questa Provincia, quale autorità competente, entro il termine di sei mesi dalla data di scadenza (30/1/2012) dell'autorizzazione vigente, la richiesta di RINNOVO in oggetto, corredata della seguente documentazione:

- Elab. A – Relazione Tecnica;
- Elab. B. – Relazione valutazione impatto acustico;
- Tav. 1 – Planimetria generale.

Con nota prot. n. 33483 del 12/8/2011, questo Settore, tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 29-octies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle modalità e criteri indicati nella

Viale Trento, n. 113 - 63900 Fermo (FM) - Tel. 0734/2321 - Fax 0734/232239
CF: 90038780442 – PI: 02004530446
urp@provincia.fm.it PEC:provincia.fermo@emarche.it

delibera della Giunta Regionale delle Marche n. 1547 del 5/10/2009, ai fini dell'avvio del procedimento, chiedeva, di trasmettere, entro 45 giorni, alcuni documenti integrativi.

Con nota prot. n. 33109 del 11/8/2011, pervenuta il 17/8/2011 assunta al prot. 33577, L'ARPAM – Servizio Impiantistica Regionale trasmetteva la Relazione Finale Ispettiva condotta ai sensi dell'art. 29-decies, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, inerente l'impianto in oggetto, da cui risulta che l'impresa "ha sostanzialmente ottemperato a quanto previsto dalle autorizzazioni integrate ambientali rilasciate con Decreti del dirigente della posizione di funzione Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali della Regione Marche **n. 9/VAA_08** del **30/1/2007** e **n. 63/VAA_08** del **28/6/2007**

L'impresa faceva pervenire la seguente documentazione richiesta con nota datata 26/9/2011, pervenuta il **28/9/2011** assunta al prot. n. 38855 in pari data:

- Copia Autorizzazione AIA_9_VAA_08 del 30.01.2007Copia autorizzazioni varie
- A_bis Relazione tecnica
- B1 Relazione acustica comparativa
- Dichiarazione ambientale 2010-2013
- Tav1_bis - Planimetria generale
- Tav2_Parametri monitoraggio
- Tav3 - Calcolo volumi residui
- Tav4_Planimetria monitoraggio acque profonde

Con nota prot. n. 41979 del 17/10/2011 questo Settore comunicava l'avvio del procedimento e convocava la prima seduta della Conferenza dei Servizi per il 22/11/2011, invitando, oltre al soggetto richiedente, anche il Comune di Porto Sant'Elpidio, l'ARPAM – Dipartimento provinciale di Fermo, l'ARPAM – Servizio Impiantistica Regionale; l'ASUR – Z.T. n. 11 di Fermo e il TENNACOLA S.p.A.

Nella successiva seduta 15/12/2011 la Conferenza dei Servizi richiedeva all'impresa alcune integrazioni.

L'impresa, ottemperando a quanto sopra richiesto, faceva pervenire, con nota datata 16/2/2012, pervenuta il **17/2/2012** assunta al prot. n. 6322 del 20/2/2012, la seguente documentazione:

- Allegato 1 – Sollevamenti
- Allegato 2 – Parametri
- Studio di rischio
- Monografie capisaldi rilievo topografico
- 5a - Rete fognaria tratto ovest
- 5b – rete fognaria tratto est

Con nota prot. n. 248 del 12/3/2012, pervenuta il 15/3/2012 al prot. n. 10155, l'U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell'ASUR MARCHE Area vasta n. 4 di Fermo, rilascia il proprio parere in merito alla richiesta di rinnovo *"... non si evidenzia un impatto sulla qualità ambientale tale da determinare un rischio per la salute pubblica"*.

L'U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica dell'ASUR Area vasta n. 4 – Dipartimento di prevenzione di Fermo faceva pervenire, inoltre, la nota prot. n. 1412 del 25/2/2012 relativa ad una serie di sopralluoghi finalizzati a monitorare le zone circostanti l'area della discarica a seguito di segnalazione di esalazioni maleodoranti, senza tuttavia rilevare inconvenienti.

Con nota prot. n. 21479 del 28/5/2012, il Servizio Impiantistica Regionale dell'ARPAM, relativamente alla richiesta di rinnovo dell'A.I.A., ha reso noto che, oltre a precisare che esula dalle

Viale Trento, n. 113 - 63900 Fermo (FM) - Tel. 0734/2321 - Fax 0734/232239
CF: 90038780442 – PI: 02004530446
urp@provincia.fm.it PEC:provincia.fermo@cmarche.it

proprie competenze l'espressione di parere sulle modifiche sostanziali e che nell'ambito delle procedure di rinnovo non partecipa alle conferenze di servizi e ritiene che *"l'impresa Eco Elpidiense S.r.l. per l'attuazione del Piano di Monitoraggio e Controllo debba seguire , anche successivamente al rinnovo A.I.A., le stesse modalità di esecuzione del monitoraggio della discarica dell'impianto di trattamento rifiuti D9 fin qui adottate".*

Con nota datata e pervenuta il 1/8/2012, assunta al prot. n. 28946 del 2/8/2012, l'impresa ECO ELPIDIENSE S.r.l. ha trasmesso una formale scrittura sottoscritta, il 31 luglio 2012, fra le due imprese interessate – la Eco Elpidiense S.r.l. (gestore e proprietario discarica) e la Eco Energia S.r.l. (gestore impianto di valorizzazione energetica del biogas estratto dalla discarica) - con la quale vengano disciplinate le reciproche incombenze. Nello specifico, viene stabilito che resta in capo all'impresa Eco Elpidiense S.r.l. la responsabilità tecnica, gestionale e penale dei dispositivi di captazione del biogas e del funzionamento della torcia; mentre, all'impresa Eco Energia S.r.l. viene affidata la responsabilità tecnica, gestionale e penale dell'impianto di valorizzazione energetica e delle sottostazioni del biogas.

La Conferenza dei Servizi, dopo aver effettuato n. 5 sedute (tenutesi il 22/11/2011, il 15/12/2011, il 13/3/2012, il 30/3/2012 ed il 29/5/2012), un sopralluogo effettuato presso l'impianto il 15/12/2011 ed un tavolo tecnico svoltosi il 12/7/2012, concludeva i lavori nella riunione definitiva del 2 agosto 2012, **esprimendo parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'articolo 29-octies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., con le prescrizioni, osservazioni e raccomandazioni riportate nel corso delle diverse sedute.**

In sintesi si riportano di seguito le osservazioni e le conclusioni salienti scaturite nel corso delle seduta della Conferenza:

- In merito alla richiesta di modifica non sostanziale pervenuta il 16/1/2012, riguardante la variazione della disposizione del centro di trasferenza, del contenitore per l'umido proveniente dalla raccolta differenziata, e l'inserimento di due container per il deposito dei rifiuti provenienti dalla pulizia delle strade dei Comuni di Porto Sant'Elpidio e Sant'Elpidio a Mare, come riportato nella planimetria allegata all'istanza, la conferenza ritiene di non dover eccepire nulla in merito, suggerendo, altresì, che fra gli elaborati finali approvati dovrà essere compresa una planimetria generale dell'impianto riportante tutte le modifiche autorizzate.

- Si prescrive la realizzazione di un altro pozzo per la determinazione del "bianco" relativo all'acquifero posto alla quota mt. 70 s.l.m. e di un pozzo posto a valle della discarica.

- Si approva la realizzazione di una vasca, descritta nell'analisi di rischio, confermandone la sua efficacia come "vasca di equalizzazione" nella quale non deve mai verificarsi una "fase di stallo"; tale opera si inserisce nell'ottica di miglioramento dell'impianto, garantendo un apporto quantitativo costante presso l'impianto D8 di Via Mazzini, migliorandone l'efficentamento depurativo. La prevista nuova vasca di equalizzazione del percolato, che garantirà un flusso quali-quantitativamente più costante, è da considerarsi come parte integrante del processo di depurazione dell'impianto chimico-fisico D9 situato presso la discarica.. Essa verrà posizionata a monte della sezione di scarico del depuratore per consentire un più efficace controllo prima dell'immissione nella pubblica fognatura, e sarà realizzata interrata e coperta al fine di mitigare eventuali impatti della stessa.

- A tale riguardo, l'impresa è tenuta a presentare i necessari elaborati grafici e tecnici della stessa in coerenza con lo spirito informatore della procedura di A.I.A. che propone l'introduzione progressiva

Viale Trento, n. 113 - 63900 Fermo (FM) - Tel. 0734/2321 - Fax 0734/232239
CF: 90038780442 – PI: 02004530446
urp@provincia.fm.it PEC:provincia.fermo@emarche.it

di elementi migliorativi dello stato dell'ambiente con l'attuazione delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione.

- La torcia (sia per funzioni di emergenza che per funzioni ordinarie) deve possedere comunque le caratteristiche tecniche previste dalla normativa vigente (decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36) e che, pertanto, il provvedimento di rinnovo dell'A.I.A. dovrà contenere anche una specifica prescrizione che, nell'incertezza, stabilisca l'adeguamento della torcia entro sei mesi dal rinnovo dell'A.I.A..

- In ordine al mantenimento nell'autorizzazione della sottocategoria di discarica e di alcuni parametri in deroga (concentrazione di sostanza secca), viene data lettura della nota prot. n. 14864 del 11/4/2012 dell'ARPAM – Dipartimento Provinciale di Ascoli Piceno che nella sostanza, ribadisce il proprio parere prot.n. 37636 del 23/9/20410 ritenendo l'istanza non valutabile dal punto di vista tecnico. La Conferenza, valutato il suddetto parere ARPAM, ed alla luce del combinato disposto dell'art. 6 e dell'art. 10 del D.M. 27/9/2010, circa la deroga sul limite della concentrazione della sostanza secca, propone di confermare i limiti già imposti con precedenti autorizzazioni provinciali ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. c), del D.M. 27/9/2010, e dell'art. 6, comma 3 e dell'art. 10 del medesimo decreto

- Dall'esame di un elaborato per determinare l'incidenza della sommatoria degli impianti afferenti al depuratore D8 in località Via Mazzini di Porto Sant'Elpidio, presso il quale vengono conferiti anche i reflui prodotti dall'impianto chimico-fisico (D9) della discarica si deduce che dal detto impianto (D9) possono essere condotti reflui presso l'impianto (D8) di Via Mazzini per un quantitativo pari a 3.400 ab/eq. L'aumento previsto della capacità di trattamento dell'impianto chimico-fisico (D9) passerà da 120 mc/giorno (quantità giornaliera corretta con decreto n. 63 VAA_08 del 28/6/2007) a 240 mc/giorno solo dopo che sarà stato realizzato l'ampliamento dell'impianto D8 in Via Mazzini.

- Per garantire la tracciabilità dei rifiuti in ingresso viene utilizzato un registro giornaliero dove vengono riportate tutte le operazioni ed i dati relativi al trattamento chimico-fisico. L'impresa si impegnava a trasmettere all'ARPAM copia digitale di detto registro.

- Le prescrizioni dell'A.I.A. vigente (Decreto n. 9/VAA_8 del 30/1/2007) vengono modificate come di seguito riportato:
  - circa la prescrizione **46)** si precisa che l'impianto è allacciato alla pubblica fognatura e recapita presso l'impianto D8 di Via Mazzini; i rifiuti devono essere trattati in modo da non compromettere la capacità depurativa dell'impianto cui sono destinati;
  - circa la prescrizione **53)** il testo viene sostituito dal seguente: *"Il gestore deve rapportare giornalmente le eventuali protezioni perimetrali, predisposte per il contenimento della dispersione eolica dei rifiuti, al livello del piano di conferimento, adottando adeguate forme di protezione passiva, in modo tale da trattenere i materiali leggeri evitando che escano fuori dal perimetro della discarica"*;
  - circa la prescrizione **58)** il testo viene sostituito dal seguente: *"il gestore deve mantenere a disposizione un campionatore automatico all'uscita dell'impianto di depurazione, al fine di consentire l'attuazione di controlli sistematici."*;
  - circa la prescrizione **60)** nella relativa tabella viene modificata la frequenza del monitoraggio dei solventi nelle acque sotterranee *da trimestrale ad annuale.* Dalla medesima tabella vengono stralciati i parametri della matrice *emissioni gassose e qualità dell'aria* relativi a *"prodotti da combustione biogas"* e viene stralciata la matrice *"energia"* (in quanto la sezione del recupero e valorizzazione del biogas verrà gestita da altro soggetto con procedura semplificata ex art. 216 del

Viale Trento, n. 113 - 63900 Fermo (FM) - Tel. 0734/2321 - Fax 0734/232239
CF: 90038780442 – PI: 02004530446
urp@provincia.fm.it PEC:provincia.fermo@emarche.it

d.lgs. n. 152/2006). Infine, l'analisi merceologica viene disposta soltanto per i rifiuti urbani in ingresso (considerato che per i rifiuti speciali occorre far riferimento alle norme di cui al D.M. 27 settembre 2010);

- la prescrizione **61)** viene parzialmente stralciata (in quanto la sezione del recupero e valorizzazione del biogas verrà gestita da altro soggetto con procedura semplificata ex art. 216 del d.lgs. n. 152/2006); tuttavia, dovranno essere stabiliti i limiti in caso di combustione in torcia, come stabilito dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 "Attuazione della direttiva 1999/31/Ce relativa alle discariche di rifiuti";
- il testo della prescrizione **64)** viene sostituito dal seguente: *"a monte dell'impianto di valorizzazione energetica dovrà essere previsto uno o più misuratori in continuo di portata, di metano e di ossigeno tali da garantire almeno 3 letture al giorno. La torcia dovrà essere dotata di un conta ore di funzionamento. I dati delle registrazioni dei suddetti parametri (ore di funzionamento, portata, ossigeno e metano) dovranno essere comunicati semestralmente"*;
- la prescrizione **65)** viene stralciata (in quanto la sezione del recupero e valorizzazione del biogas verrà gestita da altro soggetto con procedura semplificata ex art. 216 del d.lgs. n. 152/2006);
- circa la prescrizione **66)** il testo viene sostituito dal seguente: *"Per le acque meteoriche e di ruscellamento devono essere previsti controlli in occasione di eventi meteorici di eccezionale entità; i controlli devono essere eseguiti sia a valle che a monte della discarica"*;
- circa la prescrizione **69)** il testo viene sostituito dal seguente: *"Fatte salve le disposizioni di cui al D.Lgs. 152/06 in materia di contaminazione delle acque sotterranee, i risultati delle campagne effettuate sulle acque sotterranee devono essere elaborati, individuando il trend con determinazione dei valori minimi/medi/massimi di concentrazione dei parametri monitorati. In considerazione delle caratteristiche chimico-fisiche delle acque sotterranee presenti nel sito "Castellano" riscontrate nei primi 6 mesi dell'anno 2012, deve essere verificato il trend dei seguenti analiti: COD, Nichel, Arsenico, Piombo, Cromo tot e Ammoniaca. La "soglia di allarme" è rappresentata dal valore mediato fra la media individuata nel trend dell'anno precedente ed il limite massimo prescritto dalle norme vigenti relativamente a ciascun analito. Qualora si riscontrino valori superiori a tale "soglia di allarme" l'impresa deve dare comunicazione alla Provincia quale "Autorità Competente" ed all'ARPAM ed avviare apposita indagine per determinare le cause di tale superamento. Gli esisti di detta indagine dovranno essere, tempestivamente, trasmessi alla Provincia ed all'ARPAM."*
- circa la prescrizione **70)** relativamente ai rifiuti in uscita dall'impianto di trattamento chimico-fisico (D9) si modifica la frequenza dei prelievi per il parametro "solfati SO_4" da *mensile* a *trimestrale*; rimane mensile la frequenza dei prelievi per il parametro "tensioattivi totali" almeno per un anno salvo l'accertamento di ulteriori riscontri di non conformità; si applica la deroga circa il parametro "Cloruri" da *1200 mg/l* a *4000 mg/l* (in quanto già autorizzata dal soggetto gestore la pubblica fognatura e non avendo riscontrato anomalie e/o superamenti allo scarico finale del depuratore D8 di Via Mazzini); alla nota (2) della prescrizione è aggiunta la seguente frase: "... *alla luce del fatto che il carico organico residuo di trattamento nel recapito finale di Via Mazzini è stimato in 3.400 ab/eq"* (tale considerazione scaturisce dalla sommatoria del carico organico in ingresso all'impianto D8 di Via Mazzini);
- circa la prescrizione **71)** le metodiche per la determinazione quantitativa dei parametri indicati nella tabella di cui alla prescrizione 70) sono quelle indicate dal Decreto n. 8/VAA del 26/1/2012 della Regione Marche (previa conferma dell'applicabilità delle stesse alla gestione dei rifiuti);
- la prescrizione **72)** viene stralciata in quanto l'allaccio alla pubblica fognatura è già stato effettuato, e il provvedimento di A.I.A. sostituisce anche l'autorizzazione allo scarico;
- circa la prescrizione **75)** si modifica, relativamente allo "stato delle vasche e delle tubazioni che trasportano liquidi", la frequenza del controllo da *settimanale* a *mensile*.
- circa la prescrizione **78)** dopo le parole *"Entro il 30 aprile di ogni anno,"* vengono stralciate le parole *"a decorrere dal 30 maggio 2007,"*;

Viale Trento, n. 113 - 63900 Fermo (FM) - Tel. 0734/2321 - Fax 0734/232239
CF: 90038780442 – PI: 02004530446
urp@provincia.fm.it PEC:provincia.fermo@emarche.it

- circa la prescrizione **79)** dopo le parole *"Entro il 31 dicembre di ogni anno,"* vengono stralciate le parole *"a partire dal 31 dicembre 2007,"*; viene inoltre stralciata la seguente frase; *"Per i controlli relativi all'anno 2007 il calendario deve essere inviato entro 30 giorni dalla data di emissione del presente atto"*;
- la prescrizione **81)** viene stralciata.

Calcolo garanzie finanziarie:

- per l'esercizio delle operazioni di smaltimento in discarica per rifiuti non pericolosi (D1) il soggetto autorizzato deve prestare le garanzie finanziarie determinate ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 994 del 21/7/2008 per la discarica, in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 14 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 "Attuazione della direttiva 1999/31/Ce relativa alle discariche di rifiuti";
  Gli importi di tali garanzie finanziarie per la gestione operativa e per la gestione successiva alla chiusura sono determinati sulla base delle valutazioni già effettuate in fase di approvazione del piano d'adeguamento come successivamente ratificato con il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al Decreto del dirigente della posizione di funzione Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali della Regione Marche n. 9/VAA_08 del 30/1/2007. Gli importi sono i seguenti:
  a) €. 2.971.195,00 per la gestione operativa della discarica comprese le procedure di chiusura, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del D.Lgs. n. 36/03, che deve essere trattenuta fino a formale svincolo dell'autorità competente e comunque, per almeno due anni dalla data della comunicazione di cui all'articolo 12 del D.Lgs. n. 36/2003;
  b) €. 5.291.843,00 per la gestione successiva alla chiusura della discarica, che deve essere trattenuta fino a formale svincolo dell'autorità competente e comunque per almeno trenta anni dalla data della comunicazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 36/03.

- per l'esercizio dell'impianto di trattamento (D9) chimico-fisico di rifiuti speciali non pericolosi D9 il soggetto autorizzato deve prestare la garanzia finanziaria, determinata ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. n. 515 del 16/4/2012, pubblicata sul B.U.R. delle Marche n. 43 del 27 aprile 2012 (rettificata con D.G.R. n. 583 del 2/5/2012), con la quale sono state approvate le nuove modalità di prestazione ed entità delle garanzie finanziarie. Applicando il punto n. 5, dell'allegato B), tabella 1, di detta delibera si ha il seguente conteggio: (120 x 12) = €. 1.440,00. Per cui si applica il minimo previsto di €. 75.000,00 (settantacinquemila);

- per l'esercizio delle operazioni di:
  - deposito preliminare (D15) per conto terzi, di rifiuti speciali non pericolosi e di rifiuti urbani;
  - messa in riserva (R13) di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
  - messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi e urbani da raccolta differenziata;
  - operazioni di trasferenza di rifiuti non pericolosi;

  il soggetto autorizzato deve prestare la garanzia finanziaria, determinata ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. n. 515 del 16/4/2012, pubblicata sul B.U.R. delle Marche n. 43 del 27 aprile 2012 (rettificata con D.G.R. n. 583 del 2/5/2012), con la quale sono state approvate le nuove modalità di prestazione ed entità delle garanzie finanziarie.
  Per le operazioni D15 (mc. 224) e per la trasferenza (mc.230): ton. $454^{(*)}$ x 100 €./ton. = €. 45.400,00.
  Per le operazioni R13 di rifiuti speciali: (mc. 31 + mc. 263)= mc. 294 -→ $294^{(*)}$ x €.100/ton. = €. 29.400,00.
  Per le operazioni di R13 di rifiuti pericolosi: (mc. 6) → 6 x €./ton. $210^{(*)}$ = €. 1.260,00.
  Importo complessivo di €. 76.060,00 *(settantaseimilasessanta)*;

Viale Trento, n. 113 - 63900 Fermo (FM) - Tel. 0734/2321 - Fax 0734/232239
CF: 90038780442 – PI: 02004530446
urp@provincia.fm.it PEC:provincia.fermo@emarche.it

(*) *Per semplificazione del calcolo si considera il valore equivalente: mc. 1 = ton. 1.*

Viale Trento, n. 113 - 63900 Fermo (FM) - Tel. 0734/2321 - Fax 0734/232239
CF: 90038780442 – PI: 02004530446
urp@provincia.fm.it PEC:provincia.fermo@emarche.it

Calcolo oneri istruttori - Applicazione della D.G.R. n. 1547 del 5 ottobre 2009:

ANAGRAFICA COMPLESSO	
DENOMINAZIONE	DISCARICA CASTELLANO
PROVINCIA	FERMO
COMUNE	PORTO SANT'ELPIDIO
VIA	Str. Prov. COERVESE, 40
ATTIVITA' IPPC PRINCIPALE	5.4
ATTIVITA' IPPC SECONDARIA	5.3

TIPOLOGIA DI ISTRUTTORIA:		
1	IMPIANTO ESISTENTE	4
2	IMPIANTO NUOVO	
3	MODIFICA SOSTANZIALE	
4	RINNOVO	

PROCEDIMENTI CORRELATI	
PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI VIA/VIA	NO
PROCEDIMENTO D.LGS 334/99 E S.M.I.	NO

CALCOLO DI C_0	
tipologia impianto	1, 2, 3 o 4
1 - Grande impresa	2
2 - Media impresa	
3 - Piccola impresa	
4 - Allevamenti e micro impresa	

calcolo C_0	€ 1.500

CALCOLO DI C_{AIA}	
N. di emissioni in atmosfera	1
N. di inquinanti	4

calcolo C_{AIA}	€ 800

CALCOLO DI C_{H2O}	
N. di scarichi	2
N. di inquinanti	13

calcolo C_{H2O}	€ 7.500

COMPONENTI AMBIENTALI			
Ulteriore componente ambientale da considerare			
Clima acustico	NO	calcolo C_{CA}	0
Tutela quantitativa della risorsa idrica	SI	calcolo C_{RI}	1000
Campi elettromagnetici a valutazioni energetiche	NO	calcolo C_{CE}	0
Odori	SI	calcolo C_{OD}	500
Sicurezza del territorio	SI		1000
Ripristino ambientale	SI	calcolo C_{RA}	1000
		TOTALE Comp.Amb.	€ 3.500

Rifiuti pericolosi e non pericolosi	1,2 o 3
1 - primo rilascio dell'AIA (impianti nuovi e esistenti) o nuova AIA a seguito di modifica sostanziale	3
2 - primo rilascio dell'AIA (impianto nuovo e esistente) o nuova AIA a seguito di modifica sostanziale e valutazione di impatto	
3 - rinnovo dell'AIA	
calcolo $C_{RIF.PER}$	€ 150

CERTIFICAZIONI AMBIENTALI			
Sistema di Gestione Ambientale			
Certificazione ISO 14001	SI		
Registrazione Regolamento EMAS	SI	C_{SGA}	€ 3.885

PRESENTAZIONE DOMANDA			
Modalità di presentazione dell'istanza			
1 - Presentata secondo le specifiche dell'A.C. ed in formato elettronico	2	C_{dom}	€ 350
2 - Con copia informatizzata			

SCONTI TOTALE	€ 4.235

COEFFICIENTI CORRETTIVI	
K1	2,00
K2	1,00
K3	1,00
K4	0,50

CALCOLO TARIFFA	
T istruttoria	8715
T finale	4358

I° Acconto versato ai sensi della DGR 1480 del 02/8/2002	
0 euro (NON VERSATO)	0
1000 euro (microimprese e allevamenti)	
2000 euro (piccole imprese)	
4000 euro (medie imprese)	
8000 euro (grandi imprese)	

II° Acconto versato ai sensi della DGR 770 del 06/7/2004		
0 euro (NON VERSATO)	0	
1000 euro (microimprese e allevamenti)		
2000 euro (piccole imprese)		
4000 euro (medie imprese)		
8000 euro (grandi imprese)	ACCONTO	€ 0

TARIFFA DA PAGARE (saldo)	€ 4.357,50

Viale Trento, n. 113 - 63900 Fermo (FM) - Tel. 0734/2321 - Fax 0734/232239
CF: 90038780442 – PI: 02004530446
urp@provincia.fm.it PEC:provincia.fermo@emarche.it



Viale Trento, n. 113 - 63900 Fermo (FM) - Tel. 0734/2321 - Fax 0734/232239
CF: 90038780442 – PI: 02004530446
urp@provincia.fm.it PEC:provincia.fermo@emarche.it

REGIONE LAZIO



Dipartimento: DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

Direzione Regionale: TERRITORIO, URBANISTICA, MOBILITA E RIFIUTI

Area: CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE

N. A06398 del 06 AGO. 2013

Proposta n. 11912 **del** 29/07/2013

Oggetto:

Idea 4 S.r.l. - Discarica per rifiuti inerti nel Comune di Magliano Romano. - Autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. e ai sensi dell'art. 16 della Legge Regionale 27/98 per l'esercizio di una discarica per rifiuti inerti, sita in Località Monti della Grandine nel territorio del Comune di Magliano Romano (RM). - Secondo ed ultimo stralcio.

Proponente:

Estensore	FRONZI GABRIELE	Gabriele Fronzi
Responsabile del procedimento	FRONZI GABRIELE	Gabriele Fronzi
Responsabile dell' Area	M.G. POMPA	
Direttore Regionale	M. MANETTI	
Direttore Dipartimento	L. FEGATELLI	
Protocollo Invio		
Firma di Concerto		

Regione Lazio
Direzione Regionale Territorio,
Urbanistica, Mobilità e Rifiuti
Area Ciclo integrato dei rifiuti
Via R.R. Garibaldi, 7 - 00145 Roma

Copia conforme all'originale depositato presso l'Area Ciclo Integrato dei Rifiuti
Roma, li 21/08/13

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IDEA 4 S.r.l.
Loc. Monte della Grandine snc
00039 Magliano Romano (RM)

Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI

OGGETTO: Idea 4 S.r.l. – Discarica per rifiuti inerti nel Comune di Magliano Romano. - Autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. e ai sensi dell'art. 16 della Legge Regionale 27/98 per l'esercizio di una discarica per rifiuti inerti, sita in Località Monti della Grandine nel territorio del Comune di Magliano Romano (RM). – Secondo ed ultimo stralcio.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA DIREZIONE TERRITORIO URBANISTICA MOBILITA' E RIFIUTI

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Ciclo Integrato dei Rifiuti ;

VISTA l'Organizzazione generale interna dell'Amministrazione regionale ed i suoi doveri Istituzionali esterni, come da:

- Statuto della Regione Lazio;
- Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale, L.R. 18 febbraio 2002, n.6 e s.m.i;
- Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, 6 settembre 2002, n.1, Regolamento 6 settembre 2002, n.1 e s.m.i.;

VISTE le seguenti leggi, regolamenti e disposizioni in materia di rifiuti:

- di fonte comunitaria:

Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19-11-2008 "relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive";

- di fonte nazionale:

2003	D.Lgs n. 36 del 13-01-2003 e s.m.i. "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti".
2006	D.Lgs. n. 152 del 03-04-2006 e s.m.i.- "Norme in materia ambientale ed, in particolare. la parte quarta, Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati"

di fonte regionale:

1998	L.R. n. 27 del 09-07-1998 e s.m.i. - "Disciplina regionale della gestione dei rifiuti"
2005	D.G.R. n. 222 del 25-02-2005 – "Monitoraggio delle acque sotterranee. Rilevazione dei fattori meteo-climatici e idrologici per il calcolo del bilancio idrico degli acquiferi"
2008	DGR n. 516 del 18/07/2008 – "Recepimento decreti commissariali nn. 15 del 11/03/2005, 39 del 30/06/2005, 49 del 07/06/2007, 67 del 02/07/07"
2008	DGR n. 239 dell'18-04-2008 – "Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all'ARPA Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e della L.R. 27/98"
2008	DGR n. 755 del 24-10-2008 – "Approvazione documento tecnico sui criteri generali riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del D. lgs. 152/2006, dell'art. 14 del D. lgs. 36/2003 e del D. lgs. n. 59/2005 – Revoca della D.G.R. 4100/99"

IDEA 4 S.r.l.
Loc. Monte della Grandine snc

2009	DGR n. 239 dell'17-04-2009 – "Modifiche ed integrazioni alla D.G.R n. 755/2008, sostituzione allegato tecnico"
2009	D.G.R. n. 956 dell'11 dicembre 2009 -- "Istituzione e determinazione tariffe per il rilascio degli atti nell'ambito della gestione dei rifiuti"
2012	Deliberazione Del Consiglio Regionale 18 gennaio 2012, n. 14. "Approvazione del piano di Gestione dei Rifiuti del Lazio ai sensi dell'articolo 7, comma 1 della legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della Gestione dei Rifiuti)".
2012	Deliberazione della Giunta Regionale 26 gennaio 2012, n. 34 "Approvazione delle Prime linee guida per al gestione della filiera di riciclaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti inerti nella Regione Lazio"

PREMESSO che:

1. la società Idea 4 a responsabilità limitata, con sede legale ed operativa in Magliano Romano – Loc. "Monte della grandine" partita iva 09555891002 (di seguito anche Società), con nota acquisita al protocollo regionale con n. 198381 del 10/11/2011, ha posto istanza di realizzazione e messa in esercizio di una nuova discarica per rifiuti inerti, sita in località Monti della Grandine nel Comune di Magliano Romano (RM), ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. e ai sensi degli art. 15 e 16 della Legge Regionale 27/98;
2. l'Area Ciclo Integrato dei Rifiuti della Regione Lazio, con nota n. 218962 del 12/12/2011, ha comunicato l'avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L.241/90 e s.m.i;

VISTA la Determinazione B04346 del 13/07/2012: "Idea 4 S.r.l. - Discarica per rifiuti inerti - Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i: Conclusione del procedimento amministrativo della Conferenza di Servizi relativa alla procedura per il rilascio di un'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. e ai sensi degli art. 15 e 16 della Legge Regionale 27/98";

VISTA la determinazione B05478 del 20/08/2012 "Affidamento all'Ente pubblico IRSA-CNR delle attività d'indagine per la definizione dei valori di fondo geochimico naturale di elementi potenzialmente tossici e/o nocivi, relativamente al sito di discarica per inerti ricadente in Località Monti della Grandine nel territorio del Comune di Magliano Romano (RM), ai sensi del comma 4 dell'articolo 14-ter della Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni";

VISTA la determinazione B06167 del 17/09/2012 "Idea 4 S.r.l. - Autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. e ai sensi dell'art. 15 della Legge Regionale 27/98 per la realizzazione di una discarica per rifiuti inerti, sita in Località Monti della Grandine nel territorio del Comune di Magliano Romano (RM). - Primo stralcio";

VISTA la determinazione B01393 del 09/04/2013 "Idea 4 S.r.l. Modifica all'autorizzazione B06167 del 17/09/2012 e s.m.i, concernente l'autorizzazione alla realizzazione di una discarica per rifiuti inerti (operazione D1)";

VISTA la determinazione A05598 del 05/07/2013 "Idea 4 S.r.l. - Discarica per rifiuti inerti nel Comune di Magliano Romano. - Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i: Conclusione del procedimento amministrativo della Conferenza di Servizi per il secondo ed ultimo stralcio del procedimento, inerente l'autorizzazione alla messa in esercizio, di cui all'art. 16 della L.R. 27/98 e art. 208 del D.Lgs. 152/06";

VISTE e CONSIDERATE le seguenti determinazioni/nulla osta dirigenziali della Provincia di Roma:

IDEA 4 S.r.l.
Loc. Monte della Grandine snc
00060 Magliano Romano (RM)

- n 7935 del 30/11/2012 "R.D. 523 368/1904 e L.R. 60/1990 - Autorizzazione ai fini idraulici alla esecuzione dei lavori per la realizzazione di una posa in opera di una tubazione di scarico di acque meteoriche con relative opere di protezione spondale lungo i fossi della Serva e di Monte Pizio, comune di Magliano Romano (pratica 928/LI)";
- n. 8650 del 03/01/2013 "Società Idea 4 S.r.l, partita IVA 09555891002. Autorizzazione ai sensi dell'art. 269, comma 2 del D.lgs. 152/06, Parte V, Titolo I per la costruzione di un nuovo stabilimento, avente emissioni diffuse in atmosfera, con sede legale e stabilimento sito in località Monti della Grandine, 00060 Magliano Romano (RM) (prat. 15671);
- prot.n. 11197 del 24/01/2013 "nulla osta modifica non sostanziale";
- n. 1885 del 03/05/2013 " D.lgs. 152/2006 e Piano Regionale di Tutela delle Acque - Autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia – Ditta Idea 4 Srl -- Comune di Magliano Romano";

che risultano, pertanto, complementari e necessarie al rilascio dell'autorizzazione per la messa in esercizio della discarica per rifiuti inerti in parola ovvero al I° sub-lotto funzionale;

RICHIAMATI, in particolare, i succitati provvedimenti nn:

- B05478 del 20/08/2012, con il quale si è autorizzato l'Ente IRSA/CNR alla definizione dei valori di fondo naturale prodromici alla definizione dei livelli di guardia per l'impianto in parola;
- B06167 del 17/09/2012, con il quale si è autorizzata la realizzazione della discarica in parola;
- B01393 del 09/04/2013 con il quale si è autorizzata una modifica non sostanziale al progetto di realizzazione della discarica in parola ed in particolare la ridefinizione del I° sub-lotto funzionale oggetto del presente provvedimento;

che dovranno essere sempre mostrati agli organi di controllo, congiuntamente al presente provvedimento, unitamente alle autorizzazioni rilasciate dalla Provincia di Roma;

RITENUTO necessario, sulla scorta del provvedimento conclusivo della Conferenza di Servizi emanato con determinazione A05598 del 05/07/2013, che l'Amministrazione procedente emani un provvedimento per la messa in esercizio della discarica per rifiuti inerti in parola, che secondo la documentazione presentata a corredo dell'istanza e i succitati provvedimenti già emanati, deve per altro avvenire per sub-lotti funzionali;

VISTO il comma 3 dell'art. 10 del D.Lgs. 36/03 che ammette la messa in esercizio di una discarica anche per singoli lotti;

RITENUTO, dunque, concluso il procedimento de quo, avendo acquisito tutti i pareri degli Enti convocati, pareri che risultano essere non ostativi al rilascio dell'autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e ai sensi dell'art. 16 della L.R. 27/98, per la messa in esercizio della discarica per rifiuti inerti, oggetto del presente provvedimento, fermo restando il rispetto delle prescrizioni espresse;

RITENUTO pertanto, di dover rilasciare l'Autorizzazione di cui all'oggetto, recependo le prescrizioni comunque pervenute dagli Enti;

PRESO ATTO dell'Allegato alla presente Determinazione, costituente parte integrante e sostanziale della stessa;

IDEA 4 S.r.l
Loc. Monte della Grandine snc
00060 Magliano Romano (RM)



DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa, che s'intendono parte integrante e sostanziale della presente Determinazione,

1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, "Autorizzazione unica per nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti", ed ai sensi dell'art. 16 della L.R. 27/98, " approvazione dei progetti e autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti e delle discariche", la Società Idea 4 a responsabilità limitata (e per essa al proprio legale rappresentante pro tempore), con sede legale in Magliano Romano – Loc. "Monte della grandine" partita iva 09555891002, alla messa in esercizio della discarica per rifiuti inerti sita in località Loc. "Monte della grandine" nel Comune di Magliano Romano (RM), intesa nella suo complesso come unione del primo e secondo lotto;

2. di autorizzare, anche conformemente a quanto riportato nel comma 3 dell'art. 10 del D.Lgs. 36/03 "Discariche di rifiuti", la Società Idea 4 a responsabilità limitata (e per essa al proprio legale rappresentante pro tempore), con sede legale in Magliano Romano – Loc. "Monte della grandine" partita iva 09555891002, l'esercizio della discarica per singoli sub-lotti funzionali, secondo gli elaborati progettuali e le prescrizioni riportate nell'Allegato Tecnico al presente provvedimento;

3. di autorizzare, per un periodo di anni 10 (dieci), dalla data dell'accettazione delle garanzie finanziarie prestate per il I° sub-lotto funzionale, la Società Idea 4 a responsabilità limitata (e per essa al proprio legale rappresentante pro tempore), con sede legale in Magliano Romano – Loc. "Monte della grandine" partita iva 09555891002, alle operazioni D15 e D1, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dell'art. 16 della Legge Regionale 27/98, presso la discarica sita in località Loc. "Monte della grandine" nel Comune di Magliano Romano (RM), secondo gli elaborati progettuali e le prescrizioni riportate nell'Allegato Tecnico al presente provvedimento;

4. di approvare, conseguentemente, l'Allegato Tecnico al presente provvedimento che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso;

5. di prescrivere l'osservanza di tutte le condizioni richiamate nell'Allegato Tecnico;

6. di stabilire, in coerenza con il succitato punto 2, che l'esercizio dell'attività è subordinato alla presentazione del certificato di collaudo e "presa d'atto" (secondo le modalità di cui alla DGR 239/08) relativo ad ognuno dei nove sub-lotti funzionali, che di volta in volta sarà in procinto di essere attivato, anche in ottemperanza al comma 2 dell'art. 9 del D.Lgs. 36/03;

7. di subordinare l'esercizio dell'attività alla prestazione delle garanzie finanziarie e relativa accettazione, redatte secondo gli schemi di polizza e modalità previste dalla D.G.R. n. 239 del 17/04/2009; in particolare:
   - l'importo da garantire dovrà essere pari a euro 1.349.500,00 (euro unmilionetrecentoquarantomiladuecentocinquanta//00), frazionabile in nove parti tante quanti sono i sub-lotti funzionali autorizzati; il valore di ogni frazione dell'importo, sarà di volta in volta calcolato sulla base delle reali capacità e superficie del relativo sub-lotto funzionale in procinto di essere attivato;
   - la durata della copertura finanziaria per il primo sub-lotto funzionale è pari a dieci anni più due; per gli atri sub-lotti funzionali sarà rideterminata di volta in volta secondo opportunità;

IDEA S.r.l.
Loc. Monte della Grandine snc
00060 Magliano Romano (RM)

- dovrà essere fatto esplicito riferimento al presente atto, sempre e comunque per ogni sub-lotto funzionale, fatto salvo eventuale provvedimento di rinnovo o modifica sostanziale;

8. di stabilire che entro trenta giorni dalla data di emanazione del presente provvedimento, la Società dovrà riconsegnare gli originali delle autorizzazioni rilasciate dal Comune di Magliano Romano allo stesso Comune dandone contezza alla Regione e contestualmente richiedere lo svincolo delle relative garanzie finanziarie, che dovranno essere volturate a favore della Regione Lazio secondo le modalità sopra citate;

9. di stabilire che la prestazione delle garanzie finanziarie e successiva accettazione da parte della Regione Lazio, secondo le modalità di cui ai punti precedenti, costituisce, a tutti gli effetti, fase integrativa dell'efficacia del presente atto;

10. di stabilire che il presente provvedimento rilasciato ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i ed ai sensi dell'art. 16 della L.R. 27/98:
    - non esonera la Società ad acquisire o rinnovare ulteriori autorizzazioni che si rendessero necessarie per il regolare esercizio dell'impianto, non espressamente concesse dal presente;
    - potrà essere riesaminato dall'Autorità competente in qualunque momento.

I documenti e gli atti del procedimento relativi alla presente Determinazione sono depositati, al fine della consultazione del pubblico, presso gli Uffici dell'Area Ciclo Integrato Rifiuti della Regione Lazio, siti in via Cristoforo Colombo 212 – Roma.

Copia dei progetti approvati, opportunamente timbrati e siglati, sono consegnati alla Società, la quale dovrà metterli a disposizione degli Enti di controllo a semplice richiesta.

Il presente provvedimento sarà notificato alla Idea 4 S.r.l. e trasmesso alla Provincia di Roma, al Comune di Magliano Romano, all'Arpa Lazio sezione di Roma, all'Azienda sanitaria locale di competenza ed al catasto dei rifiuti presso l'ISPRA.

Nei confronti del presente provvedimento potrà essere proposto ricorso innanzi al TAR Lazio entro 60 giorni dall'avvenuta notifica oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica.

Il presente provvedimento è pubblicato sul B.U.R.L.

ALLEGATO TECNICO

Il Direttore Regionale della Direzione
Territorio Urbanistica Mobilità e Rifiuti

.....
(Manuela Manetti)

IDEA 4 S.r.l.
Loc. Monte della Grandine snc
00060 Magliano Romano (RM)

Allegato Tecnico alla Determinazione n. A06398 del 06 AGO. 2013

Idea 4 S.r.l. – Discarica per rifiuti inerti nel Comune di Magliano Romano. - Autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. e ai sensi dell'art. 16 della Legge Regionale 27/98 per l'esercizio di una discarica per rifiuti inerti, sita in Località Monti della Grandine nel territorio del Comune di Magliano Romano (RM). – Secondo ed ultimo stralcio.

1 - **Elenco documentazione progetto presentato nel corso dell'iter istruttorio approvato con il presente, armonizzato con gli elaborati già approvati dalle Determinazioni nn. B06167 del 17/09/2012 (autorizzazione alla realizzazione) e B01393 del 09/04/2013 (modifica non sostanziale alla realizzazione), nonché con il documento IRSA/CNR di cui alla determinazione B05478 del 20/08/2012:**

ELABORATI

- Relazione Tecnica - E02 Aprile 2012;
- Relazione geologica - E02 Aprile 2012;
- Piano di Gestione Operativa - E02 maggio 2013 - Rev seguente CdS 21/05/2013;
- Piano di Gestione Post-operativa - E02 Aprile 2012;
- Piano di Ripristino Ambientale - E02 Aprile 2012;
- Piano di Monitoraggio e Controllo - E02 maggio 2013 - Rev seguente CdS 21/05/2013;
- Piano finanziario - E02 Aprile 2012;
- Valutazione di impatto acustico a firma del Tecnico Competente in Acustica Ambientale P.I. Bardini Andrea gennaio 2012;
- Certificazione ambientale ISO 14001:2004 IQNET-QUALITY AUSTRIA - E02 Aprile 2012;
- Studio di impatto ambientale maggio 2005 a firma del Perito Minerario Marcello Bardini;
- Perizia giurata relazione Tecnica VNS dicembre 2012;
- indagine per la definizione dei valori di fondo geochimico naturale di elementi potenzialmente tossici/nocivi, relativamente alla discarica per inerti ricadente in località Monte della Grandine nel territorio del Comune di Magliano Romano (RM) – IRSA/CNR - studio autorizzato con Determinazione B05478 del 20/08/2012 ed approvato nella Conferenza di Servizi del 21/05/2013;

TAVOLE GRAFICHE

- Inquadramento territoriale Tav.01 - E02 Aprile 2012;
- Documentazione fotografica Tav.02 - E02 Aprile 2012;
- Rilievo dello stato attuale Tav.03 - E02 Aprile 2012;
- Planimetria fondo vasca Tav.04 - E02 Aprile 2012;
- Planimetria (chiusura) copertura Tav.05 - E02 Aprile 2012;
- Sezioni a vuoto Tav.06 - E02 Aprile 2012;
- Sezioni a pieno Tav.07 - E02 Aprile 2012;
- Planimetria regimazione delle acque meteoriche Tav.08 - E02 Aprile 2012;
- Planimetria monitoraggio ambientale Tav.09 - E02 Aprile 2012;
- Fasi della coltivazione Tav.10 - E02 Aprile 2012;
- Planimetria ripristino naturalistico Tav.11 - E02 Aprile 2012;
- Planimetria piazzale di servizio e particolari Tav.12 - E02 Aprile 2012;
- Particolari impermeabilizzazione Tav.13 - E02 Aprile 2012;
- Particolari pozzo captazione percolato Tav.14 - E02 Aprile 2012;
- Particolari di ingegneria naturalistica Tav.15 - E02 Aprile 2012;
- Render e foto inserimenti (foto restituzioni) Tav.16 - E02 Aprile 2012

IDEA 4 S.r.l.
Loc. Monte della Grandine snc
Magliano Romano (RM)

aggiornate aprile 2012, come da integrazioni richieste dalla Conferenza di Servizi del 12/01/2012 ed aggiornate a maggio 2013, come da integrazioni richieste dalla Conferenza di Servizi del 21 maggio 2013 a firma del Prof. Ing. G.M. Baruchello iscritto all'ordine degli ingegneri di Roma con n. 9109 e, per quanto riguarda la relazione geologica, a firma del Dott. Geol. Leonardo Nolasco, iscritto all'ordine dei geologi del Lazio con n. 1100;

- VNS TAV. 1 Planimetria delle modifiche non sostanziali;
- VNS TAV. 2 Planimetria Lotto I° - I°Sublotto Funzionale Fondo predisposto;
- VNS TAV. 3 Planimetria Lotto I° - I°Sublotto Funzionale Impermeabilizzazione e drenaggio percolato;
- VNS TAV.4 Planimetria Lotto I° - I°Sublotto Funzionale - Stato finale

a firma del Perito Industriale Marcello Bardini, oggetto, in particolare, della Determinazione B01393 del 09/04/2013, con la quale si sono approvate le modifiche non sostanziali al primo sub-lotto funzionale;

2 - Ubicazione della discarica.

La discarica è ubicata in località Monti della Grandine, nel Comune di Magliano Romano (RM), identificata catastalmente al foglio 19 partt. 12 e 13. L'area è rappresentata nella CTR della Regione Lazio 1:10000 nella sezione 365020, in un lotto di terreno identificabile dalle coordinate geografiche: 42°09'12.79" latitudine Nord e 12°26'45.30" longitudine Est.

3 - Capacità totale della discarica, espressa in termini di volume utile per il conferimento di rifiuti.

La discarica ha una capacità autorizzata di circa 890.000 m^3 (comprensivi dei 64.000 m^3 già depositati in forza delle autorizzazioni comunali).

Il progetto originario prevedeva 904.000 m^3, ma la modifica non sostanziale sul primo sub-lotto funzionale di cui alla determina B01393 del 09/04/2013, ne ha ridotta la capacità di circa 14.000 m^3.

4 - Operazioni autorizzate.

La società è autorizzata alle operazioni D15 e D1.

5 - Elenco codici CER ammessi in discarica e quantitativo totale.

La discarica è autorizzata a ricevere in ingresso i rifiuti di cui all'elenco del sub-allegato I al presente.
Il quantitativo annuale autorizzato è di 150.000 tonnellate.
Il quantitativo giornaliero autorizzato è fino a 1000 tonnellate.

6 - Approvazione del PGO, PGPO, PSC, PRA e studio dei Valori di Fondo Naturali.

Si precisa che, per il caso di specie, Piano si Sorveglianza e Controllo è sinonimo di Piano di Monitoraggio e Controllo: l'uso dei due termini è intercambiabile.

IDEA 4 S.r.l
Monte della Grandine
Magliano Romano (R

È autorizzata la coltivazione della discarica in nove sub-lotti funzionali come da planimetria "Fasi della coltivazione" Tav.10 - E02 Aprile 2012.

L'attivazione di ogni sub-lotto funzionale avverrà con determinazione per "presa d'atto" dopo aver acquisito il certificato di collaudo e le relative garanzie finanziarie, nonché aver esperito il relativo sopralluogo, secondo quanto previsto dalla D.G.R. 239/08 e L.R. 27/98 ed in ottemperanza al comma 2 dell'art. 9 del D.Lgs. 36/03.

La coltivazione dovrà avvenire nel rispetto degli elaborati approvati.

In particolare, ai fini della gestione della discarica e dei relativi controlli sono approvati i seguenti elaborati, seppure con le prescrizioni più avanti riportate:

- Piano di Gestione Operativa - E02 maggio 2013 - Rev seguente CdS 21/05/2013;
- Piano di Gestione Post-operativa - E02 Aprile 2012;
- Piano di Ripristino Ambientale - E02 Aprile 2012;
- Piano di Monitoraggio e Controllo - E02 maggio 2013 - Rev seguente CdS 21/05/2013;
- indagine per la definizione dei valori di fondo geochimico naturale di elementi potenzialmente tossici/nocivi, relativamente alla discarica per inerti ricadente in località Monte della Grandine nel territorio del Comune di Magliano Romano (RM) – IRSA/CNR - studio autorizzato con Determinazione B05478 del 20/08/2012 ed approvato nella Conferenza di Servizi del 21/05/2013;

6.1. - Valori limite C.S.C. sito specifici per i soli parametri: Fluoruri, Manganese e Arsenico. (Valori naturali di fondo sito specifici stabiliti dall'IRSA/CNR ed approvati dal presente provvedimento).

TAB_01

parametri	Valore µg/L (microgrammi/litro)
Fluoruri	3.000
Manganese	156
Arsenico	44,2

Si rinvia a riguardo alla consultazione delle specifiche prescrizioni più avanti elencate.

6.2 - Livelli di guardia per i parametri: Fluoruri, Manganese e Arsenico.

TAB_02

parametri	Valore µg/L (microgrammi/litro)
Fluoruri	2500
Manganese	107,8
Arsenico	39,4

6.3 - Valori limite C.S.C. per tutti gli altri parametri oggetto di verifica.

Valori di cui alla Tabella 2 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/06

IDEA 4 S.r.l. Loc. Monte della Grandine snc 00060 Magliano Romano (RM)

6.4 - Livelli di guardia per tutti gli altri parametri oggetto di verifica.

I livelli di guardia sono i valori di cui alla Tabella 2 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/06 decurtati del 10%. (ovvero: limite del livello di guardia = limite della tabella 2 – 10% limite della tabella 2).

6.5 - Procedure di ammissione dei rifiuti in discarica.

Si rinvia al PGO approvato nonché alla consultazione delle prescrizioni specifiche più avanti riportate.

In particolare il gestore è comunque tenuto al rispetto di quanto disposto dal DM 27/09/2010.

Si evidenzia che i rifiuti di cui alla sottostante tabella 1, in conformità a quanto disposto dal DM 27/09/2010, possono essere ammessi in discarica senza caratterizzazione analitica.

TAB_03

10 12 08	Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)
10 11 03	Scarti di materiali in fibra a base di vetro (**) Solo se privi di leganti organici
15 01 07	Imballaggi in vetro
17 01 01	Cemento Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione (*)
17 01 02	Mattoni Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione (*)
17 01 03	Mattonelle e ceramiche Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione (*)
17 01 07	Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione (*)
17 02 02	Vetro
17 05 04	Terra e rocce (***) Esclusi i primi 30 cm di suolo, la torba e purché non provenienti da siti contaminati
19 12 05	Vetro
20 01 02	Vetro Solamente vetro raccolto separatamente
20 02 02	Terre e rocce Solo rifiuti di giardini e parchi; eccetto terra vegetale e torba

6.6. - Analisi sul percolato.

Le analisi da eseguire sul percolato sono elencate nella sottostante tabella 04, estratta dall'elaborato PMeC, seppure vanno integrate secondo specifica prescrizione più avanti riportata:

TAB_04

Omologa Completa
Nome della prova # Metodica
Determinazione del pH # IRSA/CNR VOL. 3 ED. '85 - 1
Natura # ORGANOLETTICO
Stato Fisico # ORGANOLETTICO
Colore # ORGANOLETTICO
Odore # ORGANOLETTICO
Acqua # UNI EN ISO 12937 2001
Residuo a 105 °C # UNI EN 14346:2007
Sostanze Organiche Volatili # calcolo
Ammoniaca # IRSA/CNR VOL. 3 ED. '86 - 7

IDEA 4 S.r.l.
Loc. Monte della Grandine snc
00060 Sant'Oreste Romano (RM)

Sostanze Organiche # IRSA/CNR VOL. 3 ED. '88 - 5
Tensioattivi # APAT - IRSA/CNR 29/2003 - 5170
Cloruri # APAT - IRSA/CNR 29/2003 - 4020
Fluoruri # IRSA/CNR VOL. 3 ED. 96 - 14
Solfati # APAT - IRSA/CNR 29/2003 - 4020
Fenoli # IRSA/CNR VOL. 3 ED. 93 - 19a
Idrocarburi Totali # UNI EN 14039:2005
Antimonio # UNI EN 13656:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
Arsenico # UNI EN 13656:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
Bario # UNI EN 13656:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
Cadmio # UNI EN 13656:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
Cromo Totale # UNI EN 13656:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
Cromo VI # D.M. 13/09/99 GU n°248 21/10/99 Met.XII.6
Mercurio # UNI EN 13656:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
Molibdeno # UNI EN 13656:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
Nichel # UNI EN 13656:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
Piombo # UNI EN 13656:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
Rame Totale # UNI EN 13656:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
Selenio # UNI EN 13656:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
Zinco # UNI EN 13656:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
SOLVENTI ORGANICI AROMATICI # EPA 1996 - 8260B + EPA 2002 - 5035 A
SOLVENTI ORGANICI CLORURATI # EPA 1996 - 8260B + EPA 2002 - 5035 A
SOLVENTI ORGANICI # EPA 1998 - 8270D + EPA 1996 - 3510C

7 - Durata della gestione post-operativa e le modalità di chiusura al termine della gestione operativa.

La durata della gestione post operativa è di cinque anni a partire dalla data di chiusura dell'ultimo sub-lotto funzionale.
Le modalità autorizzate sono descritte negli elaborati approvati con particolare riferimento ai seguenti documenti:

- Piano di Gestione Post-operativa - E02 Aprile 2012;
- Piano di Ripristino Ambientale - E02 Aprile 2012;
- Planimetria (chiusura) copertura Tav.05 - E02 Aprile 2012;
- Planimetria regimazione delle acque meteoriche Tav.08 - E02 Aprile 2012;
- Planimetria ripristino naturalistico Tav.11 - E02 Aprile 2012;
- Particolari di ingegneria naturalistica Tav.15 - E02 Aprile 2012;

8 - Autorizzazioni relative alle emissioni in atmosfera scarichi idrici e prelievi acque.

La discarica gode delle seguenti autorizzazioni rilasciate dalla Provincia di Roma:

- n 7935 del 30/11/2012 "R.D. 523 368/1904 e L.R. 60/1990 - Autorizzazione ai fini idraulici alla esecuzione dei lavori per la realizzazione di una posa in opera di una tubazione di scarico di acque meteoriche con relative opere di protezione spondale lungo i fossi della Serva e di Monte Pizio, comune di Magliano Romano (pratica 928/LI)";
- n. 8650 del 03/01/2013 "Società Idea 4 S.r.l, partita IVA 09555891002. Autorizzazione ai sensi dell'art. 269, comma 2 del D.lgs. 152/06, Parte V. Titolo I per la costruzione de

nuovo stabilimento, avente emissioni diffuse in atmosfera, con sede legale e stabilimento sito in località Monti della Grandine, 00060 Magliano Romano (RM) (prat. 15671);

- prot.n. 11197 del 24/01/2013 "nulla osta modifica non sostanziale";
- n. 1885 del 03/05/2013 " D.lgs. 152/2006 e Piano Regionale di Tutela delle Acque - Autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia – Ditta Idea 4 Srl – Comune di Magliano Romano";

a cui il presente provvedimento rinvia per tutto ciò che ne concerne.

9 - garanzie finanziarie e tributi

La discarica ha una capacità di 890.000 m^3 ed una superficie di 47.400 m^2 .

In ottemperanza ai parametri della DGR 239/09 le garanzie finanziarie da prestare sono:

890000	1.25 euro	euro 1.112.500,00
47400	5 euro	euro 237.000,00

per un totale dunque di euro 1.349.500,00.

Essendo autorizzata alla realizzazione e all'esercizio per singoli sub-lotti funzionali tale garanzia finanziaria sarà spalmata sui nove sub-lotti funzionali autorizzati.

Per il primo sub-lotto funzionale, aventi le seguenti caratteristiche:

- capacità 125.000 m^3
- superficie 11.116 m^2

le garanzie finanziarie da prestare sono euro 156.250,00 per la capacità e euro 55.580,00 per la superficie, per un importo complessivo pari a euro 211.830,00.

Le garanzie finanziarie saranno successivamente adeguate ad ogni attivazione di sub-lotto funzionale, fermo restando il limite temporale che resta di 10 anni più 2 a partire dalla data di stipula della prima prestazione, che è il limite temporale della validità del presente atto.

Al gestore è fatto obbligo di versare il tributo di cui la Legge Regionale 10 settembre 1998, n. 42 rubricata come "Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi".

10 - Tariffa di accesso all'impianto

La regione si riserva di valutare l'opportunità o meno di applicare la tariffa di accesso all'impianto la cui eventuale definizione avverrà con successivo atto. Al momento, la questione giuridica a riguardo, è ancora al vaglio.

11 - Prescrizioni per le operazioni di collocamento in discarica e per le procedure di sorveglianza e controllo, incluse eventuali determinazioni analitiche sui rifiuti conferiti e/o prodotti.

11.1 – per la gestione operativa:

P_1. il gestore dovrà assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere funzionali ed impiantistiche della discarica. In particolare dovranno essere tenuti in piena efficienza i sistemi di captazione del percolato nonché le strutture dedicate allo stoccaggio di quest'ultimo sia nella fase operativa che post operativa, nonché della rete per la raccolta delle acque di ruscellamento;

P_2. il gestore ha l'obbligo di provvedere alle verifiche prescritte ed agli eventuali ulteriori interventi tecnici ed operativi che le Autorità preposte al controllo ritengano necessari durante le fasi di gestione autorizzate;

P_3. al fine di consentire l'attività di controllo da parte degli Enti preposti, il gestore dovrà fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione;

P_4. il gestore dovrà garantire la custodia continuativa dell'impianto. In particolare la società dovrà mantenere in piena efficienza la recinzione esistente per impedire il libero accesso al sito a persone ed animali. Dovrà essere sempre attivo un sistema di controllo e di accesso agli impianti al fine di impedire lo scarico illegale di rifiuti;

P_5. il gestore dovrà garantire la percorribilità in ogni periodo dell'anno e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti per limitare la polverosità e le molestie derivanti dal traffico di mezzi in ingresso ed uscita dalla discarica. La viabilità interna della discarica deve garantire un agevole accesso a tutti i punti di monitoraggio dell'impianto, in ogni periodo dell'anno;

P_6. il gestore dovrà individuare il sito di discarica a mezzo di idonea segnaletica;

P_7. il gestore dovrà comunicare tempestivamente alla Provincia, all'Arpa Sezione Provinciale di Roma ed al Comune di Magliano eventuali incidenti ambientali occorsi, le cause individuate e gli eventuali interventi effettuati e/o eventuali misure adottate per la mitigazione degli impatti. Eventuali blocchi parziali o totali dell'impianto per cause di emergenza dovranno invece essere registrati, riportando ora di fermata e di riavvio, motivazioni della stessa ed eventuali interventi effettuati, e resi disponibili ai suddetti Enti;

P_8. durante la fase di gestione operativa il gestore dovrà attenersi a quanto riportato nel piano di monitoraggio e controllo approvato;

P_9. il gestore dovrà rispettare le norme in materia sanitaria e di sicurezza del lavoro;

P_10. il gestore dovrà mettere a disposizione dei lavoratori adeguati servizi igienici e locali accessori;

IDEA 4 S.r.l.
Loc. Monte della Gramiliane snc
00030 Gallicano Romano (RM)

P_11. durante le fasi di realizzazione e di gestione dell'impianto dovrà essere garantito il mantenimento dell'inquinamento acustico al di sotto dei limiti di legge;

P_12. al fine di evitare l'innesco di fenomeni di erosione nell'area di impianto, garantire la funzionalità dei sistemi di regimazione delle acque superficiali, sia nella fase di gestione operativa che in quella di gestione post-operativa;

11.2 – per report annuali e/o comunicazioni:

P_13. entro il 31 gennaio di ogni anno il gestore dovrà inviare alla Regione Lazio, all'Arpa Lazio, alla Provincia di Roma, al Comune di Magliano Romano e all'ASL competente per territorio, una relazione in merito:
- ai tipi ed ai quantitativi di rifiuti smaltiti;
- ai risultati del programma di sorveglianza ed ai controlli effettuati relativi sia alla fase operativa che alla fase post-operativa;

P_14. entro il 31 gennaio di ogni anno il gestore dovrà attestare all'Area Ciclo Integrato dei Rifiuti o all'Area facente funzione, l'avvenuto pagamento dei tributi di cui alla L.R. 42/1998;

P_15. entro 30 giorni dalla data di notifica del presente atto, e successivamente, con cadenza annuale ed in ogni caso entro il 31 gennaio di ogni anno, il gestore dovrà presentare, in originale, la documentazione attestante il permanere dei requisiti soggettivi necessari per la gestione dell'impianto,

P_16. il gestore dovrà comunicare, nei successivi 30 giorni dall'evento, alla Regione Lazio ogni mutamento del Gestore dell'impianto e del rappresentante legale;

P_17. il gestore dovrà preventivamente comunicare alla Regione Lazio, per le necessarie valutazioni sugli effetti che la stessa potrebbe avere per gli esseri umani e per l'ambiente, ogni modifica all'impianto ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera m del D.Lgs. 59/05;

11.3 - per l'accettazione dei rifiuti:

P_18. i rifiuti ammessi in discarica, di cui l'elenco in appendice I al presente, dovranno necessariamente rientrare nella definizione di cui all'art.2 comma 1 lettera e del D.Lgs. 36/03 oltre che rispettare quanto stabilito dal DM 27/09/2010;

P_19. per l'accettazione dei rifiuti in ingresso alla discarica il gestore dovrà rispettare quanto stabilito dal D.M 27/09/2010, con particolare riferimento agli allegati dello stesso, fatto salvo prescrizioni del presente provvedimento più restrittive;

P_20. i rifiuti i rifiuti che giungono nella sede dell'impianto, dovranno essere corredati da una corretta e puntuale caratterizzazione di base tesa anche a dimostrare che su quel rifiuto non risultano possibili operazioni di recupero o riciclaggio (lettera k del punto 2 dell'Allegato 1 del succitato D.M.);

P_21. relativamente alle procedure di ammissione dei rifiuti in discarica, la verifica di conformità di cui all'art. 3 del D.Lgs. 36/03, dovrà avvenire con frequenza semestrale o comunque ogni volta che vi sia una variazione significativa del processo che origina i rifiuti;

IDEA 4 S.r.l.
Loc. Monte della Grendine snc
Magliano Romano (RM)

P_22. il gestore dovrà effettuare la comunicazione di cui alla lettera g, comma 3, art. 11 del D.lgs. 36/03;

P_23. le verifiche analitiche da parte del detentore, sui rifiuti provenienti da terzi e non generati regolarmente dovranno essere acquisite dal gestore per ciascun lotto conferito. Anche in questo caso i campioni prelevati dovranno essere conservati presso l'impianto a disposizione dell'autorità di controllo per un periodo di tre mesi;

P_24. la verifica analitica, oltre al comportamento dell'eluato e l'analisi dello stesso deve riportare la composizione del rifiuto o determinarla attraverso caratterizzazione analitica;

P_25. Il gestore dovrà dotarsi, direttamente o tramite convenzione, di laboratori idonei per le specifiche determinazioni previste per la gestione dell'impianto;

11.4 – per il Piano di Monitoraggio e Controllo:

P_26. I parametri da monitorare per ogni singolo fattore ambientale, ad eccezione del gas di discarica, e la frequenza di monitoraggio sia in fase di gestione operativa che post-operativa devono essere tutti quelli previsti dalla Tab.2 All. 2 D.Lgs. 36.03 e s.m.i.

P_27. I parametri da controllare per le acque sotterranee sono quelli di cui al Piano di Sorveglianza e Controllo emanati nel rispetto di quanto previsto dalla tabella 1 dell'Allegato 2 al D.Lgs. 36/03.

11.3 – per i Valori Naturali di Fondo e procedure di cui al titolo V della Parte quarta del 152/06:

P_28. La procedura, di cui al PMeC approvato, prevista per il superamento delle CSC, ha valore solo per i parametri fluoruri Manganese e Arsenico.
Il limite temporale di tale procedura è fissato in un anno dal momento dell'accertamento del superamento.
Superato tale periodo di cui al punto 8, se i risultati analitici confermeranno il superamento di almeno un limite tra i tre stabiliti, si attiveranno le procedure previste dal Titolo V della parte IV del D.Lgs. 152/06.
Per tutti gli altri parametri oggetto di monitoraggio qualora si superino le CSC di legge andranno attivate le procedure previste dal dal Titolo V della parte IV del D.Lgs. 152/06.

11.5 – per il percolato:

P_29. il succitato profilo analitico previsto per la caratterizzazione del percolato prodotto, di cui alla tabella 04, premesso che lo stesso deve essere classificato e caratterizzato in accordo con quanto previsto dalla Decisione Europea 2001/118/CE e s.m.i., dovrà essere integrato con l'analisi dei seguenti parametri:

- berillio;
- cobalto;
- stango;
- tallio;
- vanadio;
- parametri previsti nella Tab.1 All.2 D.Lgs. 36/03 per le acque sotterranee.

Regione Lazio
Direzione Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti
Area Ciclo integrato dei rifiuti
Cristoforo Colombo, 7 - 00145 Roma

IDEA 4 Srl
Loc. Monte della Grandine snc
Romano (RM)

P_30. il gestore dovrà verificare, con cadenza almeno annuale la tenuta dei bacini di contenimento dei serbatoi e delle piattaforme utilizzate per lo stoccaggio. Con stessa cadenza, i bacini, al pari delle stazioni di travaso, dovranno essere trattati con resine epossidiche sia sul fondo che sulle pareti perimetrali;

P_31. il gestore dovrà comunicare all'autorità competente e all'Arpa Lazio con cadenza annuale la quantità di percolato prodotta e smaltita correlandola con i parametri meteo climatici per eseguire un bilancio idrico dello stesso;

11.6 – per le tecniche riguardanti la costruzione degli impianti e i mezzi tecnici utilizzati:

P_32. Si rinvia alle Determinazioni nn. B06167 del 17/09/2012 (autorizzazione alla realizzazione) e B01393 del 09/04/2013 (modifica non sostanziale alla realizzazione). In particolare per i mezzi tecnici utilizzati per la realizzazione si rinvia alle pagine 56-59 del documento Relazione Tecnica - E02 Aprile 2012.

11.7 – provvisorie per le operazioni di chiusura e di gestione successiva alla chiusura:

P_33. prima della messa in esercizio di un nuovo sub-lotto funzionale dovrà essere chiuso, con almeno una copertura impermeabile provvisoria, il precedente;

P_34. il gestore dovrà, entro 60 giorni dall'avvenuto esaurimento delle volumetrie autorizzate, sia del lotto attualmente in coltivazione che del nuovo lotto, richiedere all'Autorità Competente apposita autorizzazione alla chiusura ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 36/03;

P_35. il gestore dovrà, all'atto della chiusura, avviare le attività di ripristino ambientale secondo quanto riportato in progetto. La chiusura delle opere di ripristino dovrà essere comunicato all'Autorità Competente contestualmente alla trasmissione delle operazioni di collaudo delle stesse;

P_36. dall'atto dell'approvazione di chiusura definitiva della discarica, che potrà avvenire anche per singoli lotti, il gestore dovrà garantire, per un periodo di almeno cinque anni la corretta gestione post operativa dell'impianto;

P_37. A far tempo dalla chiusura dell'impianto e fino all'avvenuta bonifica e ripristino dello stato dei luoghi, il gestore è responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penale;

P_38. il gestore dovrà eseguire il piano di ripristino ambientale alla chiusura dell'ultimo sub-lotto funzionale. La discarica sarà considerata definitivamente chiusa una volta esperiti gli adempimenti di cui all'art. 12 del D.Lgs. 36/03.

11.8 – per le altre autorizzazioni:

P_39. almeno 6 mesi prima della scadenza delle succitate autorizzazioni Provinciali, necessarie al prosieguo della normale attività, il gestore dovrà fare istanza di rinnovo, darne comunicazione alla Regione Lazio nonché trasmettere le nuove.

IDEA 4 Srl
Loc. Monte della Grandine snc

11.9 – per i rifiuti prodotti dalla discarica:

P_40. il gestore dovrà classificare i rifiuti prodotti dalla discarica conformemente al DM 27/09/2010, ed il loro smaltimento dovrà essere conforme alla normativa vigente.

suballegato 1

Il Dirigente dell'Area
Ciclo Integrato Rifiuti

(Dott.ssa Maria Grazia Pompa)

Il Direttore Regionale Direzione Territorio
Urbanistica Mobilità e Rifiuti

(Arch. Manuela Manetti)

IDEA 4 S.r.l.
Loc. Monte della Crandine s.n.c.
00060 Magliano Romano

SUB-ALLEGATO I
ELENCO CODICI CER AMMESSI IN DISCARICA
IDEA 4 SRL

IDEA 4 S.r.l.
Loc. Monte della Grandine snc
00060 Magliano Romano



Codici CER rifiuti inerti

C.E.R.	DESCRIZIONE
01 01 02	rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi
01 03 08	polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07
01 04 08	Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
01 04 09	Scarti di sabbia e argilla
01 04 10	Polveri e residui affini, diversi di quelli di cui alla voce 01 04 07
01 04 12	Sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi di quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11
01 04 13	Rifiuti derivanti dalla lavorazione della lavorazione della pietra, diversi
01 05 04	Fanghi e rifiuti di perforazione dei pozzi di acque dolci
01 05 07	Fanghi e rifiuti contenenti barite, diversi di quelli di cui alle voci 01 05 05 e 01 05 06
01 05 08	Fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi di quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06
01 05 99	Rifiuti non specificati altrimenti
02 04 01	Terriccio residuo delle operazioni di lavaggio delle barbabietole
02 04 02	Carbonato di calcio fuori specifica
02 07 01	Rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima
06 03 14	Sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13
06 03 16	Ossidi metallici diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15
10 01 01	Ceneri pesanti scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)
10 01 02	ceneri leggere di carbone
10 01 03	Ceneri leggere di torba e di legno non trattato
10 01 05	Rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi
10 01 07	Rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi
10 01 15	Ceneri pesanti e, scorie e polveri di caldaia prodotte da coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 04
10 01 17	Ceneri leggere prodotte da coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16
10 01 19	Rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi di quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18
10 01 21	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20
10 01 24	sabbie dei reattori a letto fluidizzato
10 01 26	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento
10 02 01	Rifiuti del trattamento delle scorie
10 02 02	Scorie non trattate
10 02 08	Rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07
10 02 10	Scaglie di laminazione
10 02 12	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelle di cui alla voce 10 02 11
10 08 09	altre scorie
10 09 03	Scorie di fusione
10 09 06	Forme e anime di fonderie non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05
10 09 08	Forme e anime di fonderie utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07
10 09 10	Polvere dei gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 10 09 09
10 09 12	Altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11
10 09 14	Scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 09 13
10 09 16	Scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 09 15
10 11 03	Scarti di materiali in fibra a base di vetro
10 11 05	Polveri e particolato
10 11 10	Scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, diverse da quelle di cui alla voce 10 11 09
10 11 12	Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11
10 11 14	Lucidature di vetro e fanghi di macinazione, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13
10 11 16	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15
10 11 18	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17
10 11 20	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19
10 12 01	Scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico
10 12 03	Polveri e particolato
10 12 05	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 12 06	Stampi di scarto
10 12 08	Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)
10 12 10	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09
10 12 12	rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11
10 12 13	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

C.E.R.	DESCRIZIONE
10 13 01	Scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico
10 13 04	Rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce
10 13 06	Polveri e particolato (eccetto quelli delle voci 10 13 12 e 10 13 13)
10 13 11	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10
10 13 14	Rifiuti e fanghi di cemento
15 01 07	Imballaggi in vetro
16 01 20	Vetro
16 11 02	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01
16 11 04	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03
16 11 06	Rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03
17 01 01	Cemento
17 01 02	Mattoni
17 01 03	Mattonelle e ceramiche
17 01 07	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06
17 02 02	Vetro
17 03 02	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
17 05 04	Terre e rocce
17 05 08	Pietrisco per massicciate ferroviarie diverso da quello di cui alla voce 17 05 07*
17 08 02	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01*
17 09 04	Rifiuti misti dall'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02*, 17 09 03*
19 01 12	ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11
19 01 14	ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13
19 01 16	polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 15
19 01 18	rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17
19 01 19	sabbie dei reattori a letto fluidizzato
19 02 03	Miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi
19 03 05	Rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04, 19 03 06
19 03 07	Rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06
19 04 01	rifiuti vetrificati
19 09 04	Carbone attivo esaurito
19 12 05	Vetro
19 12 09	Minerali (ad esempio sabbia e rocce)
19 13 02	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01
20 01 02	vetro
20 02 02	Terre e roccia
20 02 03	altri rifiuti non biodegradabili

IDEA S.r.l.
Loc. Monte della Grandine snc
00060 Maglian[illegible]

REGIONE LAZIO

Dipartimento Istituzionale e Territorio
Direzione Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti
Area Ciclo integrato dei rifiuti

Io sottoscritta Dott.ssa Maria Grazia Pompa, in qualità di Dirigente dell'Area Ciclo Integrato dei Rifiuti, notifico in data odierna la determinazione n. A06398 del 06 agosto 2013 al Signor **Riccardo Bellucci**.....

nato/a: ...**Sant'Oreste (Roma)...Il 19/09/1965**

Documento di riconoscimento: **Carta di qualificazione del conducente...RM n. 5524550V**..... .....in qualità di **TITOLARE**..... della società IDEA 4 S.r.l., cui l'atto si riferisce, che appone di seguito la propria firma per conferma dell'avvenuta consegna dell'atto.

Roma, li ...21/08/2013.....

.....

.....
Maria Grazia Pompa

IDEA 4 S.r.l.
Loc. Monte della Girandine snc
00060 Mag[illegible]

REGIONE LAZIO

Dipartimento Istituzionale e Territorio
Direzione Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti
Area Ciclo integrato dei rifiuti

Prot. n. 305549 DA/30/16 Roma - 6 AGO. 2013

Consegnato a mano
il 21/08/13

IDEA 4 S.r.l.
Loc. Monte della Grandine, snc
00060 – Magliano Romano (RM)
Fax 06 8108397

Oggetto: Determinazione n. A06398 del 06/08/2013

Si comunica che con atto dirigenziale n. A06398 del 06/08/2013 è stata rilasciata la determinazione con il seguente oggetto: "Idea 4 S.r.l. - Discarica per rifiuti inerti nel Comune di Magliano Romano. - Autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. e ai sensi dell'art. 16 della Legge Regionale 27/98 per l'esercizio di una discarica per rifiuti inerti, sita in Località Monti della Grandine nel territorio del Comune di Magliano Romano (RM). - Secondo ed ultimo stralcio".

Pertanto, dalla data odierna, previo contatto telefonico al n. 06 51684457, l'atto potrà essere ritirato presso la scrivente Direzione (Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 palazzina B – 4° piano, stanza 39).

S'informa che l'ordinamento dell'atto prevede l'apposizione sul medesimo di n. 5 marche da bollo del valore di € 16,00.

Il Direttore
(Arch. Manuela Manetti)

IDEA 4 S.r.l.
Loc. Monte della Grandine snc
00060 Magliano R...

REGIONE LAZIO

Dipartimento: DIPARTIMENTO ECONOMICO E OCCUPAZIONALE

Direzione Regionale: ATTIVITA' PRODUTTIVE

Area:

DETERMINAZIONE

N. C1424 **del** 21 GIU. 2010 **Proposta n.** 8428 **del** 20/05/2010

Oggetto:

QUATTRO "A" s.r.l. - Autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 per una discarica di rifiuti inerti in località "Quarto dei Radicelli" nel Comune di Roma.

Proponente:

Estensore	ASCENZO RICCARDO	
Responsabile del procedimento	ASCENZO RICCARDO	
Responsabile dell' Area	Ascenzo Riccardo	
Direttore Regionale	VICARIO R. MONACHESI	
Direttore Dipartimento	G. MAGRINI	
Protocollo Invio		
Firma di Concerto		



OGGETTO: **QUATTRO "A" s.r.l.** - Autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 per una discarica di rifiuti inerti in località "Quarto dei Radicelli" nel Comune di Roma.

Gestore:	QUATTRO A s.r.l.
P.IVA e C.F.:	01882831009 - 07833150589
Sede Legale:	via di Porta Medaglia 131- 00134 Roma
Sede Operativa:	loc. Quarto dei Radicelli - Municipio XII - Comune di Roma
Durata:	10 (dieci) anni

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO ECONOMICO OCCUPAZIONALE

SU PROPOSTA del Direttore Vicario della Direzione regionale *"Attività Produttive"*;

VISTA l'Organizzazione generale interna dell'Amministrazione regionale ed i suoi doveri Istituzionali esterni, come da:

- Statuto della Regione Lazio;
- Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale, L.R. 18 febbraio 2002, n.6 e s.m.i;
- Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, 6 settembre 2002, n.1, Regolamento 6 settembre 2002, n.1 e s.m.i.;

VISTE le seguenti leggi, regolamenti e disposizioni in materia di rifiuti:

• **<u>di fonte comunitaria</u>:**

Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19-11-2008 "relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive";

• **<u>di fonte nazionale</u>:**

- Attuazione della direttiva 1999/31/Ce relativa alle discariche di rifiuti	D.Lgs. n. 36 del 13/01/2003
- Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica	D.M. 3/08/2005
- Norme in materia ambientale ed, in particolare, la parte quarta, Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati	D.Lgs n. 152 del 03-04-2006 e s.m.i.
- Norme tecniche per le costruzioni	D.M. Lavori pubblici 14/01/2008
- Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro	D.Lgs n. 81 del 09-04-2008

(attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)	

- **di fonte regionale:**

- Disciplina regionale della gestione dei rifiuti	L.R. n. 27 del 09-07-1998 e s.m.i.
- Approvazione del Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio	DCRL n. 112 del 10-07-2002
- Monitoraggio delle acque sotterranee. Rilevazione dei fattori meteo-climatici e idrologici per il calcolo del bilancio idrico degli acquiferi	DGR n. 222 del 25-02-2005
- Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all'ARPA Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D. lgs. 152/06 e della L.R. 27/98	DGR n. 239 del 18-04-2008
- Approvazione documento tecnico sui criteri generali riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del D. lgs. 152/2006, dell'art. 14 del D. lgs. 36/2003 e del D. lgs. n. 59/2005 – Revoca della D.G.R. 4100/99	DGR n. 755 del 24-10-2008
- Modifiche ed integrazioni alla D.G.R n. 755/2008, sostituzione allegato tecnico	DGR n. 239 del 17-04-2009
- Istituzione e determinazione tariffe per il rilascio degli atti nell'ambito della gestione dei rifiuti.	D.G.R. N. 956 del 11-12-2009

PREMESSO che:

- in data 16 febbraio 2009, la Società Quattro "A" s.r.l. ha presentato, con nota acquisita al prot. regionale n. 29480 del 18/02/2009, istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06, per una discarica di rifiuti inerti in località "Quarto dei Radicelli" nel Municipio XII del Comune di Roma;

- in data 10 agosto 2009 e 28 settembre 2009, la Società ha integrato l'istanza su menzionata;

- ai fini del rilascio dell'autorizzazione richiesta, si sono tenute in data 10 dicembre 2009 e 28 gennaio 2010, le sedute della conferenza di servizi, indette ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i.;
- nell'area in cui la Società intende realizzare la discarica, è attualmente in corso un'attività estrattiva.

VISTO il provvedimento conclusivo della conferenza di servizi, prot. n. 84452 del 14/05/2010, con il quale gli Enti intervenuti hanno preso atto, esprimendosi favorevolmente rispetto alla realizzazione ed esercizio della discarica, delle precisazioni e delle prescrizioni riportate nei verbali di conferenza di servizi, nei pareri e nelle note allegate agli stessi;

ACQUISITA la comunicazione della Società (prot. n. 80453 del 26/03/2010) concernente il versamento della tariffa per il rilascio degli atti nell'ambito della gestione dei rifiuti calcolate come stabilito dalla D.G.R. N. 956 del 11/12/2009;

RITENUTO, pertanto, di poter procedere al rilascio dell'autorizzazione richiesta dalla Società in questione

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

a) di approvare, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e degli art.15 e 16 della L.R. 27/98, il progetto presentato dalla QUATTRO A s.r.l. (di seguito Società), P.IVA e Codice Fiscale: 01882831009 - 07833150589, con sede legale in Via di Porta Medaglia, 131 - 00134 Roma e composto dai seguenti elaborati a firma del Geol. Raffaele Cappiello iscritto all'ordine dei geologi del Lazio al n. 1514:

   - Relazione tecnica (con annessa Relazione geologica);
   - Piano di gestione operativa della discarica;
   - Piano di gestione post operativa;
   - Piano di sorveglianza e controllo;
   - Piano di ripristino ambientale;
   - Piano finanziario;
   - Sezione informativa;
   - Relazione tecnica integrativa luglio 2009;
   - Relazione tecnica integrativa compensazione ambientale;
   - Elaborati cartografici;
     - Tav. 28 - Planimetria stato attuale (scala 1.1.000);



- Tav. 29 - Planimetria inizio lavori (scala 1.1.000);
- Tav. 30 - Planimetria stato finale (scala 1.1.000);
- Tav. 31 - Sezioni topografiche(scala 1.1.000);
- Tav. 32 - Carta dei particolari costruttivi.

b) di autorizzare ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 e dell'art. 15 della L.R. 27/98, la Società, alla realizzazione del progetto sopra approvato secondo le prescrizioni richiamate nell'allegato "Condizioni da rispettare", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente, avendo cura di salvaguardare le vigenti disposizioni in materia edilizia, ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza garantendo l'esclusione di conseguenze nocive o pericolose per la salute dei cittadini, dei lavoratori e dell'ambiente. La realizzazione del progetto è subordinata al completamento dell'attività estrattiva e all'acquisizione della documentazione attestante la chiusura dell'attività stessa nell'area in questione.



c) di autorizzare ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 16 della L.R. 27/98, per un periodo di anni dieci (10) e qualora antecedente fino all'esaurimento delle volumetrie assentite, a partire dalla data di adozione del presente provvedimento, la Società, e per essa il proprio legale rappresentante pro tempore, all'esercizio della discarica, per le tipologie di rifiuto e le relative quantità richiamate nell'allegato: "Condizioni da rispettare".

La messa in esercizio della discarica è subordinata, all'acquisizione del certificato di collaudo e alla presentazione delle garanzie finanziarie, secondo le modalità richiamate nel più volte citato allegato.

Entro 30 giorni dalla data di adozione del presente provvedimento la Società dovrà presentare in originale il permanere dei requisiti soggettivi previsti dalla legge.

Il presente provvedimento non esonera la Società dall'acquisizione di eventuali ulteriori pareri, assensi, nulla osta ed autorizzazioni non ricomprese nel presente atto e funzionali e/o necessari allo svolgimento della attività autorizzata.

Il presente provvedimento sarà notificato alla QUATTRO A s.r.l. dal Direttore della Direzione regionale "Attività Produttive" e trasmesso all'ARPA Lazio, alla Provincia di Roma, al Comune di Roma, all'ISPRA "Servizio Rifiuti" e all'Albo nazionale gestori ambientali, presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio, nonché pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

condizioni da rispettare.doc

Il Direttore del Dipartimento Economico e Occupazionale

(Dott. Guido Magrini)

CONDIZIONI DA RISPETTARE

relative alla Determinazione n. C1424 del 21-06-10

Gestore:	Quattro "A" s.r.l.
P.IVA e C.F. :	01882831009 - 07833150589
Sede Legale:	via di Porta Medaglia, 131 - 00134 Roma
Sede operativa:	loc. Quarto dei Radicelli – Municipio XII - Comune di Roma
Scadenza:	10 (dieci) anni

1 LOCALIZZAZIONE

Il sito è distinto al catasto del Comune di Roma foglio n. 1179 allegati 1285 particelle 527p e 529p e si estende su una superficie complessiva pari 56.466 mq.
La zona di intervento si trova in località Quarto dei Radicelli nel quadrante meridionale del Comune di Roma. Il territorio in esame è situato a Sud del Grande raccordo anulare (GRA), nell'area compresa tra la via Laurentina e la Via Ardeatina. Il municipio nel quale ricadono dette aree è il XII.

2 DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

La discarica comporta una variante al recupero ambientale previsto nell'ambito del progetto di chiusura della esistente attività estrattiva che verrà spostata in una zona di ampliamento adiacente.
La discarica per rifiuti inerti in progetto viene realizzata all'interno di una depressione morfologica prodotta dalla coltivazione "a fossa " di una cava di materiali pozzolanacei, in corso di chiusura.
L'ex invaso estrattivo è ubicato alla sommità di un rilievo collinare che culmina con una morfologia pianeggiante posta a quote comprese tra 100 e 112 m s.l.m. Tale rilievo si affaccia a sud verso la valle del Fosso dei Radicelli con un versante che, con pendenze regolari, si collega al fondovalle posto a quote di circa 80 m s.l.m.
L'accesso all'area di cantiere avviene tramite una strada secondaria di circa 500 m che si immette nella strada comunale di via della Selvotta, la quale, a sua volta si innesta, dopo circa 1 km, al km 19,200 della strada provinciale Laurentina.

3 CONDIZIONI DA RISPETTARE IN FASE DI REALIZZAZIONE DELLA DISCARICA

Per il rispetto delle condizioni di cui al presente punto, la Società dovrà, in particolare:

1. chiudere preventivamente l'attività estrattiva coincidente con l'area interessata dalla discarica secondo le indicazioni della struttura regionale competente e provvedere alla piantumazione delle essenze da utilizzare nell'area di compensazione ambientale limitrofa;

2. adoperare, nella compensazione ambientale, essenze differenziate in funzione dell'obbiettivo di valorizzare il sistema morfologico tipico della campagna romana delle "spallette", prevedendo un intervento di piantumazione di macchia mediterranea in corrispondenza dell'impluvio non vincolato (orientativamente dalla curva di livello 85 alla curva di livello 95) ed il resto con oliveto come previsto dalla relazione tecnica integrativa di compensazione ambientale sopra approvata, evitando negli interventi previsti interferenze con le servitù di elettrodotto;

3. realizzare la discarica nel rispetto delle indicazioni tecniche del D.Lgs. 36/03 e secondo gli elaborati progettuali, a firma del Geol. Raffaele Cappiello approvati nell'atto di determinazione;

4. comunicare all'Autorità Competente la data di inizio dei lavori, il completamento degli stessi ed il nominativo del Direttore tecnico nonché del Collaudatore in corso d'opera;

5. realizzare le opere nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia edilizia, ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza garantendo l'esclusione di conseguenze nocive o pericolose per la salute dei cittadini, dei lavoratori e dell'ambiente;

6. tenere distinta e separata la viabilità di accesso all'area di discarica rispetto a quella di accesso all'area dedicata all'ampliamento dell'attività estrattiva che ricade in zona diversa ma adiacente;

7. garantire sia in fase di realizzazione che di gestione dell'impianto il mantenimento dell'inquinamento acustico al di sotto dei limiti di legge. Dovranno essere, inoltre, adottate tutte le misure necessarie al contenimento delle polveri ed in particolare quelle richieste a garanzia della salute dei lavoratori;

8. dotare le discarica di una barriera perimetrale arborea autoctona al fine di minimizzare gli impatti visivi e olfattivi;

9. dotare la discarica di idonea recinzione per impedire il libero accesso al sito anche al fine impedire lo scarico illegale;

10. impermeabilizzare adeguatamente i piazzali esterni e interni alla discarica;

11. prevedere specifici controlli periodici sullo stato delle pavimentazioni e dei trattamenti superficiali delle stesse, con particolare riguardo ai settori soggetti alle maggiori sollecitazioni meccaniche, quali aree di scarico e cernita e le zone di movimentazione scarrabili;

12. convogliare, le acque meteoriche di prima pioggia che incidono su tutte le aree pavimentate della discarica attraverso apposita rete di drenaggio alla vasca di trattamento, opportunamente dimensionata e verificata prima del collaudo finale;

13. realizzare pozzi spia, a monte e a valle rispetto alla direzione di scorrimento della falda, ai sensi della DGR 222 del 25/03/2005 per il monitoraggio delle acque profonde; i pozzi dovranno essere posti al di fuori dei piazzali carrabili e protetti da idonei manufatti fuori terra e sistemi di chiusura stagna;

14. effettuare, prima della messa in esercizio dell'invaso, almeno due campagne di campionamento delle acque di falda per individuare i livelli di guardia degli inquinanti da sottoporre ad analisi. Tale analisi, così come il monitoraggio successivo, dovrà essere effettuata attraverso la realizzazione di specifici pozzi posti a monte e a valle dell'invaso e ubicati secondo il deflusso naturale delle acque.

4 RIFIUTI AUTORIZZATI E OPERAZIONI DI GESTIONE.

La discarica in questione, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 36/03 nonché del D.M. 3 agosto 2005 e s.m.i. è classificata come: **discarica per rifiuti inerti.**
Una volta realizzata, la Società potrà gestire la discarica nel rispetto di quanto di seguito riportato:

Operazioni di gestione autorizzate	D1: deposito sul suolo o nel suolo
Capacità totale netta	~1.007.094 mc
Quantità di rifiuti inerti smaltibili	~1.510.641 tonn. (indice di compattazione pari a 1.5 T/ mc)
Stoccaggi	Nel rispetto di quanto previsto in tema di deposito temporaneo ai sensi della lettera m), comma , art. 183 del D. lgs. 152/206 e s.m.i.

I rifiuti inerti (secondo la lettera e, comma 1 art. 2 del D.Lgs. 36/03 e s.m.i.) che la discarica potrà accettare sono quelli individuati in tab 1, comma 4, art. 5 del D.M. 3/08/2005 e quelli individuati nella sottostante tabella A.

Tabella A

Codice	Descrizione
01 01 02	Rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi
01 03 08	Polveri e residui affini
01 04 08	Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407
01 04 09	Scarti di sabbia e argilla
01 04 10	Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 010407
01 04 12	Sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 010407 e 010411
01 04 13	Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407
01 05 99	Rifiuti non specificati altrimenti (fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione)
02 04 02	Carbonato di calcio fuori specifica
02 07 01	Rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima
03 03 09	Fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio
03 03 10	Scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempimenti e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica
03 03 11	Fanghi prodotti in loco dal trattamento degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 030310
06 03 14	Sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 060311 e 060313
06 05 03	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alle voce 060502
10 12 03	Polveri e particolato
10 12 06	Stampi di scarto
10 12 08	Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)
10 13 04	Rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce
10 13 11	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento
16 11 06	Rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161105
17 03 02	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301

17 05 06	Fanghi di dragaggio, diversi da quelli di cui 170505
17 05 08	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quelle di cui alla voce 170507
17 08 02	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801
17 09 04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903
19 03 05	Rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 190304
19 03 07	Rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 190306
19 12 09	Minerali (ad esempio sabbia, rocce)
19 13 02	Rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 190301
19 13 04	Rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 191303
19 13 06	Fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 191305

La Società potrà accettare i rifiuti sopra citati solo se risultano conformi ai criteri di ammissibilità per la categoria di discarica in questione a quanto stabilito nel D.M. 3 agosto 2005.

Gestione delle acque di percolazione

La discarica prevede la realizzazione di un sistema di raccolta delle acque di percolazione da stoccare in apposita vasca (200 mc). Tali acque verranno poi condottate fino al contiguo impianto di depurazione chimico – fisico per renderne possibile il reimpiego.
Il reimpiego delle acque all'interno della discarica e lo scarico delle eventuali eccedenze nell'attiguo "Fosso dei Radicelli", rimane subordinato all'ottenimento di apposita autorizzazione provinciale ai sensi del D.lgs. 152/06.
Fino all'ottenimento di tale autorizzazione, la Società dovrà trattare il percolato come rifiuto liquido ed inviarlo a trattamento presso impianti terzi debitamente autorizzati.
Successivamente all'ottenimento di tale autorizzazione, la Società dovrà gestire i fanghi provenienti dall'impianto di trattamento chimico – fisico, nel rispetto delle procedure previste per il deposito temporaneo di cui all'art. 183 del D.lgs. 152/06.

5 CONDIZIONI DA RISPETTARE IN FASE DI ESERCIZIO DELLA DISCARICA

Per il rispetto delle condizioni di cui al presente punto, la Società dovrà, in particolare:

15. sottoporre a verifica gli strumenti di pesatura funzionali alla presa in carico dei rifiuti sul registro di cui all'art. 190 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., nel rispetto di quanto richiamato, in materia, dal D.M. 28 marzo 2008, n. 182;

16. accettare ogni singola partita di rifiuti previo espletamento delle procedure di omologa necessarie ad identificare la tipologia e le caratteristiche dei rifiuti ai sensi del D.M. 3 agosto 2005; i rifiuti in ingresso all'impianto dovranno essere scaricati in un'apposita area di conferimento da dove verranno prelevati da appositi mezzi d'opera ed avviati a smaltimento;

17. eseguire lo scarico dei rifiuti in modo da garantire la stabilità della massa di rifiuti e delle strutture collegate. I rifiuti dovranno essere depositati con criteri di elevata compattazione in modo da evitare successivi fenomeni di instabilità;

18. verificare, con cadenza almeno semestrale, la stabilità dell'insieme terreno di fondazione – discarica con particolare riferimento alla stabilità dei pendii ai sensi del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici in data 1 marzo 1988, tenendo conto dei normali assestamenti dovuti alla degradazione dei rifiuti;

19. effettuare con cadenza semestrale la comunicazione di cui alla lettera g, comma 3, art. 11 del D.lgs. 36/03;

20. prevedere apposite barriere al fine di prevenire il trasporto di materiali dal vento. Dovrà, inoltre, mantenere sempre attivi i dispositivi atti a ridurre al massimo la dispersione di polveri sia in fase di transito degli automezzi che in fase di scarico;

21. incrementare la frequenza delle operazioni umidificazione/bagnatura dei materiali polverulenti nelle giornate particolarmente ventose e siccitose;

22. formare sia tecnicamente che professionalmente il personale addetto alle operazioni di smaltimento;

23. utilizzare, per quanto possibile, veicoli di trasporto rispondenti agli standard europei più restrittivi sulle emissioni inquinanti;

24. realizzare idonei dossi trasversali lungo i percorsi di accesso alle aree di intervento al fine di limitare la velocità degli automezzi;

25. adeguare la pianificazione degli spostamenti dei veicoli di trasporto, articolata secondo opportune fasce orarie di minor interferenza con la viabilità esistente;

26. realizzare opportuni canali di guardia al fine di minimizzare l'infiltrazione dell'acqua meteorica nella massa di rifiuti e intercettare i ruscellamenti superficiali provenienti dalle aree adiacenti alla discarica;

27. tenere separate e distinte le vasche di raccolta delle acque di prima pioggia e del percolato. Il percolato dovrà essere smaltito come rifiuto liquido così come le acque di prima pioggia. Queste ultime potranno essere scaricate, previo idoneo trattamento, una volta acquisita la necessaria autorizzazione ai sensi del D.lgs. 152/06;

28. assicurare che le operazioni di svuotamento del percolato avvenga con periodicità mensile e comunque ogni qualvolta viene rilevata la presenza di un battente idraulico superiore agli 80 cm;

29. istallare, nell'invaso di discarica, una sonda idrometrica capace sia di rilevare un livello battente (regolato su 80 cm), sia di inviare il segnale remoto in caso di presenza di percolato alla stazione di pompaggio;

30. garantire la raccolta del percolato per tutto il tempo di vita della discarica, secondo quanto stabilito nell'autorizzazione;

31. prevenire, relativamente all'impianto di captazione del percolato, intasamenti ed occlusioni per tutto il periodo di funzionamento previsto.

32. gestire, una volta ottenuta apposita autorizzazione ai sensi del D.lgs. 152/06, i fanghi provenienti dall'impianto di trattamento fisico nel rispetto delle procedure previste per il deposito temporaneo di cui all'art. 183 del D.lgs. 152/06. Lo stoccaggio dovrà avvenire in contenitori appositamente dedicati presso idonea area coperta al fine di evitare emissioni maleodoranti;

33. concordare, per quanto riguarda il monitoraggio delle acque sotterranee, le modalità di misura e trasmissione dei dati riguardanti gli aspetti quantitativi con l'Area regionale 2A/12 – "Ufficio Idrografico e Mareografico Regionale";

34. procedere, con cadenza almeno annuale, alla verifica della qualità delle acque di falda, mediante un'analisi comparativa dei valori rilevati nei pozzi posti a monte e confrontare gli stessi con quelli rilevati nei pozzi a valle, determinandone l'eventuale scostamento. In caso di scostamenti peggiorativi della qualità (TAB. B.3.2 allegato 1 allegato alla parte III del D.lgs. 152/06 - Definizione di buono stato chimico delle acque), la Società dovrà darne comunicazione agli Enti di controllo e al Comune territorialmente competente per l'attivazione delle procedure di legge. La prima analisi dovrà essere effettuata anteriormente alla messa in esercizio;

35. installare una centralina meteoclimatica per la misura dei parametri stabiliti nella tab. 2 dell'allegato 2 al D.lgs. 36/03;

36. evitare, nell'esercizio dell'attività di gestione dei rifiuti autorizzata, gli inconvenienti derivanti dalla produzione di rumore e vibrazioni.

37. garantire un periodico monitoraggio dei livelli delle emissioni acustiche in modo da rispettare i limiti previsti dalla normativa vigente in materia e garantire altresì idonee misure di intervento in caso di superamento degli stessi.

6 COLLAUDO, GARANZIE FINANZIARIE E MESSA IN ESERCIZIO DELLA DISCARICA

Il collaudo dovrà essere effettuato da tecnici abilitati (e non incompatibili) a cura e spese della Società e dovrà attestare l'esatta realizzazione della discarica in conformità a quanto approvato e prescritto dagli enti partecipanti all'istruttoria.
Allo stesso dovrà essere allegato, per le necessarie verifiche, il relativo progetto esecutivo.
La Regione, previo sopralluogo con i tecnici dell'Arpa Lazio e dell'Amministrazione Provinciale Competente, rilascerà la necessaria presa d'atto.
Prima della messa in esercizio della discarica, successiva al collaudo degli interventi strutturali richiesti, la società dovrà rilasciare a favore della Regione Lazio, una garanzia finanziaria di entità pari a € 1.541.202, secondo le modalità e le forme previste nella DGR n. 239 del 17/04/2009 e s.m.i.

7 MODALITÀ DI MESSA IN SICUREZZA, CHIUSURA DELL'IMPIANTO E RIPRISTINO DEL SITO

La società, al termine dell'attività dovrà procedere alla messa in sicurezza e ripristino secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.
Dell'avvenuta messa in sicurezza dovrà essere data comunicazione alla Regione Lazio, all'Arpa Lazio e alla competente Amministrazione Provinciale.

Per il rispetto delle condizioni di cui al presente punto, la Società dovrà, in particolare:

1. realizzare la copertura superficiale finale, secondo quanto richiamato nel punto 1.2.3 del D.Lgs. 36/03;

2. attuare, a chiusura della discarica, il piano di ripristino ambientale precedentemente approvato;

3. utilizzare, per la ricostruzione dello strato edafico che non dovrà in ogni caso essere inferiore a 30 cm di spessore, il suolo accantonato in fase di costruzione dell'invaso o terra vegetale dalle caratteristiche chimico fisiche controllate e, plausibilmente analoghe a quelle del sito di intervento;

4. provvedere alla realizzazione, sullo strato edafico, di un inerbimento anche temporaneo con specie erbacee annuali e perenni pioniere allo scopo di una rapida stabilizzazione della massa movimentata e per favorire processi di rivitalizzazione del suolo;

5. utilizzare, nella piantumazione per la ricostruzione della copertura vegetale, prioritariamente specie arboree ed arbustive appartenenti a quelle autoctone o tipiche dell'area da ricostruire ed adatte alle caratteristiche chimico fisiche del suolo;

6. utilizzare, durante la piantumazione e successivamente all'intervento di ripristino le migliori tecniche di coltivazione per garantire l'attecchimento della coltivazione; in particolare dovrà essere garantita la manutenzione e, qualora necessario, l'adozione di sistemi di irrigazione che assicurino le più favorevoli condizioni per lo sviluppo e la copertura vegetale;

7. garantire dopo la chiusura della discarica la gestione post operativa della stessa per un periodo pari a 5 anni;

8. garantire, per tutto il periodo in questione, le attività di manutenzione e sorveglianza del percolato e delle acque di falda sopra richiesti secondo la tempistica riportata in tab. 2, All. 2 al D.lgs 36/03 e qualora non previsto con cadenza annuale;

9. verificare attraverso opportuni studi, la stabilità dei fronti di discarica e adottare tutte le misure ritenute necessarie in tal senso.

Misure relative alle condizioni diverse da quelle di normale esercizio

In caso di condizioni straordinarie diverse da quelle di normale esercizio, quali allagamenti, incendi esplosioni, raggiungimento dei livelli di guardia degli indicatori di contaminazione, dispersioni accidentali di rifiuti nell'ambiente, la Società dovrà attenersi a quanto riportato nei Piani di intervento per condizioni straordinarie contenuti nel Piano di Gestione operativa sopra approvato.
In ogni caso, la Società dovrà comunicare, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, agli organi preposti, il verificarsi di tali criticità.

In caso di fuoriuscita di percolato, il Gestore dovrà adottare tutte le misure necessarie alla messa in sicurezza dell'area interessata nel rispetto di quanto riportato nel D.Lgs. 152/06.

Il Dirigente dell'Area Rifiuti
(dott. Riccardo Ascenzo)

Il Direttore Vicario
(dott. Riccardo Monachesi)

REGIONE LAZIO

Dipartimento: DIPARTIMENTO PROGRAMMAZ. ECONOMICA E SOCIALE

Direzione Regionale: ATTIVITA' PRODUTTIVE E RIFIUTI

Area: RIFIUTI



DETERMINAZIONE

N. B5399 del 02.11.2010 **Proposta n.** 18738 **del** 29/10/2010

Oggetto:

QUATTRO "A" s.r.l. - Modifica Determinazione C1424/2010 rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, discarica di rifiuti inerti, località "Quarto dei Radicelli", Comune di Roma. Autorizzazione in deroga ai valori limite per i parametri indicati in Tab. 2 del D.M. 3 agosto 2005.

Proponente:

Estensore	ASCENZO RICCARDO
Responsabile del procedimento	ASCENZO RICCARDO
Responsabile dell' Area	R. ASCENZO
Direttore Regionale	M. MAROTTA
Direttore Dipartimento	G. MAGRINI
Protocollo Invio	
Firma di Concerto	

OGGETTO: QUATTRO "A" s.r.l. – Modifica Determinazione C1424/2010 rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, discarica di rifiuti inerti, località "Quarto dei Radicelli", Comune di Roma. Autorizzazione in deroga ai valori limite per i parametri indicati in Tab. 2 del D.M. 3 agosto 2005.

Gestore:	QUATTRO A s.r.l.
P.IVA e C.F.:	01882831009 - 07833150589
Sede Legale:	via di Porta Medaglia 131- 00134 Roma
Sede Operativa:	loc. Quarto dei Radicelli - Municipio XII - Comune di Roma
Durata:	10 (dieci) anni

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E SOCIALE

SU PROPOSTA del Direttore della Direzione regionale Attività Produttive e Rifiuti;

VISTA l'Organizzazione generale interna dell'Amministrazione regionale ed i suoi doveri Istituzionali esterni, come da:

- Statuto della Regione Lazio;
- Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale, L.R. 18 febbraio 2002, n.6 e s.m.i;
- Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, 6 settembre 2002, n.1, Regolamento 6 settembre 2002, n.1 e s.m.i.;

VISTE le seguenti leggi, regolamenti e disposizioni in materia di rifiuti:

• **<u>di fonte comunitaria</u>:**

Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19-11-2008 "relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive";

• **<u>di fonte nazionale</u>:**

- Attuazione della direttiva 1999/31/Ce relativa alle discariche di rifiuti	D.Lgs. n. 36 del 13-01-2003 e s.m.i.
- Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica	D.M. 3-08-2005
- Norme in materia ambientale ed, in particolare, la parte quarta, Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati	D.Lgs n. 152 del 03-04-2006 e s.m.i.

- Norme tecniche per le costruzioni	D.M. Lavori pubblici 14-01-2008
- Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)	D.Lgs n. 81 del 09-04-2008 e s.m.i.

- **di fonte regionale:**

- Disciplina regionale della gestione dei rifiuti	L.R. n. 27 del 09-07-1998 e s.m.i.
- Approvazione del Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio	DCRL n. 112 del 10-07-2002
- Monitoraggio delle acque sotterranee. Rilevazione dei fattori meteo-climatici e idrologici per il calcolo del bilancio idrico degli acquiferi	DGR n. 222 del 25-02-2005
- Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all'ARPA Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D. lgs. 152/06 e della L.R. 27/98	DGR n. 239 del 18-04-2008
- Approvazione documento tecnico sui criteri generali riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del D. lgs. 152/2006, dell'art. 14 del D. lgs. 36/2003 e del D. lgs. n. 59/2005 – Revoca della D.G.R. 4100/99	DGR n. 755 del 24-10-2008
- Modifiche ed integrazioni alla D.G.R n. 755/2008, sostituzione allegato tecnico	DGR n. 239 del 17-04-2009
- Istituzione e determinazione tariffe per il rilascio degli atti nell'ambito della gestione dei rifiuti.	D.G.R. N. 956 del 11-12-2009

PREMESSO che:

- la Regione Lazio, con Determinazione n. C1424 del 21/06/2010, ha autorizzato la Quattro "A" s.r.l., ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., alla realizzazione ed esercizio di una discarica di rifiuti inerti in località Quarto dei Radicelli – Municipio XII – Comune di Roma;

- la Società Quattro "A" s.r.l., in data 13 settembre 2010, con nota acquisita al prot. n. 159606 del 14/09/2010, ha presentato istanza di deroga ex art. 10 del D.M. 3 agosto 2005 ai valori limite dei parametri fissati in tabella 2 art. 5 del medesimo D.M.;

- allegata all'istanza di cui sopra è stata depositata una Analisi di Rischio sito specifica a firma del Prof. Ing. G.M. Baruchello e Ing. Pierpaolo Lombardi, così come previsto dall'art. 10 del più volte citato D.M.;

- la Regione Lazio, con nota prot. n. 169910 del 28/09/2010, ha trasmesso all'Arpa Lazio Sezione di Roma l'Analisi di Rischio sito specifica per l'espressione del parere di competenza;

- l'Arpa Lazio, con nota prot. n. 0074976 del 06/10/2010, acquisita al prot. n.175920 del 06/10/2010, ha trasmesso gli esiti della verifica effettuata sul documento "Analisi di rischio sito specifica";

- con nota 113711 del 15/10/2010, la Regione Lazio ha convocato apposito incontro tecnico alla luce degli esiti di cui sopra;

CONSIDERATO che, nel corso dell'incontro tecnico del 20/10/2010, giusto verbale in pari data, la Società *"per il tramite dei propri consulenti precisa di aver rivisto la propria richiesta alla luce delle prime considerazioni pervenute da Arpa Lazio..."* e che sono stati acquisiti agli atti i seguenti documenti :

- Relazione Integrativa – analisi rischio- Discarica per rifiuti inerti in località "Quarto dei Radicelli a firma del Prof. Ing. G.M. Baruchello e Ing. Pierpaolo Lombardi;
- Nota tecnica integrativa dell'Arpa Lazio Sezione di Roma nota prot. n. 0080017 del 20/10/2010, acquisita al prot. 2385 del 20/10/2010, che evidenzia la derogabilità per i soli parametri fluoruri e solfati.

VISTA la nota di Arpa Lazio Sezione di Roma prot. n. 0081162 del 22/10/2010, acquisita al prot. 5766 del 25/10/2010 che integra e prescrive le precedenti note;

CONSIDERATO che l'art 10 del D.M. 3 agosto 2005 consente all'autorità competente, qualora si effettuata una valutazione di rischio che dimostri che non esistono pericoli per l'ambiente, di autorizzare valori limiti più elevati per i parametri specifici fissati, nel caso di specie in tab. 2 art. 5;

PRESO ATTO che la Società, nell'Analisi di rischio sito specifica attesta di realizzare modifiche progettuali al fine di migliorare l'affidabilità ambientale della discarica, rispetto a quanto approvato con la determinazione n. C1424 del 21/06/2010;

RITENUTO, stante l'ammissibilità di quanto richiesto, di poter procedere al rilascio dell'autorizzazione di deroga ai sensi dell' art. 10 del DM 3 agosto 2005 per i parametri Fluoruri e Solfati sulla base del parere espresso dall'Arpa Lazio;

DETERMINA



per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- di approvare, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06, gli interventi progettuali individuati al punto 4.3 e seguenti dell'analisi di rischio a firma del Prof. Ing. G.M. Baruchello e Ing. Pierpaolo Lombardi, iscritti rispettivamente ai nn. 9109 e 22297 dell'ordine degli ingegneri di Roma;



- di autorizzare, ai sensi dell'art. 10 del D.M. 3 agosto 2005, la Società Quattro "A" s.r.l., P.IVA e Codice Fiscale: 01882831009 - 07833150589, con sede legale in Via di Porta Medaglia, 131 - 00134 Roma ed impianto in loc. Quarto dei Radicelli - Municipio XII - Comune di Roma, ad accettare i rifiuti inerti che sottoposti a "test di cessione", presentino un "eluato conforme" alle concentrazioni fissate per i parametri individuati nella Tab. 2 di cui al citato D.M., con deroga per i limiti di concentrazione fissati per i parametri di seguito elencati:

Elemento o composto	Tab. 2 – Limiti di concentrazione nell'eluato per l'accettabilità in discariche per rifiuti inerti	Limiti di concentrazione in deroga
	L/S = 10 l/kg mg/l	L/S = 10 l/kg mg/l
Fluoruri	1	**3**
Solfati	100	**600**

- di modificare la Determinazione n. C1424 del 21/06/2010 al punto 34 dell'allegato Condizioni da rispettare, sostituendo le parole: "(TAB. B.3.2 allegato 1 allegato alla parte III del D.lgs. 152/06 - Definizione di buono stato chimico delle acque)" con le seguenti: (Tab. 2 – All. 5 al titolo V parte quarta del D.lgs. 152/06 e s.m.i.);

La Società dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:

a) presentare alla Regione Lazio prima della messa in esercizio della discarica, un aggiornamento del piano di coltivazione della discarica;
b) depositare, contestualmente al collaudo, che dovrà attestare l'esatta realizzazione della discarica in conformità a quanto approvato e prescritto dagli enti partecipanti all'istruttoria, il progetto esecutivo alla luce degli interventi progettuali aggiuntivi; la Regione, previo sopralluogo con i

tecnici dell'Arpa Lazio e dell'Amministrazione Provinciale Competente, rilascerà la necessaria presa d'atto;

c) eseguire, prima della messa in esercizio della discarica, un campionamento delle acque sotterranee del sito alla presenza di Arpa Lazio Sezione di Roma;
d) eseguire, da parte di Soggetto pubblico terzo, un apposito studio idrogeologico dell'area di interesse della discarica, previa intesa con Arpa Lazio.

Il presente atto deve essere letto e conservato unitamente alla Determinazione n. C1424 del 21/06/2010 della quale costituisce parte integrante e sostanziale.

Il presente provvedimento non esonera la Società dall'acquisizione di eventuali ulteriori pareri, assensi, nulla osta ed autorizzazioni non ricomprese nel presente atto e funzionali e/o necessari allo svolgimento della attività autorizzata.

Il presente provvedimento sarà notificato alla QUATTRO A s.r.l. dal Direttore della Direzione regionale "Attività Produttive e Rifiuti" e trasmesso all'ARPA Lazio, alla Provincia di Roma, al Comune di Roma, all'ISPRA "Servizio Rifiuti" e all'Albo nazionale gestori ambientali, presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio, nonché pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Il Direttore del Dipartimento Programmazione Economica e Sociale

(Dott. Guido Magrini)

REGIONE
ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE PROGRAMMAZIONE PARCHI TERRITORIO VALUTAZIONI AMBIENTALI ENERGIA

SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI

UFFICIO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

DETERMINAZIONE n° DA21/11 del 07/08/12

OGGETTO:

D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i., art. 208 - L.R. 19.12.2007 n° 45 s.m.i., art. 45. Ditta A.M. Consorzio Sociale – sede operativa Via D. Ricciconti 24 ATRI (TE) – sede legale Via G. Garibaldi 63 Pineto (TE). Autorizzazione regionale per la realizzazione e la gestione di un impianto per la messa in riserva (R13), scambio di rifiuti (R12), recupero (R3), raggruppamento preliminare (D13) e deposito preliminare (D15) di rifiut urbani, rifiuti speciali e rifiuti speciali assimilibali ai rifiuti urbani non pericolosi e pericolosi in area ubicata in Pineto (TE), Via dei Tipografi 1.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la Direttiva 2008/98/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, che abroga alcune precedenti Direttive;

VISTO il D.Lgs 03.04.2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i., come modificato nella Parte IV dal D.Lgs. 3.12.2010, n. 205 "*Recepimento della direttiva 2008/98/Ce – Modifiche alla parte IV del D.Lgs. 152/2006*";

VISTO l'art. 196 del D.L.gs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., recante "*Competenze delle Regioni*";

RICHIAMATO l'art. 208 del predetto D.Lgs 152/06, recante: "*Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero di rifiuti*";

VISTA la Direttiva del 09.04.2002, "*Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti*";

VISTA la L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. "*Norme per la gestione integrata dei rifiuti*", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA) n. 10 Straordinario del 21.12.2007;

VISTO il D.M. 18.02.2011, n. 52 e s.m.i., avente per oggetto: "*Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti*";

RICHIAMATA la DGR n. 778 del 11.10.2010, avente per oggetto: " *Direttive regionali in materia di comunicazione dei dati riferiti al sistema impiantistico per la gestione dei rifiuti*";

RICHIAMATA la DGR n. 1192 del 04.12.2008 e s.m.i., avente per oggetto: "*L.R. 19.12.2007, n. 45, commi 10, 11 e 12 "Direttive in materia di varianti degli impianti di smaltimento e/o recupero di rifiuti*", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) n. 3 Speciale del 14.01.2009;

VISTA la DGR n. 790 del 03.08.2007 e successiva DGR n. 808 del 31.12.2009, inerente: "*Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, nonché per la bonifica dei siti contaminati. Nuova disciplina e revoca della D.G.R. n. 132 del 22.02.2006*" – Modifiche ed integrazioni;

RICHIAMATA la DGR 29 novembre 2007, n.1227, inerente: "*D.Lgs 3.04.2007, N. 152 e s.m.i. – requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni regionale per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti*";

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. DN3/01 dell'11.01.2008, avente per oggetto: "*D.G.R. n. 1227 del 29 novembre 2007 avente ad oggetto: "D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. - Requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni regionali per la realizzazione e l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti. Disciplina transitoria*";

VISTO il D.M. n. 145 del 01.04.1998, concernente: "*Regolamento recante norme per la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e) e comma 4, del D. Lgs. 05.02.1997, n. 22*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 109 del 13.05.1998;

RICHIAMATO il D.M. n. 148 del 01.04.1998, concernente: "*Regolamento recante l'approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m) e 18, comma 4, del D. Lgs. 05.02.1997, n. 22*", pubblicato sulla G.U. n. 110 del 14.05.1998;

VISTA la L.R. 29.07.2010, n. 31, recante: "*Norme regionali contenenti la prima attuazione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.*", pubblicata sul BURA n. 50 del 30.07.2010;

VISTA la nota inoltrata da A.M. Consorzio Sociale con sede operativa in Atri (TE), Via D. Ricciconti 24, e sede legale in Pineto (TE), via G. Garibaldi 63, datata 09.08.2011, acquisita al protocollo regionale n. RA/169301, con la quale, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., è stata avanzata istanza alla Regione Abruzzo per la realizzazione e la gestione di un impianto per la messa in riserva (R13), scambio rifiuti (R13), recupero (R13), raggruppamento preliminare (D13) e deposito preliminare (D15) di rifiuti urbani e speciali e rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti urbani, non pericolosi e pericolosi, da ubicarsi nella esistente area siti in Via dei Tipografi 1, Pineto (TE) foglio 2, particella n. 53, all'interno del nucleo industriale di Pineto, per una superficie pari a 6.220 mq circa;

DATO ATTO che all'istanza di cui sopra risulta allegata la seguente documentazione progettuale:

Relazione tecnica – agosto 2011 – n. 20 pagine;
tav. 1 – inquadramento e vincoli – giugno 2011;
tav. 2 – planimetria generale impianto – giugno 2011;
tav. 3 – prospetti e sezione – giugno 2011;
tav. 4 – regimazione acque – giugno 2011;
istruzioni uso macchina vagliatrice a tamburo rotante T4;
contratto sub locazione di opificio industriale – 07.12.2010;
dichiarazione di conformità in materia di sicurezza antincendio ex D.P.R. 12.01.1998, n. 37 – 20.04.2011;
relazione geologica, idrogeologica e geotecnica – 04.07.2011;

EVIDENZIATO che, come risulta dai predetti elaborati, l'impresa in argomento è attualmente in esercizio nel sito in argomento, ex artt.li 214 e 216 D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i., in virtù di provvedimenti rilasciati dalla Provincia di Teramo, n. 62/28.04.2011 n. 255/TE con decorrenza dal 03.02.2011 e successivo aggiornamento disposto con provvedimento dirigenziale n. 140/22.11.2011, per attività di recupero di rifiuti in procedura semplificata – fase R13 dell'all. C parte IV del citato D. Lgs. n. 152/06, e che l'impresa richiedente si prefigge di entrare nel mercato del recupero svolgendo le attività soggette alla disciplina di cui all'art. 208 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e all'art. 45 della L.R. n. 45/07 e s.m.i., previo ottenimento della prescritta autorizzazione regionale rilasciata per l'esercizio di attività di smaltimento/recupero di rifiuti in regime ordinario;

EVIDENZIATO, altresì, che l'area in esame risulta nella disponibilità dell'impresa richiedente a seguito di scrittura privata avente per oggetto " contratto di sub locazione di opificio industriale", atto sottoscritto tra le parti interessate in data 07.12.2010, avente i seguenti identificativi catastali: foglio 2 mappa 53 sub 4, cat. D/7, foglio 2 mappa 53 sub 3, cat. A/2, con decorrenza dal 10.12.2010 al 31.01.2013, rinnovabile tacitamente per un periodo di anni sei dalla predetta data di scadenza; per quanto riportato nel documento di cui sopra, circa le scadenze contrattuali ivi previste, è quindi necessario prescrivere la trasmissione tempestiva, e comunque entro gli stessi termini contrattuali, apposita dichiarazione resa ai seni di legge comprovante la persistenza della disponibilità dell'area in questione per tutto il periodo di validità del presente provvedimento, pena l'applicazione di provvedimenti sanzionatori ex art. 208, co. 13, D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;

RITENUTO che, in ordine a quanto precedentemente evidenziato, la costante ed effettiva disponibilità delle aree interessate all'esercizio delle attività di gestione di rifiuti in argomento, costituiscono elemento essenziale per il rilascio del presente provvedimento autorizzativo, tenuto conto che le disposizioni indicate all'art. 208

VISTA la nota trasmessa in data 26.10.2011 da parte dall'impresa indicata in oggetto, acquisita al protocollo regionale in data 02.11.2011, n. RA/222993, con la quale si provvede a sostituire, in parte, la relazione tecnica datata agosto 2011 con una nuova tabella relativa ai CER ammissibili all'impianto e una tabella ai fini della determinazione degli importi delle garanzie finanziarie;

VISTA la nota del SGR prot. n. RA/255149 del 09.12.2011, con la quale si comunica l'avvio del procedimento, si provvede alla trasmissione degli elaborati progettuali alle Amministrazioni interessate e si indice la Conferenza dei Servizi per il giorno 12.01.2012, ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/90 e s.m.i.;

RICHIAMATO il contenuto dele verbale della predetta Conferenza dei Servizi, che qui di seguito si riporta per estratto:

"*....omissis.....Il responsabile del Consorzio Sociale AM, Sig. Roberto Liberatore, illustra la documentazione inviata dal Consorzio stesso, e la proposta progettuale. Dichiara inoltre che l'impianto in parola è già esistente ed è autorizzato al RIP n. 233/TE, pertanto dichiara che una volta ricevuta l'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i., rinuncerà al RIP sopra richiamato. Le attività svolte non rientrano tra quelle assoggettabili a VIA, trattandosi di impianto di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi con capacità complessiva inferiore a 10 T/g, per le operazioni di smaltimento D9 e recupero R3 – R4 e R5. Il responsabile del Servizio Gestione Rifiuti, in relazione al sopra citato argomento, da lettura del parere dell'Ufficio Valutazioni Ambientali redatto in data 05.01.2012, prot. n. 114/BNVIA "....omissis.....occorre ricordare che la soglia delle 10 T/g non deve essere mai superata e comunque, al contrario di quanto sopra affermato dal proponente, sussiste la presenza di rifiuti pericolosi che potrebbero configurare, se non tassativamente esclusa, la possibilità per l'impianto di che trattasi, di rientrare nella tipologia di all'allegato IV, p.to 8 (ndr. leggasi 7 anzicgé 8) lett. Z a, quindi con necessità di V.A. A riguardo il Consorzio precisa che non ha richiesto in autorizzazione la possibilità per l'impianto di rientrare nella tipologia di cui all'allegato IV, punto 8 (ndr.leggasi 7 anziché 8), lett. Z a. La Provincia chiede documentazione integrativa e precisamente chiarimenti circa alcune tipologie di codici CER (es. veicoli fuori uso – percolato ecc.) specificando le motivazioni di tale richiesta, nonché l'attività di trattamento e cui gli stessi sono sottoposti. Si chiede inoltre di individuare in palinimetria in maniera dettagliata le aree ben distinte per tipologia di codice CER. Il rappresentante della ASL, Dott. Iommarini, chiede documentazione integrativa riguardante lo studio revisionale di impatto acustico e alla valutazione in merito alle emissioni in atmosfera prodotte dal ciclo lavorativo di riduzione volumetrica mediante pressatura del rifiuto. Il rappresentante del Comune di Pineto, Geom. Donato D'Evangelista, chiede la verifica degli interventi edilizi, relativamente alla necessità di acquisire titoli autorizzatori. Il rappresentante del SGR fa presente che acquisite le integrazioni richiesta nella presente riunione si riserva di convocare una conferenza dei servizi (CdS) conclusiva entro 30 giorni dalk ricevimento delle integrazioni stesse ed invita gli Enti assenti a partecipare ai lavori della stessa o a trasmettere il parere di competenza... ...omissis... ...*";

DATO ATTO che l'impresa indicata in oggetto ha provveduto, con nota del 19.12.2011, acquisita agli atti del SGR in data 21.12.2011 n. RA/265403, a trasmettere autocertificazione resa in data 14.12.2011, rispondente a quanto previsto dalla D.G.R. n. 1227/29.12.2007 e s.m.i. in materia di possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla legge;

VISTA la richiesta inoltrata dall'impresa interessata in data 21.12.2011, acquisita agli atti del SGR in data 03.01.2012 n. RA/1561, con la quale si chiede di variare, a parziale modifica di quanto già richiesto nella precedente documentazione tecnica, la potenzialità annua dell'impianto per la tipologia "plastica-gomma", da 6.000 a 10.000 t/anno, secondo la seguente tabella:

020104	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	R12 R13
070213	Rifiuti plastici	R12 R13
070217	Rifiuti contenenti silicone diversi da quelli menzionati alla voce 070217 (decisione 2001/573/CE)	R12 R13
120105	Limatura e trucioli di materiali plastici	R12 R13
150102	Imballaggi in plastica	R12 R13
160103	Pneumatici fuori uso	R12 R13
160119	plastica	R12 R13
170203	plastica	R12 R13
191204	plastica e gomma	R12 R13
200139	plastica	R12 R13

VISTA la nota dell'Ufficio Valutazioni Ambientali n. 114/05.01.2012, nella quale si riporta " *.....omissis.....si prende atto di quanto dichiarato dal proponente a pg. 9 della relazione tecnica ove testualmente si legge "Assoggettabilità a VIA: le attività in esso svolte non rientrano tra quelle assoggettabili a VIA, trattandosi di impianto di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi e avendo capacità complessiva inferiore a 10 T/g per le operazioni di smaltimento D9 e recupero R3, R4 e R5." Quanto sopra, occorre comunque ricordare che la soglia delle 10 T/g non deve essere mai superata e comunque, al contrario di quanto sopra affermato da proponente, sussiste la presenza di rifiuti pericolosi che potrebbero configurare, se non tassativamente esclusa la possibilità per l'impianto di che trattasi, di rientrare nella tipologia di cui all'allegato IV punto 8(ndr. punto 7) lett. Za e quindi con necessità di VIA.....omissisi.....*";

VISTA del Corpo Forestale dello Stato – Comando Provinciale di Teramo, n. 305 del 04.01.2012, con la quale si comunica, in particolare, che l'area in esame non risula sottoposta a vincolo idrogeologico, né risultano previsti movimenti di terra, per cui nessuna prescrizione sulle modalità di esecuzione dei lavori è dovuta ai sensi dell'art. 20 del R.D. 16.05.1926, n. 1126;

VISTA la nota inviata dalla Direzione regionale Politiche della Salute – Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare, prot. n. RA/4381 del 10.01.2012, con la quale si delega il S.I.E.S.P. della A. USL di Teramo a rappresentare il Servizio regionale nell'ambito della procedura in questione;

RICHIAMATA la nota pervenuta da parte dell'Impresa in data 09.02.2012, acquisita agli atti del SGR in data 22.02.2012, n. RA/39057, alla quale è allegata ulteriore documentazione integrativa prodotta a seguito di quanto emerso nel corso della conferenza dei servizi del 12.01.2012, nonché elaborati tecnici concordati con il Distretto provinciale dell'ARTA Abruzzo in data 19.01.2012; detta documentazione, in particolare,

definisce ulteriormente l'entità della iniziale istanza relativamente ai CER ammissibili all'impianto e alla potenzialità dell'impianto stesso; nell'elaborato tecnico denominato "integrazione n. 2 relazione tecnica", datato febbraio 2012, sono riportati i CER oggetto dell'ultima versione dell'istanza di autorizzazione; dalla lettura di questi ultimi elaborati integrativi si deduce, pertanto, l'inapplicabilità delle vigenti procedure di legge in materia di valutazione di assoggettabilità ambientale, anche con richiamo al contenuto della citata nota dell'Ufficio regionale Valutazioni Ambientali del 05.01.2012;

VISTA la nota di questo Servizio prot. n. RA/98385 del 27.04.2012, con la quale è stata convocata per il giorno 31.05.2012, una ulteriore conferenza dei servizi, al fine di avviare a conclusione l'iter procedimentale in argomento;

VISTO il verbale della predetta conferenza di servizi che, qui di seguito, si riporta per estratto:

".....omissis.....Il rappresentante del SGR verifica preliminarmente che i presenti sono abilitati a presenziare secondo le disposizioni di cui alla L. n. 241/90 e s.m.i. e da lettura del verbale della precdente Conferenza dei Servizi, seduta del 12 gennaio 2012, richiamando, altresì, la nota dell'ufficio Valutazioni Ambientali n. 114/BN del 05.01.2012. Il rappresentante della Provincia di Teramo, esaminate le integrazioni trasmesse dalla Ditta e richieste in sede della suddetta CdS, rilascia parere favorevole all'iniziativa della Ditta. Il Comune di Pineto, ricevute ed esaminate le integrazioni richieste, rilascia parere favorevole. Si acquisisce a mezzo fax il parere favorevole della A.USL di Teramo. Il Distretto provinciale dell'ARTA, sentito per le vie brevi, invierà il proprio parere tecnico di competenza. Il rappresentante del SGR invita gli Enti assenti a rilasciare il proprio parere di competenza, riservandosi la conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7, della Legge n. 241/1990 e s.m.i.....omissis..... ".

VISTO il parere favorevole espresso dalla A. USL 4 TERAMO – Distretto Sanitario di Base di ATRI, con nota prot. n. 2029 del 31.05.2012;

VISTO il parere tecnico favorevole espresso dal Distretto provinciale ARTA Abruzzo con nota prot. n. 4025 del 31.05.2012, contenente le seguenti condizioni:

a. i contenitori contenenti rifiuti liquidi pericolosi devono essere provvisti di opportuni dispositivi antitraboccamento e dispositivi di contenimento;
b. nelle aree di stoccaggio devono essere adottate procedure per evitare di accatastare i rifiuti senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e mantenere l'integrità del rifiuto stoccato;
c. si adottino tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e polveri.

RICHIAMATA la nota di questo Servizio prot. n. RA/135017 del giorno 11 giugno 2012, con la quale si provvede ad inviare a tutti gli interessati copia del verbale della conferenza dei servizi del giorno 31.05.2012;

STABILITO di richiamare la Ditta beneficiaria del presente provvedimento al pieno rispetto delle condizioni e prescrizioni stabilite dal D. Lgs. n. 151/06 e s.m.i., avente per oggetto " Attuazione della Direttiva 2002/95/CE, della Direttiva 2002/96/CE e della Direttiva 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché alla smaltimento dei rifiuti", per quanto riguarda i codici di rifiuto derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, sia classificabili come rifiuti speciali non pericolosi che come rifiuti speciali pericolosi, gestiti presso l'impianto di che trattasi;

RITENUTO di richiamare, altresì, gli obblighi e le prescrizioni stabiliti dal D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 e s.m.i., recante la disciplina della gestione dei rifiuti sanitari atteso che, dagli elaborati elaborati in esame risultano indicati CER appartenti al capitolo 18. dell'allegato D alle parte IV del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.(rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate) destinati ad attività di recupero (R12e R13); a tale proposito si segnala come le vigenti normative in materia di gestione dei rifiuti e, più in particolare, le disposizioni di cui al predeto D.P.R. n. 254/2003, prescrivano vincolanti procedure di smaltimento di dette tipologie, escludendo qualsivoglia modalità di recupero, in ordine alla particolarità e al rischio derivante dalla gestione dei medesimi; nell'ambito delle predette considerazioni si ritiene altresì di

aggiungere che nel corso del procedimento istruttorio è stato aquisito il parere favorevole della Conferenza dei Servizi anche per tale ipotesi di recupero, che si ritiene tuttavia di non accogliere e di rettificare, almeno per la fase di gestione dei rifuti di origine sanitaria sopra indicata;

RITENUTO, inoltre, di disporre che il rifiuto classificato con il CER 200137 * (legno, contenente sostanze pericolose), sia avviato a recupero esclusivamente presso impianti muniti di provvedimenti rilasciati da parte delle Autorità competenti in regime ordinario del Testo Unico Ambientale, considerato che il predetto CER non è disciplinato D.M. 12.06.2002, n. 161, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi che è possibile ammettere alla procedure semplificate; anche in questo caso si ritiene di accogliere in parte le determinazioni assunte dalla Conferenza dei Servizi, analogamente a quanto sopra segnalato;

RICHIAMATE gli obblighi e le disposizioni normative di cui al D. Lgs. 20 novembre 2008, n. 188, recante attuazione della Direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti, che abroga la Direttiva 91/157/CEE, nonché le disposizioni del Regolamento 31 marzo 2011, n. 333/2011 UE, recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio;

DATO ATTO che la Ditta in oggetto risulta attualmente intestataria di iscrizione al Registro provinciale di TERAMO dei recuperatori di rifiuti speciali non pericolosi in regime semplificato, provvedimento n. RIP/TE n.255 del 03.02.2011, con attività attualmente in esercizio presso il sito in argomento;

RITENUTO di disporre che, in occasione della comunicazione di avvio dell'impianto in oggetto, la Ditta provveda a trasmettere a questo Servizio copia della nota di rinuncia al predetto regime agevolato, da indirizzarsi alla Provincia di TERAMO;

RITENUTO di prescrivere alla Ditta in oggetto di produrre una relazione contenente una indagine di qualità ambientale relativa alla stato delle matrici ambientali, suolo, sottosuolo ed acque sotterranee, onde poter stabilire, all'epoca del rilascio del presente provvedimento, la qualità del sito interessato con attività già in esercizio, con riserva di esaminarne le risultanze con l'ausilio della consulenza tecnico-scientifica dell'ARTA Abruzzo;

CONSIDERATO che, tutte le Amministrazioni coinvolte nel procedimento istruttorio relativo alla istanza formulata dall'impresa AM Consorzio Sociale di Pineto (TE) risultano puntulamnete e regolarmente poste nella condizione di poter esprimere le proprie valutazioni, cosi come risulta da quanto sopra indicato, e che pertanto, risultando pienamente rispettate tutte le disposizioni vigenti in materia di procedimento amministrativo, con particolare riguardo ai contenuti dell'art. 14-*ter* della L. n. 241/90 e s.m.i.; inoltre si ritiene conclusa la fase istruttoria, sulla scorta degli atti sino ad oggi acquisiti, rendendosi applicabili le vigenti disposizioni di legge, secondo le quali, valutate le risultanze della Conferenza dei servizi e tenendo conto delle posizioni espresse, si proceda alla adozione del presente provvedimento, senza che vi sia la possibilità di ulteriori fasi procedimentale, oltre quelle già definite, in eventuale e palese difformità alle già citate norme indicate nella L. n. 241/90 e s.m.i.;

RITENUTO che, per il caso di specie, in applicazione del comma 7 del citato art. 14-*ter*, L. n. 241/90 e s.m.i., si considera acquisito l'assenso di ogni Amministrazione il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza dei servizi non abbia espresso definitivamente la volontà dell'Amministrazione stessa;

CONSIDERATO che, in ossequio alle disposizioni dell'art. 6-*bis* della predetta L. n. 241/90 e s.m.i., valutate le risultanze della conferenza dei servizi tenutasi in data 31.05.2012 e i pareri acquisiti in data successiva anche per effetto della decorrenza dei termini previsti dalla legge, si dispone nel senso che il presente provvedimento sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti, di competenza delle medesime e di altre Autorità competenti, che la legge prevede siano rilasciati successivamente alla adozione del presente provvedimento e preventivamente all'avvio delle fasi di gestione autorizzate;

RITENUTO di procedere nel senso sopra descritto, anche al fine di assicurare, per quanto di competenza, il rispetto dei termini previsti dalla legge;

CONSIDERATO, pertanto, che dall'esame della documentazione prodotta dalla impresa AM Consorzio Sociale di Pineto (TE) non risultano elementi ostativi al rilascio della autorizzazione indicata in oggetto;

VISTA la legge 7.08.1990, n. 241 e s.m.i. " *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

VISTA la legge n. 77 del 14.09.1999 e s.m.i. "*Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo*";

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

1) di **APPROVARE**, ai sensi del Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., art. 208 e della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i., art. 45, l'intervento proposto dalla impresa **A.M. Consorzio Sociale** – sede operativa Via D. Ricciconti 24 ATRI (TE) – sede legale Via G. Garibaldi 63 Pineto (TE), concernente la realizzazione e la gestione di un impianto per la messa in riserva (R13), scambio di rifiuti (R12), recupero (R3), raggruppamento preliminare (D13) e deposito preliminare (D15) di rifiuti urbani, rifiuti speciali e rifiuti speciali assimilibali ai rifiuti urbani non pericolosi e pericolosi, in area ubicata in Pineto (TE), Via dei Tipografi 1, foglio 2, particella n. 53, all'interno del nucleo industriale di Pineto, per una superficie pari a **6.220** mq circa;

2) di **STABILIRE** che la potenzialità annua dell'impianto indicato al precedente punto **1)**, la capacità istantanea nonché l'elenco completo dei CER ammissibili alle attività di recupero e/o smaltimento risultano analiticamente indicate nell'allegato "A", parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

3) di **RICHIAMARE**, per quanto attiene alla predetta approvazione, i seguenti elaborati progettuali:

   1. integrazione n. 2 relazione tecnica - febbraio 2012 6 pagine + tabelle allegate;
   2. tavola 2 planimetria generale dell'impianto – febbraio 2012;
   3. comunicazione inizio lavori 20.01.2012;
   4. Comune di Pineto autorizzazione per agibilità n. 1221/95 + allegati;
   5. razione tecnica di impatto acustico datata 03.06.2011;
   6. rapporti di prova nn. 20812 e 20813 del 25.07.2011;
   7. relazione tecnica di valutazione di impatto acustico datata 07.12.2011;
   8. relazione tecnica depuratore catalitico ossidante;
   9. valutazione dell'efficienza di convertitori catalitici del 20.01.1996;
   10. lay-out impianto di selezione – 28.04.2010;
   11. dichiarazioni di conformità pressa ad imballaggio e nastri trasportatori – dicembre 2010;
   12. manuale d'uso separatore magnetico;
   13. manuale d'uso di manutenzione per impianto di prima pioggia IPP4000DO;
   14. dichiarazione di conformità quadro elettrico QIPP2HP SP – 06.04.2010;
   15. contratto di sub locazione - 07.12.2010;
   16. dichiarazione di conformità in materia di sicurezza antincendio ex D.P.R. 12.01.1998, n. 37 – 20.04.2011;
   17. tavola 1 inquadramento e vincoli giugno 2011;
   18. tavola 2 planimetria generale impianto – giugno 2011;
   19. tavola 3 prospetti e sezione – giugno 2011;
   20. tavola 4 regimazione acque – giugno 2011;

21. istruzioni uso macchina vagliatrice a tamburo rotante T4;
22. relazione geologica, idrogeologica egeotecnica – 04.07.2011, 9 pagine + allegati;
23. relazione tecnica agosto 2011 – 17 pagine + allegati;

4) di **AUTORIZZARE** la ditta in oggetto alla realizzazione ed alla gestione dell'impianto indicato ai precedenti **punti 1), 2) e 3),** ai sensi del predetto art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dell'art. 45 della L.R. 45/07 e s.m.i., secondo modalità e prescrizioni che qui di seguito si riportano:

4.1 (prescrizioni ARTA Abruzzo nota n. 4025 del 31.05.2012)
- i contenitori contenenti rifiuti liquidi pericolosi devono essere provvisti di opportuni dispositivi antitraboccamento e dispositivi di contenimento;
- nelle aree di stoccaggio devono essere adottate procedure per evitare di accatastare i rifiuti senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e mantenere l'integrità del rifiutostoccato;
- si adottino tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e polveri;

4.2
- visto l'atto sottoscritto tra le parti interessate in data 07.12.2010, citato in premessa, "contratto di sub locazione di opificio industriale", si prescrive la trasmissione temepestiva e comunque entro i termini contrattuali, di apposita dichiarazione resa ai sensi di legge comprovante la persistenza della disponibilità dell'area in questione per tutto il periodo di validità del presente provvedimento, pena l'applicazione dei provvedimenti previsti all'art. 208, co. 13, del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i., tenuto conto che la costante ed effettiva disponibilità delle aree interessate dall'esercizio di attività di smaltimento/recupero costituiscono elemento essenziale della presente autorizzazione;

4.3
- pieno rispetto delle condizioni e prescrizioni stabilite dal D. Lgs. n. 151/06 e s.m.i., avente per oggetto " Attuazione della Direttiva 2002/95/CE, della Direttiva 2002/96/CE e della Direttiva 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché alla smaltimento dei rifiuti", per quanto riguarda i codici di rifiuto derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, sia classificabili come rifiuti speciali non pericolosi che come rifiuti speciali pericolosi, gestiti presso l'impianto di che trattasi;

4.4
- i CER appartenenti al capitolo 18. (rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate) dell'allegato D alla parte IV del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. siano gestiti esIcusivamente nella fase di smaltimento D 15 dell'allegato B alla predetta parte quarta, nel più scrupoloso rispetto delle disposizioni impartite dal D.P.R. n. 254/2003;

4.5
*- il rifiuto classificato con il CER 200137 * (legno, contenente sostanze pericolose), sia avviato a recupero esclusivamente presso impianti muniti di provvedimenti rilasciati da parte delle Autorità competenti in regime ordinario del Testo Unico Ambientale, considerato che il predetto CER non è disciplinato D.M. 12.06.2002, n. 161, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi che è possibile ammettere alla procedure semplificate;*

4.6
- conformità agli obblighi e alle disposizioni normative di cui al D. Lgs. 20 novembre 2008, n. 188, recante attuazione della Direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti, che abroga la Direttiva 91/157/CEE, nonché le disposizioni del Regolamento 31 marzo 2011, n. 333/2011 UE, recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio;

4.7
- la Ditta in oggetto risulta attualmente intestataria di iscrizione al Registro provinciale dell'Aquila dei recuperatori di rifiuti speciali non pericolosi in regime semplificato, provvedimento n. RIP/TE/255 del

03.02.2011, già in esercizio presso il sito in argoment; si disponepertanto che, in occasione della comunicazione di avvio dell'impianto in oggetto, la Ditta provveda a trasmettere a questo Servizio copia della nota di rinuncia al predetto regime agevolato, da indirizzarsi alla Provincia di TERAMO;

4.8

- la Ditta produca una relazione contenente una indagine di qualità ambientale relativa alla stato delle matrici suolo, sottosuolo ed acque sotterranee, onde poter stabilire, all'epoca del rilascio del presente provvedimento, lo stato della qualità del sito interessato, con attività già in esercizio; il S.G.R., acquisito il predetto elaborato, da presentare entro il termine di giorni sessanta dalla data di notifica del presente provvedimento, avrà cura di sottoporlo agli Organismi tecnici di controllo per le conseguenti valutazioni;

5) di **STABILIRE** che l'autorizzazione di cui al precedente punto **4)** sia concessa per un periodo pari ad **anni dieci (10)** dalla data di notifica del presente provvedimento; detto periodo risulta comprensivo sia della fase di costruzione che della fase di gestione; a tal proposito, si rinvia a quanto stabilito dall'art. 45, comma 7 della L.R. 45/07 e s.m.i.;

6) di **PRECISARE** che l'autorizzazione di cui al punto **4)** é rinnovabile, per ogni sua fase (costruzione e/o esercizio), nelle forme e modalità stabilite dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dalla L.R. 45/07 e s.m.i.;

7) di **STABILIRE** che l'esercizio dell'impianto in oggetto è preceduto dall'invio, allo scrivente Servizio, della seguente documentazione, oltre alla comunicazione di inizio lavori:
   - **7.1)** documentazione attestante la prestazione delle garanzie finanziarie in conformità a quanto stabilito nel seguente punto **14.2)**;
   - **7.2)** comunicazione alla quale deve essere allegata una dichiarazione del direttore dei lavori contenente:
     - **7.2.1)** l'ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato;
     - **7.2.2)** l'avvenuta effettuazione con esito positivo della verifica di idoneità funzionale;
     - **7.2.3)** il nominativo del Responsabile della gestione dell'impianto, in possesso di idonee e documentate conoscenze tecniche;
   - **7.3)** data di avvio dell'impianto;
   - **7.4)** certificato di agibilità dell'impianto, reso dall'Autorità competente ai sensi delle vigenti normative in materia;

8) di **DISPORRE** che entro centottanta giorni dalla comunicazione di avvio dell'impianto, salvo proroga accordata su motivata istanza dell'interessato, il soggetto autorizzato alla realizzazione di cui ai punti precedenti presenti certificazione di collaudo dell'impianto stesso o documentazione equipollente. In detta documentazione di collaudo si attesi, tra l'altro, in funzione anche della tipologia di impianto:
   - **8.1)** La conformità dell'impianto realizzato con il progetto a suo tempo approvato;
   - **8.2)** La funzionalità dei sistemi di stoccaggio e dei processi di smaltimento, trattamento e recupero in relazione alla quantità e qualità dei rifiuti da smaltire o da recuperare;
   - **8.3)** L'idoneità delle singole opere civile ed elettromeccaniche dell'impianto a conseguire i rispettivi risultati funzionali;
   - **8.4)** Il regolare funzionamento dell'impianto nel suo complesso a regime di minima e di massima potenzialità;
   - **8.5)** L'idoneità dell'impianto a garantire il rispetto dei limiti di legge ovvero di quelli prescritti come condizione nel provvedimento di approvazione;
   - **8.6)** Le attività di monitoraggio e l'esecuzione di campionamenti ed analisi sui rifiuti da trattare, da recuperare o da smaltire, sui rifiuti prodotti, sui materiali recuperati, sulle emissioni e sugli scarichi, come specificazione dei valori, misurati all'atto del prelievo, delle variabili e dei parametri operativi;

9) di **PRESCRIVERE** altresì, che nell'impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività afferenti alla gestione dei rifiuti e, così come già previsto dalle vigenti

norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

10) di **PRECISARE** che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:
   - **10.1)** Deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
   - **10.2)** Deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
   - **10.3)** Devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
   - **10.4)** Devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;

11) di **RICHIAMARE** la ditta in oggetto, per quanto applicabili, degli obblighi previsti dall'art. 189 (*Catasto dei rifiuti*) e dell'art. 190 (*Registro di carico e scarico*) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed alla trasmissione ***con cadenza semestrale***, alla Provincia di Teramo ed all'ARTA Abruzzo- Distretto Provinciale di Teramo, di una comunicazione concernente la quantità dei rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione, distinguendo quelli provenienti dalla Regione da quelli fuori Regione, in conformità con le disposizioni di cui alla DGR n. 778 del 11.10.2010;

12) di **RICHIAMARE** la ditta in oggetto all'osservanza di quanto previsto D.M. 18.02.2011, n. 52 e s.m.i., avente per oggetto "*Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità sei rifiuti*", per quanto applicabile;

13) di **DARE ATTO** che l'inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 208, comma 13 del D.Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e dell'art. 45, comma 16 della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.;

14) di **OBBLIGARE** la dittain oggetto a:
   - **14.1** possedere, nel corso della fase di realizzazione dell'impianto di cui in premessa e fino al termine dei relativi lavori, polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi;
   - **14.2** prestare, prima dell'avvio effettivo delle operazioni di gestione dell'impianto di cui in premessa, adeguate garanzie finanziarie a favore della Regione Abruzzo, secondo quanto previsto dalla DGR n. 790 del 03.08.2007 e s.m.i.;

15) di **FARE SALVE** eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, obbligatorie per legge, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia; sono fatti salvi, infine eventuali diritti di terzi;

16) di **REDIGERE** il presente provvedimento in numero due originali, di cui un esemplare viene notificato, ai sensi di legge, alla ditta interessata;

17) di **TRASMETTERE** copia del presente provvedimento al Comune di Pineto (TE), all'Amministrazione Provinciale di Teramo, all'ARTA - Sede Centrale, all'ARTA - Distretto Provinciale di Teramo, nonché a tutti gli altri Enti e/o Amministrazioni coinvolte nel procedimento istruttorio;

18) di **TRASMETTERE** ai sensi dell'art. 208, comma 18 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., copia del presente provvedimento all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali - Sezione Regionale Abruzzo c/o Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L'Aquila;

19) di **DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente agli estremi, all'oggetto ed al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA);

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica;

L'Estensore
Marco Famoso

Il Responsabile dell'Ufficio
Marco Famoso

Il Dirigente del Servizio
Dott. Franco Gerardini

	CER			descrizione	operazioni recupero smaltimento					descrizione attività di recupero/samltimento	destinazione	descrizione tipo stoccaggio	superficie occupata	tempi rotazione medi	potenzialità annua impianto - 312 gg/anno (t/anno)	LIMITI Dlgs 152/06 allegato Alegato IV" Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità"			Valori e parametri di riferimento per la determinazione delle garanzie finanziarie				
					R3	R12	R13	D13	D15							quantità max giornaliera trattabile (t/giorno) <10t/g	quantità max giornaliera trattabile t/giorno) <20t/g	quantità max giornaliera trattabile (t/giorno) <40t/g	potenzialità annua impianto - 312 gg/anno (t/anno)		capacità max istantanea di stoccaggio (t)		
					R3											R3	D13	D15	R3	R12	R13	D13	D15
metallo	02	01	10	rifiuti metallici		X	X			R13: messa in riserva, ovvero il deposito per poi avviare i rifiuti a trattamento R12 - R13: attività di selezione e/o cernita meccanica o manuale, miscelazone, riduzione volumetrica (macinezione), pressatura in balle	impianti autorizzati al recupero di rfiuti metallici	cassone - balle - cumuli	area stoccaggio esterna capannoni	mensile	500					500		50		
	12	01	01	limatura e trucioli di materiali ferrosi		X	X																
	12	01	02	polveri e particolato di materiali ferrosi		X	X																
	12	01	03	limatura e trucioli di materiali non ferrosi		X	X																
	12	01	04	polveri e particolato di materiali non ferrosi		X	X																
	15	01	04	imballaggi metallici		X	X																
	16	01	17	metalli ferrosi		X	X																
	16	01	18	metalli non ferrosi		X	X																
	17	04	01	rame, bronzo, ottone		X	X																
	17	04	02	alluminio		X	X																
	17	04	03	piombo		X	X																
	17	04	04	zinco		X	X																
	17	04	05	ferro e acciaio		X	X																
	17	04	06	stagno		X	X																
	17	04	07	metalli misti		X	X																
	17	04	11	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10		X	X																
	19	12	02	metalli ferrosi		X	X																
	19	12	03	metalli non ferrosi		X	X																
	20	01	40	metalo		X	X																

"ALL. A"

plastica gomma	02	01	04	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)		X	X			R13: messa in riserva, ovvero il deposito per poi avviare i rifiuti a trattamento R12 - R13: attività di selezione e/o cernita meccanica o manuae, miscelazione, riduzione volumetrica (macinazione), pressatura in balle	impianti autorizzati al recupero di rifiuti plastici e gomma	cassone - balle - cumuli	area stoccaggio esterna capannon	mensile	10000				1000	500		
	07	02	13	rifiuti plastici		X	X														
	07	02	17	rifiuti contenenti silicone diversi da quelli menzionati alla voce 07 02 17 (decisione2001/573/CE)		X	X														
	12	01	05	limatura e trucioli di materiali plastici		X	X														
	15	01	02	imballaggi in plastica		X	X														
	16	01	03	pneumatici fuori uso		X	X														
	16	01	19	plastica		X	X														
	17	02	03	plastca		X	X														
	19	12	04	plastca e gomma		X	X														
	20	01	39	plastca		X	X														
legno	03	01	01	scarti di corteccia e sughero		X	X			R13: messa in riserva, ovvero il deposito per poi avviare i rifiuti a trattamento R12 - R13: attività di selezione e/o cernita meccanica o manuale, miscelazione, riduzione volumetrica (macinazione), pressatura in balle	impianti autorizzati al recupero di rifiuti legnosi	cassone - balle - cumuli	area stoccaggio esterna capannoni	mensile	3000				3000	500		
	03	01	05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04		X	X														
	03	03	01	scarti di corteccia e legno		X	X														
	15	01	03	imballaggi in legno		X	X														
	17	02	01	legno		X	X														
	19	12	07	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06		X	X														
	20	01	38	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37		X	X														
	20	01	37*	legno, contenente sostanze pericolose		X	X			R13: messa in riserva, ovvero il deposito per poi avviare i rifiut a trattamento R12 - R13: attività di selezione e/o cernita manuale		cassone chiuso		mensile	100				100	20		

2/10

tessuto	04	02	21	rifiuti da fibre tessili grezze		X	X			R13: messa in riserva, ovvero il deposito per poi avviare i rfiuti a trattamento R12 - R13: attività di selezione e/o cernita meccanica o manuale, miscelazione, riduzione volumetrica (macinazione), pressatura in balle	impianti autorizzati al recupero di rfiuti tessili	cassone - balle - cumuli	area stoccaggio esterna capannoni	mensile	300				300	20		
	04	02	22	rifiuti da fibre tessili lavorate		X	X															
	15	01	09	imballaggi in materia tessile		X	X															
	19	12	08	prodotti tessili		X	X															
	20	01	10	abbigliamento		X	X															
	20	01	11	prodotti tessili		X	X															
vetro	15	01	07	imballaggi in vetro		X	X			R13: messa in riserva, ovvero il deposito per poi avviare i rfiuti a trattamento R12 - R13: attività di selezione e/o cernita meccanica o manuale, miscelazione, riduzione volumetrica (macinazione)	impianti autorizzati al recupero di rifiuti vetrosi	cassone - cumuli	area stoccaggio esterna capannoni	mensile	5000				5000	300		
	16	01	20	vetro		X	X															
	17	02	02	vetro		X	X															
	19	12	05	vetro		X	X															
	20	01	02	vetro		X	X															
carta cartone	03	03	07	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati	X	X	X			R3: riciclo/recupero sostanze organiche R13: messa in riserva, ovvero il deposito per poi avviare i rifiuti a trattamento R12 - R13: attività di selezione e/o cernita meccanica o manuale, miscelazione, riduzione volumetrica (macinazione), pressatura in balle	impianti autorizzati al recupero di rifiuti a base cellulosica - industria cartaria	cassone - balle - cumuli	area stoccaggio esterna capannoni	mensile	8000	10			3120	8000	300	
	15	01	01	imballaggi in carta e cartone	X	X	X															
	19	12	01	carta e cartone	X	X	X															
	20	01	01	carta e cartone	X	X	X															

3/10

inerti	10	12	06	stampi di scarto		X	X			R13: messa in riserva, ovvero il deposito per poi avviare i rifiuti a trattamentoR12 - R13: attività di selezione e/o cernita meccanica o manuale, miscelazione, riduzione volumetrica (macinazione), pressatura in balle	impianti autorizzati al recupero di rifiuti inerti	cassone-cumul	area stoccaggio esterna capannoni	mensile	1000				1000	50	
	10	12	08	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)		X	X														
	17	01	01	cemento		X	X														
	17	01	02	mattoni		X	X														
	17	01	03	mattonelle e ceramiche		X	X														
	17	01	07	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06		X	X														
	17	05	04	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03		X	X														
	17	05	08	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07		X	X														
	17	06	04	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03		X	X														
	17	08	02	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01		X	X														
	17	09	04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03		X	X														
	19	12	09	minerali (ad esempio sabbia, rocce)		X	X														
	20	02	02	terra e roccia		X	X														

organici	02	01	02	scarti di tessuti animali		X	X			R13: messa in riserva, ovvero il deposito per poi avviare i rifiuti a trattamento R12 - R13: attività di selezione e/o cernita meccanica o manuale, miscelazione, riduzione volumetrica (macinazione), pressatura in balle	impianti autorizzati al recupero di rifiuti organici	cassone - cumuli per i rifiuti che non producono percolato	area stoccaggio esterna capannoni	mensile	3000					6000	300	
	02	01	03	scarti di tessuti vegetali		X	X															
	02	01	06	feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito		X	X															
	02	02	02	scarti di tessuti animali		X	X															
	02	02	03	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione		X	X															
	02	03	04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione		X	X															
	02	05	01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione		X	X															
	02	06	01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione		X	X															
	02	07	04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione		X	X															
	19	05	01	parte di rifiuti urbani e simili non compostata		X	X															
	19	05	02	parte di rifiuti animali e vegetali non compostata		X	X															
	19	05	03	compost fuori specifca		X	X															
	19	06	04	digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani			X															
	19	06	06	digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale			X															
	20	01	08	rifiuti biodegradabili di cucine e mense		X	X															
	20	01	25	oli e grassi commestibili		X	X															
	20	02	01	rifiuti biodegradabili		X	X															
rifiuti vari	04	01	09	rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura		X	X		X	R13: messa in riserva, ovvero il deposito per poi avviare i rifiuti a trattamento R12 - R13: attività di selezione e/o cernita meccanica o manuale, miscelazione, riduzione	impianti autorizzati al recupero di rifiuti- impianti autorizzati alle smaltimento di rifiuti	cassone o contenitore -balle- cumuli	area stoccaggio esterna capannoni	mensile	10000			10		8000	300	200
	04	02	09	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)		X	X		X													
	08	01	12	pitture e vernici di scarto, diverse da		X	X		X													

			quelle di cui alla voce 08 01 11						volumetrica (macinazione), pressatura in balleD15: deposito preliminare
08	01	14	fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13		X	X		X	
08	01	20	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19		X	X		X	
08	03	18	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17		X	X		X	
12	01	17	materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16		X	X		X	
15	01	05	imballaggi in materiali compositi		X	X		X	
15	02	03	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02		X	X		X	
16	02	14	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13		X	X		X	
16	02	16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15		X	X		X	
16	03	04	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03		X	X		X	
16	03	06	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05		X	X		X	
16	05	05	gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 13 05 04		X	X		X	
16	06	04	batterie alcaline (tranne 16 06 03)		X	X		X	
16	06	05	altre batterie ed accumulatori		X	X		X	
18	01	01	oggetti da taglio (eccetto 18 01 03)					X	
18	01	02	parti anatomiche ed organi inclusi le sacche per il plasma e le riserve di sangue (tranne 18 01 03)					X	

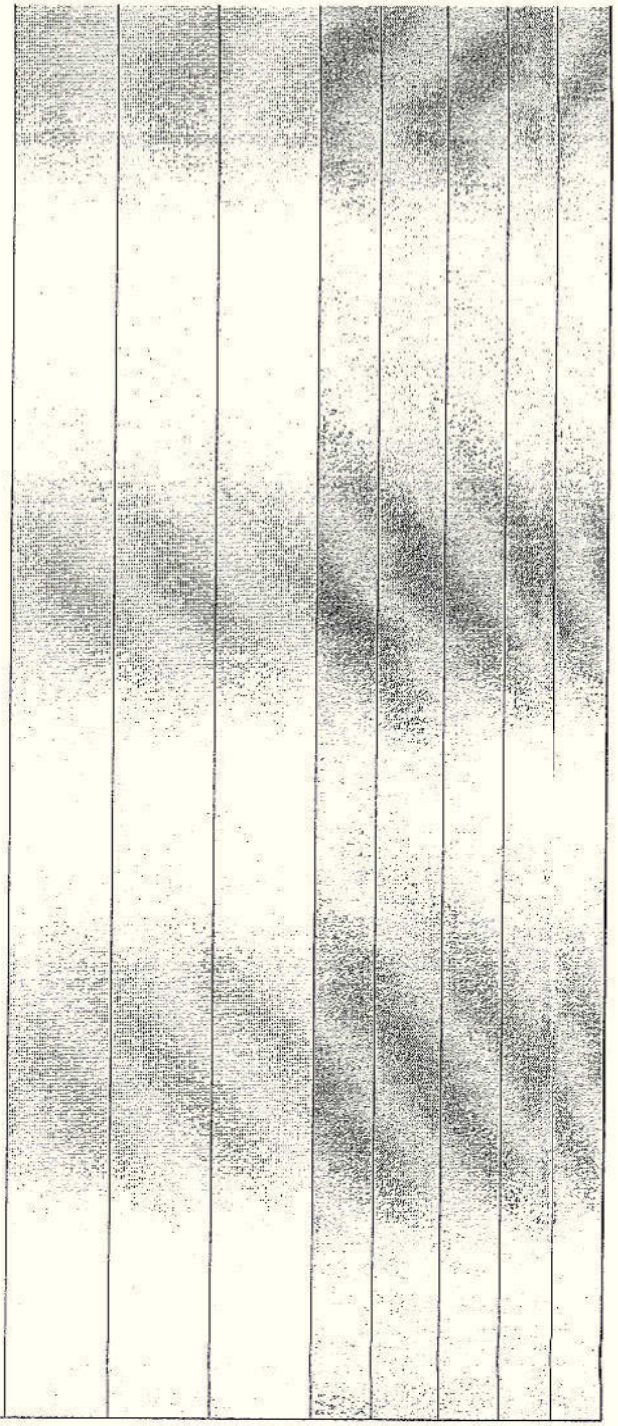

18	01	04	rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)					X
18	01	09	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08					X
18	02	01	oggetti da taglio (eccetto 18 02 02)					X
18	02	03	rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni					X
18	02	08	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07					X
19	08	01	vaglio		X	X		X
19	08	02	rifiuti dell'eliminazione della sabbia		X	X		X
19	08	05	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane		X	X		X
19	08	12	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11		X	X		X
19	08	14	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13		X	X		X
19	12	10	rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti)			X		X
19	12	12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11		X	X		X
20	01	28	vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27		X	X		X
20	01	30	detergenti diversi da		X	X		X

				quelli di cui alla voce 20 01 29																		
	20	01	32	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31		X	X		X													
	20	01	34	batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33		X	X		X													
	20	01	36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35		X	X		X													
	20	02	03	altri rifiuti non biodegradabili		X	X		X													
	20	03	02	rifiuti dei mercati		X	X		X													
	20	03	03	residui della pulizia stradale		X	X		X													
	20	03	04	fanghi delle fosse settiche			X		X													
	20	03	06	rifiuti della pulizia delle fognature			X		X													
	15	01	06	imballaggi in materiali misti		X	X		X													
	20	03	07	rifiuti ingombranti		X	X		X													
	20	03	01	rifiuti urbani non differenziati				X	X	D13: operazioni meccaniche e/o fisiche di triturazione e vagliatura che consentono di ottimizzare il conferimento dei rifiuti allo smaltimento / recupero delle frazioni recuperabili come sottovaglio (umido) per la produzione di compost grigio, sovvallo (secco) per combustione e/o cdrD15: deposito preliminare	impianti autorizzati al recupero di rifiuti- impianti autorizzati allo smaltimento di rifiuti	cassone o contenitore -cumuli	area di soccaggio esterna con conteiner- area di stoccaggio interna in cumuli	settima-nale	15000		20	30				200	200
rifiuti vari pericolosi	13	01	01*	oli per circuiti idraulici contenenti PCB (1)			X			R13: messa in riserva, ovvero il deposito per poi avviare i rifiuti a trattamento R12 - R13: attività di selezione e/o cernita manuale	impianti autorizzati al recupero di rifiuti	cassone chiuso o contenitore o serbatoio - balle - stoccaggio a terra	area coperta interna cappanno ni	mensile	200					40		
	13	01	09*	oli minerali per circuiti idraulici, clorurati			X															
	13	01	10*	oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati			X															
	13	01	11*	oli sintetici per circuiti draulici			X															
	13	01	12*	oli per circuiti idraulic, facilmente biodegradabili			X															
	13	01	13*	altri oli per circuiti idraulic			X															

13	02	04*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati			X			
13	02	05*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati			X			
13	02	06*	scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione			X			
13	02	07*	olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile			X			
13	02	08*	altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione			X			
15	01	10*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze		X	X			
16	02	11*	apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC		X	X			
16	02	13*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (1) diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12		X	X			
16	02	15*	componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso		X	X			
16	05	04*	gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose		X	X			
16	06	01*	batterie al piombo		X	X			
20	01	21*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio			X			
20	01	23*	apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi		X	X			
20	01	26*	oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25			X			
20	01	27*	vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose			X			
20	01	29*	detergenti contenenti sostanze			X			

				pericolose																		
	20	01	31*	medicinali citotossici e citostatici			X															
	20	0	33*	batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie			X															
	20	0	35*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi (1)		X	X															
												totali (t)	non pericolosi		59100	10	20	40	312 0	4180 0	232 0	200	400
													pericolosi					0	0	100	60	0	0

	CER			descrizione	operazioni recupero smaltimento							descrizione attività di recupero/samltimento	destinazione	descrizione tipo stoccaggio	superficie occupata	mq superficie stoccaggio rifiuti/materia prima secondaria	tempi rotazione medi	potenzialità annua impianto - 312 gg/anno (t/anno)						
					R3	R4	R5	R12	R13	D13	D15													
metallo	02	01	10	rifiuti metallici		X		X	X			R4: riciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici R13: messa in riserva, ovvero il deposito per poi avviare i rifiuti a trattamento R12 - R13: attività di selezione e/o cernita meccanica o manuale, miscelazione, riduzione volumetrica (macinazione), pressatura in balle	impianti autorizzati al recupero di rifiuti metallici - industria metallo	cassone - balle - cumuli	area stoccaggio esterna capannoni	163,1	settimanale / mensile	2000						
	12	01	01	limatura e trucioli di materiali ferrosi		X		X	X															
	12	01	02	polveri e particolato di materiali ferrosi		X		X	X															
	12	01	03	limatura e trucioli di materiali non ferrosi		X		X	X															
	12	01	04	polveri e particolato di materiali non ferrosi		X		X	X															
	16	01	04	rottami VFU		X		X	X															
	16	01	17	metalli ferrosi		X		X	X															
	16	01	18	metalli non ferrosi		X		X	X															
	17	04	01	rame, bronzo, ottone		X		X	X															
	17	04	02	alluminio		X		X	X															
	17	04	03	piombo		X		X	X															
	17	04	04	zinco		X		X	X															
	17	04	05	ferro e acciaio		X		X	X															
	17	04	06	stagno		X		X	X															
	17	04	07	metalli misti		X		X	X															
	17	04	11	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10		X		X	X															
	19	12	02	metalli ferrosi		X		X	X															
	19	12	03	metalli non ferrosi		X		X	X															
	20	01	40	metalli		X		X	X															
plastica gomma	02	01	04	rifiuti plastici (tranne imballaggi)	X			X	X			R3: riciclo/recupero sostanze organiche R13: messa in riserva, ovvero il deposito per poi avviare i rifiuti a trattamento R12 - R13: attività di selezione e/o cernita meccanica o manuale, miscelazione, riduzione volumetrica (macinazione), pressatura in balle	impianti autorizzati al recupero di rifiuti plastici e gomma - industria plastica e gomma	cassone - balle - cumuli	area stoccaggio esterna capannoni	313,5	settimanale / mensile	10000						
	07	02	13	rifiuti plastici	X			X	X															
	07	02	17	rifiuti contenenti silicone diversi dalla voce 07 02 16 (rifiuti di silossani)	X			X	X															
	12	01	05	limatura e trucioli di materiali plastici	X			X	X															
	15	01	02	imballaggi in plastica	X			X	X															
	16	01	03	pneumatici fuori uso	X			X	X															
	16	01	19	plastica	X			X	X															
	17	02	03	plastica	X			X	X															
	19	12	04	plastica e gomma	X			X	X															
	20	01	39	plastica	X			X	X															
legno	03	01	01	scarti di corteccia e sughero	X			X	X			R3: riciclo/recupero sostanze organiche R13: messa in riserva, ovvero il deposito per poi avviare i rifiuti a trattamento R12 - R13: attività di selezione e/o cernita meccanica o manuale, miscelazione, riduzione volumetrica (macinazione), pressatura in balle	impianti autorizzati al recupero di rifiuti legnosi - industria legno e utilizzi diversi come cippato, combustione, agricoltura, pacciamatura, ...	cassone - balle - cumuli	area stoccaggio esterna capannoni	209,9	settimanale / mensile	3000						
	03	01	05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli in truciolare e impiallacciati diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	X			X	X															
	03	03	01	scarti di corteccia e legno	X			X	X															
	15	01	03	imballaggi in legno	X			X	X															
	17	02	01	legno	X			X	X															
	19	12	07	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	X			X	X															
	20	01	38	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	X			X	X															
	20	01	37*	legno, contenente sostanze pericolose	X			X	X			R3: riciclo/recupero sostanze organiche R13: messa in riserva, ovvero il deposito per poi avviare i rifiuti a trattamento R12 - R13: attività di selezione e/o cernita manuale		cassone chiuso			mensile	100						
tessile	04	02	21	rifiuti da fibre tessili grezze				X	X			R13: messa in riserva, ovvero il deposito per poi avviare i rifiuti a trattamento R12 - R13: attività di selezione e/o cernita meccanica o manuale, miscelazione, riduzione volumetrica (macinazione), pressatura in balle	impianti autorizzati al recupero di rifiuti tessili - industria tessile	cassone - balle - cumuli	area stoccaggio esterna capannoni	41,1	settimanale / mensile	600						
	04	02	22	rifiuti da fibre tessili lavorate				X	X															
	15	01	09	imballaggi in materia tessile				X	X															
	19	12	08	prodotti tessili				X	X															
	20	01	10	abbigliamento				X	X															
	20	01	11	prodotti tessili				X	X															
vetro	15	01	07	imballaggi in vetro			X	X	X			R5: riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche R13: messa in riserva, ovvero il deposito per poi avviare i rifiuti a trattamento R12 - R13: attività di selezione e/o cernita meccanica o manuale, miscelazione, riduzione volumetrica (macinazione)	impianti autorizzati al recupero di rifiuti vetrosi - industria del vetro	cassone - cumuli	area stoccaggio esterna capannoni	261,6	settimanale / mensile	10000						
	16	01	20	vetro			X	X	X															
	17	02	02	vetro			X	X	X															
	19	12	05	vetro			X	X	X															
	20	01	02	vetro			X	X	X															
carta cartone	03	03	07	scarti della raccolta di carta e cartone destinati al riciclaggio	X			X	X			R3: riciclo/recupero sostanze organiche R13: messa in riserva, ovvero il deposito per poi avviare i rifiuti a trattamento R12 - R13: attività di selezione e/o cernita meccanica o manuale, miscelazione, riduzione volumetrica (macinazione), pressatura in balle	impianti autorizzati al recupero di rifiuti a base cellulosica - industria cartaria	cassone - balle - cumuli	area stoccaggio esterna capannoni	574,9	settimanale / mensile	20000						
	15	01	01	imballaggi in carta e cartone	X			X	X															
	19	12	01	carta e cartone	X			X	X															
	15	01	06	imballaggi in materiali misti	X			X	X															
	15	01	05	imballaggi in materiali compositi	X			X	X															
	20	01	01	carta e cartone	X			X	X															

	CER			descrizione	operazioni recupero smaltimento							descrizione attività di recupero/smaltimento	destinazione	descrizione tipo stoccaggio	superficie occupata	mq superficie stoccaggio rifiuti/materia prima secondaria	tempi rotazione medi	potenzialità annua impianto - 312 gg/anno (t/anno)							
					R3	R4	R5	R12	R13	D13	D15														
inerti	10	12	06	stampi di scarto				X	X			R13: messa in riserva, ovvero il deposito per poi avviare i rifiuti a trattamento R12 - R13: attività di selezione e/o cernita meccanica o manuale, miscelazione, riduzione volumetrica (macinazione), pressatura in balle	impianti autorizzati al recupero di rifiuti inerti - riutilizzo in edilizia, utilizzi ambientali	cassone - cumuli	area stoccaggio esterna capannoni	44,3	settimanale / mensile	1000							
	10	12	08	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali di costruzione (anche pezzi, rifiutamento termico)				X	X																
	17	01	01	cemento				X	X																
	17	01	02	mattoni				X	X																
	17	01	03	mattonelle e ceramiche				X	X																
	17	01	07	miscugli o scarti di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06				X	X																
	17	05	04	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03				X	X																
	17	05	08	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 07				X	X																
	17	06	04	materiali isolanti diversi da quelli di cui alla voce 17 06 01 e 17 06 03				X	X																
	17	08	02	materiali di costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01				X	X																
	17	09	04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alla voce 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03				X	X																
	19	12	09	minerali (per esempio sabbia, rocce)				X	X																
	20	02	02	terra e rocce				X	X																
organici	02	01	02	scarti di tessuti animali				X	X			R3: riciclo/recupero sostanze organiche R13: messa in riserva, ovvero il deposito per poi avviare i rifiuti a trattamento R12 - R13: attività di selezione e/o cernita meccanica o manuale, miscelazione, riduzione volumetrica (macinazione), pressatura in balle	impianti autorizzati al recupero di rifiuti organici - industria alimentare, concimi, agricoltura, utilizzi ambientali	cassone - cumuli per i rifiuti che non producono percolato	area stoccaggio esterna capannoni	200,3	settimanale / mensile	15000							
	02	01	03	scarti di tessuti vegetali				X	X																
	02	01	06	feci animali, urine e lettiere (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito				X	X																
	02	02	02	scarti di tessuti animali				X	X																
	02	02	03	scarti inutilizzati per il consumo o la trasformazione				X	X																
	02	03	04	scarti inutilizzati per il consumo o la trasformazione				X	X																
	02	05	01	scarti inutilizzati per il consumo o la trasformazione				X	X																
	02	06	01	scarti inutilizzati per il consumo o la trasformazione				X	X																
	02	07	04	scarti inutilizzati per il consumo o la trasformazione				X	X																
	19	05	01	parte di rifiuti urbani e simili non compostata				X	X																
	19	05	02	parte di rifiuti animali e vegetali non compostata				X	X																
	19	05	03	compost fuori specifica				X	X																
	19	06	04	digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani					X																
	19	06	06	digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale e vegetale					X																
	20	01	08	rifiuti biodegradabili di cucina e mense				X	X																
	20	01	25	oli e grassi commestibili				X	X																
	20	02	01	rifiuti biodegradabili				X	X																

	CER		descrizione	operazioni recupero smaltimento							descrizione attività di recupero/samltimento	destinazione	descrizione tipo stoccaggio	superficie occupata	mq superficie stoccaggio rifiuti/materia prima secondaria	tempi rotazione medi	potenziale annua impianto - 312 gg/anno (t/anno)							
				R3	R4	R5	R12	R13	D13	D15														
rifiuti vari	04	01	09				X	X		X	R3: riciclo/recupero sostanze organiche R4: riciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici R5: riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche R13: messa in riserva, ovvero il deposito per poi avviare i rifiuti a trattamento R12 - R13: attività di selezione e/o cernita meccanica o manuale, miscelazione, riduzione volumetrica (macinazione), pressatura in balle D15: deposito preliminare	impianti autorizzati al recupero di rifiuti - impianti autorizzati allo smaltimento di rifiuti - industria carta, vetro, metalli, legno, riutilizzo e riuso	cassone o contenitore - balle - cumuli	area stoccaggio esterna capannoni	261,8	manale / m	15000						
	04	02	09				X	X		X														
	08	01	12				X	X		X														
	08	01	14				X	X		X														
	08	01	20				X	X		X														
	08	03	18				X	X		X														
	12	01	17				X	X		X														
	15	02	03				X	X		X														
	16	02	14				X	X		X														
	16	02	16				X	X		X														
	16	03	04				X	X		X														
	16	03	06				X	X		X														
	16	05	05				X	X		X														
	16	06	04				X	X		X														
	16	06	05				X	X		X														
	16	01	01				X	X		X														
	16	01	02				X	X		X														
	18	01	04							X														
	18	01	09							X														
	18	02	01				X	X		X														
	18	02	03							X														
	18	02	08							X														
	18	08	01				X	X		X														
	19	08	02				X	X		X														
	19	08	05					X		X														
	19	08	12					X		X														
	19	08	14					X		X														
	19	12	10					X		X														
	19	12	12				X	X		X														
	20	01	28				X	X		X														
	20	01	30				X	X		X														
	20	01	32				X	X		X														
	20	01	34				X	X		X														
	20	01	36				X	X		X														
	20	02	03				X	X		X														
	20	03	02				X	X		X														
	20	03	03				X	X		X														
	20	03	04					X		X														
	20	03	06					X		X														
	20	03	07	X	X	X	X	X		X														

	CER			descrizione	operazioni recupero smaltimento							descrizione attività di recupero/samltimento	destinazione	descrizione tipo stoccaggio	superficie occupata	mq superficie stoccaggio rifiuti/materia prima secondaria	tempi rotazione medi	potenzialità annua impianto - 312 gg/anno (t/anno)							
					R3	R4	R5	R12	R13	D13	D15														
	20	03	01	[illegible] differenziati						X	X	D13: operazioni meccaniche e/o fisiche di triturazione e vagliatura che consentono di ottimizzare il conferimento dei rifiuti allo smaltimento / recuperc delle frazioni recuperabili come sottovaglio (umido) per la produzione di compost grigio, sovvallo (secco) per combustiore e/o cdr D15: deposito preliminare	impianti autorizzati al recupero di rifiuti - impianti autorizzati allo smaltimento di rifiuti	cassone o contenitore - cumuli	area di soccaggio esterna con conteiner - area di stoccaggio interna in cumuli	260,7	giornaliero o settimanale	50000							
rifiuti vari pericolosi	13	01	01*	oli per circuiti idraulici contenenti PCB (1)					X			R13: messa in riserva, ovvero il deposito per poi avviare i rifiuti a trattamento R12 - R13: attività di selezione e/o cernita manuale	impianti autorizzati al recupero di rifiuti	cassone chiuso o contenitore o serbatoic - balle - stoccaggio a terra	area coperta interna cappannoni	157,4	settimanale / mensile	200							
	13	01	09*	oli minerali per circuiti idraulici clorurati					X																
	13	01	10*	oli minerali per circuiti idraulici non clorurati					X																
	13	01	11*	oli sintetici per circuiti idraulici					X																
	13	01	12*	oli per circuiti idraulici facilmente biodegradabili					X																
	13	01	13*	altri oli per circuiti idraulici					X																
	13	02	04*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione					X																
	13	02	05*	scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione non clorurati					X																
	13	02	06*	scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione					X																
	13	02	07*	oli per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente					X																
	13	02	08*	altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione					X																
	15	01	10*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze					X																
	16	02	11*	apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC					X																
	16	02	13*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (2) diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 a 16 02 12					X																
	16	02	15*	componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso					X																
	16	05	04*	gas in contenitori a pressione (compresi gli halon) contenenti sostanze pericolose					X																
	16	06	01*	batterie al piombo					X																
	20	01	21*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio					X																
	20	01	23*	apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi					X																
	20	01	26*	oli e grassi vegetali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25					X																
	20	01	27*	vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose					X																
	20	01	29*	detergenti contenenti sostanze pericolose					X																
	20	01	31*	medicinali citotossici e citostatici					X																
	20	01	33*	batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie					X																
	20	01	35*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi (3)					X																
															totali (t)	non pericolosi			126900						
																pericolosi									